This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

1. Index of this Journal..

Dr. A. Nardecchia

1 April 12

Pius IX, 1846-1878.

ALLOCUZIONE

DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PIO PP. IX.

NEW YORK PUBLIC LIBRARY

AL SACRO COLLEGIO

NEL CONCISTORO SEGRETO DEI 22 GENNAJO 1855

SEGUITA

DA UNA ESPOSIZIONE

CORREDATA DI DOCUMENTI SULLE INCESSANTI CURE

DELLA STESSA SANTITA' SUA

A RIPARO

DEI GRAVI MALI DA CUI È AFFLITTA LA CHIESA CATTOLICA

NEL REGNO DI SARDEGNA

ROMA

DALLA STAMPERIA DELLA SEGRETERIA DI STATO

1855

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R L

NEW YORK
PUBLIC
LIBRARY

VENERABILES FRATRES

Probe memineritis, Venerabiles Fratres, quanto animi Nostri moerore ex hoc ipso loco Vobiscum saepe lamentati fuerimus maxima sane damna, quibus plures ab hinc annos catholica Ecclesia in Subalpino Regno miserandum in modum affligitur, ac divexatur. Nullam certe quidem sollicitudinis, studii, et longanimitatis partem praetermisimus, ut pro Apostolici Nostri ministerii officio tot malis mederi possemus summopere optantes aliquid tandem Vobis nuntiare, quod Nostrum, Vestrumque dolorem aliqua saltem ex parte leniret. Irritae tamen fuere Nostrae omnes sollicitudines, nihilque valuerunt tum iteratae expostulationes per Nostrum Cardinalem a publicis negotiis, tum curae per alium Cardinalem Nostrum Plenipotentiarium adhibitae, tum familiares Nostrae Epistolae ad Carissimum in Christo Filium Nostrum Sardiniae Regem Illustrem datae. Namque omnes norunt plurima facta, atque decreta, quibus illud Gubernium cum summo bonorum omnium luctu et indignatione, solemnes cum hac Apostolica Sede initas Conventiones plane contemnens, non dubitavit quotidie magis et Sacros Ministros, et Episcopos, Religiosasque Familias exagitare, et Ecclesiae immunitatem, libertatem, eiusque veneranda iura laedere, violare, ac bona usurpare, et gravissimas eidem Ecclesiae ac Supremae Nostrae, et hujus Sanctae Sedis auctoritati iniurias inferre, eamque plane despicere. Nuper vero, ut scitis, alia in medio posita lex est vel ipsi naturali, divino,

et sociali iuri omnino repugnans, et humanae societatis bono vel maxime adversa, ac perniciosissimis funestissimisque *Socialismi*, et *Communismi* erroribus plane favens, qua inter alia proponitur, ut omnes fere Monasticae, Religiosaeque utriusque sexus Familiae, et Collegiatae Ecclesiae, ac Beneficia simplicia etiam iuris patronatus penitus extinguantur, utque illorum bona, et reditus civilis potestatis administrationi et arbitrio subiiciantur, et vindicentur. Insuper eadem proposita lege attribuitur laicae potestati auctoritas praescribendi conditiones, quibus reliquae Religiosae Familiae, quae de medio minime fuerint sublatae, subiacere debeant.

Equidem Nobis verba desunt ad explicandam amaritudinem, qua intime conficimur, cum videamus tot vix credibilia, planeque teterrima fuisse patrata, atque in dies patrari contra Ecclesiam, eiusque veneranda iura, contra supremam et inviolabilem huius Sanctae Sedis auctoritatem in illo Regno, ubi quamplurimi egregii existunt catholici, et ubi Regum praesertim pietas, religio, atque in hanc Beati Petri Cathedram, eiusque Successores observantia in exemplum olim vigebant, atque florebant. Cum autem res eo fuerint deductae, ut satis non sit illata Ecclesiae damna deplorare, nisi curam omnem et operam ad illa tollenda adhibeamus, iccirco muneris Nostri partes implentes, in hoc amplissimo Vestro consessu Nostram iterum vocem apostolica libertate attollimus, ac non solum omnia et singula decreta ab illo Gubernio in Religionis, Ecclesiae, et huius Sanctae Sedis iurium, et auctoritatis detrimentum iam prolata, verum etiam legem recens propositam reprobamus, et damnamus, illaque omnia irrita prorsus ac nulla declaramus. Praeterea tum eos omnes, quorum nomine, opera et iussu ipsa decreta iam edita sunt, tum illos, qui legi nuper propositae quovis modo favere, vel illam probare, aut sancire non formidaverint, gravissime monemus, ut etiam atque etiam animo menteque reputent poenas, et censuras, quae ab Apostolicis Constitutionibus, sacrorumque Conciliorum Canonibus maxime Tridentini (Sess. 22 Cap. 11) adversus rerum sacrarum praedatores, et profanatores, ecclesiasticae potestatis, ac libertatis violatores, et Ecclesiae, Sanctaeque Sedis iurium usurpatores constitutae sunt. Utinam tantorum malorum auctores Nostris hisce vocibus, monitisque permoti atque excitati tandem aliquando cessent a tot ausis contra ecclesiasticam immunitatem,

et libertatem, ac properent reparare innumera damna Ecclesiae illata, atque ita paterno Nostro animo durissima avertatur necessitas animadvertendi in ipsos illis armis, quae sacro Nostro ministerio divinitus fuere attributa!

Ut autem catholicus orbis perspiciat curas a Nobis pro Ecclesiae causa in Subalpino Regno tuenda susceptas, ac simul cognoscat agendi rationem, quae ab illo Gubernio adhibita fuit, peculiarem rerum expositionem typis edi, et cuique Vestrum tradi iussimus.

Antequam vero loquendi finem faciamus, haud possumus, quin summis meritisque laudibus efferamus Venerabiles Fratres eiusdem Subalpini Regni Archiepiscopos et Episcopos, qui propriae dignitatis, et officii memores, Nostrisque votis quam cumulatissime respondentes nunquam destiterunt singulari virtute, et constantia qua voce, qua scriptis opponere murum pro Domo Israel, ac Dei, eiusque sanctae Ecclesiae causam strenue propugnare. Atque hic gratulamur quoque ex animo tot spectatissimis laicis Viris, qui in illo Regno morantes, et catholicis sensibus egregie animati, ac Nobis et huic Apostolicae Sedi firmiter adhaerentes gloriati sunt sacra Ecclesiae iura tum voce, tum scriptis palam publiceque defendere.

Interim a Vobis, Venerabiles Fratres, qui in partem sollicitudinis Nostrae vocati estis, exposcimus, ut una Nobiscum potentissimo Immaculatae Virginis Mariae patrocinio suffulti assiduas, fervidasque preces Deo adhibere nunquam desinatis, ut caelesti sua ope Nostris curis, et conatibus adesse, atque omnipotenti sua virtute Ecclesiae suae sanctae causam tueri, et errantes ad veritatis, et iustitiae semitam reducere velit.

1 Allorchè furono cambiate nel 1848 le condizioni politiche del Piemonte colla pubblicazione dello statuto, non potea dubitarsi che i diritti della Chiesa di Gesù Cristo dovessero esservi rispettati, tanto più che era stata proclamata nello statuto medesimo la Religione cattolica come la sola religione dello Stato. Ma il fatto non corrispose alla espettazione, giacchè non si tardò a vedere violati i sacri diritti della Chiesa e fatta ingiuria alla religione. È vero, che si sono dal governo di S. M. Sarda in più tempi inviati rappresentanti presso la santa Sede coll'incarico di concludere nuovi trattati colla medesima: ma non perciò si è potuto sin quì dopo lo spazio di oltre a sei anni giungere ad alcuna utile conclusione; imperocchè quel governo ha proseguito a battere la via graduata di nuove violazioni dei venerandi diritti della Chiesa, ed il sapersi generalmente esservi delle trattative tra il governo stesso e la s. Sede diminuiva in qualche modo l'odiosa opinione che sarebbe ad esso derivata da tal condotta. La presente narrazione col corredo dei relativi documenti ufficiali metterà in tutta luce questo interessante argomento.

2 E già alcun tempo prima della pubblicazione dello statuto cominciarono a vedersi i gravi mali cagionati dalla legge sulla stampa sancita ai 10 di ottobre e dalla succeduta circolare dei 7 di dicembre 1847 spedita *dalla regia commissione superiore di revisione della stampa ai presidenti delle regie commissioni provinciali*. Con queste ordinazioni dell'autorità civile, e con altre posteriori inviate ai

vescovi del regno sullo stesso argomento erano sottratti dalla preventiva approvazione ecclesiastica i libri, che sarebbero introdotti dall'estero (*Docum. n.* I): ed inoltre l'esame delle opere e dei giornali da stamparsi era esclusivamente affidato ad apposite commissioni governative, alle quali di più sono in fatto assoggettate le stesse pubblicazioni dei vescovi. Apparve bentosto come siffatte ordinazioni sarebbero feconde di perniciosissimi effetti. In previsione dei quali ed in appoggio dei reclami de' vescovi, Sua Santità' si era proposto d' impegnare con sua lettera la Maestà del Re Carlo Alberto, affinchè volesse rendere piena ragione ai giustissimi reclami dei vescovi stessi: ma si astenne allora dal dar corso a tali ufficî il Sommo Pontefice, poichè poteva sperarsi, che la libertà della stampa sarebbe alquanto repressa nei suoi eccessi colla legge, che poco dopo fu pubblicata.

8 Ma poi crebbe la ingiuria che si recava alla Chiesa, quando pubblicata appena la costituzione, fu emanata ai 25 di aprile un'altra legge, colla quale era decretato il così detto *regio exequatur sulle provisioni di Roma*, riferendolo *a termini dei concordati ed usi vigenti* (*Docum. n. II.*). Ma gli usi vigenti, o per dir meglio gli abusi dell' autorità laica su questo particolare sono stati sempre e replicatamente condannati dalla suprema autorità della Chiesa, e sono per se stessi nulli. Infatti anche ai 20 di giugno 1719 il senato torinese pubblicò un editto quasi simile a questa legge, recato per disteso nel breve di Clemente XI che incomincia « *Ad Apostolatus nostri notitiam* » dei 18 agosto di quell'anno 1719: ed in questo breve quell' editto non solo fu condannato, ma fu dichiarato nullo per se medesimo (*Docum. n. III.*). Ed in ordine ai concordati è poi noto che il Pontefice Benedetto XIV. nella sua istruzione dei 6 di gennaio 1742 data *dipendentemente dal concordato di Benedetto XIII. per la immunità ed esercizio della giurisdizione ecclesiastica* dichiarò di tollerare la *semplice visura* e ne assegnò chiaramente i limiti, (*Docum. n. IV.*)

i quali nella legge dei 25 aprile 1848 vennero eccessivamente trascorsi.

4 E quasi queste leggi non offendessero la religione, la Chiesa e la santa Sede, il governo Sardo si fece ad invocare il concorso dell'autorità del Sommo Pontefice, affine di ottenere novelle derogazioni alle leggi della Chiesa medesima, senza dar segno di volere riparare le ingiurie, che colle anzidette leggi le aveva arrecate. Infatti con nota ufficiale (*Docum. n. V.*) dei 16 giugno 1848 inviata dal ministro plenipotenziario in Roma sig. marchese Pareto all'Emo sig. Cardinale Segretario di stato, propose di voler tenere trattato colla santa Sede sull'abolizione di tutti i privilegî del foro sì civile che criminale esistenti tuttora in favore degli ecclesiastici in quei regii stati. E poichè assegnava per ragione di siffatta domanda la necessità di coordinare lo sviluppo delle leggi a quello della società, l'Emo sig. Cardinale Giovanni Soglia, allora Segretario di stato, con nota ufficiale (*Docum. n. VI.*) dei 27 dello stesso mese gli faceva riflettere, come l'ordinamento della disciplina ecclesiastica e delle leggi che la riguardano è del tutto indipendente dalle innovazioni politiche di uno stato, e come sul proposito della immunità, già larghe e recenti concessioni erano state date al Piemonte dai romani Pontefici. Non pertanto nell'augusto nome di Papa PIO IX gli significava avere Sua Santita' condisceso che si tenessero i richiesti trattati affine di conoscere, se, e quale altra facilitazione potesse farsi dalla santa Sede sul punto dell'immunità ecclesiastica, ed a tale effetto avere destinato plenipotenziario per parte della medesima santa Sede l'Emo sig. Cardinale Giacomo Antonelli.

5 In seguito di ciò il predetto ministro signor marchese Pareto ai 14 del succeduto settembre con altra sua nota ufficiale (*Docum. n. VII.*) diretta al Cardinale plenipotenziario pontificio, notificò ch'egli insieme col signor ab. Antonio Rosmini erano stati deputati per plenipotenziarî del suo governo, a nome del quale presentò un progetto di concordato con alcune succinte nozioni di fatto

sullo stato attuale della giurisdizione ecclesiastica negli antichi regî dominî di terraferma. (*Docum. lett. A.*) La scelta dei plenipotenziarî Sardi non riuscì disaggradita alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, come è manifesto dalla nota, con cui il Cardinale plenipotenziario ai 16 dello stesso mese accusò ricevimento delle comunicazioni fattegli dal ministro Sardo (*Docum. n. VIII.*). Fu però bentosto riconosciuto quanto fossero inopportune ed esagerate le inchieste o piuttosto le pretensioni di quel Governo contenute nel suo progetto (*Docum. Lett. A.*) e come fossero fondate su falsi principî. Ed infatti l'abate Rosmini, dopochè le ebbe udite, rifiutò di prestare l'opera sua affine di sostenerle al cospetto della santa Sede. Il SANTO PADRE intanto si degnò di ordinare al Cardinale suo plenipotenziario di fermare invece, tranne le particolarità proprie a ciascun luogo, come basi del richiesto concordato quegli articoli che erano stati riconosciuti poco prima dal Governo granducale di Toscana per fondamento d'una convenzione (*Docum. n. IX*).

6 Ma quando il signor Cardinale Antonelli in esecuzione dei comandi del SANTO PADRE incominciava le sue conferenze col ministro Sardo, allora il sacro Collegio dei Cardinali e lo stesso romano Pontefice fu necessitato ad allontanarsi da Roma: e per tal ragione fu allora intermesso ogni trattato.

7 Non fu però intermessa la violazione delle prerogative della Chiesa nei dominî di S. M. Sarda. Irrompeva ogni giorno più contro alla religione ed alla morale la sfrenata licenza della stampa ; e la legge menzionata di sopra e pubblicata dal Governo per comprimerne gli eccessi restava inefficace; ed altri progetti di legge più vigorose proposti alle camere legislative erano rigettati, ed i reclami promossi dall'autorità ecclesiastica tornavano vani, ed intanto veniano pubblicati oltraggi ed ingiurie alle persone più cospicue ed intemerate, segnatamente del ceto ecclesiastico e perfino al Vicario di Gesù Cristo. Ora tutti questi mali cagionati dalla legge, che avea resa libera la stampa, furono accresciuti da una seguente legge promulgata ai 4 ottobre dello

stesso anno in cui è disconosciuta la sorveglianza dei sacri pastori nelle università ed in tutte le scuole sì pubbliche che private, il cui governo è commesso ai consigli di pubblica istruzione eziandio in ciò, che si attiene all'insegnamento del catechismo ed ai maestri e direttori di spirito. (*Docum. n. X.*) E fu in seguito introdotta pure la pratica di sostituire alla formola stabilita da Pio IV il simbolo apostolico nell'emettere la professione di fede, la quale ora vien fatta in mano dei rettori laici delle università dai professori, dottori, licenziati e maestri, quando pure questi fossero sacerdoti. I reclami promossi a tal uopo da alcuni vescovi non furono ascoltati, che anzi fu spedita agli 8 dicembre dello stesso anno 1848, una circolare (*Docum. n. XI*) del presidente del consiglio universitario ai presidi e vicepresidi delle facoltà, con cui viene interdetto di potere in avvenire rassegnare ai vescovi le tesi da sostenersi nei pubblici esami. Quindi è poi derivata quella colluvie di tesi erronee divulgate colla stampa e sostenute nei pubblici esami: tesi enunciate in gran parte nell'opera che fu poi condannata di Giovanni Nepomuceno Nuytz, professore nella regia università di Torino, intitolala «*Tractationes in jus ecclesiasticum universum.*

8 Nè le ingiurie recate alla Chiesa in quel tempo si limitarono a queste ordinazioni: ma neppure risparmiarono le persone ed i beni degli ecclesiastici, nè la veneranda dignità dei vescovi. È noto come i padri della benemerita Compagnia di Gesù cacciati da prima violentemente da Genova furono poi obbligati nel marzo del 1848 a chiudere tutte le case e collegî posti in que'reali domini: ed una tale arbitraria violenza fu quindi appresso sancita con decreto dei 25 agosto 1848 (*Docum. n. XII*), col quale tanto i gesuiti, quanto le dame del sacro cuore furono definitivamente espulsi, e tutti i beni sì mobili che immobili, fabbricati, redditi e crediti appartenenti ai religiosi e dame suddette, furono attribuiti al pubblico erario e consegnati in amministrazione all'azienda generale delle finanze. Nè

quel Governo si è dato mai carico di fare ragione alle pontificie proteste rappresentate all'uopo con nota ufficiale del Cardinale Segretario di stato, sotto i 23 di settembre (*Docum. n. XIII*). Ed è parimenti noto che sul finire di quello stesso anno e sul cominciare del 1849 poichè la camera dei deputati aveva deliberato essere necessario di abolire le decime ecclesiastiche in Sardegna, fu di presente incaricata dal Governo una commissione, *affine di proporre un idoneo progetto di legge per l'abolizione suddetta con tutte quelle misure, mutazioni e disposizioni che vi si riferivano, abilitandola a procurarsi da qualsiasi dicastero, uffizi ed autorità tutti i ragguagli e documenti che potessero occorrerle pei relativi studi e lavori*. E con questa ordinazione che ledeva la immunità, fu gittato il seme di gravissimi mali che poscia ne derivarono.

9 Ed in questo tempo, anzi pochi giorni dopo di aver trasmesso il riferito progetto di concordato, il marchese Pareto con sua nota ufficiale dei 26 settembre, nel raccomandare alla santa Sede di essere cautelata nel dare le dispense sul primo grado di affinità a norma del chirografo di Gregorio XVI dato ai 22 novembre 1836 minacciava a nome del suo Governo la privazione dell'*exequatur* agli atti pontificî contenenti siffatta dispensa. Questa nota spedita in conformità alla menzionata legge dei 25 aprile 1848 sull'*exequatur*, è ingiuriosa alla Sede apostolica più ancora che quella legge stessa, sia perchè direttamente inviata, sia perchè intendeva ad applicarla in oggetto relativo ai sacramenti. Fu perciò lasciata senza risposta, nella speranza appunto di ripararne l'oltraggio, quando il Governo ravvedutosi in occasione delle conferenze pel concordato, cessasse di avversare la Chiesa anche su questo particolare.

10 Nè poi per essere intermesso allora ogni trattato, erano pure interrotte le apparenti relazioni di quel Governo colla santa Sede. Anzi erano esse conservate con ogni premura: e mentre erano conculcati i più sacri diritti della Chiesa, erano insieme mantenuti ministri plenipotenziarî ed anche inviati

straordinarî in istraordinaria missione presso il Sommo Pontefice. Infatti fu spedito in Gaeta con tale carattere il conte Cesare Balbo : ma per opera di lui non fu promosso alcun aggiustamento, nè fu data alcuna ragione di speranza all'animo vivamente addolorato del Santo Padre, a cui fu accresciuto dipoi il dolore per l'esito della missione straordinaria del conte Siccardi. Vennero essi in Portici ove dimorava Sua Santita' nell'ottobre del 1849 pel doppio scopo, sì di proseguire l'interrotto trattato, sì di ottenere qualche apostolica provvidenza per le due sedi di Torino e di Asti, dalle quali si voleano dimessi i proprî pastori. Riuscì ad essi impossibile d'impetrare che questi due prelati fossero invitati dal Sommo Pontefice a dimettere le loro sedi: imperciocchè mancavano quei motivi richiesti dai sacri canoni per tale effetto. Sicchè restato non soddisfatto questo loro desiderio, si partirono da Portici sul finire del novembre, senza avere mai parlato di concordato fuorchè sul principio, quando manifestarono in voce di essere abilitati a trattare.

11 L'animo indulgentissimo della Santita' di Nostro Signore, rimase fortemente colpito dall'esito di questa missione, anche rispetto alla sinistra impressione che ne avrebbe potuto provare il giovane Re Vittorio Emmanuele. Destinò quindi d'inviargli in suo nome monsignore Alessandro Charvaz già vescovo di Pinerolo, allora arcivescovo di Sebaste, assunto poi all'arcivescovado di Genova, con sua lettera pontificia e col carico di dichiarare a quel Sovrano le sue benevole disposizioni verso di lui e de'popoli a lui soggetti, e il grave obbligo impostogli dall'apostolico suo ministero di rigettare le domande che gli erano state fatte per indurre alla rinunzia i due prelati di Torino e di Asti. Il Re nella risposta che diede a Sua Santita' sotto i 15 di gennaio 1850 replicò quello che avea detto in voce a mons. Charvaz: l'assicurò di proteggere que' due illustri prelati; promise che sarebbe quanto prima proposta alle camere una legge sull'istruzione pubblica, ove fosse riconosciuto il diritto proprio dei

vescovi, e che in tempo più opportuno avrebbe fatto ricominciare gl'interrotti trattati di concordato; e poi diede pure a leggere a quell' arcivescovo già formolato un progetto di legge sulla stampa destinato a reprimerne gli eccessi

12 Queste assicurazioni e promesse del Re avevano aperto l'adito a buone speranze, nondimeno le cose rimasero nell'andamento già preso. Infatti, siccome fu poi risaputo, in quel medesimo tempo, cioè sul finire del 1849 e sul cominciare dell'anno seguente, furono fatte gravi violenze contro all'arcivescovo di Cagliari, il quale credette suo dovere di non cedere alle esigenze di quella commissione menzionata di sopra, e deputata a preparare il progetto di abolizione delle decime: e perciò ai 2 gennaio 1850 fu apposta perfino la mano regia su quella mensa arcivescovile: sicchè l'illustre arcivescovo si trovò necessitato a pubblicare un monitorio di scomunica contro ai trasgressori delle leggi canoniche sulla immunità ecclesiastica. Questo medesimo progetto di abolire le decime fu poi causa di una circolare degli 11. gennaio dello stesso anno 1850, colla quale erano avvertiti i vescovi dell'isola a sospendere la collazione dei vacanti benefizi, per quanto lo consentisse il servizio della Chiesa e il decoro del culto. E fu in seguito di questa circolare che il governo si è poi talora arrogata la facoltà di giudicare sulla convenienza di conferire o no i benefizî in quell'isola e si è valso eziandio del suo *exequatur* per impedire alcuna collazione di essi, benchè fatta con autorità pontificia.

13 Quindi nel seguente febbraio fu posta un'altra causa tendente ad accelerare la calamità di quel regno. Fu presentato dal ministro guardasigilli sig. conte Siccardi alla discussione della camera legislativa sotto i 25 del predetto febbraio un progetto di legge intorno al foro ecclesiastico, alla immunità locale ed alla osservanza di alcuni giorni festivi (*Docum. n. XIV.*) e con tal progetto oltre che si violava la fede delle recenti promesse date dal governo per tenere trattato sul punto della sacra immunità, erano altresì

conculcati i più solenni concordati vigenti in quel regno, e sempre per parte della santa Sede inviolabilmente osservati.

14 Ora nello stesso giorno e nell' ora medesima in cui veniva proposto alla pubblica discussione siffatto progetto di legge, ne fu data comunicazione in voce dal Ministro segretario di stato per gli affari esteri signor marchese d' Azeglio a monsig. Antonucci Nunzio apostolico in Torino, al quale nel seguente giorno 26 di febbraio fu ufficialmente comunicato il progetto medesimo con nota del predetto sig. Ministro segnata ai 22 dello stesso mese. Quindi ancora venne significata la proposizione del medesimo progetto al sig. Card. Antonelli allora pro Segretario di stato con nota dei 4 marzo dal sig. marchese Spinola incaricato Sardo (*Docum. n. XV*). In queste due note (1) si pretendeva di rilevare la necessità, per cui il ministero dichiarava essere stato costretto a proporre quella legge, sia dall' esito infelice delle trattative ripetutamente riprese dal Governo colla santa Sede e sempre invano, sia dalla convenienza che il ministero medesimo prevenisse il parlamento nel prendere le iniziative su tale progetto, affine di poterne regolare la discussione. Di più era detto in quelle note che non ostante tale determinazione, *niente si opponeva a che la santa Sede TRATTASSE COL GOVERNO DI SUA MAESTA' UN ACCOMODAMENTO, PURCHE' LE TRATTATIVE fossero aperte in Torino e non altrove, e purchè fosse RICONOSCIUTA PER IMMUTABILE LA DECISIONE GIA' PRESA DAL GOVERNO per essere STATA DETTATA dalla pura necessità.* È inutile far notare quanto grande afflizione derivasse nell' animo del Santo Padre da cosiffatto attentato, anche perchè a tenore di ciò che non avevano avuto difficoltà i marchesi d'Azeglio e Spinola d'esprimere nelle loro note, e secondo che avea pubblicamente as-

(1) Il contenuto di queste due note in sostanza è identico, perciò si è creduto per brevità doverne allegare fra i documenti una sola.

scrito nelle camere il conte Siccardi, si accreditavano le voci che correvano in Piemonte tendenti a giustificare la proposizione di quella legge pei rifiuti della santa Sede ad un conveniente aggiustamento. Quindi tanto il Cardinale Antonelli (*Docum. n. XVI.*) quanto il Nunzio apostolico (*Docum. n. XVII.*) nelle proteste che spedirono in nome di Sua Santita' contro a quel progetto di legge, significarono che l'animo del Santo Padre era acerbissimamente addolorato dalle ingiurie che venivano recandosi alla Chiesa in Piemonte dall' epoca in cui era stata sancita la legge sulla stampa, e misero sotto gli occhi del Governo Torinese quanto a malgrado di ciò fosse stata verso di esso longanime e benigna la santa Sede, e come per parte degli stessi inviati Sardi fosse sempre provenuta l'inefficacia delle loro missioni. Di tali pontificie proteste fu poi data comunicazione a tutti i rappresentanti della santa Sede presso le corti estere.

15 Ma quando, ciò non ostante, quel progetto con alcune limitazioni fu approvato dalle camere legislative e fu sancito con reale decreto dei 9 aprile, allora il predetto Nunzio apostolico per comando ricevutone da Sua Santita', abbandonò Torino; e quindi in poi risultarono da quella legge tanti altri attentati ingiuriosissimi alla Chiesa, i quali bene spesso obbligarono la santa Sede a presentare nuovi altissimi reclami a quel Governo. Infatti il cardinale pro-Segretario di stato reclamò bentosto con due note ufficiali l' una dei 14 maggio (*Docum. n. XVIII.*) e l'altra dei 26 giugno 1850 (*Docum. n. XIX.*) contro alle scandalose violenze fatte ai due arcivescovi di Torino e di Sassari, i quali per avere dettata alcuna norma provvisoria con cui il loro clero dovesse regolarsi intorno alla menzionata legge sul foro ecclesiastico, erano stati giudicati e condannati dall'autorità laica come prevaricatori di reato di stampa e d' infrazione delle leggi dello stato. E reclamò in pari tempo solennemente anche lo stesso Pontefice: giacchè avendo egli designato di tenere ai 20 di maggio un' allocuzione concistoriale all'occasione del suo fausto ritorno in Roma,

non potè a meno di non lamentare le calamità che soffriva la religione nel regno di Piemonte (*Docum. n. XX.*). E reclamò pure con altra nota lo stesso Cardinale pro-Segretario di stato (*Docum. n. XXI.*) sotto i 2 di settembre contro agli eccessi fatti da quel Governo dopo la morte del cav. Santa Rosa ministro di agricoltura e commercio. Questi per essere stato fautore della medesima legge e per avere persistito fino a morte nel non ritrattare il suo errore, era stato privato degli ultimi sacramenti dal parroco religioso dei servi di Maria. Quel Governo adirato da ciò quasi fosse giudice nelle cause spettanti l' amministrazione dei sacramenti, ed avesse diritto di punire i sacri ministri ed i pastori della Chiesa, fece violentemente tradurre nel forte di Fenestrelle l' arcivescovo di Torino, e quindi espulse il parroco insieme co' suoi religiosi dal proprio convento, e dette in amministrazione all' economato regio apostolico i beni del convento stesso. Intanto oltre alla predetta legge abolitiva del foro ecclesiastico, altra ne fu sancita ai 5 di giugno, con cui era impedita la sacra libertà della Chiesa nell'acquistare beni stabili (*Docum. n. XXII.*).

16 Epperò il governo Sardo non volle lasciare prive di alcuna risposta le note suindicate del sig. Card. Antonelli, quindi il marchese d' Azeglio inviava due dispacci al marchese Spinola coll' incarico di communicarli al medesimo Cardinale. In questi due dispacci segnati ai 3 giugno e ai 24 luglio 1850 si volle dare risposta alla nota trasmessa in reclamo contro alle violenze recate agli arcivescovi di Torino e di Sassari. E siccome nel primo di questi dispacci (*Docum. numero XXIII.*) coll'intento di giustificare queste violenze e la legge che le cagionò, si fa discorso sulla natura dei concordati e si attribuisce ai principi secolari il diritto di annullarli senza il consenso della santa Sede, come conseguenza della facoltà, ch'essi hanno di mutare gli ordini politici nei loro stati; così il prelodato sig. Cardinale Antonelli con sua nota dei 19 luglio (*Docum. n. XXIV.*) fu obbligato a ribattere i falsi principî contenuti in quel dispaccio, e dichiarare la natura dei concordati, i quali sono

inviolabili per parte dell'autorità civile, sia perchè hanno vigore di trattati internazionali, sia perchè versano su leggi di disciplina universale ecclesiastica dipendenti dal romano Pontefice. Mentre questa nota era in corso, giungeva il secondo dispaccio dei 24 luglio, (*Docum. n. XXV.*) nel quale s'intendeva di sostenere coll'autorità di alcuni pubblicisti anche eterodossi, non essere necessario il consentimento della Sede apostolica per derogare ai concordati con essa conclusi, qualora siffatte derogazioni fossero richieste dal cangiamento degli ordini politici di uno Stato. Fu però riputato superfluo il rispondere a questo dispaccio già bastevolmente confutato colla predetta nota dei 19 di luglio.

17 Per tutti questi attentati fu sentito un fremito di esecrazione dai fedeli di quel regno, e l'eco ne risuonò sulla tribuna dei senatori. Allora il ministro guardasigilli non ebbe difficoltà di asserire su quella medesima tribuna che il Governo era in trattato colla corte di Roma intorno all'abolizione dell'immunità ecclesiastica in quel regno: sicchè il giornale romano dovè smentire questa pubblica dichiarazione del ministro.

18 Anzi il Governo volendo calmare alla meglio l'indignazione e lo scandalo eccitatosi per la sua condotta, mandò presso il Santo Padre un inviato senza avere dato a conoscere lo scopo nè le istruzioni di tale missione. Giunse quindi in Roma sulla metà di agosto di quell'anno 1850 il cav. Pier Luigi Pinelli già presidente della camera dei deputati, e primo segretario del gran magistero dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, col carattere d'incaricato di una missione straordinaria presso la santa Sede; accompagnato dai cavalieri Michelangelo Tonello e Giovanni Cavalli, quegli come consigliere, e questi come addetto alla stessa missione. L'esito di tale missione non fu punto dissimile dalle precedenti. Imperocchè il cav. Pinelli perseverava nelle massime manifestate dal suo Governo sulla violabilità dei concordati, e sulla pretesa necessità di tenere lontano dalla sua sede l'ar-

civescovo di Torino nonchè sulla giustizia della legge sancita intorno alla immunità ecclesiastica, e sulla condotta tenuta fino a quel tempo dal suo Governo. Ciascuno vede che la s. Sede non avrebbe potuto imprendere trattative con chi dichiarava di poter rompere qualsivoglia concordato secondoche si crede opportuno, anche con vilipendio dell'autorità pontificia; e con chi disconosceva i principî fondamentali della disciplina ecclesiastica, e dopo averli conculcati pretendeva che la Sede apostolica ne riconoscesse la violazione come fatto compiuto. Nondimeno vollero usarsi a quell'inviato straordinario i dovuti personali riguardi, e perciò il cardinale pro-Segretario di stato ebbe con lui varie private conferenze, nel corso delle quali, non potè a meno di non comunicare le accennate massime da lui manifestate in proposito, a tutti i pontificî rappresentanti presso le corti estere, come fece con circolare dei 31. di agosto (*Docum. n. XXVI*).

19 E quello che fa maggior meraviglia si è, che nello stesso tempo, in cui si facea mostra dal predetto inviato Sardo di voler comporre le vertenze suscitate fra la santa Sede ed il suo Governo erano in quei regî stati moltiplicate le ingiurie contro alla Chiesa. Rimaneva tuttora in Roma il cav. Pinelli e pareva ch' egli tenesse trattato colla santa Sede, quando l'arcivescovo di Cagliari ai 24 di settembre fu esiliato dal regno, per aver dichiarato, siccome si è detto, incorsi nella scomunica quelli che avevano sequestrati gli oggetti esistenti nella cancelleria generale annessa al suo domicilio. Ed era in Roma quell'inviato Sardo quando ai 25. dello stesso mese l'arcivescovo di Torino con sentenza del magistrato di appello fu tratto fuori dalla fortezza di Finestrelle, dove era trattenuto, e fu condannato *allo sfratto dai regî stati*: nonchè la mensa arcivescovile di lui fu sequestrata e data in amministrazione all'economato regio apostolico. E nello stesso tempo si fomentavano pure nel popolo replicati tumulti contro agli ecclesiastici, e si

succedevano rigorose perquisizioni nelle case dei religiosi.

20 Quindi in seguito della dimora in Roma del signor cavaliere Pinelli correano pubbliche voci nel regno Sardo di prossimi ed importanti trattati, che già si concludevano colla santa Sede: sicchè i vescovi della ecclesiastica provincia di Vercelli non mancarono di scriverne in proposito al Santo Padre. E affine di smentire siffatte voci, la Santità di Nostro Signore rispose immantinente a quei vescovi sotto i 6. di settembre (*Docum. n. XXVII*), manifestando le ragioni per cui sarebbe tornata infruttuosa anche la missione del predetto signor Pinelli. E poco dopo il Cardinale pro-Segretario di stato inviò un'altra circolare dei 24. dello stesso settembre a tutti i rappresentanti pontificii presso le corti estere col racconto genuino della vera posizione, in cui era la s. Sede rispetto al governo di Torino. (*Docum. n. XXVIII*).

21 E tostochè fu partito da Roma quell'inviato straordinario, Sua Beatitudine riputò essere giunto il momento in cui manifestare solennemente al mondo cattolico l'ansia del suo cuore per la condotta tenuta dal governo Sardo verso la santa Sede dal 1847 in poi, e reclamare coll'apostolica sua voce contro alle ingiurie recate alla Chiesa e contro ai danni cagionati alla religione nei dominî di Sua Maestà Sarda. E con tale intendimento radunò il concistoro nel dì primo di novembre, e pronunziò la ben nota allocuzione che incomincia « *In consistoriali allocutione* » (*Docum n. XXIX.*) nella quale con quel trattar moderato e caritativo che si addice a padre comune, mise in chiaro i periodi più rilevanti di questa lagrimevole storia.

22 Ed a malgrado di sì solenne protestazione del Sommo Pontefice, pure non si ritenne quel Governo dal perseverare nella via fino allora percorsa. Sul principio dell'anno 1851, non volle esso riconoscere la solita annuale offerta di un calice con patena di oro, che i Reali di Savoia debbono presentare alla Sede apostolica nella festività dei santi Apostoli Pietro e Paolo; imperocchè i Principi di quella real Casa sono vicarî della

s.Sede nel supremo dominio temporale di alcuni feudi ad essa appartenenti, posti dentro i confini del regno di Piemonte, ed annoverati nella bolla di Benedetto XIV dei 5 gennaio 1741 che comincia «*Provida Romani Pontificis*; la quale fu spedita in seguito degli opportuni concerti che precedettero fra la santa Sede ed il Re di Sardegna Emmanuele III. Per lo che sono stati già presentati, sebbene inutilmente, varii reclami dal predetto signor Cardinale Antonelli, e si è protestato formalmente dal Santo Padre. Di più l'ordine dei cavalieri dei ss. Maurizio e Lazzaro, istituito con autorità dei romani Pontefici, e da essi in gran parte dotato di beni e redditi ecclesiastici, ed anche ultimamente con nota della regia legazione Sarda dei 6 di agosto 1847 ritenuto per religioso equestre dagli stessi Principi di Torino, fu poi nell'anno 1851 con regie magistrali patenti dei 16 marzo considerato come una istituzione puramente civile e perciò ora è fatto capace delle onorificenze, vantaggi e benefizî di quell'ordine ancora chi professa un culto diverso dal cattolico.

23 Nè valse punto la citata allocuzione del romano Pontefice ad impedire, che fosse nuovamente proposto il progetto di abolire le decime ecclesiastiche nell'isola di Sardegna di cui si è parlato di sopra, e che discusso ed approvato dalle camere legislative, fu sancito con decreto reale dei 15 aprile. Anzi è da notarsi che quando la camera dei senatori s'intertenea sulla discussione di questo progetto, nella sessione dei 6 marzo il ministro dell'interno pubblicamente dichiarava, che in quel tempo non vi erano divergenze nè rotture fra la santa Sede ed il suo governo. Onde vi fu poi bisogno che nel giornale romano sotto il 18 di quel mese fosse pubblicamente dichiarato, che le vertenze del governo Sardo colla Sede apostolica, disgraziatamente non erano punto diverse da quelle che avevano data occasione all'allocuzione pontificia del 1 novembre 1850. Ed è pure da notarsi che in quello stesso mese di marzo

venne in Roma l'avvocato Castelli, e precorse la voce che la venuta di lui fosse diretta ad aprire trattato colla santa Sede. Egli però non mosse alcuna parola a tal uopo, e neppure si presentò al Cardinale pro-Segretario di stato, nè a verun altro ministro della santa Sede.

24 Intanto prima che il decreto sull'abolizione delle decime fosse pubblicato, il che successe ai 12 del giugno seguente, il marchese Spinola incaricato di S.M.Sarda in Roma, con nota dei 2 maggio (*Docum. n. XXX*) presentò al prelodato sig. Card. Antonelli un progetto di concordato su questo argomento delle decime; e non omise nella sua lealtà di palesare a voce che la legge era stata già decretata dal Re, ma che sinora non era stata pubblicata. Quindi senza aspettare alcuna risposta, presentò eziandio allo stesso sig. Cardinale alcuni fogli confidenziali senza firma, nei quali, dati alcuni cenni sulla necessità delle riforme nella legislazione economica e civile di quel regno, si richiamava l'attenzione della santa Sede sopra alcuni bisogni delle Chiese poste in quei reali dominî tanto nel continente quanto nell'isola (*Docum. n. XXXI*). In risposta a tali comunicazioni, che non poterono non riconoscersi esagerate, fu detto in voce al signor marchese Spinola, che avanti di cominciare ogni trattato, il governo Sardo doveva assicurare la santa Sede sulle massime da esso professate in ordine al valore dei concordati: giacchè erano lasciate tuttora vive le ingiurie recate alla Chiesa su questo proposito.

25 Ma allorchè venivano inoltrate alla santa Sede queste proposizioni di aggiustamento riguardo alle decime, erano contemporaneamente disconosciuti in quegli stati altri diritti proprî della Chiesa. I diritti dei sacri pastori nel regime della istruzione religiosa e morale dei fedeli e degli ecclesiastici delle loro diocesi, già tanto violati dalla legge dei 4 di ottobre 1848 furono conculcati anche più ai 13 di maggio 1851 allorchè colla circolare del ministero della pubblica istruzione (*Docum. n. XXXII*) erano invitati i vescovi del regno ad obbligare i profes-

sori della facoltà teologica nei loro seminari a seguire il testo dell'università centrale, e ad assoggettare le scuole stesse teologiche alla ispezione dei delegati del governo, se pur non voleano addossarsi il carico di pagar da loro quei professori. Inoltre ai 23 di quello stesso mese di maggio con reale decreto era imposta altresì una tassa del 4 per 100 sui beni dei corpi morali o così dette *mani-morte*, in compenso dei tributi d'insinuazione e di successione, dai quali que'beni vanno naturalmente immuni. E quando pure questa tassa, in grazia delle concessioni pontificie fatte in proposito ai Reali di Torino potesse giustificarsi per le provincie continentali del regno; e quando pure non fosse esagerata in proporzione dei tributi, in compenso dei quali dicesi essere imposta; tuttavia essa è certamente ingiusta, per essere stata estesa ai beni ecclesiastici dell'isola, dove quei Principi non hanno mai ottenuto facoltà d'imporre nuove tasse, in vista appunto dei gravissimi tributi di cui sono colà sopraccaricati i beni della Chiesa in prò dello stato.

26 Il Santo Padre non cessava di gemere sulla lagrimevole condizione di quel paese, e dimostrava colla mansuetudine, che è propria di lui e del suo supremo carattere la carità di quel Dio di cui è Vicario sulla terra. Ond'è che quando gli si presentò in particolare udienza nel settembre di quello stesso anno il signor ab. Sopranis, uno dei cappellani elemosinieri di S. M. il Re Vittorio Emmanuele, e gli espose a nome di quel Sovrano vivi desiderî di conciliare le vertenze colla santa Sede, e concludere per questo effetto un concordato, il Santo Padre non indugiò a ripetergli un'altra volta ciò che aveva manifestato solennemente nella predetta allocuzione del 1 Novemb. 1850. Accolse benignamente la domanda fatta a nome del Re: disse essere vivissimo il suo desiderio di medicare i mali che travagliano quella parte del cristianesimo, e si mostrò propenso a trattare un concordato, purchè fossero riparati i torti cagionati alla Chiesa, nè si fosse insistito sopra inchieste impossibili ad accordarsi senza pregiudizio della

Chiesa medesima. E poichè in quello stesso tempo il predetto incaricato signor marchese Spinola richiedeva una risposta ufficiale alla nota dei 2 maggio accennata di sopra, l'ebbe con altra nota parimente ufficiale dei 5 ottobre (*Docum. n. XXXIII*), inviatagli dal signor Cardinale pro-Segretario di stato, il quale gli rispondeva nello stesso senso manifestato da Sua Santita' all'ab. Sopranis.

27 Rimase in tale stato l'affare fino a primi giorni di novembre, quando si riseppe in Roma, che al marchese Spinola succedeva il cav. Manfredo Bertone conte di Sambuy, qualificato come inviato straordinario e ministro plenipotenziario. E difatto poco dipoi giunse egli in Roma colle solite lettere credenziali, e nel dispaccio (*Docum. n. XXXIV*) del ministro degli affari esteri era indicato il doppio scopo inteso da Sua Maestà nella missione di lui cioè di venire ad una soddisfacente soluzione delle trattative già incominciate, e di vedere composte le differenze insorte colla santa Sede. Non può intanto dissimularsi che in quel tempo corsero alcune voci sulla lealtà di siffatta missione, le quali si accrebbero in seguito del discorso che in quei giorni pronunziò nelle camere il ministro delle finanze, protestando che colla missione del signor di Sambuy *non era disdetta la politica inaugurata dal ministro Siccardi*, e che certo non si poteva ammettere discussione nè osservazione veruna intorno alle leggi già approvate dal parlamento, che però vi erano altri provvedimenti da prendere, per alcuni dei quali sarebbe utile il concorso dei due poteri: per ultimo quel ministro assicurava il parlamento che l'esito del trattato darebbe segno della fedele osservanza al sistema professato dal conte Siccardi. Checchessia però di tali voci e di siffatta dichiarazione, l'Emo signor Card. Antonelli con nota dei 21 Novembre 1851 (*Docum. n. XXXV*) significò al conte di Sambuy che Sua Santita' aderendo alle ripetute istanze fattegli per aprire nuove trattative di concordato, avea destinato suo plenipotenziario monsignore, ed ora Emo signor Cardinale Vincenzo Santucci, in quel tempo segretario

della s. Congregazione degli affari ecclesiastici straordinarî, e questa comunicazione riuscì gradita al signor conte di Sambuy, come si scorge dalla sua nota dei 25 dello stesso mese (*Docum. n. XXXVI*).

28 Ricevuta siffatta nota, il plenipotenziario pontificio fu sollecito di tenere bentosto colloquio col sig. conte di Sambuy sul particolare delle trattative e mettergli in vista la necessità, per cui era dovere del governo Sardo riconoscere la inviolabilità dei concordati: non già perchè il valore di questi fosse riputato dipendere dalla opinione, in che gli ha il governo piemontese, ma perchè dipendeva da tale opinione la possibilità di entrare in trattativa di nuovi concordati con esso. Non era certamente posta in dubbio dall'inviato Sardo la necessità del predetto riconoscimento: ma egli insisteva doversi da lui trattare esclusivamente dell'abolizione delle decime nell'isola di Sardegna a tenore della inchiesta contenuta nella nota del dì 2 maggio inviata dal sig. marchese Spinola all'Emo sig. card. pro-Segretario di stato. E quando fu poi assicurato, che nei dispacci ministeriali, con cui era annunziata alla santa Sede la missione di lui si dicea chiaramente essere egli incaricato non solo di condurre a termine le incominciate trattative, ma sibbene di comporre le insorte vertenze; fra le quali è noto doversi annoverare anche quella della violata fede e della sostenuta violabilità dei concordati, allora il sig. conte di Sambuy non indugiò di occuparsi sul modo di riparare una sì grave ingiuria recata alla autorità della Sede apostolica. Anzi, sia detto a lode di lui, anche prima dei 16 di dicembre, nel quale giorno inviò nota al Card. pro-Segretario di stato annunziandogli avere ricevuta la plenipotenza a trattare (*Docum. n. XXXVII.*), avea già egli proposto un preambolo agli articoli da concordarsi. (*Documento num. XXXVIII.*) Questo progetto di preambolo, come è ben chiaro, non poteva riuscire soddisfacente al plenipotenziario pontificio, il quale, ne propose una formola alquanto diversa, sicchè contenesse per una parte la dichiarazione dell'indicato principio della inviolabilità dei concordati,

e provvedesse dall'altra parte alla decenza del ministero piemontese: (*Docum. n. XXXIX.*) ma il plenipotenziario di S.M. Sarda non se ne contentò, e promise a monsig. Santucci di volere riformare quel preambolo, e quanto prima inviarglielo.

29 Or mentre aspettavasi questa seconda formola di preambolo, l'inviato Sardo, dopo averla combinata in modo, ch'era parimente manchevole delle richieste necessarie cautele (*Docum. n. XL.*), invece di comunicarla al plenipotenziario pontificio, siccome avea promesso, la diede direttamente al S. Padre, il quale lo ritenne per consegnarlo nella prima occasione al suo plenipotenziario. Difatto nell'udienza dei 3 dicembre Sua Santita' consegnò il detto foglio a monsignor Santucci, dicendogli di non essere restato soddisfatto di tale redazione, poichè avendo condisceso che nel preambolo si dicesse una parola intorno al principio incontrovertibile della inviolabilità dei concordati, piuttostochè di farne articolo nelle trattative, intendeva che tale parola fosse espressa con disinvoltura bensì, ma con debita precisione e chiarezza, e che avendo dimostrata la sua disposizione ad allargar le leggi sulla immunità ecclesiastica, una tal condiscendenza venisse coartata nei limiti convenienti al decoro dell'Episcopato, al rispetto pei sacri asili, ed alla conservazione dei giudizii di competenza della Chiesa. Il sig. conte di Sambuy, avendo conosciuto un tal risultato per pronta relazione datagliene dal plenipotenziario pontificio, consentì che da questi venisse pure riformato il suo preambolo: locchè fu subito eseguito ma trovandosi sempre della renitenza nel farlo accettare, lo stesso monsignor Santucci pensò di adottare il partito di fargliene ufficiale trasmissione; prima della quale non mancò di prevenirlo comunicandoglielo in via confidenziale. Il signor conte di Sambuy nel rinviarlo lo accompagnò con biglietto (*Docum. n.* XLI) dei 10 feb. con alcune osservazioni parte delle quali era contenuta nell'altro biglietto parimente confidenziale dei 9 dicembre (*Docum. num. XLII*) ed a cui nelle private conferenze si era già risposto. Ciò

non pertanto il plenipotenziario pontificio mandò ad effetto il preso partito e ne fece in via ufficiale la trasmissione con nota dei 28 di febbraio, (*Docum. n. XLIII.* ed *Alleg. lett.A.*) e vi aggiunse un biglietto confidenziale (*Docum. n. XLIV.*) dove risponde alle osservazioni fattegli e racconta distesamente la storia di ciò che si è qui accennato, e gli trasmette in un foglio insieme raccolti varii atti del governo Sardo , contro dei quali la s. Sede avea già reclamato, e di cui dovrebbesi avere ragione nelle trattative. Ma non ostante tutto ciò, e non ostante le ripetute insistenze del plenipotenziario pontificio, siffatte trattative rimasero immote fino ai 24 di agosto, siccome sarà detto in appresso.

30 Nè in quel tempo il governo piemontese tralasciò di mettere in esecuzione le disposizioni già date in pregiudizio della Chiesa. Difatti i vescovi del regno, scorgendo che nelle pubbliche università erano insegnate varie dottrine condannate dalla Chiesa , ed ancora quelle proscritte recentemente dal Sommo Pontefice nell'opera del Nuytz, avvertirono, com'era loro dovere, i chierici delle loro diocesi, a tenersi lontani da quelle università. Ma in contradizione di questo salutare avvertimento, il ministro della istruzione pubblica, con una circolare dei 27 nov. 1851 annunziò ai chierici del regno, che per poter essere provveduti dei benefizi era necessario avere frequentate le università dello stato, ed avere quivi conseguito i gradi accademici. Quello stesso ministro poi con lettere dirette ad alcuni metropolitani del regno sotto i 29 dello stesso mese, cercò d'impedire che fossero pubblicate colle stampe le rimostranze dei vescovi fatte a Sua Maestà, affine di rimuovere il predetto Nuytz dalla cattedra di diritto canonico nell'università di Torino.

31 Di più in quello stesso tempo la licenza della stampa non ostante le lagnanze promosse dal Santo Padre, fin dal Nov. 1849, (*Docum.n. XLV.*) cresceva con isfrenata impudenza: e giornali democratici non meno che protestanti infestavano quelle cattoliche regioni: ed una nuova legge proposta dal governo ai 17 di Dic. 1851

per riparare agl'inconvenienti di tale licenza, fu modificata dal parlamento in maniera che anzi si accrebbero i gravi scandali che già si deploravano. Nè era intermessa in quello stesso tempo l'usurpazione dei beni ecclesiastici: imperocchè con decreto degli 11 gennaio 1852 la religiosa compagnia di s. Paolo, detta anche società della cattolica fede, antichissima per istituzione e benemerita della religione e della società, fu privata dell'amministrazione de suoi beni, la quale fu affidata ad un consiglio scelto nel municipio di Torino. Oltredichè fu eziandio permessa con altra legge la vendita dei beni demaniali all'asta pubblica, e fra questi di alcuni spettanti alla Compagnia di Gesù. Nè sono valsi in contrario i reclami del sig. Card. Antonelli pro-Segretario di stato dei 24 giugno 1852. Di più fu arrecato alla Chiesa cattolica il memorando oltraggio di vedere ergere nel suo seno e nelle due più cospicue città di quel regno templi al protestantesimo, non ostante il grido unanime elevato dai vescovi che reclamarono, e la indignazione dei fedeli di Gesù Cristo. E ciò avveniva mentre era violentemente soppressa la casa dei minori conventuali di Cuneo, chiuso il tempio parrocchiale di s. Caterina di Sassari, ed obbligato quell'arcivescovo a trasferire la parrocchia nella Chiesa di Gesù e Maria appartenente alla Compagnia di Gesù. Nè poi fu tralasciato di avversare la Chiesa anche coll'*exequatur*, giacchè fu impedita difatto in quello stesso tempo l'esecuzione delle bolle apostoliche per la erezione di una collegiata in Saluzzo: e quindi ancora colla minaccia di questo stesso *exequatur* si cercò di vincolare la libertà della santa Sede nella collazione dei benefizi inferiori, e nominatamente dei canonicati ad essa riservati. Ed a malgrado di tale condotta tenuta dal governo Sardo, la Santità di N. S. volle mostrarsi indulgentissima verso il governo medesimo, concedendo ad istanza di esso un breve spedito ai 6 di settembre 1853 contenente una diminuzione di feste in quei reali dominii: non pertanto anche siffatto breve ottenuto in seguito di varie

istanze fu assoggettato al *regio exequatur* con decreto reale dei 6. del seguente ottobre.

32 È quì opportuno l'osservare che il sig. conte di Sambuy nelle varie conferenze aveva dichiarato che il suo governo non intendeva di fare oggetto di trattative nè la riduzione delle feste, nè la legge civile dei matrimoni, perchè della prima pensava di fare petizione separata alla santa Sede, della seconda si proponeva di regolare le cose in modo da non toccare il vincolo del sacramento, nè le cause matrimoniali definite dal sacrosanto Concilio di Trento, di privativa competenza della Chiesa; oggetti ambedue contenuti nei fogli presentati al Card. pro-Segretario di stato dal sig. marchese Spinola, dei quali si è fatta menzione al §. 24. In seguito delle predette dichiarazioni, il plenipotenziario pontificio credette assai opportuno il prenderne atto, e ciò eseguì con la citata sua nota dei 28 febbraio, poichè presentavasi l'occasione di doversi interpellare il governo Sardo se dovesse o no tenersi conto nelle trattative degli altri argomenti contenuti come li due già accennati nei fogli presentati dal sig. marchese Spinola, poichè esso governo si era pronunziato soltanto su quei due, cioè sulla restrizione del numero delle feste, e sulla legge civile de' matrimoni. Mentre si era privi di risposta a questa nota del plenipotenziario pontificio, venne al parlamento ai 9 giugno proposto un progetto di legge sulli matrimoni, ma di tutt'altra indole di quella che in conformità alla sopra citata dichiarazione sarebbesi dovuto attendere (*Docum. n. XLVI.*) Per sì grave incidente credette del suo dovere il plenipotenziario pontificio dirigere una nota (*Docum. n. XLVII.*) in data dei 15 luglio al sig. conte di Sambuy per domandare spiegazioni sulla divergenza che si ravvisava tra la legge proposta e le dichiarazioni del governo contenute nei più volte citati fogli comunicati dal sig. marchese Spinola, e con la dichiarazione da lui fatta in proposito e riportata nella nota dello stesso plenipotenziario pontificio dei 28 febbraio. Questa nota dei 15 luglio, rimase anch'essa senza riscontro, e soltanto

con biglietto confidenziale del plenipotenziario Sardo dei 29 luglio, (*Docum. n. XLVIII*) venne accusata come da lui trasmessa al suo governo per essere messo in grado di rispondere adequatamente, e facevansi in detto biglietto alcune osservazioni, alle quali venne risposto dal plenipotenziario pontificio con altro biglietto degli 8 agosto (*Docum. n. XLIX.*), dalla lettura dei quali potrà più distesamente rilevarsi lo stato della cosa.

33 E quando il plenipotenziario pontificio faceva le sue rimostranze contro a quell'infausto progetto di legge, i Vescovi di alcune provincie ecclesiastiche del regno già inviavano indirizzi al senato, dichiarando quel progetto inopportuno, profondamente immorale, antisociale ed anticattolico. E sua Maestà il Re che era stato invitato dal Santo Padre a non accordare la sanzione ad una legge sì contraria ai diritti della Chiesa, rispose alla Santita' Sua dirigendole alcuni fogli del suo ministero, (*Documento num. L*). Il Santo Padre allora inviò alla Maestà Sua la lettera che si vide poi pubblicata nei giornali e segnata ai 19 di settembre 1852 in cui viene spiegata la dottrina della Chiesa su tale argomento, e dimostrata la falsità del principio di separare pei cristiani il contratto di matrimonio dalla essenza di sacramento (*Docum. n. LI*).

34 Tornando ora alle trattative, si ebbe finalmente la risposta del governo Sardo alla nota dei 28 febbrajo con altra nota (*Docum. n. LII.*) dei 24 agosto, in cui non si ammetteva il preambolo, ma bensì si accettavano le cose che vi si conteneano da garantirsi però con note diplomatiche, tranne la immunità dei vescovi dalla giurisdizione laica criminale; cose che si dissero di facile accordo mediante alcune spiegazioni, e l'ultima, ossia l'immunità dei vescovi si diceva da trattarsi con più fondata speranza di utile risultamento, dopo che si fosse giunto ai desideratissimi accordi. Ed insistendosi per questi accordi si facevano le più calde premure per la creazione d' una Commissione mista composta di tre vescovi a scelta di Sua Santita' e di tre ma-

gistrati del regno a scelta di Sua Maestà, la quale fosse incaricata di esaminare e riferire il modo di provvedere al clero di Sardegna in mancanza delle decime, e si desiderava un temperamento provvisorio pel 1853. Si domandava pure, sebbene non con tanta sollecitudine simile commissione per terraferma. E per ultimo si raccomandava il pronto disbrigo, e ciò dopo quasi sei mesi che si era tardato di rispondere alle note del plenipotenziario pontificio. Intanto con nota dei 18 del succeduto settembre (*Docum. n. LIII*), fu inviato il controprogetto di articoli (*Docum. n. LIV*) pei nuovi accordi fra i quali trovasi espresso l'assenso della santa Sede per le due commissioni; e fu pure aggiunto un biglietto confidenziale (*Docum. n. LV*) in dilucidazione degli articoli stessi per intelligenza del signor conte di Sambuy, che alcuni giorni dopo aver consegnata la predetta ultima sua nota era partito per Torino. Nella nota del plenipotenziario pontificio, dichiaravasi apertamente che le cose espresse nel preambolo intorno alla immunità, escluse sempre le persone de' vescovi dalla giurisdizione criminale laica, se si fossero garantite con note diplomatiche, e nei termini nei quali eransi espresse, non sarebbe stato difficile di ottenere che dal preambolo fossero tolte, e reso il preambolo stesso per questa parte più semplice.

35 Il governo Sardo peraltro senza darsi carico di rispondere a queste comunicazioni date da monsig. Santucci al suo plenipotenziario, nè di procurare che si ponessero in atto le predette commissioni miste, nè di provvedere d'intelligenza colla santa Sede, al mantenimento del clero di Sardegna persisteva nel mandare ad effetto la legge dei 25 di aprile 1851 abolitiva delle decime: anzi ai 27 di novembre 1852 presentò alla discussione della camera dei deputati *un progetto di legge per un piano provvisorio di assegni suppletivi al clero dell'isola di Sardegna* (*Docum. num. LVI*); il quale sebbene ingiusto perchè somministrava al clero un tenue assegno assai minore alle decime,

in surrogazione delle quali era dato, pure fu sancito da S. M. con decreto dei 23. di marzo.

36 Siffatto assegno era fondato su basi affatto diverse da quelle poste nel controprogetto del plenipotenziario pontificio: sicchè il Cardinale Antonelli Segretario di stato agli 11 di aprile 1853 (*Docum. n.LVII.*) mandò una nota di protesta contro questa legge dei 23 di marzo, e dichiarò a quel governo che il clero dell' isola *riceverebbe frattanto quel tenue assegno come una parte dell' indennizzo ad esso dovuto per la impedita riscossione delle decime.* E poi contemporaneamente mentre lo stesso cardinale avvertiva tutti i vescovi sardi della nota inviata, anche il cardinale Penitenziere maggiore per mandato del Papa abilitava tutto quel Clero a percepire l' assegno provvisorio che gli si dava, benchè illegale ed ingiusto. Nulla sgomentato però quel governo dai reclami della Sede apostolica, con due decreti l' uno dei 3 luglio, e l'altro dei 14 agosto dello stesso anno determinò con parziale ingiustizia gli assegni provvisorii per quell'anno, tanto pei minori chierici, quanto pei vescovi. Ne defraudò del tutto l' arcivescovo di Cagliari, *stante l' attuale posizione di lui.* E ne privò parimente tutti i canonici e beneficiati eletti dal cominciare del 1850, giacchè da quell' epoca erano stati eccitati gli ordinarî, come fu detto, a non promuovere chicchessia ai benefizî, se non in caso di urgenza, il quale eccitamento era stato eziandio rinnovato e peggiorato ai 14 di settembre 1852, quando la regia commissione sulle decime ecclesiastiche in Sardegna, seguendo l' incarico avutone dal ministro guardasigilli invitò gli ordinari dell' isola a volere soprassedere dalla provvista di tutti i benefizî vacanti, ancorchè aventi cura d' anime, ad eccezione bensì di quelli soltanto che sieno affetti a patronato ecclesiastico fino a quando non fossero attuate le imminenti riforme.

37 Si succedeano di giorno in giorno queste ed altre violenze contro alla Chiesa, e si aggiungevano nuove leggi e nuove circolari a quelle, che già tanto contrariavano i sacri diritti della Chiesa, stessa, allorchè furono tolte al sig.conte di Sambuy le attribuzioni di

ministro e perciò ancora quelle di plenipotenziario, e gli fu fatto succedere il signor conte Roberto di Pralormo nella qualità d'incaricato di affari, e senza essere punto abilitato a continuare le trattative. Sicchè scorsi alcuni mesi, il Santo Padre ordinò al sig. cardinale suo Segretario di stato d'interpellare il governo Sardo affine di conoscere le intenzioni di esso sul particolare delle trattative; il che fu eseguito con nota ufficiale del dì 1.° dicembre 1853: (*Docum. n. LVIII*) anzi la stessa Santita' Sua dichiarò solennemente nell'allocuzione pronunziata in concistoro segreto al 19 dello stesso mese (*Docum. n. LIX*), come era intermesso ogni trattato fra la s. Sede ed il governo di Torino per causa del governo stesso: e quindi volle pure che il predetto sig. cardinale Segretario di stato inviasse ancora un'altra nota di reclamo contro a quegli atti, che si erano venuti da alcun tempo moltiplicando contro alla Chiesa in quel regno. Ed a tale effetto fu inviata la nota dei 5. di aprile 1854. al sig. conte di Pralormo, in cui sono raccolte insieme varie disposizioni di quel governo contrarie alla Chiesa di GESU' CRISTO (*Docum. n. LX*). Il Card. Segretario di stato ebbe risposta in data degli 8 di maggio dal sig. conte di Pralormo, ed è a notarsi come dopo sei mesi di ritardo di risposta alla prima nota del plenipotenziario pontificio, e dopo quasi due anni senza rispondere alla seconda nota del medesimo data ai 18 settembre 1852 di sopra citata, si abbia da quel governo il coraggio di addebitare ai ministri della s. Sede il ritardo in cui trovavansi le trattative (*Docum. n. XLI*). Ed a queste divergenze si riferisce tanto la nota dell'Emo sig. Card. Antonelli data ai 12 del predetto maggio (*Docum. n. XLII.*), quanto la risposta del sig. conte di Pralormo dei 28 del mese stesso (*Docum. n. LXIII*).

38 In seguito poi della predetta nota degli 8. di maggio, per causa della novella dignità, a cui era stato elevato l'Emo sig. Card. Santucci, gli furono confermati i pienipoteri, sotto gli 11 dello stesso maggio 1854 di cui era già da prima investito. Ed essendo stato partecipato al sig. conte di Pralormo che le trattative dovevano proseguirsi col Card. Santucci, sembrava che lo stesso sig. conte avesse dovuto dare una risposta catego-

rica alla nota del plenipotenziario pontificio dei 18 settembre 1852. colla quale era stato accompagnato il contro-progetto, quando invece gli venne diretta in riscontro una nota in data dei 2 giugno 1854 (*Docum.n.LXIV.*)nella quale si pretendeva che posti per ora da parte i punti contemplati nella citata nota del 18 settembre 1852. si procedesse alla riforma economica del patrimonio temporale del clero di terraferma, le entrate del quale senza però contemplare i pesi annessi alle fondazioni, le spese del culto ed il decente mantenimento del Clero venivano esibite in un quadro e si dicevano superiori al bisogno, senza dimostrarlo col confronto che avrebbesi dovuto fare colle spese, insistendosi invece sull'esempio del clero di Francia e del Belgio. Si pretendeva inoltre che per base del proseguimento delle trattative sulla riforma economica del patrimonio temporale di terra-ferma, la s. Sede intanto dichiarasse esonerato il governo del Piemonte dalla prestazione degli assegni che doveva tanto al clero di terra-ferma, che a quello di Sardegna. Da questa risposta scorgendo il plenipotenziario pontificio che il sig. conte di Pralormo non aveva forse presente lo stato in cui eransi rimaste le trattative col sig. di Sambuy, dovette richiamare su ciò la attenzione di lui nel riscontro datogli con nota dei 18 dello stesso mese, (*Docum. n. LXV.*) e dovette richiedere una risposta categorica alle domande contenute in detta nota, appunto intorno a quegli argomenti ch'egli intendeva di mettere per allora da parte, sembrando forse non sufficiente al Governo di averli fino allora tenuti da parte per fatto suo stesso, lasciando senza risposta la nota del plenipotenziario pontificio, e non autorizzando persona alcuna alle trattative per lo spazio nulladimeno che di due anni incirca. Dichiarò poi il plenipotenziario pontificio, che intorno alla riforma del patrimonio temporale del clero erasi bastantemente provveduto con l'accettazione fatta dalla s. Sede del progetto presentato dal governo stesso delle due commissioni miste, alle quali dovevansi commettere le operazioni

occorrenti per conoscere e riferire tanto alla s. Sede che al governo lo stato di esso patrimonio.

39 Questo richiamo sullo stato delle trattative non ottenne alcun utile risultato, poichè ai... del settembre (*Docum. n. LXVI*). il signor conte di Pralormo diresse altra nota, nella quale fondato sulla urgenza della riforma economica del patrimonio temporale del clero, tornava ad insistere per la esonerazione del governo dal prestare gli assegni; quasi che non fosse causa lo stesso governo di quella urgenza e coll' avere trascurata l' attuazione delle commissioni da esso stesso proposte, e col non avere infrenate le esigenze di chi avesse preteso una tal sollecita riforma, come agevolmente avrebbe potuto dichiarando l'affare preoccupato dalle trattative.

40 Il plenipotenziario pontificio allora trovossi obbligato a replicare con altra sua nota dei 3 ottobre 1854 (*Docum.n.LXVII.*) essere estremamente difficile, per non dire impossibile, il deviare dal commettere quest' affare alla disamina e relazione delle proposte commissioni miste, nè in pari tempo trascurò l'altro argomento di sollecitare una categorica risposta alla più volte citata sua nota dei 24 agosto.

Meglio potrà rilevarsi il vero stato delle cose ora accennate dalla lettura dei due documenti ufficiali testè indicati.

41 Mentre si era in attenzione della più volte richiesta risposta alle domande esplicite fatte dal plenipotenziario pontificio colla sua nota dei 18 sett. 1852 e ripetuta con le altre dei 18 giugno e 3 ottobre 1854. si è veduto pubblicato un progetto di legge sulla soppressione degli ordini monastici, presentato alla camera dei deputati ai 28 novembre 1854 (*Docum. n. LXVIII*). in cui arbitrariamente si dispone che *eccettuate le suore di Carità e di s. Giuseppe, non che quelle comunità degli Ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari d'ambo i sessi che sono precipuamente destinate od alla educazione od all' istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, e che saranno come tali nominativamente designati in apposito elenco da pub-*

blicarsi con decreto reale contemporaneamente alla presente legge, tutte le altre comunità e gli stabilimenti di qualsiasi genere dei detti ordini, e delle dette corporazioni esistenti nello stato, sono soppressi e non potranno essere ricostituiti salvo in forza di legge: che il numero dei membri delle comunità conservate potrà essere con decreto reale determinato: che sono soppressi ancora i capitoli delle Chiese collegiate, ad eccezione di alcuni più insigni in forza di regio decreto da pubblicarsi con la presente legge; non che i benefizî semplici esistenti nello stato, i quali non abbiano annesso alcun servizio che debba compiersi personalmente da chi ne sia provvisto: che tutti i beni, i diritti e le azioni spettanti alle dette comunità e stabilimenti soppressi, salve solo alcune modificazioni, sono posti sotto l'amministrazione del demanio dello stato.

42 Da questo progetto di legge e specialmente dal discorso proemiale del ministro che lo presentò, ben si ravvisa 1.° quali fossero i mezzi che nella nota di settembre del 1854 trasmessa al Cardinale Santucci dal conte di Pralormo, si dice da quel governo avere esso a sua disposizione onde supplire alla prestazione dovuta in supplemento alle congrue dei parrochi, dalla qual prestazione pretendeva di esonerarsi: 2.° perchè lo stesso governo non intendesse più di fare oggetto di negoziato questa partita appartenente pure essa al patrimonio temporale del clero di terraferma, per la riforma del quale aveva già intraprese le trattative; e 3.° perchè invocasse il solo concorso della s. Sede non per bisogno come diceva che ne avesse, ma a solo oggetto di usare un rispetto ed ossequio alla persona del S. Padre.

43 Quantunque nelle involute espressioni della nota potesse in qualche modo presupporsi l' intenzione che ora apertamente ha manifestato il governo torinese, tuttavia il plenipotenziario pontificio nella sua risposta dei 3 ottobre non volle a quelle espressioni attribuire un senso per lo meno sì irragionevole, che avrebbe fatto torto al governo stesso e per la incoerenza di questo fatto con tutto quel che era pre-

ceduto fino dal cominciamento delle trattative, e ancora per lo sfregio impudente che altrimenti da esso sarebbesi fatto alla s. Sede col chiamarla a cooperazione di uno *spoglio*, della qual cooperazione, avrebbe il S. Padre dovuto ancora saperne buon grado a quel governo che con tale invito intendeva dargli mostra di ossequio.

44 Nè si sa poi comprendere, come il Ministro di grazia e giustizia nella discussione di quel progetto in questi ultimi giorni abbia potuto asserire, che la s.Sede non volle muoversi a riconoscere questi due principii, cioè 1.° che le finanze dello stato non dovessero concorrere con ulteriori stanziamenti per sopperire ai bisogni del clero 2.° che fosse da migliorarsi la condizione dei parrochi più bisognosi. Il sig. Ministro in quel momento non avrà avuto presente lo stato delle trattative: poichè non doveva ignorare, che il Governo sardo aveva domandato ed ottenuto l'assenso della s. Sede fin dal 1852. per la creazione di due commissioni miste, alle quali dovevasi commettere l'esame per la riforma, se fosse occorsa, del patrimonio temporale del clero, ed insieme il miglior provvedimento dei parrochi bisognosi. Con quest'atto certamente non si era negato l'assenso implicito e condizionato ai due asseriti principii, ma per altro nel modo richiesto dal governo mediante cioè le operazioni ed esame delle commissioni. Che se ora la s. Sede si è ricusata a dichiarare prima di tali operazioni esonerato il governo dalla prestazione che fa al clero per titolo di giustizia; ciò è ben ragionevole perchè non deve darsi luogo ad una tale misura, se non in conseguenza di un accurato esame di persone tanto di fiducia del governo, come della s. Sede. Avrebbe dovuto almeno il sig. ministro tenere presente l'ultima nota del plenipotenziario pontificio dei 3. ottobre in cui veniva tutto ciò dichiarato ed inoltre venivano aggiunte riguardo ai parrochi bisognosi le precise parole che sieguono » tra le dette operazioni (cioè quelle che sarebbono affidate alle commissioni miste) non si sarebbero trascurati anzi sarebbero stati raccomandati dalla s. Sede (nelle

istruzioni che avrebbe comunicato alle commissioni) con molta più premura di quella che sembra mostrare il Governo i parrochi, che si trovassero non sufficientemente provveduti, ma il tutto da farsi regolarmente in seguito di minuto esame sullo stato del patrimonio temporale del clero »

DOCUMENTI

NUM. I.

Dispaccio indirizzato a nome del Vicerè di Sardegna da un capo di divisione della Segreteria di Stato a monsig. Arcivescovo di Cagliari, in seguito della pubblicazione della legge sulla libertà della stampa estera nella Sardegna, avvenuta sotto i 14. di Aprile 1848.

Dopo la pubblicazione in Sardegna della legge sulla libertà della stampa, come non possono continuare le antiche norme per la introduzione dei libri, perchè direttamente contrarie allo spirito delle leggi attuali ed a quanto si pratica nei regii stati di Terraferma, così interessa di rendere anche note all'Illmo e Rmo Monsig. Arcivescovo di Cagliari per opportuna di Lui norma le seguenti disposizioni:

1. L'introduzione dei libri provenienti direttamente dai regii Stati di Terraferma, ancorchè stampati all'estero non sarà soggetta a revisione:
2. Per l'introduzione dall' estero continuerà ad essere necessaria l'approvazione dell' autorità civile, che ora ne è incaricata, nè più si richiederà la preventiva approvazione ecclesiastica.

NUM. II.

Decreto di S. M. il Re Carlo Alberto dato dal quartiere generale di Volta ai 25 di aprile 1848 sul modo di concedere l' Exequatur alle provvisioni di Roma.

Visto l'art. 18 dello statuto fondamentale; ritenuto che pel nuovo ordine di cose stabilito cessa presso i Magistrati d'appello l' ingerenza che era ad essi affidata riguardo alle concessioni dell' *Exequatur* alle provigioni di Roma, e delle dispense dal disposto del paragrafo *Colegis* delle antiche Costituzioni di Milano.

Volendo Noi provvedere a determinare le norme da seguirsi d'ora innanzi in ordine a tali oggetti. Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici di grazia, e giustizia conforme al sentimento del nostro Consiglio de' Ministri abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue.

Articolo I.

Le provigioni di Roma che a termini de' Concordati e degli usi vigenti prima di essere mandate ad effetto debbono munirsi di exequatur, continueranno a presentarsi ai rispettivi avvocati Generali de' varii magistrati d'appello.

Articolo II.

Gli avvocati generali esamineranno le dette provigioni, ed accompagnate del loro parere le trasmetteranno direttamente al Ministro degli affari ecclesiastici di grazia, e giustizia.

Articolo III.

Il Ministro comunicherà il tutto al Consiglio di Stato che ne farà disamina, ed emetterà le relative sue deliberazioni.

Articolo IV.

Quindi il Ministro stesso ne farà relazione a Noi, e proporrà occorrendo l'opportuno Decreto d'Exequatur.

Articolo V.

Trattandosi di provisioni che debbono avere esecuzione nelle provincie smembrate dall' antico ducato di Milano, tali provigioni continueranno ad essere presentate all' ufficio dell' Economato Generale dal quale verranno fatte passare all' avvocato generale che le trasmetterà col suo parere al ministro degli affari ecclesiastici, acciò vi provveda nei modi accennati ai precedenti articoli III e IV.

NUM. III.

Breve di Clemente XI. spedito ai 19. di agosto 1719. con cui viene dichiarato nullo e condannato l'editto del Senato Torinese, promulgato sotto i 20. di giugno dello stesso anno 1719, in pregiudizio della libertà ecclesiastica e dell' autorità pontificia.

CLEMENS PP. XI,

Ad futuram rei memoriam.

Ad Apostolatus nostri notitiam, non sine ingenti animi nostri moerore, pervenit sub nomine Senatus in civitate Taurinen. residentis, ultra tot tantasque alias Ecclesiae ac Sedi Apostolicae in illis partibus a saeculari potestate illatas injurias, novissime prodiisse quoddam edictum typis impressum, ac nomine Secretarii ordinarii ejusdem Senatus subscriptum, tenoris qui sequitur, videlicet. Il Senato di S. M. in Torino sedente. Il desiderio, che ha sempre avuto S. M. di mantenere la tranquillità ne' suoi stati, e di prevenire tutto ciò, che potesse turbarla, viene ad eccitare nuovamente la nostra particolare attenzione, perchè in vista di un fine sì salutare, ed in conformità degli usi già praticati non si lasci eseguire alcuna provisione procedente da fuori stato, sia bolla, breve o altra, senza che prima ci sia presentata, per accertarsi se vi si contenga cosa alcuna contraria o pregiudiciale agli Indulti, Prerogative e Diritti sì suoi, che della Corona e de' sudditi, ad effetto, che quelle di dette provisioni, che non saranno trovate contrarie o pregiudiziali, come sopra, abbino le loro pronte e spedite esecuzioni: E per le altre all' opposto si possa provedere a quanto si conviene e particolarmente per le procedenti da Roma avvisarne la M. S. per rappresentare a Sua Santitá, e quanto alle altre adoperare i mezzi opportuni: A qual fine per suo Regio viglietto delli 15. giugno

corrente, ci ha espressamente incaricati di far pubblicare il nostro Manifesto acciò sappia ognuno l'obbligo suo, come anco di servirci della Podestà Economica e Politica in odio dei contraventori secondo l'esigenze dei casi. In essecuzione di che si notifica ad ogni persona di qualsivoglia grado e condizione, niuna esclusa, nè riservata, che chiunque avrà ottenuto, o verrà ad ottenere bolle, brevi, rescritti o altre provisioni procedenti da fuori stato, non possa nè debba farle esseguire, senza che prima siino state presentate per le cause sovraespresse a questo Senato, e dichiaratosi dal medemo non aver cose in contrario; il che si farà dal Senato con ogni prontezza per tutte quelle di dette provisioni, che non saranno contrarie agl' indulti, prerogative e diritti della Corona e dei sudditi, o che non si ritroveranno essere state surrettiziamente ottenute, e che in caso contrario ne darà immediatamente avviso alla M. S. affine di rappresentare come sopra a Sua Santità per le provisioni di Roma ed adoperare quanto alle altre i rimedii opportuni. Ammoniamo a tale effetto ed esortiamo tutti e ciascheduno degli ecclesiastici, ed espressamente inibiamo ai secolari, Prefetti, Giudici, Podestà, Nodari, Segretarii, Sindici e Consiglieri dei luoghi e comunità, ed a chi si sia altro di non dare nè permettere l'essecuzione di dette provisioni, meno esseguirle, autenticarle o altrimenti prevalersene, salvo che vedino la dichiarazione sudetta di questo Senato, quale si accorderà senza difficoltà, ritardo nè spesa alcuna su la presentazione che sarà fatta di dette provisioni da chi le avrà impetrate, o per parte di esso; Dichiarando, che in caso contrario si procederà in odio di tutti, e ciascheduni i contraventori con i mezzi della Podestà Economica e Politica, o altrimenti si e come li casi esigeranno, e che sarà espediente per la tranquillità pubblica e per l'esatta osservanza degli usi predetti. Mandiamo perciò ed espressamente comandiamo a detti Giudici, Podestà, Sindici, Consiglieri e Segretarii delle communità, di dare avviso di dette contravenzioni, cioè quanto alla provincia di Torino al Segretario Ordinario di questo Magistrato, e quanto alle altre a'ri-

spettivi Prefetti, quali Prefetti incarichiamo di eseguire gli ordini Nostri sotto pena della privazione dei loro impieghi, capacità di averne altri, e di scudi cento d'oro al fisco di S. M. applicandi, quali pene incorreranno anche i Giudici, Podestà, Segretarii, Nodari, e rispetto ai Sindici e Consiglieri quelle di scudi cinquanta d'oro, e del carcere per mesi tre, ed eziandio altra maggiore arbitraria secondo i casi rispetto a tutti. Dichiarando la publicazione ed affissione di questo da farsi all' Albo Pretorio di cadauna città, Terre e Luoghi valer, come se fosse a cadauno personalmente esibita, e che alla copia stampata dallo stampatore regio se gli debba prestare tanta fede, come al proprio originale. Dato in Torino li venti giugno mille settecento diecinove: Per detto eccellentissimo reale Senato: Il Segretario Ordinario del medesimo: in Torino, stampato nella stamperia regia, 1719.

§ 1. Cum autem nimium evidens sit, nec quispiam inficiari valeat ex praefato Edicto, et in eo contentis gravissimum ecclesiasticae libertati ac pontificiae nostrae auctoritati vulnus infligi; adeoque illa a nobis aequo animo ferri, aut dissimulari minime posse; hinc est, quod Nos ex commissi Nobis divinitus Pastoralis muneris debito, Ecclesiae atque hujus sanctae Sedis jura ab ejusmodi scandalosis ausibus, quantum Nobis ex alto conceditur, sarta, tectaque atque illibata tueri et conservare cupientes, omniumque et singulorum, quae ejusdem Edicti, quod non alio, quam illud penitus et omnino damnandi et reprobandi animo praesentibus inserendum duximus, seu in eo contentorum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem causas et circumstantias etiam aggravantes, aliaque quaecumque etiam specificam et individuam mentionem atque expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et singillatim specificatis habentes: Motu proprio, ac ex certa scientia et matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Edictum praeinsertum ac quaecumque in eo contenta, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quomodocumque secuturis penitus et omnino nulla, irrita, inva-

lida, injusta, reprobata, damnata, inania, temeraria, et a non habentibus potestatem damnabiliter attentata, ac de facto praesumpta nulliusque omnino roboris et momenti vel efficaciae esse, et ab initio fuisse ac perpetuo fore, neque illa a quoquam observari posse vel potuisse, adeoque nec ullum statum facere vel fecisse, sed perinde ac si nunquam emanassent, nec facta fuissent, pro non extantibus, et non factis perpetuo itidem haberi debere, tenore praesentium declaramus; et nihilominus ad majorem et abundantiorem cautelam, et quatenus opus sit illa omnia et singula, prout etiam quaecumque alia praemissorum occasione in praejudicium libertatis, et immunitatis et jurisdictionis ecclesiasticae, seu Apostolicae auctoritatis quovis modo emanata, edita, acta, gesta et perpetrata, cum omnibus pariter inde secutis et quandocumque secuturis, harum serie damnamus, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro damnatis, reprobatis, revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis, et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi volumus et mandamus.

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo, quod praedicti, et alii quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes cujusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu alias specifica et individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et justificatae non fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumlibet juridica, et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite, etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno, et substantiali ac inexcogitato et inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos

juris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato quempiam in judicio, vel extra illud uti, seu se juvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes literas semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat, et pro tempore quatidocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari: sicque et non aliter in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios et Delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, et S. Rom. Ecclesiae Cardinales, etiam de latere Legatos et praefatae Sedis Nuncios, aliosve quoslibet, quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublata eis et eorum cuilibet, quavis aliter judicandi et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstan. praemissis ac Apostolicis, et in universalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis Generalibus et specialibus Constitutionibus et Ordinationibus, et quatenus opus sit, nostra et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, Legibus quoque etiam Imperialibus et Municipalibus, nec non quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis praefatis, et aliis quibusvis personis etiam speciali mentione dignis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam deregatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis et innovatis.

§ 3. Quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica expressa et individua ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Cum autem eaedem praesentes literae in supradicta civitate Taurinen. aliisque locis saeculari potestati earumdem partium subiectis nequeant tute publicari, ut hactenus experientia compertum est, et Nobis notorie constat, prout harum serie declaramus; volumus illas seu earum exemplar ad valvas Ecclesiae Lateranensis ac Basilicae Principis Apostolorum, nec non Cancellariae Apostolicae, Curiaeque Generalis in monte Citatorio, et in acie Campi Florae de urbe, ut moris est, affigi et publicari: sicque publicatas et affixas omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent; utque ipsarum literarum transumptis sive exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tum in judicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 18. Augusti 1719. Pontificatus nostri anno decimo nono.

F. Card. Oliverius.

NUM. IV.

Paragrafo terzo della istruzione di Benedetto XIV. data dipendentemente dal Concordato di Benedetto XIII. sull' immunità ed esercizio della giurisdizione ecclesiastica negli Stati di S. M. Sarda.

Nel Concordato col Pontefice Benedetto trattossi della esecuzione dei Brevi, e Bolle Apostoliche, come può leggersi nello stesso. Fu tollerata la semplice visura, senza porre alcun segno, o fare alcun Decreto, in ordine all' esecuzione sopra dette Bolle, e Brevi: e si sa che tutto ciò è stato fedelmente adempito. E benchè si dica con ogni asseveranza, e si creda, che nè il Senato, nè verun altro Tribunale non ha assunta ad istanza di chisisia la cognizione sovra la giustizia, o pretesa ingiustizia delle Bolle, o de' Brevi; desiderandosi nulladimeno, che il tutto mai sempre proceda con una perfetta armonia, quando mai s' incontrasse qualche difficoltà contraria all'esecuzione della Bolla, o del Breve, e si bramasse di saperne i motivi, dovranno i Ministri di Sua Maestà, con i chiarimenti bastevoli per appagare, informarne, o il Ministro della S. Sede residente in Torino, o pure i Ministri Apostolici residenti in Roma. Dalla semplice visura poi resteranno eccettuate le Bolle Dommatiche in materia di Fede, le Bolle, e Brevi regolativi del ben vivere, e de' santi costumi, le Bolle de' Giubilei, e d' Indulgenze, i Brevi della Sacra Penitenzieria, e le lettere delle Sacre Congregazioni di Roma, che si scrivono agli Ordinarii, o ad altre Persone per informazioni.

NUM. V.

Nota dei 16 di giugno 1848 diretta dal sig. marchese Pareto ministro di Torino all' Emo sig. Card. Soglia Segretario di stato in cui si domanda di entrare in trattato colla S. Sede sulla immunità ecclesiastica.

Il Governo di S. M. il Re di Sardegna, convinto che la condizione attuale de' tempi, le imperiose circostanze che li accompagnano, e lo sviluppo dato nei Regii dominii alle leggi per coordinarle collo stato presente di una più illuminata società, esigono assolutamente che cessino tutti i privilegii del foro che ancora esistono a pro degli Ecclesiastici, e quei favori che furono ne' tempi passati accordati al Clero, ha incaricato il sottoscritto Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna di far conoscere a Sua Eminenza Reverendissima il Card. Soglia Segretario di Stato di Sua Santità l'intenzione che si avrebbe di entrare a tal oggetto in analoghe trattative colla S. Sede.

Nel mentre che il sottoscritto adempie a questo suo incarico, gli è d'uopo prima d'ogni cosa accertare la Corte di Roma dei sentimenti di Religione e di vera devozione all' Apostolica Sede che hanno consigliato la comunicazione, di cui si tratta, alla Suprema autorità Ecclesiastica, e fra questi sensi primeggia la profonda fiducia che nell' animo del Re e dei Governanti hanno ispirato, e le alte e giuste idee de' tempi che manifestò il Regnante Augusto Gerarca Pio IX. idee che render debbono glorioso ed immortale il Suo Pontificato.

Il Governo di S. M. spera in conseguenza che Sua Santità troverà nell' illuminata sua saviezza fondata la domanda che le viene rassegnata per l' abolizione totale del privilegio del foro ecclesiastico in tutti gli Stati Sardi tanto nelle materie civili quanto nelle criminali, ed il Santo Padre vedrà che in quell'atto

contiensi un nuovo luminoso argomento dell'omaggio che il Re e i suoi Governanti porgono alla Suprema autorità della Chiesa, siccome l'accoglimento per parte della Santa Sede formerà un nuovo nodo dei felici rapporti che voglionsi conservare fra le due Podestà.

Non isfuggirà certamente alla penetrazione della Santa Sede quanto sia a desiderarsi sotto ogni rapporto che per mezzo di una pronta adesione da parte sua si prevenga il voto del Parlamento Nazionale Sardo quando questi volesse esercitare il suo predominio onde far senza dell' autorità Ecclesiastica.

Nella fiducia che Sua Eminenza Reverendissima nel sottomettere la domanda in questione a Sua Santità vorrà appoggiarla di quei validi ufficj che tanto possono contribuire a farla accogliere favorevolmente, il sottoscritto si riserva somministrare tutti quegli schiarimenti che potrebbero essere creduti all' uopo necessarj e coglie questa circostanza per rinnovarle gli atti della sua più alta considerazione.

NUM. VI.

Nota dell' Emo sig. Card. Segretario di stato diretta ai 27 di giugno 1848. in risposta a quella del ministro di Torino in data dei 16 dello stesso mese.

Il sottoscritto Card. Segretario di Stato fu sollecito di porre sotto gli occhi di Sua Santità la pregevole Nota di V. E. in data 16 del corrente, nella quale Ella prendendo argomento dalle riforme legislative introdotte ne' Regii Stati di S. M. Sarda in forza dell'indole degli attuali tempi, si faceva a rappresentare come indispensabile, e qual necessaria conseguenza delle riformata civile legislazione la cessazione di tutti i privilegii del foro competenti agli Ecclesiastici; e perciò manifestava in nome del Suo R. Governo il desiderio di entrare in analoghe trattative colla S. Sede.

Siccome l' E. V. nell' annunciare la fiducia in cui è la prelodata M. S. ed il R. Governo di veder assecondato dalla Sede Apostolica il suespresso desiderio, appellava alle giuste idee de' tempi manifestata, secondo che esprimesi nella detta Nota, dal Regnante Sommo Pontefice; così vuole Sua Santità che sia qui premessa nell' Augusto suo nome una importantissima osservazione. In mezzo alle grandi mutazioni che l'imponente forza de' tempi ha recentemente cagionato nelle forme governative di parecchi Stati di Europa Sua Santità ha ben presente la molta differenza che passa fra le istituzioni secolari e le leggi di ecclesiastica disciplina. Sono queste ultime suscettibili anche esse di qualche cambiamento in alcuni punti ma questa loro mutabilità non può non essere di gran lunga minore di quelle alle quali soggiacciono le cose e gl' instituti del secolo. Di ciò non è difficile il ravvisare la ragione se si rifletta alla intrinseca diversità che v' è tra gli umani Governi, i quali andarono sempre soggetti alla variabile condizione delle mondane vicende, e il Sacro Governo dato da N. S. Gesù Cristo alla sua Chiesa, la cui fondamentale stabilità venne, a sostegno saldissimo della Chiesa medesima , assicurata dalle divine promesse.

Presso tale considerazione non potendosi dalle variabilità dagli ordinamenti politici far dipendere le modificazioni delle leggi e costituzioni, ecclesiastiche, il S. P. non può giammai ammettere la conseguenza che nella Nota anzidetta traevasi rispetto alle canoniche prescrizioni concernenti il foro ecclesiastico dalle variate forme di civile governo negli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Anzichè poi esservi luogo a credere che il menzionato R. Governo fosse per devenire ad una sì estesa proposizione nei termini di sopra enunciati, neppure sembrava che in quanto agli Stati Sardi potesse apparire il bisogno di ulteriori mitigazioni delle canoniche leggi sulla immunità ecclesiastica. Imperocchè oltre a ciò che si era già stabilito nella notissima istruzione Benedettina, vuolsi qui rilevare che nella parte più interessante, cioè riguardo ai gravi criminosi eccessi, di cui di-

sgraziatamente alcuno del Clero si rendesse responsabile, erasi, nel tratto successivo convenientemente provveduto colla Convenzione del 27 Marzo 1841. Dalla qual Convenzione altronde viene bastantemente garantita l' integrità dell' attuale Costituzione del Regno, venendo in essa prescritta l'osservanza dei solenni Trattati.

Mentre però Sua Santità per una parte è ben lungi dal poter transigere a termini della Nota suddetta circa le accennate canoniche leggi, dall' altro canto sempre pronta a far uso della benignità apostolica in proporzione delle straordinarie esigenze de' luoghi e dei tempi, si è degnata condiscendere che abbiano corso le desiderate trattative a fine di conoscere se ed a qual altra facilitazione, nell'attuali circostanze dei Domini Sardi, possa farsi luogo dopo quelle già concesse dalla S. Sede sul punto dei privilegii ed immunità appartenenti, secondo i Canoni alle persone dedicate al ministero ecclesiastico. Ha quindi la Santità Sua deputato l' Emo Sig. Card. Antonelli ad intendersi all' uopo coll' E. V., riservandosi Essa in seguito di prendere sopra i punti che si saranno concertati le opportune determinazioni.

NUM. VII.

Nota del sig. ministro di Torino rimessa in data dei 14. di Sett. 1848. all' Emo sig. Card. Antonelli Plenipotenziario Pontificio con cui accompagna l'allegato Lett. A.

Sua Eminenza Reverendissima il Cardinal Soglia Segretario di Stato di Sua Santità con sua Nota dei 27 Giugno anno corrente informò la Regia Legazione di Sardegna che il Santo Padre, sempre pronto a far uso della benignità Apostolica in proporzione delle esigenze de' luoghi e de' tempi, si è degnato condi-

scendere che abbiano corso le trattative richieste dal Governo Sardo a fine di conoscere se, ed a quale altra facilitazione nelle attuali circostanze di quel Regno possa farsi luogo sul punto dei privilegii ed immunità appartenenti alle persone dedicate al Ministero Ecclesiastico. Il sullodato Segretario di Stato annunziava nel tempo stesso esser piaciuto alla Santità Sua deputare Vostra Eminenza Reverendissima ad intendersi a tal uopo colla R. Legazione.

In conformità di questa comunicazione, e dietro nuovi ordini ricevuti dal suo Governo il Sottoscritto Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna ha l'onore di sottomettere all' alta considerazione di Vostra Eminenza Reverendissima il qui unito progetto di concordato, al quale precedono alcune succinte nozioni di fatto sullo stato attuale della giurisdizione Ecclesiastica nei R. Dominj di terraferma.

Ha piena fiducia il Sottoscritto che l'Eminenza Vostra, apprezzando nell' illuminata sua saviezza i giusti motivi che inducono la Corte di Sardegna ad instare per la sollecita conclusione di questo nuovo Concordato, pel quale trovasi munito de' necessarj pieni poteri, vorrà essergli cortese di quella compiuta condiscendenza, che non saprebbe dubitare di ottenere sull' effetto del desiderato intento.

Il Sottoscritto si pregia poi di prevenire Vostra Eminenza Reverendissima che il Re suo Augusto Sovrano ha degnato associargli il chiarissimo Abate Rosmini, ben certo che il concorso di questo preclarissimo personaggio potrà agevolarne il successo.

Lo scrivente coglie frattanto l' opportunità per offerire a Sua Eminenza Reverendissima i sensi della più alta sua considerazione.

Lett. A.

Progetto di concordato rimesso dal Sig. Ministro Sardo nell'antecedente nota con alcune succinte nozioni di fatto sullo stato attuale della giurisdizione ecclesiastica negli antichi regii dominii di terraferma.

La giurisdizione Ecclesiastica di foro esterno e nelle materie temporali ha fondamento in un possesso motivato dalla stessa protezione ed ossequiosa deferenza che i Religiosi nostri Sovrani si gloriarono mai sempre di avere per la Chiesa Cattolica e pe' suoi Ministri, coerentemeute anche ai bisogni de'tempi.

I confini della detta giurisdizione, quanto agli affari civili, trovansi segnati dal concordato di Clemente XII del 1754 e spiegati nella conseguente Istruzione dell'immortale memoria di Papa Benedetto XIV. 6 gennaro 1742, non meno che dagli usi locali quanto ai paesi a cui il concordato e l' istruzione non si riferiscono.

Riguardo poi agli affari Criminali la giurisdizione ecclesiastica trovasi pure determinata dall' anzidetto concordato sì come però fu desso modificato dall' altro recente del 27 Marzo 1841, e dagli usi locali in fatto d'immunità quanto ai paesi d' acquisto posteriore a quel concordato.

Parlando pienamente della giurisdizione nelle materie civili e contenziose questa vuolsi considerare o dirimpetto alle persone o nei suoi rapporti colle cose

Nel primo aspetto ad essa giurisdizione ecclesiastica vanno soggetti per privilegio così detto del canone qualunque volta siano convenuti i corpi ed individui ecclesiastici, a cominciare dai Chierici tonsurati incedenti in abito chiericale e descritti nell' albo di cadauna diocesi, semprechè siano addetti a qualche Chiesa, Seminario, ed altro luogo religioso.

Molte sono però le eccezioni a tale regola riconosciute sia dalla detta pontificia istruzione sia dal costantissimo uso immemoriale di queste contrade.

La 1. Si arreca quando l'ecclesiastico è convenuto, come erede, di un individuo con cui già eravi lite vertente davanti al giudice laico.

La 2. Quando egli è convenuto in via di rilievo nella lite di molestia principale.

La 3. Quando l'ecclesiastico sia citato per fatto d'amministrazione di cose od offizj temporali, o come fittajolo pel pagamento del fitto o per commesse deteriorazioni o per applicazione di leggi d'ordine politico come sarebbero gli affrancamenti, le disposizioni edilizie, nonchè i bandi politici o campestri, gli speciali provvedimenti relativi ai primógenj e maggioraschi ed altre controversie di diritto affatto territoriale.

La 4. Quando egli essendosi già reso attore, voglia nella stessa lite riconvenire quantunque per cosa non del tutto dipendente e connessa colla prima controversia.

La 5. Quando la sua obbligazione sia connessa con quella d'individui laici.

La 6. Nei giudizii universali come son quelli d'inventarj legali, di cessione di beni, di eredità giacente, di concorso e simili, e così pure ai giudizii doppi, in quelli cioè in cui cadauna delle parti figura nella doppia qualità di attore e di reo, come sarebbero quelli di divisione e di terminazione.

La 7. Quando l'Ecclesiastico è convenuto o per la restituzione in intiero o per la ricognizione d'una scrittura, salva per la questione del recissorio e della condanna alle curie competenti una volta ammesso il rescindimento o dichiarata ricognita la scrittura.

L'8. Se non vestendo abito chiericale tacque la propria qualità quando contrasse il debito per cui è convenuto, e ciò in pena della frode.

La 9. Nei casi di giattanza, e qualunque volta riesca applicabile la nota legge *diffamari* o quella *si contendant*, per cui il laico attore nella forma diventa convenuto nel merito.

La 10. Nelle materie speciali di feudalità regalie gabelle e dogane e generalmente in tutte quelle in cui possa esservi interessato il fisco demaniale.

L'11. In tutti i casi in cui si propongono i rimedj *manutenendae aut reintegrandae possessiones*; quand' anche famulativi ad una semplice obbligazione personale, se pure il titolo di questa sia atto a produrli. A tal riguardo vuolsi ritenere che a tenore del vegliante codice civile, conforme in tal parte all'antica legislazione di questi paesi, la clausola del costituto si ha per sottointesa in tutti gli stromenti ed in tutte le scritture private, e che la detta clausola fa si che il debitore si abbia per detentore de' suoi beni a nome e per conto del creditore presso cui si, opera il trasferimento del possesso civile e reale e de' conseguenti interdetti contro i turbatori e contro lo stesso debitore tuttochè proprietario.

La 12. Eccezione infine si avvera nei giudizj ipotecarj, in quelli cioè di purgazione, di subastazione ed ordine ossia graduazione, e ciò pel motivo già contemplato nell' eccezione sesta, sia perchè in essi giudizj l'Ecclesiastico si rende ne' stabiliti termini opponente al notificato invito di pagare o dismettere, ed in tal caso si fa necessariamente attore o non si rende opponente nè si accinge ad alcun procedimento di purgazione, ed allora la legge suppone eseguito il rilascio del fondo ipotecato ad effetto che il creditore possa promuoverne l' immediata subastazione, la persona del detentore in tal questione scomparisce o per lo meno non riceve che un oggetto affatto secondario. D' altronde poi le formalità onde è necessariamente stipato il procedimento a tali cause relativo non sono altrimenti attivabili che davanti ai tribunali civili.

Egli è pur da notarsi che nei paesi viventi dei così detti usi gallicani, quali sono quelli stati ceduti dalla Francia co' trattati di Torino e di Utrecht e formanti oggidì parte della Diocesi di Pinerolo e di Susa, e siccome lo sono pure, sebbene con qualche varietà, i Ducati di Savoja e di Aosta, il Giudice competente per tutte le azioni o reali o miste è il secolare, quand'anche il convenuto sia persona ecclesiastica e si tratti di vero petitorio.

Nel secondo aspetto, considerando cioè la giurisdizione ecclesiastica contenziosa ne'suoi rapporti colle cose,

e prescindendo dall'enumerazione di quelle spirituali che le sono esclusivamente incontestabilmente proprie, come sono tutte le questioni risguardanti i dogmi, i sacramenti, i voti religiosi e la fede in generale, nonche la liturgia e la disciplina ecclesiastica, ella solea occuparsi de' sponsali, ma non già perchè questi fossero una formalità necessaria e preparatoria del matrimonio innalzato alla dignità di sacramento, bensì perchè formavano uno dgli impedimenti impedienti, i quali, al pari de' dirimenti, appartengono alla cognizione del giudice ecclesiastico, siccome gli spetta pure ogni altra questione intorno all'esistenza del matrimonio ed alle domande di separazione de'conjugi: soleva similmente, e suole tuttora occuparsi delle cause beneficiarie quasichè l'atto di canonica erezione e d'annessione di un sacro uffizio avesse impresso una qualità religiosa sui beni alla Chiesa donati.

Ma in ordine agli sponsali egli è da ritenersi che, risoltesi dalla curia ecclesiastica le questioni che potessero sorgere sulla sussistenza loro e sulle conseguenze che ne dimanassero o di sposare o di risarcire i danni, e similmente in quanto al matrimonio decisasi in diritto ogni questione sulla sua validità, le rimanenti appendici di puro fatto come sarebbe il provvedere all'estimazione od al pagamento degli aggiudicati danni e spese, all' alimentazione della moglie e de'figli, alla sicurezza, restituzione o perdita delle doti ed agli altri effetti civili de'detti vincoli passavano al giudice secolare il quale anzi tuttavolta che la promessa di matrimonio era stata ridotta in iscritto conosceva puranco indipendentemente da ogni preliminare giudizio davanti alle curie sulle contestazioni cui davano luogo le pattuite penali od i difetti di consenso di alcuna delle parti (sentenza del Senato di Piemonte 19 Gennaro 1773 rel. Galli conclus. dell'Uff. dell'Avvocato Gen. Sen. Ambrosio in data 30 Marzo 1786 confermata con sentenza 19. Maggio stesso anno del relat. Berzera causa Leusia C. Dughera. Sent. 11 Dec. 1740 causa Riber C.° Delponte. Sent. del Senato di Genova 16 Luglio 1827 Cervetto C.° Forno id. 18 Giugno 1830.

Causa Ferretto id. 1851. 25. Novembre Causa Rossignoli C.° Merani.) Tanto più se occorreva in alcun caso l'applicazione del disposto dalle R. Patenti 16 Luglio 1782 riguardo al consenso de' genitori.

Siccome però il vegliante codice Civile negò ogni sorta di azione agli sponsali non contratti per istrumento, od almeno per scrittura privata, e nega ogni effetto alle clausole penali, così inutile e senza effetto nel foro esterno rimarrebbe al dì d'oggi ogni Sentenza del giudice ecclesiastico sulla validità di verbali promesse di matrimonio e sull' eseguimento di alcune di dette clausule.

Riguardo poi agli sponsali de *futuro* o de' *presenti* regolarmente celebrati e come tali dichiarati dalla curia ecclesiastica od ammessi dalle parti, ogni loro civile conseguenza ed azione od eccezione intorno ai diritti e doveri che ne possano nascere, continuò ad essere devoluta, anche per espresso disposto del detto codice, alla competenza dei giudici Regj (art. 507. 524. 540. e 599.)

E non è ancora da omettersi che sopravenendo per modo d' incidente in alcuna lite (di stato o di successione per esempio) la questione di fatto, se consti di un legittimo matrimonio, i giudici Regj non debbono ne'possono ristarsi dal prenderne cognizione; avviando anche gli opportuni incombenti a tal proposito, non già per pronunziarne direttamente l' esistenza, validità od invalidità, ma bensì per decidere giustamente la domanda primordiale, ossia se l'attore abbia ragione di succedere, se quel figlio sia legittimo o se quel conjuge possa pretendere il proposto lucro.

Rispetto alle cause beneficiarie essenzialissime è la distinzione costantemente osservatasi tra il petitorio ed il semplice possessorio; questo spettò mai sempre alla cognizione dei giudici regj, quello alla Chiesa.

Imperocchè al dire degli stessi più rinomati canonisti *nihil habet comune proprietatis quaestio cum possessione* (L. 12. D. de adquir. pos. Van-Espen part. III. tit. 2. § 7. al 51.) e non havvi cosa che sia più di fatto e più temporale del possesso, ben inteso di quello materiale di ritenzione e reintegra-

zione contro il turbamento, e non già quel plenario così detto *adipiscendae* che forma per se un vero titolo e conseguentemente rimase sempre presso le Curie ecclesiastiche ad eccezione di quella sola parte de' r. dominj in cui si mantennero vivi gli usi gallicani, essendo noto che ivi, come già si disse, tutte le azioni reali contro chiunque, si ritennero sempre di competenza del giudice temporale del territorio, cui erano relative.

Ma in ordine al possesso ordinario di manutenzione o di ricupero, ella è così generale e così universalmente osservata la massima ch'egli appartiene ai giudici temporali, che sebbene nell' istruzione pontificia del 1742 vedasi riconosciuto a favore de' giudici regj unicamente in modo cumulativo colla giurisdizione delle curie ecclesiastiche e nel solo caso di prevenzione davanti i medesimi, in fatto però quasi non si conosce esempio di possessorio giudicato dalle dette curie, nè mai si ebbe ad impartire braccio secolare od altrimenti a provvedere per l'eseguimento di alcune simili sentenze.

Quindi è che in materia beneficiale allora solo la causa è di privativa cognizione del tribunale ecclesiastico, quand'ella colpisce direttamente il titolo del beneficio siccome si esprime il § 7. della detta Istruzione e non altrimenti. Nè al summentovato possessorio di competenza temporale occorse mai veruna distinzione tra i diritti ed i doveri del benefiziato, e tanto nella qualità delle persone convenute, la quale scompare guardandosi solo alla cosa, cioè al fatto del possesso ed all'oggetto posseduto.

Non è però da avvolgersi e da confondersi colla materia benefiziale quella affatto particolare de' patronati, poichè se un patronato proprio non può stare senza un beneficio, i benefizj però, e non in piccol numero, stanno indipendentemente da ogni patronato.

I Patronati adunque, se sono laici ossia appartenenti ad individui o corpi laici, o nei quali preponderi la qualità laicale e su benefizii di dote laicale sono diritti affatto temporali e di esclusiva competenza del giudice secolare, semprechè la questione non si agiti al punto di vedere se il patronato sia annesso al be-

nefizio, o meglio se questo sia libero o di patronato, nel qual solo caso trattandosi di vera questione di titolo, essa sarebbe di privativa cognizione del giudice ecclesiastico. Ma nemmeno in tal questione potrebbe la curia ingerirsi, se quella cadesse in giudizio comprendente l'universalità d'un patrimonio, o se si trattasse di patronati regj o per fondazione o per devoluzione de'cessati feudi o per altro motivo. (V. il §. 7 della detta istruzione. « Ne' patronati laici, stabilita l'esistenza del patronato medesimo, provedeva il Senato non già solo in via di manutenzione o reintegrazione di possesso, ma nello stesso petitorio colle parole *avere spettato* e *spettare*, qualunque volta il convenuto era laico. Non occorre il dire che per le semplici cappellanie laicali non eravi e non vi poteva essere altro che il giudice secolare.) »

E questa distinzione tra titolo e possesso non è pur conosciuta in paesi d'usi gallicani come sovra, perchè in essi la giurisdizione temporale si estende a tutte quante le azioni reali qualunque ne sia il fonte e l'appoggio.

Dal che tutto ben si vede che nel contenzioso delle materie temporali pochissime in sostanza sono le cause d'esclusiva cognizione delle curie ecclesiastiche, e che in quelle altresì ben poche, nelle quali l'ecclesiastica giurisdizione può essere cumulativa e capace di prevenzione, codesta facoltà ossia alternativa non le torna di gran profitto, posciachè la più pronta speditezza de' giudizj, le guarentigie di una legge comune ed uniforme, e sopratutto la facilità dei mezzi di esecuzione sono circostanze tutte, che consigliano e dimostrano abbastanza a quale dei due tribunali meglio convenga rivolgersi. Del resto la giurisdiztone secolare, per la dovuta riverenza al decoro della religione e de' suoi ministri, non lasciò mai dall' applicare a questi ultimi il beneficio del *Deducto ne egeat*, qualunque volta eglino non se ne fossero resi indegni per frode.

Passando ora alla Giurisdizione Ecclesiastica negli affari criminali, ella debb' essere pure considerata nel suo doppio aspetto personale cioè e reale.

Nella considerazione delle persone ella è più limitata

che negli affari civili, perchè negli affari criminali non basta essere chierico tonsurato, incedente in abito chiericale, ed applicato a qualche chiesa, per godere del privilegio del foro ecclesiastico, ma bisogna, secondo la giurisprudenza patria possedere qualche benefizio ed essere insignito almeno d'uno degli ordini sacri (Istruzione regia 2 Luglio 1728.)

In ordine alle materie criminali riconosciute di competenza delle curie ecclesiastiche, se i delinquenti sono laici, elleno non possono esser altro se non se quelle semplici censure e pene spirituali, che soglionsi infliggere ai peccatori pubblici e scandalosi, come sono i sacrileghi bestemmiatori, usurai, adulteri e consimili, senza però incagliare in alcun modo l'esercizio dell'autorità temporale, nè impiegare alcun mezzo coattivo. Ed anche in ordine alle censure tuttociò, che tiene all'esemplarità e pubblicità passò in disuso. Se poi i delinquenti sono ecclesiastici occorreva una volta la distinzione tra i delitti comuni, privilegiati comuni, e puramente privilegiati. I primi erano di competenza delle curie ecclesiastiche, alle quali per tal effetto era permesso di avere carceri a propria loro disposizione: i secondi potevano dar luogo a prevenzione avanti all'uno dei due fori, e talvolta anche a cumulazione de' due procedimenti; gli ultimi erano d'esclusiva cognizione de' giudici regj.

Codesta distinzione, che già non sussisteva ne' paesi d'uso gallicano, fu variata e meglio precisata dalla convenzione col S. Padre Gregorio XVI. del 27 Marzo 1841., la quale stabilì appartenere alla giurisdizione Vescovile i reati commessi da persone ecclesiastiche senza complicità con persone laiche, e qualificati dal nostro codice penale col semplice nome di delitti e di contravenzioni, purchè non racchiudenti infrazione di legge di Finanza. (I delitti e le contravenzioni sono reati, che secondo il nostro codice penale non sono altrimenti punibili che con sole pene correzionali o di polizia.)

In quest'ultime contravvenzioni, come altresì in tutti i reati senza distinzione commessi da ecclesiastici di complicità con laici, e generalmente poi per tutti i crimini anche senza detta complicità, fu riconosciuta

l'esclusiva competenza dei giudici regj, con quei riguardi però che in essa convenzione vedonsi spiegati e raccomandati dal prelodato Sommo Pontefice.

Fra i menzionati riguardi non può non fare una certa sensazione quello relativo alla comunicazione della sentenza non solo, ma anche degli atti processuali al Vescovo « alla facoltà a questo fatta di rassegnare osservazioni a S. M. » alla successiva disamina da farsi de' detti atti e delle dette osservazioni da una commissione composta di tre Vescovi nominati dal Papa sulla proposizione di sei per parte del Re.

Comunque il complesso di tutte queste formalità riducasi in sostanza ad una semplice raccomandazione che per un canto è l'effetto di quella protezione, di cui non si potrebbe giustamente pretendere che la Chiesa si spogliasse riguardo ai suoi Ministri, per l'altro canto dessa in nulla pregiudica alla libera risoluzione intieramente lasciata alla giurisdizione regia, non cessa però dal dar adito a critiche e censure dell'operato de' magistrati regj ed a gravi inconvenienti massime quando nel processo trovansi coinvolti individui laici e dall'essere assai incongruo non fosse altro che per quella diffidenza, ch'esse formalità attestano contro i medesimi magistrati e pel pericolo di smarrimento di carte cui possono dar luogo.

Premesse queste succinte nozioni di fatto e premesso chè nei paesi staccati nel secolo andato dal Ducato di Milano, come altresì in quelli recentemente aggregati alla corona di Savoja, sia in quanto all'economato dei benefizj, sia in quanto agli acquisti delle Chiese ed altre mani morte, all'immunità locale ed alla giurisdizione contenziosa, alle appellazioni e specialmente per quelle così dette di abuso esistonvi usi particolari, che sarebbe troppo lungo il quì enumerare (V. quanto al Ducato di Milano la concordia giurisdizionale che si legge a pag. 212. degli ordini del Senato di Milano edizione 1745. e le leggi ecclesiastiche dell'Impero Austriaco pubblicate nella collezione stampatasi in Pavia 1785. « Quanto a Modena V. il Concordato 8 Maggio 1841. annali religiosi tom. 12. pag. 424.) è il caso che si pensi a

motivare la proposta di un nuovo Concordato in fatto di giurisdizione contenziosa, che possa rendersi utile alla quiete ed al libero disimpegno delle due podestà, alla loro piena stabile armonìa, non che ad assicurare agli stessi Ministri della Chiesa in tutta la estensione dello stato l'intero godimento di tutti i diritti civili e politici, nel di cui esercizio sono eglino dal vegliante statuto fondamentale pareggiati ad ogni altro cittadino, ben sapendosi del resto che i comodi e vantaggi non vanno mai disgiunti dai correlativi pesi ed obbligazioni.

Per ottenere un così importante scopo è indispensabile che l'una e l'altra podestà ritornino ai loro limiti naturali, a quelli cioè, che loro sono assegnati dal proprio istituto e dal proprio fine.

L'istituzione stessa della podestà ecclesiastica, secondo il detto di S. Agostino, (tratt. 2 n. 4, e 115 n. 2) non ha altro fine se non quello di condurre i fedeli con mezzi affatto spirituali al possedimento dell'eterna felicità. Quindi tali mezzi sono l'istruzione nelle cose di religione e l'amministrazione de' sacramenti; le armi poi contro i refrattari non sono altro se non che *orationes* et *lacrimae*, come si espresse S. Ambrogio (Grat. Decr. C. 23 quaest. 8 cap. 3) e le pene contro i trasgressori sono le censure spirituali.

Quindi è che il Divino Maestro nel fondar la cattolica Chiesa le diede una facoltà di legare e di sciogliere affatto spirituale, facendole reiteratamente sentire quelle parole « *regnum meum non est de hoc mundo* che *reges gentium dominantur Vos autem non sic* » e rispondendo a quel tale che lo pregava d'invitare il di lui fratello a dividere l'eredità « *o homo quis me constituit judicem aut divisorem super vos?* » (Ev. Math. cap. 22 21 18 v. 36 37. Luc. evang. v. 13 e 14).

Lo stesso fu costantemente insegnato da' suoi Apostoli ed in special modo dall'esimio dottor delle genti S. Paolo, secondo cui il divin fondatore della cattolica Chiesa ben lungi dall'aver voluto detrarre cosa alcuna al civile imperio intese anzi a rafforzarlo con un vincolo di coscienza tra governanti e governati. (Epist. 2 ad Timot. cap. 2 v. 3 e 4, ad Titum cap. 3.

v. 5, 2 ad Cor. 10 v. 5 e seg. ad Rom. c. 15 v. 1. e seg.

Dal suo canto la giurisdizione secolare ha per proprio fine quello di assicurare a coloro che vivono sotto il suo reggimento, un' equa partecipazione a tutti i beni di una civile società.

Questi beni non essendo che temporali, ad essi deve limitarsi in ogni sua operazione la podestà laica, nè deve occuparsi di quelli, cui tende la podestà ecclesiastica, e tanto meno adoperar mezzi temporali per procurare ai cittadini beni spirituali. Codesti confini sono impreteribili, e siccome imprescrittibile è la giurisdizione della Chiesa nelle cose spirituali, così imprescrittibile deve pur dirsi la giurisdizione secolare nelle cose temporali.

Ora non vi è cosa più temporale dei beni di questa terra sia considerandoli in natura, sia considerandoli nelle rappresentazioni di valori. Epperò tutte le contrattazioni e negoziazioni di codesti beni, tutte quante le obligazioni in cui essi formino corrispettivo debbono dirsi di congiunzione della giurisdizione secolare senza distinzione di persone o di qualità.

D'altronde siccome gli Ecclesiastici vivendo nella società civile ad essa appartengono, ne fanno parte integrante, e profittano di tutti i suoi vantaggi, perchè sfuggiranno la comune giurisdizione? perchè schiveranno là comune soggezione? La qual cosa se prima era incongrua lo deve irrefragabilmente parere tanto più oggidì che una legge fondamentale e generale del Regno chiama tutti agli stessi diritti, li dichiara tutti uguali davanti ad essa, senza distinzione di sorta, e non permette che per qualunque privilegio alcuno sia distolto dal tribunale ordinario del territorio.

Se non avvi cosa più temporale de' beni terreni mobili od immobili e dei loro frutti, nulla muta alla natura loro l'unione che siasene fatta con un ecclesiastico uffizio mediante un' atto di canonica erezione in benefizio.

Quest' atto niente altro indica se non che la Chiesa pose su tali beni per volontà del donante il soggetto della propria padronanza, v'impresse il segno e l'im-

pronta del suo dominio, ed in tal parte niun havvi che contenda potere la Chiesa, come corpo manifestamente riconosciuto e proclamato dalla secolare podestà, acquistar beni e possederli, sempre quando una ragione d'interesse pubblico non abbia determinato detta podestà ad apporvi qualche modificazione.

Ma ne segue forse per ciò che i beni donati, e come sovra vincolati debbansi dire sottratti alla temporale giurisdizione? Nè seguirà forse che la Chiesa perchè loro proprietaria abbia da essere giudice delle cose sue?

Anzi una ragione di più per non doverlo essere, sia perchè *nemo auctor in rem propriam*, sia perchè la Chiesa amministrando od ingerendosi per mezzo de' suoi uffiziali e ministri in beni temporali si sottomise col proprio fatto in persona dei beneficiati a quella podestà che sola su tali beni ha il supremo dominio e giurisdizione.

La Chiesa se fa società a sè quanto alle cose spirituali, la fa però della stessa indole di queste, quindi non ha nè può avere territorio: si rivolga dunque alla podestà territoriale per tutti i bisogni e per tutte le questioni, che riflettono i beni nella giurisdizione di questa podestà compresi.

Si prescinde dal porre in rilievo il gravissimo inconveniente che sorge a danno del ben pubblico dall'essere una stessa questione decisa con diverse leggi, ognun sapendo che le curie ecclesiastiche hanno un' espresso mandato dall' Istruzione Pontificia (art. 8) di non scostarsi dai sacri canoni e costituzioni apostoliche nel trattare e decidere le controversie. Ma quel che più monta è il riflesso che mantenendo la giurisdizione della Chiesa sui beni vincolati, è un riconoscerle di necessità un territorio ossia un impero, una facoltà di far leggi su tali beni, è un dar luogo ad abusi di difficile repressione, è insomma un porre la podestà temporale nel bisogno di evitarsi i risultanti continui danni, urti e conflitti col ricorrere a misure oblique ed indegne del proprio decoro e della propria maestà.

Il Senato di Milano aveva ingiunto a tutti i giudici del Ducato di non concedere a verun beneficiato l'ef-

fettivo possesso dei beni senza prima fargli passar sottomissione *de non declinando foro saeculari.* (V. il d. vol. ord. pag. 255.)

Essendo adunque debito dell' immutabile giustizia il *jus suum cuique tribuere*, il rendere cioè a Cesare ciò che è di Cesare, ed a Dio ciò che è di Dio, si propongono i seguenti capi di concordato i quali di poco ampliano quanto è già in vigore in altri stati egualmente viventi de' precetti della religione cristiana cattolica ed apostolica, siccome sono la Francia, il Belgio, la Spagna e l'Austria.

Volendo S. S. Papa Pio IX felicemente regnante dare come Capo Supremo della Cattolica Chiesa un luminoso attestato della Sua deferenza ai bisogni dei tempi, e della stima e fiducia, ch'Egli ha nella somma religione di S. M. il Re Carlo Alberto e del suo Governo, e nella bontà delle fondamentali istituzioni di governo rappresentativo testè attivatesi, negli antichi stati della prelodata M. S. (compresi l'Isola di Sardegna ed i ducati di Parma Piacenza Guastalla Modena e Reggio recentemenee aggregati) ed agevolare il compimento in essi stati di quei sociali miglioramenti cui è tanto conforme lo spirito della cattolica verità, e dal suo canto S. M. il Re Carlo Alberto volendo sempre più dimostrare la riverenza, ch'egli professa per la Cattolica Religione, a cui si gloria di appartenere.

Hanno nominato i respettivi rappresentanti che sono: cioè pel S. Padre Pio IX S. Emza il Cardinale . . . . e per S. M. il Re Carlo Alberto il Signor . . . .

I quali dopo aver vicendevolmente verificati i loro pieni poteri, hanno a nome dei rispettivi Alti Mandanti convenuto e convengono come siegue.

Art. 1.

Le Cause Civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile sia per le azioni personali che per le reali di qualunque sorta.

Art. 2.

Tutte le cause riguardanti benefizii o beni ecclesiastici qualunque, come altresì tutte quelle concernenti i diritti di nomina attiva e passiva relativamente al al godimento loro, sono e rimangono sottoposte alla detta giurisdizione civile ed alle sue decisioni tanto nel posssessorio che nel petitorio, senza riguardo alla condizione dell' individuo o corpo convenuto, e senza distinzione tra i beni immobili e mobili come decime e simili annue prestazioni.

Art. 3.

In tutti i casi di reati così di crimini come di delitti o contravvenzioni, l' Ecclesiastico inquisito non potrà giovarsi di alcuna declinazione del giudice secolare, e sarà soggetto alle stesse penali disposizioni stabilite pei non ecclesiastici.

Art. 4.

In tutte le materie che formano oggetto del presente concordato gli anteriori concordati leggi ed usi relativi cesserranno di avere effetto.

Nel resto ed in quanto alle materie in questa convenzione non contemplate continueranno ad osservarsi i detti concordati leggi ed usi.

Torino 14. Luglio 1848.

NUM. VIII.

Nota dell' Emo sig. Card. Antonelli plenipotenziario pontificio sotto i 16 di settembre 1848, data in risposta a quella inviatagli ai 14 dello stesso mese dal sig. marchese Pareto.

Il sottoscritto Cardinale si affretta ad accusare ricevimento all' Eccza. Vra. della pregiata sua Nota dei 14 corrente e delle annesse osservazioni tendenti alla conclusione di un concordato fra la S. Sede e la real corte di Sardegna sopra la giurisdizione ecclesiastica. In conseguenza di che il sottoscritto non mancherà di prendere quantoprima gli ordini e le istruzioni del S. Padre per intraprendere la negoziazione, che sarà ben lieto di condurre con persone sì rispettabili come l' Eccza. Vra. ed il Sig. Ab. Rosmini.

Si pregia intanto di rinnovare con questa occasione all' Eccza. Vra. i sensi della più distinta considerazione.

NUM. IX.

Articoli convenuti fra l'Emo Sig. Card. Vizzardelli plenipotenziario Pontificio e monsig. Boninsegni Plenipotenziario Toscano e firmati ai 30 *di Marzo* 1848.

Avendo la Santità di Nostro Signore Papa Pio IX deputato come suo Plenipotenziario l'Emo Sig. Cardinale Vizzardelli, e S. A. I. e R. il Granduca di Toscana avendo per parte sua deputato nella stessa qualità Monsig. Giulio Boninsegni Provveditore dell'I. e R. Università di Pisa, per stabilire di comune accordo le principali norme, con cui avranno a regolarsi le cose della Religione e della Chiesa ne'Dominj Granducali, essi hanno convenuto fra loro nei seguenti articoli da ridursi in formale Convenzione dopo la ratifica delle alte Parti contraenti.

Art. 1. I Vescovi saranno pienamente liberi nelle pubblicazioni relative al loro ministero.

Art. 2. La censura preventiva delle opere riguardanti materie religiose *ex professo* sarà esclusivamente riservata agli Ordinarj. Appartengono a quella classe tutti i libri o scritti, nei quali sotto qualsivoglia titolo si trattino di proposito argomenti di S. Scrittura, Catechismo, Liturgia, Ascetica, Omiletica, Teologia Morale e Dommatica, Teologia Naturale, Etica, Storia Sacra ed Ecclesiastica, e Gius Canonico. Inoltre agli stessi Vescovi sarà sempre libero l'uso dell' autorità loro propria per premunire ed allontanare i fedeli dalla lettura di qualunque altro libro pernicioso alla religione ed alla morale.

Art. 3. I Vescovi saranno liberi di affidare a chi meglio stimeranno l'ufficio della predicazione evangelica: dando comunicazione in un modo qualunque all' Autorità Governativa dei nomi dei Predicatori, che volessero chiamare al di fuori dello Stato.

Art. 4. Tutte le comunicazioni dei Vescovi, e dei Fedeli colla Santa Sede sono libere comprese quelle dei Regolari coi loro Superiori Generali.

Art. 5. Il Governo di Sua A. I. e R. si presterà coi mezzi che sono in sua facoltà alle richieste de' Vescovi per tutela della Religione e della moralità, e per rimuovere gli scandali che l'offendono.

Art. 6. Avuto riguardo alle circostanze dei tempi la Santa Sede non farà difficoltà che vengano deferite al giudizio dei tribunali Laici le cause personali degli Ecclesiastici in materia civile, e così pure le cause reali che riguardano i possedimenti ed altri diritti temporali dei Chierici, delle Chiese, dei Benefici, e delle altre fondazioni ecclesiastiche.

Art. 7. Le cause riguardanti la Fede, i Sagramenti, le Sacre Funzioni e le altre obbligazioni e diritti annessi al Sacro Ministero, e in genere tutte le altre cause di loro natura Spirituali o Ecclesiastiche appartengono esclusivamente al giudizio dell'Ecclesiastica Autorità a norma dei Sacri Canoni.

Art. 8. Nondimeno ove si tratti di Giuspatronato Laicale sarà permesso ai Tribunali laici di giudicare le questioni sulla successione al Giuspatronato medesimo, sia che vengano agitate fra veri o pretesi Patroni, sia che lo siano fra gli Ecclesiastici da essi presentati. E nelle cause matrimoniali, comprese quelle di sponsali, dopo le sentenze emanate a norma de' Sagri Canoni dalla Ecclesiastica Autorità, potranno i Tribunali Laici giudicare degli effetti civili che da esse derivano.

Art. 9. Per la stessa ragione suddetta la Santa Sede non farà difficoltà, che i Magistrati laici giudichino gli Ecclesiastici per tutti i delitti estranei alla Religione e contemplati dalle leggi criminali dello Stato, salvo alla Ecclesiastica Autorità il libero esercizio della correzione disciplinare come pure del diritto suo proprio nei titoli attinenti alla dottrina, al ministero, ed al costume.

Art. 10. Nei reati qualificati, come contravvenzioni, qual'è la violazione delle leggi di finanza, i tribunali laici applicheranno agli Ecclesiastici solamente la pena pecuniaria, esclusa ogni altra pena corporale.

Art. 11. Quando un Ecclesiastico sia riconosciuto reo di delitto che importi pena infamante, verrà ad essa surrogata nella condanna la pena della reclusione

o della rilegazione in luogo distinto da altri condannati, senza che vi possa essere aggiunta veruna esemplarità, salvo però gli effetti, che in ordine alla privazione di tutti o di parte de' diritti civili avrebbe prodotto la condanna al genere di pena corrispondente al titolo del reato.

Art. 12. Tanto nell'arresto quanto nella detenzione degli Ecclesiastici sotto processo si useranno tutti i riguardi convenienti al loro sacro carattere, destinando per quanto sia possibile locali separati. Come pure degli arresti eseguiti sarà dato avviso all'Autorità Ecclesiastica.

Art. 13. In caso di condanna alla pena di morte pronunziata contro un Ecclesiastico, gli atti del processo o la sentenza verranno comunicati al Vescovo per la degradazione del condannato a termini de'Sacri Canoni. Se il Vescovo non vi trova difficoltà eseguisce la degradazione in termine di un mese. In caso diverso senza emanare alcun provvedimento il Vescovo espone a Sua A. I. e R. i motivi, che trova in favore del condannato, e queste osservazioni sono rimesse ad una Commissione composta di tre Vescovi dello Stato delegati da Sua Santità fra sei che ne propone il Granduca. Se questa Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà immediatamente il medesimo, perchè proceda senz'altro appello alla degradazione. Qualora poi le ragioni addotte dal Vescovo fossero giudicate valevoli in favore del reo, la commissione ne rassegnerà un motivato rapporto a S. A. raccomandando il condannato alla Sovrana Clemenza.

Art. 14. L'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici e di tutto ciò, che forma il patrimonio della Chiesa sarà libera nei Vescovi e negli altri cui essa appartiene secondo le disposizioni canoniche. Non si faranno peraltro alienazioni, nè locazioni a lungo tempo senza un precedente consenso del Sovrano.

Art. 15. In tutte le altre cose riguardanti la Religione, la Chiesa, ed il governo della Diocesi si osserveranno le disposizioni de'Sacri Canoni, e specialmente del Concilio di Trento, e l'Ecclesiastica Autorità sarà pienamente libera nelle varie incombenze del sacro suo ministero.

NUM. X.

Legge dei 4. di ottobre 1848 data da S. M. il Re Carlo Alberto su di un nuovo ordinamento della pubblica istruzione nei dominii Sardi.

In virtù delle facoltà straordinarie portate dalla legge del 2 agosto p. p. abbiamo sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione determinato e determiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 1.

La pubblica istruzione dipende dalla direzione del Ministro Segretario di Stato incaricato di tal dipartimento: a lui spetta promuovere il progresso del sapere, la diffusione dell' istruzione e la conservazione delle sane dottrine, e provvedere in ogni parte all' amministrazione degli instituti e stabilimenti appartenenti all' insegnamento ed alla pubblica educazione.

Art. 2.

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Propone alla firma del Re tutte le Leggi e Decreti concernenti all' istruzione pubblica.

Stabilisce i Regolamenti generali per l'esecuzione delle Leggi, e per le interne discipline da osservarsi nelle scuole dipendenti dalla sua direzione.

In seguito al parere dei Consigli Universitari dà le disposizioni occorrenti in ordine alle domande di dispensa degli studenti per l'ammissione ai corsi ed agli esami.

Non darà alcuna disposizione contraria al parere del Consiglio Universitario senza sentire il Consiglio superiore.

Art. 5.

Da lui dipendono

1. Le Università del Regno con gli stabilimenti alle medesime annessi.

2. I Collegi regii e pubblici, e i convitti.

3. Le scuole di istruzione elementare e superiore sì pubbliche che private per gli adolescenti e gli adulti che non attendono a studi classici.

4. I Convitti e le scuole femminili di istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad essere rette con leggi particolari.

L' ispezione degli asili d' infanzia, delle scuole dei sordomuti, di quelle di agricoltura, di arti e mestieri, di veterinaria e di arte forestale, del genio civile, della marina ed altre relative ad oggetti speciali affidati alle cure di altri dicasteri continuerà ad appartenere al dicastero, da cui tali materie dipendono.

Art. 4.

Le scuole maschili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione si dividono in

Scuole elementari inferiori, e superiori.
Scuole secondarie.
Scuole universitarie.
Scuole speciali.

Le scuole elementari servono di preparazione a tutti gli altri gradi d' istruzione; esso sono inferiori, o superiori.

Sono scuole elementari inferiori quelle, in cui si insegnano insieme col catechismo, il leggere, lo scrivere, i primi elementi dell'aritmetica, i principii della ligua italiana, gli esercizii di nomenclatura.

Sono scuole elementari superiori quelle, in cui si insegnano la grammatica, ed il comporre italiano, gli ulteriori sviluppi dell'aritmetica, i primi elementi della geometria, delle scienze naturali, della storia, e della geografia.

Sono scuole secondarie quelle, in cui si insegnano le lingue antiche e le lingue straniere, e gli elementi della filosofia e delle scienze, come preparazione agli studi universitarii.

Sono scuole speciali quelle che, continuando l' istruzione elementare, preparano all' esercizio delle professioni per le quali non è destinato alcuno speciale insegnamento nella Università.

Le scuole Universitarie sono quelle che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che le frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino stabilite nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa.

Art. 5.

Il Ministro Segretario dl Stato è nelle sue funzioni assistito da un Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui dipendenza, e nel limite delle attribuzioni e dei distretti rispettivi.

I consigli universitari, i consigli delle facoltà, le commissioni permanenti delle scuole secondarie, il consiglio generale per le scuole elementari, i consigli provinciali di istruzione, i provveditori agli studi.

Art. 6.

Il Ministro Segretario di Stato eserciterà una vigilanza diretta su tutti gli Stabilimenti, che da lui dipendono, anche per mezzo di ispettori da lui deputati alla vistia degli Stabilimenti medesimi coll' incarico di fargliene relazione.

TITOLO II.

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 7.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarà composto di un vice-presidente, di sette membri ordinarii perpetui, e di cinque membri straordinarii triennali nominati gli uni e gli altri dal Re.

Art. 8.

Il vice-presidente sarà scelto tra i Professori attuali od emeriti, ovvero tra i Dottori collegiati.

Fra i membri ordinarii del Consiglio superiore, cinque saranno Professori attuali od emeriti in una delle R. Università appartenenti a ciascuna delle facoltà di teologia, di leggi, di medicina e chirurgia, di scienze e di lettere; gli altri due membri ordinarii saranno scelti fuori dell'Università fra le persone illustri per il loro merito scientifico o letterario. I membri straordinarii saranno Professori o Dottori collegiati in una delle Università, e potranno essere trascelti da tutte le facoltà indistintamente.

Dopo la prima formazione del Consiglio superiore e dei consigli universitarii i Professori non potranno essere membri ordinarii del Consiglio superiore prima di aver fatto parte di un Consiglio universitario.

Niuno potrà fare parte nello stesso tempo del Consiglio superiore e di un Consiglio universitario.

Art. 9.

Il Consiglio superiore sarà convocato dal Ministro e presieduto da lui od in sua vece dal vice-presidente.

Un uffiziale del Ministero farà presso il medesimo le parti di segretario.

Anche non convocato dal Ministro, sull'instanza almeno di tre membri ordinarii, il vice-presidente convocherà e presiederà il Consiglio per fare al Ministro quelle proposizioni che credesse opportune al progresso degli studi.

Art. 10.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è sempre necessaria la presenza almeno di quattro membri ordinarii.

I membri ordinarii e straordinarii avranno un eguale diritto di suffragio.

Art. 11.

Il Consiglio superiore preparerà i progetti delle leggi, e dei regolamenti generali di pubblica istru-

zione ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministro, e darà il suo avviso sui progetti che gli venissero dal medesimo comunicati.

Anche non eccitato dal Ministro gli proporrà i provvedimenti che crederà opportuni al progresso degli studi.

Art. 12.

Spetta al Consiglio superiore di formare il piano generale degli studi, e della loro ripartizione tra le diverse cattedre, sottomettendolo al Ministro per la sua approvazione. Spetta pure al Consiglio di esaminare anche per mezzo di Commissioni scelte nel suo seno, o fra i Professori e Dottori collegiati delle Università, e di approvare i programmi dei singoli corsi trasmessi come infra dai Consigli universitarii. Esaminerà parimente ed approverà i libri ed i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento, assumendo anche ogni volta che crederà opportuno, il parere dei corpi scientifici, e delle persone più competenti, od instituendo apposite Commissioni.

Art. 13.

Saranno comunicate al Consiglio superiore le relazioni degli inspettori deputati dal Ministro alla visita delle scuole e degli stabilimenti scientifici, e quelle dei Consigli universitarii, e dei Consigli provinciali d'istruzione: dal complesso di tutte queste relazioni, il Consiglio ricaverà ogni tre anni una generale relazione sulla condizione della pubblica istruzione in tutte le parti del Regno, e la trasmetterà al Ministro con le osservazioni cui essa potrà dar luogo.

Art. 14.

Vacando qualche cattedra in una delle Università del Regno, i titoli dei candidati alla medesima saranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore per le sue osservazioni. Esso emetterà pure il suo parere sulle domande di ritiro e di congedo dei medesimi Professori.

Art. 15.

Il Consiglio superiore prenderà cognizione delle colpe imputate ai Professori delle R. Università, ai Professori, Maestri, e Direttori spirituali delle scuole secondarie, ed agli Ispettori delle elementari, quando queste siano tali da dar luogo a sospensione o a destituzione, secondo le regole che verranno con apposita legge stabilite.

In nessun caso il Consiglio pronuncierà il suo giudicio senza aver sentita nelle sue difese la persona incolpata.

Art. 16.

Il Governo potrà tuttavia, esponendo i suoi motivi al Consiglio superiore di pubblica istruzione, rimuovere dal loro ufficio i membri del corpo insegnante dianzi nominati per tre anni dopo la promulgazione della presente legge. Potrà rimuoverli nello stesso modo duranti i tre primi anni delle loro nomine.

TITOLO III.

Dei Consigli universitarii.

Art. 17.

In ciascuna Università è instituito un Consiglio universitario che verrà composto di un Presidente scelto dal Re, di cinque Professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque facoltà, nominati dal Re sopra altrettante terne formate dai Collegi delle facoltà: a questi si aggiungeranno due membri che verranno nominati dal Re, e scelti tra le persone illustri per merito scientifico letterario.

Inoltre il Governatore del collegio delle Provincie di Torino, del collegio di Cagliari, del collegio Canopoleno di Sassari interverranno alle sedute dei rispettivi Consigli, e vi avranno voto deliberativo.

I Consigli di ciascuna delle città in cui risiede una Università deputeranno uno dei loro membri, il quale interverrà con voto consultivo alle sedute del Consiglio universitario ogni qualvolta che vi sia chiamato dal Presidente.

Art. 18.

Dopo un anno dall' istituzione dei Consigli, uno dei Professori che ne fanno parte, sarà tratto a sorte e surrogato, e così d'anno in anno sino alla fine del quarto: quindi uscirà ogni anno il Professore che avrà compiuto un quinquennio dopo la sua entrata nel Consiglio. Il Rettore, finchè dura in tale carica, non verrà compreso nell'estrazione a sorte.

Il Presidente e gli altri due membri saranno perpetui.

La rinnovazione dei membri del Consiglio Professori si farà in principio di ciascun anno scolastico.

Art. 19.

Il Consiglio universitario farà i regolamenti speciali occorrenti per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti generali.

Promuoverà presso il Consiglio superiore di pubblica istruzione i provvedimenti che crederà più confacenti al progresso dell' istruzione; e presso al Ministero quelli conducenti all'esatto adempimento delle leggi e dei regolamenti in ciascuna Università.

Formerà d'accordo coi Professori i programmi di ciascun corso e li trasmetterà al Consiglio superiore.

Provvederà all' amministrazione delle proprietà spettanti all'Università. Quando sia da dare qualche disposizione, per la quale si muti la forma degli edifizii, o delle altre cose appartenenti all'Università, non darà alcun provvedimento prima di averne ricevuto l'autorizzazione dal Ministro, il quale potrà anche assumere il parere del Consiglio superiore.

Darà le sue deliberazioni circa le ragioni giuridiche che possano competere all' Università; non potrà tuttavia farle valere in giudizio, prima di essere stato autorizzato dal Ministro.

Pronuncierà sui richiami intorno alle ammissioni ai corsi ed agli esami, spedirà i diplomi pei gradi accademici nella forma che verrà stabilita, e darà, sentito il Regio Consultore, il suo parere sulle domande di dispensa d'ogni sorta dirette dagli Studenti al Ministro.

Alla fine di ogni anno scolastico, e sulla propo-

sta dei Consigli delle Facoltà, approverà i Ripetitori per l'anno prossimo: esaminerà i titoli dei Candidati all'aggregazione, e pronunzierà sulla loro ammessione, secondo le regole che sono, o che verranno stabilite.

Art. 20.

Il Segretario dell'Università farà l'uffizio di Segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di cinque membri.

Il Consiglio universitario si radunerà regolarmente due volte al mese. Potrà essere convocato straordinariamente dal Presidente.

Art. 21.

Il Presidente vigilerà nell'interno dell'Università sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti spettanti alla pubblica istruzione.

Convocherà le adunanze del Consiglio, e vi avrà la presidenza, corrisponderà col Ministro, e ne comunicherà le istruzioni al Consiglio.

Rappresenterà l'Università negli atti amministrativi e giuridici.

Art. 22.

Fra i Consiglieri Professori sarà scelto dal Re il Rettore dell'Università, il quale starà in carica, finchè scada il tempo per cui fu eletto a far parte del Consiglio.

Questo eleggerà nel suo seno un Vice-Rettore incaricato di farne le veci in caso di assenza o di impedimento.

Art. 23.

Il Rettore veglierà d'accordo coi Presidi delle Facoltà, affinchè ciascuno dei Professori adempisca alle parti che nell'insegnamento gli sono affidate.

Egli eserciterà pure la sua vigilanza sulla condotta degli Studenti tanto nelle scuole che nelle congregazioni dell'Università, ammonendo ed applicando, ove ne sia il caso, le punizioni di semplice di-

sciplina. Darà tutte le provvidenze di urgenza che potranno occorrere per mantenere il buon ordine.

Quando si suscitasse qualche disordine tra gli Studenti, accorrerà per richiamarli al dovere coll'autorità della ragione e dei consigli, e con quelle misure di disciplina che sono nelle sue attribuzioni.

Riferirà le provvidenze d'urgenza al Consiglio universitario, ed ecciterà le sue deliberazioni per tutti i casi, nei quali non sia necessario un istantaneo provvedimento.

In mancanza del Presidente del Consiglio ne farà le veci.

Art. 24.

Tra i Dottori aggregati alla Facoltà di Leggi sarà scelto dal Re un Consultore. Questi solleciterà dal Consiglio le provvidenze occorrenti a promuovere l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti.

Esaminerà le istanze d'ogni maniera proposte al Consiglio universitario in ordine all' applicazione delle leggi, od alla dispensa da esse, e darà in proposito il suo parere.

Art. 25.

Gli apparterrà riconoscere, se gli Studenti siansi uniformati alle discipline universitarie, in seguito a che verranno senz'altro ammessi ai corsi ed agli esami. Quando dagli Studenti si facciano richiami contro le sue decisioni verranno portati avanti il Consiglio universitario.

Art. 26.

Nei casi gravi, ed allorquando il Consiglio universitario non secondi le istanze del Consultore nelle attribuzioni che a lui appartengono, questi ne riferirà al Consiglio superiore. Dovrà tuttavia dichiarare al Consiglio universitario l' intenzione di volerne riferire, affinchè questo possa fare le sue parti per giustificare i motivi della propria determinazione.

Art. 27.

Porterà a cognizione del Consiglio superiore gli abusi gravi, che potessero richiedere qualche provvedimento

o repressione, ed i fatti, che potessero dar luogo a sospensione o destituzione dei membri dell'Università.

TITOLO IV.

Dei Consigli delle Facoltà.

Art. 28.

In ogni Università è stabilito per ciascuna Facoltà un Consiglio composto del Preside che ne è il capo: di tre Professori in attività di servizio eletti dai loro colleghi, e di due altri Consiglieri eletti per libera votazione del Collegio tra i suoi membri: il Consiglio elegge il Segretario nel proprio seno.

Il Consiglio può chiamare alle sue sedute altri Professori ogni volta che lo creda opportuno.

Art. 29.

Spetta a ciascuna Facoltà radunata collegialmente formare la terna dei candidati da essere sottoposta al Re per la nomina di un membro del Consiglio universitario, quando venga ad uscirne il Professore appartenente alla Facoltà.

Art. 30.

I Consigli delle Facoltà sono convocati dal Preside in fine di ciascun anno scolastico per gli oggetti seguenti:

1. Per ricevere e per trasmettere al Consiglio universitario i rendiconti dei Professori sull'andamento delle loro scuole, esaminandoli in adunanza, ed accompagnandoli delle osservazioni, che giudicheranno opportune.

2. Per proporre al Consiglio universitario i regolamenti, che giudicheranno utili all'avanzamento degli studi nella Facoltà.

3. Per formare sulle proposizioni dei Professori le note ragionate degli Studenti più distinti fra quelli che avranno compiuto in quell'anno il corso degli studi nelle diverse Facoltà.

4. Per proporre al Consiglio universitario la no-

mina dei Ripetitori per l'anno prossimo, e l'ammissione dei Candidati all'aggregazione.

TITOLO V.

Del governo e dell'ispezione delle scuole secondarie.

Art. 31.

In ciascun circondario universitario sarà stabilita una Commissione permanente per le scuole secondarie, che avrà a capo il Presidente del Consiglio universitario, e sarà composta del Rettore dell'Università, il quale farà le veci del Presidente in mancanza di quello, del Professore di scienze e di quello di lettere che sono membri del consiglio universitario, di uno dei membri al medesimo aggiunti, e del Professore di metodica anche quando egli non faccia parte del consiglio.

Il Segretario dell'Università sarà pure Segretario della Commissione.

Art. 32.

La Commissione assumerà il parere del Consultore del Consiglio universitario ogni volta che sorga qualche dubbio circa l'applicazione delle leggi.

Art. 33.

Le attribuzioni della Commissione delle scuole sono:

1. Vegliare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda alle scuole secondarie;

2. Pronunciare sulle ammissioni ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie nei casi, in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbietà;

3. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole private, in cui si dia l'insegnamento secondario;

4. Pronunciare sulle domande di congedo temporario e sulle supplenze dei Professori e dei Maestri: e proporre al Ministro le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, le distinzioni onorifiche che potessero occorrere in favore di quelli;

5. Portare innanzi al Consiglio superiore di pub-

blica istruzione le accuse contro i Professori e Maestri di scuole secondarie, che dessero luogo a destituzione o sospensione;

6. Promuovere presso il medesimo le chiusure delle scuole secondarie, in cui gravi disordini od altri accidenti rendessero necessario questo provvedimento: trattandosi di scuole private, potrà sollecitarne la soppressione.

In caso di urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

Art. 34.

Sotto la dipendenza della Commissione sono istituiti Ispettori delle scuole secondarie, i quali visiteranno tutte le scuole pubbliche e private, ed i convitti ad esse attenenti; esamineranno se siano osservate le leggi ed i regolamenti relativi tanto all'istruzione, quanto alla disciplina. Si accerteranno del grado di istruzione degli alunni: riconosceranno la condizione dei locali e degli stabilimenti dipendenti dalle scuole, e faranno di tutto relazione alla Commissione.

Art. 35.

Sotto la medesima dipendenza della Commissione per le scuole secondarie è istituito presso ciascun Collegio reale o pubblico ove sia insegnata la filosofia un Consiglio collegiale, il quale sarà presieduto dal Provveditore Regio o locale, e composto di un Direttore spirituale, d'un Professore di filosofia, d'un Professore di rettorica o di umanità, ove questi sia patentato per la rettorica, e d'uno dei Maestri di latinità, e d'un Professore de' corsi accessorii, ove questi abbiano luogo ne' collegi.

Art. 36.

Tre de' membri del Consiglio collegiale si divideranno di concerto col Provveditore, e sulla votazione del Consiglio, le seguenti attribuzioni relative agli allievi del Collegio:

1. Direzione degli studi, esame de' catalogi de' voti delle lezioni e de' lavori.

2. Disciplina degli Studenti nell' entrare, rimanere ed uscire dal Collegio.

3. Disciplina esterna de' medesimi; visita ordinaria delle pensioni.

Il governo e la direzione della Cappella apparterrà sempre al Direttore spirituale.

La tenuta dei registri apparterrà al Provveditore.

Art. 37.

Il Consiglio si adunerà ordinariamente una volta al mese per gli esami mensili, per l'assistenza alla Cappella, pel buon andamento degli studi e della disciplina degli allievi.

Si adunerà straordinariamente ogni qual volta il Provveditore, o per sè, o sulla relazione d'uno dei membri del Consiglio, crederà esservi motivo d'urgenza.

Art. 38.

Il Consiglio discuterà sul principio dell' anno il programma che ciascun Professore o Maestro gli presenterà del proprio insegnamento coll' indicazione dei lavori, delle lezioni e delle spiegazioni da farsi; ed in fine dell' anno esaminerà le relazioni dell' insegnamento fatte dai medesimi, e trasmetterà al Consiglio per le scuole secondarie un riassunto di tutte le relazioni suddette con quelle osservazioni che crederà opportune.

TITOLO VI.

Del governo e dell' ispezione delle scuole elementari.

Art. 39.

È istituito in Torino un Consiglio generale per le scuole elementari che sarà presieduto dall' Ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari, e sarà composto del Professore della scuola superiore di metodo, d'un Professore di filosofia, di un professore di lettere, d'un professore di matematica, d'un Professore di scienze naturali, appartenenti all' Università, e del Direttore spirituale e Professore di religione nel Collegio nazionale di Torino.

Tanto presso il Consiglio delle scuole secondarie, quanto presso il Consiglio generale per le scuole elementari il Professore di metodo potrà essere rappresentato da uno degli Assistenti.

Art. 40.

Le attribuzioni del Consiglio sono:

1. Vegliare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda le scuole elementari.

2. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole elementari superiori, e di scuole speciali.

3. Pronunciare sulle domande di congedo e sulle supplenze degli impiegati nelle scuole di metodo, e proporre al Ministro le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, e le distinzioni onorifiche, che potessero essere meritate da alcuni di essi.

4. Portare innanzi al Consiglio superiore di pubblica istruzione le accuse contro gli Ispettori provinciali, ed i Professori di metodo che dessero luogo a sospensione o destituzione.

5. Promuovere presso il medesimo la soppressione di scuole elementari superiori o speciali, nelle quali avessero luogo gravi disordini, che rendessero necessario questo provvedimento.

In caso d'urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

Art. 41.

In Torino sarà istituito un Ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari.

Esso riceverà tutti i rapporti e tutte le domande concernenti le scuole di metodo, e l'insegnamento elementare, le sottoporrà col suo parere al giudizio del Consiglio generale, ne riceverà le deliberazioni, e le diffonderà comunicando le istruzioni e spiegazioni necessarie al loro eseguimento.

Art. 42.

L'Ispettore generale invigilerà sull'adempimento de' doveri spettanti ai Professori di metodo ed agli Ispet-

tori provinciali, per mezzo de' quali veglierà sulla condotta de' Maestri, non che sulle loro scuole.

Visiterà le scuole di metodo, e le elementari, secondo l'avviso del Consiglio generale, e ne farà a questo la relazione.

Promuoverà tutti i provvedimenti opportuni pel buon andamento e progresso di tutte le parti dell'istruzione ed educazione elementare.

Al fine d'ogni anno scolastico, come abbia ricevuto dai Consigli provinciali i rapporti degli Ispettori e le relazioni dei provvedimenti dati, li esaminerà, terrà conto de' provvedimenti richiesti e delle fatte osservazioni, e compilerà un quadro complessivo di tutte le scuole di metodo e delle scuole elementari, a cui unirà un rapporto generale, con quelle proposte che crederà convenienti. Questo quadro e rapporto esaminato e discusso dal Consiglio generale sarà trasmesso al Ministro.

Art. 43.

In ogni capo-luogo di provincia sarà istituito un Consiglio d'istruzione elementare, composto dell' Intendente, il quale vi avrà la presidenza, del Provveditore Regio per le scuole, il quale presiederà in mancanza di lui, dell' Ispettore delle scuole elementari, d'un Direttore spirituale, e di due Professori del Collegio Reale, scelti dal Consiglio per le scuole secondarie, d'un Maestro normale scelto dal Consiglio generale, e di due membri del Consiglio provinciale.

Saranno sotto l' ispezione di questo Consiglio tutte le scuole elementari della provincia.

Art. 44.

Questi Consigli saranno posti sotto la dipendenza del Consiglio generale per le scuole elementari. Veglieranno all'adempimento delle leggi in ordine alla istruzione elementare, facendo per lo incremento e pel perfezionamento di questa tutti gli ufficii che crederanno opportuni presso l' Ispettore generale e presso le Amministrazioni provinciali e comunali, e promuovendo l' istituzione in ogni comune delle scuole

elementari maschili e femminili. Riceveranno le relazioni degli Ispettori sulla condizione dei locali, sui metodi usati nell' insegnamento, sull' abilità dei Maestri e sul profitto degli alunni.

Daranno i provvedimenti opportuni, e trasmetteranno le relazioni e le notizie dei provvedimenti dati al Consiglio generale.

Art. 45.

Le nomine dei Maestri e delle Maestre elementari saranno sottoposte all'approvazione dei Consigli d'istruzione: ne spetterà al Consiglio comunale la proposta. I Consigli d' istruzione suggeriranno ancora alle Amministrazioni comunali quelle traslocazioni di Maestri e Maestre, che giudicheranno opportune a migliorare la condizione di essi e delle scuole.

Art. 46.

Spetterà ai Consigli d' istruzione decidere le controversie tra le Amministrazioni comunali ed i Maestri elementari in ordine all' adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Essi pronuncieranno sulla destituzione o sospensione dei Maestri, non omettendo mai di sentirli nelle loro difese.

Art. 47.

Il Consiglio veglierà su tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, o delle opere pie, o del Governo, che abbiano per oggetto in tutto od in parte la istruzione elementare. Adoprerà quanto gli consentono le condizioni di queste istituzioni per introdurvi le discipline che siano in armonia colle leggi dello Stato, e che conducano al progresso della pubblica istruzione. Eserciterà pure la sua ispezione affinchè siano osservate le leggi ed i regolamenti applicabili alle scuole.

TITOLO VII.

Del Provveditore.

Art. 48.

In ogni capo-luogo di Provincia un Provveditore agli studi sarà particolarmente incaricato di far eseguire gli ordini spettanti all' istruzione pubblica. Il Provveditore verrà scelto dal Re fra le persone più distinte per coltura d' ingegno. A quest' ufficio avranno un titolo speciale i membri emeriti del Corpo insegnante.

Art. 49.

Eserciterà una vigilanza sopra tutte le scuole pubbliche e private secondarie ed elementari, richiamandole all' osservanza delle leggi e dei regolamenti, e sollecitando dal Consiglio provinciale d' istruzione, e dalla Commissione permanente delle scuole i provvedimenti che possono occorrere. Darà gli ordini in proposito occorrenti agli Ispettori di scuole elementari e di metodo, e a tutti gli Ufficiali pubblici addetti alle scuole della provincia.

Art. 50.

In ordine alle scuole provinciali di metodo, i Provveditori adempiranno le parti commesse ai Riformatori provinciali con le Patenti del 1. agosto 1845 e del 15 maggio 1847; adempiranno parimenti le parti commesse ai Riformatori con le Patenti del 15 gennaio 1846 in ordine agli Stabilimenti di educazione e di istruzione femminile.

Art. 51.

Il Provveditore agli studi dà per se stesso tutte le disposizioni d' urgenza: delle altre riferisce alla Commissione permanente delle scuole, quando riguardino alle scuole secondarie; ed al Consiglio provinciale, quando riguardino alle scuole elementari.

In mancanza dell' Intendente, il Provveditore presiede al Consiglio provinciale di pubblica istruzione.

Art. 52.

In ogni mandamento, il quale non sia capoluogo di

provincia, si nominerà un Provveditore locale, il quale verrà proposto dal Provveditore della provincia, e nominato dal Consiglio provinciale d'istruzione.

Più d'un mandamento si può affidare al medesimo Provveditore.

Art. 53.

I Provveditori locali sono incaricati di vegliare affinchè in tutte le scuole, nei convitti e nei pensionati del distretto loro affidato si osservino le regole stabilite, e non s'introducano abusi. Epperò visitano le dette scuole e gli stabilimenti semprecchè lo credano opportuno, ovvero ne siano specialmente incaricati dal Provveditore provinciale.

Nella circostanza di visita gl'Ispettori danno loro i ragguagli opportuni, e con essi cooperano allo scopo della ispezione. Corrispondono col Provveditore provinciale da cui dipendono.

Disposizioni generali.

Art. 54.

Ogni istituto educativo o per i maschi o per le femmine (tranne che si trovi compreso tra quelli ai quali si riferisce l'ultimo alinea dell'art. 2 della presente legge) dipenderà dal Ministero di pubblica istruzione, e dovrà osservare le regole promulgate, o che saranno per promulgarsi in fatto d'istruzione pubblica.

Tutti i privilegi finora ottenuti in pregiudizio di tale principio s'intendono rivocati.

Art. 55.

Nelle scuole affidate a Corporazioni religiose i Direttori spiritutali, i Professori ed i Maestri saranno proposti da esse, ed ammessi quando siano riconosciuti idonei dalle autorità preposte alla pubblica istruzione: dovranno perciò sostenere gli esami e adempiere tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti: la proposizione fatta dalla Corporazione potrà, secondo il giudizio delle autorità cui

spetta di ammetterli, esimerli dal certificato di buona e regolare condotta.

Sino al primo del 1849 il Consiglio superiore di pubblica istruzione potrà dispensare dall'esame i Professori appartenenti a dette Corporazioni, che avessero dato saggio di distinta abilità.

Art. 56.

Le Corporazioni che non si uniformino alle suddette condizioni non potranno nè aprire scuole, nè conservare quelle già aperte.

Art. 57.

I Seminarii vescovili sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici.

Gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli Instituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e nei regolamenti che sono emanati, od emaneranno.

Art. 58.

Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei Professori e membri delle Facoltà universitarie, dei Professori, Maestri e Direttori di spirito delle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza delle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione, che non sono comprese nella presente legge.

Disposizioni speciali.

Art. 59.

I Riformatori e Delegati attualmente in carica continueranno nelle loro funzioni sino al 1. gennaio prossimo.

Art. 60.

Nelle Università di Cagliari e di Sassari il Consiglio, oltre il Presidente scelto dal Re, sarà composto di quattro Professori attuali od emeriti appartenenti alle facoltà di Teologia, di Leggi, di Medicina, di Chirurgia e di Lettere, e di un membro che verrà nominato dal Re, e scelto tra le persone illustri per merito scientifico e letterario.

Le due facoltà di Medicina e Chirurgia s' intenderanno riunite per la formazione della terna.

Quando in una facoltà il numero de'Professori sia di tre o meno, il membro del Consiglio universitario sarà nominato a libera scelta del Re.

Art. 61.

I Consigli universitarii di Cagliari e di Sassari faranno le funzioni di Commissione per le scuole: essi adempiranno pure alle parti attribuite al Consiglio generale per le scuole elementari dall'art. 40 della presente legge: trasmetteranno annualmente al detto Consiglio una relazione sullo stato degli studi elementari in Sardegna, e sulle riforme da introdurvisi. L' Ispettore generale delle scuole elementari residente in Cagliari, ed i Professori di metodo in ciascuna delle due Università prenderanno parte alle deliberazioni concernenti alle scuole elementari.

Art. 62.

Gli attuali Rettori delle Università rimangono in ufficio ed entrano a far parte del Consiglio per tutto il tempo per cui sono stati eletti.

Scaduto questo termine i Collegi delle facoltà cui appartengono gli attuali Rettori procederanno alla formazione della terna di cui all'art. 29, ed allora sovra tutti i Professori membri del Consiglio verrà scelto il nuovo Rettore, il quale continuerà sino alla fine del quinquennio per cui dura il Consiglio, e conseguentemente l'estrazione a sorte di cui all'art. 18 non comprenderà il Professore rivestito della carica di Rettore.

Art. 63.

Il primo quinquennio per cui dura il Consiglio s' intenderà decorrere dal principio del prossimo anno scolastico.

Art. 64.

I Consigli universitarii saranno per ora formati a scelta del Re.

Due mesi dopo la pubblicazione della presente legge saranno formate e presentate le terne, di cui negli articoli precedenti.

Art. 65.

Nelle provincie, in cui non è per anco stabilito un Ispettore delle scuole elementari, si aggiungerà al Consiglio provinciale instituito con questa legge un altro Professore del Collegio Reale.

Art, 66.

Gli stipendii degli Ufficiali istituiti dalla presente legge s' intenderanno stabiliti secondo la tabella seguente.

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto da registrarsi al Controllo generale, e da inserirsi nella Raccolta degli atti del Governo.

NUM. XI.

—

Copia di lettera del Prof. Cristoforo Negri, Presidente del Consiglio Universitario ai Signori Presidi, e Vice - Presidi delle facoltà in data degli 8 *Dicembre* 1848.

Illmo Signore

In obbedienza al disposto dell' art. 58. della Legge 4. Ottobre p. p., e del relativo Dispaccio Ministeriale 7. corrente dicembre ho l' onore di avvertire V. S. Illma,

Che d'ora in poi nè i Bidelli, nè i Candidati devono rassegnare le loro Tesi alla Curia Vescovile nell' occorrenza degli esami pubblici.

Che agli esami pubblici non deve aver luogo intervento di alcun Rappresentante del già *Pro-Cancelliere*.

Che nella promozione dei Candidati non deve contenersi alcun cenno dell' annuenza dell' antico Pro-Cancelliere, che analogamente a tali massime si disposero nuove formole pei Diplomi, e sono ostensibili nella Segreteria Universitaria.

Che la propina già percepita dal *pro-Cancelliere* cede a vantaggio dell' Erario.

Tanto comunico alla S. V. Illma per conforme esecuzione in ogni caso futuro di pubblici esami.

Colla massima stima ec.

NUM. XII.

Legge data ai 25 di agosto 1848. da Eugenio principe di Savoia Carignano luogotenente generale di S. M. il Re di Sardegna nei regii stati in assenza della M. S. sulla definitiva esclusione dallo stato dei rr. padri della Compagnia di Gesù e delle dame del sacro Cuore.

In virtù dell' autorità a Noi delegata,
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

Art. 1. la Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case, i suoi collegii sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

Art. 2. I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione all' Azienda Generale delle Finanze, e sono fin d' ora applicati,

per quanto il bisogno lo richiede, all' istituzione e manutenzione dei collegii nazionali, di cui si ordinò lo stabilimento col decreto del 20 marzo 1848.

Art. 3. Gli individui addetti a quella Compagnia non regnicoli dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge uscire dai confini dello Stato a pena d'esserne espulsi, e qualora dopo l' espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle leggi di polizia.

Art. 4. I regnicoli addetti alla Compagnia dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente legge fare davanti all' autorità superiore di polizia della provincia, in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

Art. 5. A questi è assegnata, sinchè siano altrimenti provvisti, una pensione annua di lire 500 da decorrere dalla data della presente.

Art. 6. Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno consegnare nel termine di cui all' art. 4, ed all' autorità ivi indicata, una formale domanda per la loro secolarizzazione, della quale il governo s' incaricherà presso la Santa Sede.

Non facendo tale domanda essi non potranno godere della pensione, e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel capo V. titolo VIII. libro 2. del codice penale.

Art. 7. Sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata per ora la Savoia, le case della corporazione delle dame del sacro cuore di Gesù.

Art. 8. Il fabbricato dalle medesime occupato in questa capitale è definitivamente restituito all' antica sua destinazione di Collegio delle Provincie.

I ministri segretari di stato sono incaricati, cadauno nella parte che lo riguarda, dell' esecuzione della presente legge, che sarà pubblicata ed inserita negli atti del governo.

Torino addì venticinque agosto mille ottocento quarantotto.

NUM. XIII

Nota dei 25 Settembre 1848 con cui l'Emo Sig. Card. segretario di Stato protestò contro alla legge pubblicata in Piemonte sulla esclusione dallo Stato dei padri della Compagnia di Gesù, e delle dame del Sacro Cuore.

Nell' amarezza, in cui trovasi il S. Padre pei mali, cui andarono soggette parecchie corporazioni religiose in conseguenza delle commozioni politiche avvenute negli ultimi tempi in più stati dell' Europa, gli sopraggiunse non ha guari altro motivo di dolore nell' apprendere un decreto emesso il 25 Agosto del corrente anno dal R. Governo di Torino, e pubblicato il di seguente nel giornale ufficiale del Regno. Si dichiara con tal decreto nell' articolo 1. essere definitivamente esclusa da tutto lo stato la Compagnia di Gesù e nell' articolo 7 altrettanto si stabilisce rispetto all' istituto delle Dame del S. Cuore, eccettuandosi per ora le case che queste hanno nella Savoia.

Appena si ebbe notizia di una tanto spiacevole misura decretata a carico delle Corporazioni or menzionate non potè a meno di non destarsi la dolorosa osservazione che siasi autenticato con apposita disposizione di legge un fatto che nel primo suo avvenimento sembrava doversi guardare come cagionato da un' avversità de' tempi e di circostanze, le quali proruppero con una forza tanto imperiosa da imporre straordinariamente al potere ed all' autorità de' Governi.

Ma più oltre si avanzano nel succitato decreto le disposizioni a danno degl' Instituti medesimi, spogliandosi questi dei loro beni e delle loro proprietà che si dichiarano devolute al governo per destinarle a stabilimenti laicali. Quanto poi al primo di tali Istituti le cose sono portate al segno che nel fissarsi per gl' individui al medesimo addetti un' annua pensione (ristretto d' altronde ai soli regnicoli) fin-

chè non verranno altrimenti provvisti, s' ingiunge loro come condizione indispensabile a poterne fruire la domanda di secolarizzazione, venendo altrimenti esclusi dalla pensione, ed assoggettati inoltre a talune sanzioni del codice penale.

Non si saprebbe invero comprendere come mai siasi potuto devenire a misure cotanto odiose ed ostili contro le due religiose corporazioni nell' estensione che respettivamente le riguarda, a fronte di quel pieno favore e di quelle solenni guarentigie, che a tutti senza veruna distinzione vengono assicurate dallo statuto e legge fondamentale del Regno che promulgossi il di 1 Marzo del corr. anno. Si dichiara quivi infatti all' articolo 26 che *la libertà individuale è garantita*: e nell' articolo seguente si aggiunge che *il domicilio è inviolabile*; e finalmente si enuncia nell' articolo 29 che *Tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili*. Colle quali disposizioni sì generali e solenni non si vede onninamente come possa mai conciliarsi il decreto di sopra allegato, con cui si bandiscono dallo stato Società religiose, che vi avevano legittimo soggiorno, si tolgono ad esse i beni lor propri, e si giunge pur anche a violentare gl'individui di una tra le medesime nello stesso delicatissimo e santissimo punto dei voti da loro fatti al Signore Iddio nella Religiosa professione.

Ma più che sull' appoggio delle leggi civili del Regno intende Sua Santità di fondare sulle costanti massime della Chiesa Cattolica e della S. Sede le sue doglianze e querele intorno a tuttociò che in opposizione a tali massime venne disposto col più volte menzionato decreto. Le Corporazioni religiose facendo parte della comune famiglia ecclesiastica sono per loro natura sotto la tutela ed autorità della Chiesa, e conseguentemente non possono che dalla podestà ecclesiastica, o coll' intervento di questa stabilirsi misure e leggi intorno alle medesime, principalmente in ciò che riguarda alla loro esistenza ed al regime degl' instituti, cui rispettivamente appartengono.

Nè potrebbe ammettersi altra regola anche intorno alle cose di lor proprietà. Egli è infatti fuor di dubbio che i beni posseduti dagli stabilimenti ecclesiastici e

religiosi entrano nella generale categoria di beni della Chiesa costituenti una vera e propria porzione del sacro suo patrimonio. In conseguenza di che siccome le proprietà della Chiesa sono per se stesse inviolabili, così lo sono del pari la proprietà degli stabilimenti suddetti. E su tal proposito giova al sottoscritto il poter quì fare particolare appello alla molta religione e pietà dell'augusto Sovrano di V. S. I., il quale ben consapevole di quanto è prescritto specialmente dal S. Concilio di Trento relativamente ai beni ecclesiastici in ragione della loro inviolabilità, volle che alle prescrizioni di quel venerando Sinodo fosse uniforme la civile legislazione de' Regii suoi stati. Prova è di ciò il codice Albertino, ove all'art. 436 si stabilisce che i beni della Chiesa non possono esser amministrati ed alienati, *se non colla forma, e colle regole che loro son proprie*, ossia colle forme e regole canoniche. Quali poi s'intendano per beni della Chiesa lo determina il Codice medesimo nell'articolo 433, dove si legge che *sotto nome di beni di Chiesa s'intendono quelli che appartengono a' singoli benefizii ed altri stabilimenti Ecclesiastici*. Fra i quali stabilimenti è incontrastabile doversi comprendere le case religiose delle due Corporazioni mentovate di sopra.

Come poi le disposizioni del Codice testè allegato così il fatto stesso della prelodata M. S. dimostra in quale riguardo siasi avuta dalla medesima la massima canonica della inviolabilità de' beni ecclesiastici. Un argomento recentissimo si ha di ciò, siccome è ben noto alla S. V., dal ricorso, ch' Egli ebbe alla S. Sede in occasione di una misura ipotecaria che in questi ultimi tempi ravvisavasi opportuna dalla M. S. sopra i beni del S. M. O. di S. Maurizio e Lazzaro ad alleviamento di pubblici bisogni dello Stato.

Nè invero, come in altri religiosi rapporti, così in quello, di cui si tratta, esser poteano diversi i principii ed i sentimenti in un Sovrano erede della splendida religione de' suoi eccelsi Antenati, i quali nelle varie occorrenze che si presentavano di qualche disposizione sopra i beni ecclesiastici, ebbero il costume di rivolgersi alla S. Sede per essere autorizzati. Del che fanno fede diverse lettere Apostoliche ema-

nate, previi i concerti colla R. Corte, o ad istanza di questa, tra le quali merita special menzione il Breve Pontificio del 14 Maggio 1828.

Da tali esempii, che dimostrano con quanta riserva abbia proceduto nei passati tempi ed anche recentissimamente la Regia corte di Sardegna rispetto alla proprietà della Chiesa e degli stabilimenti Ecclesiastici è cosa ben difficile ad intendersi come siasi deviato ad un tratto col decreto concernente le Corporazioni anzidette.

Ella è poi di maggior meraviglia la parte di quell'atto la quale riguarda alla pensione pei religiosi, la cui Compagnia si volle esclusa da tutto lo stato. La pena del bando e dello spoglio inflitta a que' religiosi non appoggiandosi a veruna loro reità, ed essendosi altronde decretata senza concorso o consentimento qualunque della competente autorità, di quella cioè della Chiesa, non rende i religiosi medesimi decaduti da' quei naturali diritti, ond'erano in possesso circa i proprii loro beni. Ciò posto come poteva avvenire che in un rapporto di assoluta giustizia niuna ragione si avesse di una gran parte della Compagnia, cioè della classe degli esteri; e che mentre ai soli regnicoli stabilivasi un' annua pensione, si facesse poi questo dipendere da una condizione durissima ed incompatibile per ogni titolo, dalla domanda cioè di secolarizzazione da esibirsi nel termine di pochi giorni, assoggettandosi per fino a rigori penali coloro che sì ricusassero di adempirla? E qui non si può a meno di richiamare la particolare attenzione del Reale Governo sull' indole di siffatta condizione, colla quale violentandosi la coscienza dei religiosi in un obietto sì sacrosanto, qual è quello della lor vocazione spirituale, si ledono i principii di nostra santa religione, e si sconvolge l' ordine naturale delle cose con ingerirsi la potestà laicale in materia in tutto propria dell' autorità ecclesiastica.

Deplorabili avvenimenti son questi, di cui il S. P. ama rifondere la vera causa nelle perversità de' tempi, non mai nella disposizione degli animi di coloro, ch' ebbero parte nella formazione dello spesso ricordato decreto. Che anzi ritiene la Santità Sua che non

sarebbesi mai potuto far luogo ad una legge di tal tempra, qualora dalle autorità, da cui essa provenne, si fossero presentite le gravi osservazioni, che la medesima sarebbe stata per suscitare dal canto specialmente dell' Augusto Capo della Chiesa, al quale incombe per uffizio dell' Apostolico suo ministero a tutela e il sostegno di quelle inviolabilità, di cui godono le corporazioni religiose tanto rispetto alle persone che le compongono, quanto circa le rispettive proprietà, e molto più nei rapporti della sacra loro professione.

Intanto è per adempiere appunto a quelle parti che altamente reclama il succennato gravissimo ufficio, che Sua Santità ha dato espresso incarico al sottoscritto Cardinal Segretario di Stato di avanzare nel pontificio suo nome ed in quello della Chiesa le dovute proteste e rimostranze contro il decreto suddetto. Tali proteste e rimostranze, che il sottoscritto prega la S.V.I. di elevare a notizia del piissimo di Lei Sovrano non potranno dalla M.S. non essere apprezzate al giusto valore. Mentre poi Sua Santità in vista degl' importanti titoli, sui quali si fondano i suoi reclami, si confida che l' eccelso Principe ed il suo R. Governo non tarderanno a darsi la cura delle convenienti provvidenze in riparazione a quel decreto, ritiene che sarà per metter su ciò un interesse maggiore, in quanto che trattasi di riparare ad un atto, il quale troppo si palesa inconciliabile con quella religione che sempre contradistinse particolarmente la M. S. non meno che gli Augusti Regnanti della casa di Savoia suoi predecessori, e l' illustre nazione loro soggetta.

NUM. XIV.

Progetto di legge proposto alla discussione della camera dei deputati in Torino dal ministro guardasigilli sig. conte Siccardi ai 25 di febbraio 1850 sull' abolizione del foro ecclesiastico, e trasmesso con Nota del Sig. Marchese Spinola segnata ai 4 Marzo dello stesso anno.

Art. 1. Le Cause civili tra ecclesiastici e laici ed anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.

Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizii ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio sono e rimangono sottoposti alla giurisdizione civile.

Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato. Pei reati nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai Tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti, e contravenzioni.

Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello stato non potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre all' Ecclesiastica Autorità l'esercizio delle sue attribuzioni pell' applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi Ecclesiastiche.

Art. 5. Rifugiandosi nelle Chiese od altri luoghi sino ad ora considerati come immuni, qualche persona, alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l' individuo arrestato verrà rimesso all' autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme stabilite dal Codice di procedura criminale. Si osserveranno però nell' arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo, e le cautele necessarie affinchè l' esercizio del culto non venga turbato; se ne darà inoltre contemporaneamente, o nel più breve termine

possibile, avviso al Parroco od al Rettore della Chiesa, in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione o sequestro di oggetto da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Art. 6. Le pene stabilite dalle vigenti leggi pell' inosservanza delle feste religiose non si applicheranno che relativamente alle Domeniche ed inoltre alle seguenti feste, in qualunque giorno ricorrano, cioè, a quelle di Natale, della Natività di M. V., del Corpo del Signore, de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, e di Ognissanti.

NUM. XV.

Nota inviata dal sig. marchese Spinola Incaricato di affari di S. M. Sarda presso la santa Sede sotto i 4. di marzo 1850. all'Emo sig. Card. Antonelli pro-Segretario di Stato sulla proposizione della legge Siccardi.

Il Sottoscritto Incaricato d'Affari di S. M. Sarda presso la S. Sede ha ricevuto l'ordine da Sua Eccellenza il Marchese d'Azeglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri di fare a Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Antonelli pro-Segretario di Stato di S. S. la seguente comunicazione.

» Le condizioni dello Stato dopo la promulgazione del-
» lo Statuto sforzano il Governo a coordinare le
» leggi colle nuove istituzioni adottate, massime per
» quella parte che concerne le varie giurisdizioni.
» Essendo ormai state abrogate tutte le giurisdizioni
» eccezionali, non vi rimane più salvo quella che
» riflette il Clero
» Il Governo di S. M. ha intavolato fino dall'anno
» 1846 trattative colla S. Sede all' oggetto di addi-
» venire ad un accordo sopra questo grave sogget-
» to, ma nessun favorevole risultato avrebbero le
» medesime sin ora prodotto.

» Il Governo del Re trovandosi tra l'alternativa o di
» prendere egli stesso l' iniziativa in questa que-
» stione o di lasciarla prendere dalla Camera dei
» deputati unanimemente risoluta senza distinzione
» di destra o di sinistra a riformare la nostra legi-
» slazione a questo proposito, stimò opportuno di
» presentare egli medesimo un progetto di legge al
» Parlamento. Se il Governo si fosse lasciato dal
« medesimo prevenire in questa questione, egli avreb-
» be potuto difficilmente dominarla od acquistarsi
» quella necessaria preponderanza, come si propone
» ora di fare, ciò che sarebbe stato contrario agl'in-
» teressi del Governo e della Religione stessa che il
» medesimo è deciso a difendere e proteggere contro
» ogni ingiusto attacco che potrebbe esserle diretto.
» A fronte di questa destinazione niente si oppone a
» che la S. Sede tratti col Governo di S. M. un' ac-
» comodamento; ma le trattative debbono essere aper-
» te a Torino col Governo, e non altrove.
» Siccome questa determinazione è richiesta dallo sco-
» po dell' ordine e della giustizia, e nel solo interes-
» se ben inteso della Religione medesima il Mini-
» stero si lusinga che questa circostanza non al-
» teri punto la buona armonia che il Governo de-
» sidera mantenere colla S. Sede. E come poi que-
» sta decisione è stata dettata dalla pura necessità,
» ella è per conseguenza immutabile ».

Il Sottoscritto nel fare la presente comunicazione per ordine del suo Governo, e nell' unirvi copia del progetto di legge in discorso, prega Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Antonelli di volere accogliere e rassegnare eziandio ai piedi del santo Padre i voti caldi e sinceri, ch' egli forma perchè le trattative che spera veder aprire intorno alla presente importantissima pratica possano riuscire a gloria della religione a felicità della sua patria ed a nuovo cemento della necessaria e desiderata armonia della S. Sede con la Sardegna.

E si vale dell' opportunità per rassegnare all'Eminenza Sua Reverendissima gli atti del massimo suo ossequio.

NUM. XVI.

Nota dell' Eminentissimo Sig. Card. Antonelli pro-Segretario di Stato data da Portici sotto i 9 Marzo 1850 al Sig. Marchese Spinola Incaricato d'affari di Sardegna presso il Sommo Pontefice.

Una delle più gravi afflizioni, che amareggiavano l'animo della Santità di Nostro Signore era quella prodotta dalla considerazione dello stato, a cui si avviavano le cose ecclesiastiche, e religiose nel Piemonte. Difatti la sfrenata licenza della stampa, che nulla di più sacro risparmiava, il disprezzo del Sacerdozio, che tendeva a paralizzare l'azione de' sacri Pastori, gli sforzi continui diretti ad attaccare, e rovesciare i diritti della Chiesa, ed a sottrarre dalla sua influenza la istruzione, facevano presagire le più funeste conseguenze.

Il S. Padre nell'afflizione piangea sui pericoli, che minacciavano la Chiesa di Piemonte: ma in pari tempo sperava nella religione di Sua Maestà Sarda, e nella saggezza del suo Governo. Qual dispiacere pertanto non ha dovuto provare nel vedere sui pubblici fogli il progetto, e la relazione sugli affari ecclesiastici letta alla tribuna dal Sig. Ministro di Grazia e Giustizia; come ancora nel ricevere la susseguente comunicazione fatta da V. S. Illma in nome del Sig. Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri con nota del 4 corrente mese relativa ai sei articoli, che riguardano il foro ecclesiastico, l'immunità locale, e la osservanza delle feste. E tanto maggiore n'è stata la sorpresa in quanto che nella nota medesima si vorrebbe accagionarne la stessa S. Sede quasi che si fosse ricusata di corrispondere alle trattative col Governo Sardo.

In questo dispiacente inaspettato avvenimento Sua Santità ha creduto preciso dovere del suo Apostolico Ministero di ordinare al sottoscritto Card Pro-Segretario di Stato di rispondere senza dilazione all'accen-

nata di lei comunicazione a sostegno di quella afflitta Chiesa, e dei diritti della S. Sede.

In primo luogo lo scrivente Cardinale invita il Ministero Sardo a richiamare a memoria i concordati di Benedetto XIII, di Benedetto XIV, e di Gregorio XVI perchè voglia considerare la somma deferenza, che i sommi Pontefici hanno usata verso il Piemonte, e come la S. Sede abbia sempre religiosamente rispettate le disposizioni nei suddetti Concordati convenute. Lo invita inoltre a ricordare, che desiderando lo stesso Governo fin dal 1848 procedere a nuove trattative, Sua Santità benchè avesse tutto il diritto di ricusarsi, e d'insistere sulla osservanza dei trattati, nondimeno benignamente deputava all' uopo il suo Plenipotenziario, il quale prese cognizione del progetto, e presentò i suoi rilievi, ma a questi per parte del Plenipotenziario Sardo non fu dato alcun seguito forse per le tristissime vicende sopravvenute. Che se nelle lettere credenziali, con cui il Sig. Conte Siccardi fu inviato nei passati mesi in Portici, tra gli altri motivi della sua missione si accennava anche a quello relativo all' oggetto; egli è un fatto, che dopo essersi occupato di altro argomento riguardante la sua missione, niuna trattativa intraprese su questo, anzi dichiarò aver ricevute istruzioni di tornare in Piemonte, nè si ebbe in seguito altra relativa comunicazione.

A fronte della semplice esposizione de' fatti il sottoscritto Cardinale lascia giudicare al Governo Sardo, se la condotta tenuta dalla S. Sede poteva somministrare un ragionevole motivo di proporre al Parlamento un progetto il quale con un colpo priva, e tende a privare il Clero di antichi diritti, che pacificamente godeva, e come fondati sulle canoniche sanzioni, e come garantiti da solenni trattati; col quale si attenta all' asilo de' sacri tempj, e s' invade l'autorità della Chiesa, e si giunge perfino a restringere di fatto, ed indirettamente i giorni festivi consacrati al Signore: progetto, che preso nella sua integrità mira a togliere alla Chiesa la libertà di acquistare in un tempo, in cui solennemente è proclamato il principio di rispettare le proprietà. E innovazioni di tal fatta si

propongono alla discussione della Camera, la quale se ne fa arbitra senza alcun riguardo al Sommo Gerarca della Chiesa, senza alcun rispetto ai preesistenti trattati garantiti anche dalla Costituzione dello Stato. Che se quindi si è fatta comunicazione alla S. Sede dei sei indicati articoli, si è contestualmente dichiarato dover essere la decisione presa dal Governo immutabile, e perciò non può comprendersi come siasi nello stesso tempo invitata la S. Sede ad un accomodamento con trattative da farsi in Torino, se pure non si volesse che il pontificio Rappresentante si limitasse ad essere semplice spettatore, e colla sua presenza concorresse ad approvare le proposte innovazioni.

Alla vista della triste, e lagrimevole condizione, in che si trova la Religione nel Piemonte, e dei pericoli, che sovrastano alla Chiesa, il S. Padre nella profonda amarezza del suo cuore alza gli occhi al Dio delle misericordie pregandolo con tutta la effusione dell' animo suo ad allontanare da quel popolo i gastighi, con cui ha percosso altre nazioni, le quali credevano trovare la loro prosperità nella umiliazione del Clero, nella depressione dell' autorità della Chiesa; ma in pari tempo mosso dalla coscienza de' proprj doveri altamente protesta innanzi a Dio, e innanzi agli uomini contro le ferite, che si vogliono fare all' autorità della Chiesa, contro ogni innovazione contraria ai diritti della medesima, e della S. Sede, e contro ogni infrazione de' trattati, de' quali reclama l' osservanza.

Egli peraltro non lascia di confidare nella religione di Sua Maestà nella speranza, che imitando l'avita pietà de' suoi Maggiori voglia proteggere con fermezza la Chiesa, impedire i danni che le sovrastano, sostenere l' Episcopato ed il Clero, e promuovere la causa della Religione, la quale è inseparabile dalla felicità dei popoli, e dalla sicurezza della società, che in tanti modi è scossa e minacciata.

Il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato nell'eseguire i comandi di Sua Santità prega V. S. Illma a volersi compiacere di far giungere la presente a co-

gnizione di Sua Maestà; ed ha il piacere di confermarle i sensi della sua più distinta stima.

NUM. XVII.

Nota dei 18. di marzo 1850. diretta da Monsig. Antonucci Arciv. di Tarso Nunzio Apostolico in Torino al sig. marchese d' Azeglio ministro segretario di stato di S. M. Sarda per gli affari esteri.

Il Sottoscritto Nunzio Apostolico, dopo avere comunicato alla Sua Corte la Nota, che S. E. il sig. cavaliere D'Azeglio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri gli diresse in data del giorno 22. febbrajo ora decorso, da lui ricevuta il 26. stesso mese, portante in seno il Progetto di Legge riguardante il clero, l'immunità locale, e l'osservanza delle Feste, e presentato al Parlamento il giorno 25. del ridetto mese, si trova in grado di manifestarle la profonda dolorosa impressione, che ha destato nell'animo di Sua Santità il menzionato Progetto, il di cui tenore andando direttamente a ferire l'autorità della Chiesa, le sue leggi, e la sua giurisdizione, ha richiamato ad un tempo tutta l'attenzione, e sollecitudine del Santo Padre intorno ad un oggetto così rilevante.

Nè poteva essere altrimenti allorchè si riflette, che il Governo di Sua Maestà mediante il divisato Progetto, messo da canto ogni intervento della Santa Sede, si costituisce arbitro intorno a materie, sulle quali sono più che manifesti i sacrosanti diritti della Chiesa, guarantiti eziandio da solenni trattati, e dallo stesso Statuto del regno.

E un fatto, che la Chiesa è in possesso da tempo immemorabile del privilegio del foro, e del diritto del sacro asilo. I più antichi sacri Canoni ne suppongono già l'esistenza, e ne regolano solamente l'uso,

ed il Sacro Concilio di Trento nella Sessione 25 *De Reformatione* cap. 20 non fa, che confermare quei stessi Canoni, e rassodare sempre più su questo punto la disciplina della Chiesa, della sua libertà, e della sua giurisdizione.

È noto, che le Potenze Cattoliche abbracciarono, e riconobbero ne' loro stati le prescrizioni del menzionato Concilio, ed in modo speciale i sovrani Sabaudi; i quali ogni qualvolta ne desiderarono una modificazione, affine di porla viemmeglio in armonia con le leggi civili, n'esposero la necessità alla Santa Sede, ed i romani Pontefici condiscesero assai di buon grado alle loro brame.

I Concordati finquì conchiusi tra i medesimi attestano chiaramente un tal fatto, ed a meglio stabilirlo nel caso di cui si tratta, collimano in modo speciale le convenzioni stipolate con Benedetto XIII. (1727) con Benedetto XIV. (1741 e 1742) con Gregorio XVI. (1836 e 1841); vertenti tutte sopra le materie, alle quali ha rapporto il progetto di legge in questione.

Ognuno sa, che i Trattati si parificano ai contratti, ed inducono al par di questi delle obbligazioni; e se il vincolo dei patti è rispettabile nella vita privata, è sacro ed inviolabile nella vita pubblica dei governi, e per tale viene stimato d'appresso il diritto delle nazioni civilizzate. La fede reciprocamente impegnata ne garantisce nel modo più solenne le assunte rispettive obbligazioni, nè l'una delle parti contraenti può sciogliersi dal legame di esse senza il consenso dell' altra. Ed è pure un fatto, che la Santa Sede ne ha sempre scrupolosamente rispettata dal canto suo l'osservanza senza dare il menomo motivo a romperli, e violarli.

In appoggio ai diritti della Chiesa oltre la solennità dei Concordati, viene pure la garanzia dello stesso Statuto del regno.

Lo Statuto fondamentale riconoscendo la Religione Cattolica Apostolica Romana per la sola religione dello stato, non può medesimamente non riconoscere le sue leggi per le quali si regola e si governa, e che formano il costituito suo regime, queste sono inseparabili da quella, e solo al di lei capo supremo è ri-

serbato il diritto di poterle moderare. Nè si dica, che lo Statuto dichiarando tutti i regnicoli eguali innanzi alla legge, ha annullato i diritti della Chiesa riguardo al privilegio del Foro, e della sua immunità locale. Perchè un tale asserto avesse il significato, che gli si vuole attribuire, converrebbe desumerlo dal potere del Legislatore nel farlo, ed anche dalla sua volontà.

Il Re Carlo Alberto non potea annullare diritti, che erano al di fuori del suo potere; posti essi sotto l'influenza del potere spirituale della Chiesa, sfuggivano al poter temporale del monarca.

Nè l'esimia pietà e religione di cui andava fregiato il di Lui animo permettono punto di supporre, che vi abbia avuto la minima intenzione. La sincera sua mente si rivela abbastanza dal suo Codice civile, come dal suo Statuto col proclamare nell' uno, e nell'altro la Religione Cattolica per la sola Religione dello stato, e dippiù col gloriarsi in esso Codice di essere il protettore della Chiesa, e di promoverne l'osservanza delle Leggi nelle materie, che alla potestà della medesima appartengono, e col commettere ai Magistrati supremi di vegliare a che si mantenga il migliore accordo fra la Chiesa e lo stato. Si scorge pure dall' essersi Egli stesso legato con la Chiesa mediante due solenni Trattati l'uno nel 1836 sul conto di tenere i libri Parrocchiali onde desumere la prova legale dello stato civile dei regii sudditi, l'altro nel 1841 sulla Immunità Ecclesiastica personale, nel quale riconobbe rimanere in pieno vigore i Concordati antecedenti come è chiaro dall' articolo 8 di cui si trascrive il tenore:

« Colla presente convenzione non s'intenderà in alcu-
» na parte derogato alle regole stabilite dal diritto
» comune, e dai Concordati conchiusi in addietro
» con la Santa Sede, riguardo alle persone alle qua-
» li competono i privilegii Chiericali, ed alle con-
» dizioni a cui esse debbono uniformarsi per essere
» ammesse a godere di tali privilegii, come del pari
» i detti Concordati s' intendono rimanere in pieno
» vigore in tutte le parti a cui non viene derogato

» con questa Convenzione. » Ecco la mente più ovvia dell' autore dello Statuto.

Dal che ne discende per necessaria conseguenza, che il governo di Sua Maestà, non potea formare, e presentare alle Camere un progetto di Legge concernente materie su le quali emergono i diritti della Chiesa garantiti dallo Statuto del Regno, e dai Concordati, senza prima prenderne i dovuti concerti con la Santa Sede.

Fondato su questi motivi di diritto e di fatto il sottoscritto Nunzio Apostolico, a nome della Santa Sede, protesta contro il summentovato Progetto di Legge, e reclama altamente per l'osservanza dei Concordati medesimi, e mentre si associa al profondo dolore del Santo Padre per la gravezza delle progettate innovazioni, e della ingiuria, che con esse si reca all' autorità della Chiesa, si unisce anche a sperare con la Santità Sua, che il governo di Sua Maestà vorrà nella di Lui saviezza indursi a recedere esso stesso dalle proposte innovazioni, e con ciò togliere la prelodata Santità sua dalla dura necessità in che anderebbe diversamente a trovarsi di levare più alto la sua voce Apostolica, e di adottare quegli altri provvedimenti che trovasse opportuni a tutelare, siccome deve, gli interessi, e la dignità della Chiesa.

Il sottoscritto nel porgere a S. E. la presente in risposta alla citata Sua Nota, le rinnova, sensi del suo distintissimo ossequio.

NUM. XVIII.

—

Nota di reclamo dell'Emo Sig. Cardinal pro-Segretario di Stato al Sig. Incaricato Sardo presso il Sommo Pontefice sotto il 14 Maggio 1850 in seguito dell' arresto di monsig. Arcivescovo di Torino.

Dovè già il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato con nota ufficiale del 9. Marzo prossimo passato rappresentare a V. S. Illma l' amarezza, da cui

era oppresso l'animo del S. Padre per le innovazioni promosse nel Parlamento di Torino con discapito della Chiesa e dei sacri suoi diritti, al quale nel caso concreto andava pur congiunta l'infrazione dei solenni relativi Trattati. Anzichè le rimostranze espresse con quella Nota in nome di Sua Santità sortissero quell'esito che giustamente attendevasi, le cose si aggravarono al punto che, datasi la definitiva sanzione, nella parte toccante il Foro Ecclesiastico, al progetto di legge contro il quale eran diretti i reclami della S. Sede, il S. Padre fu posto conseguentemente nella ben dura ma pur imperiosa necessità di richiamare dai Regii Stati Sardi il Suo Rappresentante: dappoichè rimaste senza effetto le giuste Pontificie doglianze, non potea quivi conciliarsi l'ulteriore di lui presenza con un corso di fatti, che seco traevano il vilipendio de' Sacri Canoni e il niun conto delle speciali Convenzioni solennemente stipulate tra la S. Sede e la Real Corte di Sardegna. Fu questa una determinazione quanto indispensabile, altrettanto penosa all'animo di Sua Santità; imperocchè sembrava, a dir vero, inattendibile il caso di veder interrotte le relazioni col Governo della S. Sede in un Regno, ove tanto ha fiorito la Religione e lo attaccamento alla Sede Apostolica sotto gli auspicii della insigne pietà dei Regnanti della eccelsa Casa di Savoja.

Mentre però da queste angosciose considerazioni era travagliato il S. Padre, sopraggiunse a colmo del Suo dolore l'annunzio di un attentato commesso contro la sacra persona dell'ottimo Arcivescovo di Torino: il quale da una incompetente Autorità giudiziaria fu sottoposto ad inquisizione, e successivamente col mezzo della pubblica Forza arrestato e tradotto nella Fortezza di quella Capitale. Un fatto di tal natura non può non cagionare la più grave sorpresa sia che si riguardi alla incompetenza del Tribunale, da cui partì una tale misura, sia che riflettasi al motivo d'onde provenne uno sfregio cotanto ingiurioso alla cospicua dignità del sagro Personaggio. Qualunque infatti sieno le riforme che si credè dare alla civile legislazione ne' Regii Stati Sardi, prevalgono però sempre

alle medesime, e doveano ben rispettarsi in un Regno Cattolico le venerande leggi della Chiesa. E qualunque fosse il diritto, che potesse competere agli Stati suddetti di costituirsi sotto nuove forme di civile amministrazione, non diminuiva però nè punto, nè poco rimpetto a tal diritto il valore delle sanzioni Canoniche e delle solenni stipulazioni preesistenti tra la S. Sede e il Piemonte, le quali in gran parte riguardano appunto alle materie prese di mira colle stabilite legislative riforme. E poichè il Governo della S. Sede si mantenne nella esatta osservanza dei convenuti patti aveva buon diritto di attendersi altrettanto dall' altra parte, che insieme con esso vi si era formalmente obbligata. Tanto più poi v'era motivo di ripromettersi tale reciprocità, in quanto che siffatte Convenzioni si erano guarentite con espressa riserva dallo stesso Statuto Fondamentale del Regno.

In presenza pertanto delle ricordate leggi della Chiesa, e degli esistenti speciali Trattati, sarà facile alla saviezza della S. V. Illma e del Suo Real Governo il ravvisare qual grave attentato e violazione si manifesti nell' operato del Tribunale anzidetto contro la persona dell' illustre Arcivescovo.

Egli è poi ben doloroso a dirsi, che l'oltraggioso trattamento, cui andò soggetto il Prelato non ebbe d'altronde origine che dall' aver Egli prescritto al Suo clero per norma delle coscienze quella regola, da cui non poteva prescindersi in mezzo ad innovazioni lesive della ecclesiastica autorità introdotte nelle leggi civili dello Stato malgrado i giusti reclami del Supremo Capo della Chiesa, dalle cui viste direttrici non può allontanarsi la condotta dei sacri Pastori posti dallo Spirito Santo a coadiuvarlo nell' universale governo della mistica vigna del Divino Signore.

Il S. Padre pertanto ben conscio a se stesso dei doveri, che l'alto Suo Ministero gl'impone rispetto a Dio ed alla Chiesa, ha dato speciale ed espresso ordine al sottoscritto di protestare e reclamare fortemente contro un attentato, col quale arrecandosi alla Chiesa stessa ed alla S. Sede una gravissima ingiuria, si è vilipesa la sacra di lei autorità e violata ad un tempo la rispettabile Dignità Episcopale in persona di

uno tra i più benemeriti Suoi Pastori. Nell'atto stesso intende la Santità Sua che sieno quì rinnovate le giuste proteste e rimostranze già promosse coll'antecedente nota del sottoscritto contro le leggi ivi enunciate, sulla cui base si è proceduto alla violazione che forma l'oggetto di quest' ulteriore disgustoso reclamo. Al medesimo poi il S. Padre aggiunge, nella Sua qualità di Supremo Capo della Chiesa, la domanda della immediata libera restituzione dell'imprigionato Arcivescovo alla Sua Sede, cosicchè cessi un fatto, dal quale ridonda una pubblica offesa alla Religione, alla Chiesa, all' Episcopato; ed un grave scandalo al mondo Cattolico, di cui fa parte lo Stato ove tal fatto sventuratamente si consumò, ed a cui potrebbero derivarne lacrimevoli conseguenze.

Peraltro se duole acerbamente al S. Padre il vedersi costretto a moltiplicare i Suoi reclami sopra argomenti di siffatta specie presso un Governo, nel quale per tanto tempo conservaronsi felicemente l'armonia e le ottime relazioni con la Sede Apostolica, ama tuttavia confortarsi colla speranza, che la Maestà del Re memore della splendida religione e pietà che trasse in retaggio da' Suoi Augusti Antenati, vorrà insieme col Reale Suo Ministero apprezzare appieno le sovraespresse Pontificie lamentanze, e soddisfare alle giuste domande della Saniità Sua, mediante quella pronta e completa riparazione, che la Chiesa Cattolica ha diritto di attendere da un Principe, che si pregia di essere tra i più divoti di lei figli.

Portati ad effetto i comandi di Sua Santità, il Sottoscritto prega la S. V. Illma a compiacersi di far elevare a notizia dell' Augusto di Lei Sovrano la presente Nota; e frattanto coglie volontieri l'opportunità di confermarle i sensi della più distinta sua stima.

NUM. XIX.

Nota di reclamo dell'Emo Sig. Cardinal pro-Segretario di Stato dei 26 Giugno 1850 al sig. Incaricato Sardo, in seguito dell'arresto di monsig. Arcivescovo di Sassari.

Non ostante le doglianze e proteste, che il sottoscritto Cardinal pro-Segretario di Stato espose in nome del S. Padre colla nota diretta a V. S. Illma il 14 Maggio p. p. in occasione del deplorabile avvenimento della traduzione di Monsig. Arcivescovo di Torino nella fortezza di quella Capitale va proseguendo nei Regii Stati la violazione che s' imprese a commettere contro le persone dei sagri Pastori sulla base delle anticanoniche leggi quivi recentemente promulgate. Non solo infatti in mezzo agli avanzati giusti reclami della S. Sede, si volle consumare contro il prelodato Arcivescovo il corso degli atti successivi alla criminale inquisizione, a cui erasi preteso assoggettarlo, ma si giunse inoltre a ripetere un attentato consimile, sebbene con qualche diversità di estrinseche circostanze, contro altro ragguardevole prelato della Chiesa Arcivescovile di Sassari. — Imputatosi del pari a Lui come a delitto l'aver prescritto al suo Clero le norme a cui questo dovesse attenersi per tranquillità delle coscienze, rispetto alle succennate anticanoniche leggi, gli venne giudizialmente, intimato di comparire innanzi al Regio Tribunale di Prima cognizione di Sassari; e per essersi egli ricusato a ciò fare senza il permesso della S. Sede, fu contro di Lui spedito il mandato di cattura da eseguirsi col mezzo della forza armata a tenore delle *vigenti leggi* del Regno: alla qual cattura in fine si sostituì, per riguardo forse della mal ferma salute del Prelato, l'arresto del medesimo nel suo Episcopio: venendo intanto intrapresa a di Lui carico una processura criminale.

Egli è questo un altro lamentevole caso in cui il sot-

toscritto deve nuovamente reclamare e protestare in nome del S. Padre contro gli aggravii che si van raddoppiando, in un Regno d'altronde Cattolico, alla Chiesa ed alle sagre di Lei autorità, e contro le progressive offese che va ivi sofferendo la venerabile dignità espiscopale, senza neppur farsi conto delle relative pene ecclesiastiche.

Vuolsi poi quì rilevare anche una volta che tali reclami e proteste han fondamento come sulle generali disposizioni canoniche, così sulle speciali convenzioni solennemente stipulate tra la S. Sede e la R. Corte di Sardegna: convenzioni che la stessa Sede Apostolica ha diritto di riconoscere nel pieno loro vigore, anche nell' attuale forma di governo de'Regii Stati Sardi, sì perchè venne data alle medesime, come osservossi altra volta, una speciale guarentigia dallo statuto fondamentale del Regno, sì perchè in ogni caso non potrebbesi da una della parti stipulatrici, come a tutti è noto, portare alterazione ai solenni trattati senza intendersi preventivamente coll' altra.

Il S. Padre nel vedere con amaro cordoglio prive affatto di ascolto le giustissime querele precedentemente avanzate nel pontificio suo Nome, avrebbe ragione di temere che altrettanto sia per accadere dell' ulteriore qui esposto e non meno giusto reclamo. Egli però anzichè darsi alla diffidenza, preferisce di contare ognora sulla giustizia dell'Augusto Sovrano di Sardegna e di quelli, che sono al timone degli affari, persistendo nella speranza che la M. S. ed il Real Ministero, riconosciuta al fine la forza e la ragionevolezza delle ripetute rimostranze del Capo della Chiesa, si determineranno a rendere alle medesime quella soddisfazione che si conviene; e vorranno in tal guisa rimuovere la dura necessità in cui altrimenti troverebbesi la Santità Sua di far passo ad atti più formali innanzi alla Chiesa ed al Mondo Cattolico in ragione dei gravi doveri dell'Apostolico suo Ministero.

Del rimanente mentre attende Sua Santità che cessi, siccome Essa espressamente domanda, l' ingiurioso trattamento a cui venne sottoposto l' Arcivescovo di Sassari, il sottoscritto dee credere che il pronto e pieno adempimento delle pontificie domande non pos-

sa non interessare a persone che gloriandosi di appartenere alla Chiesa Cattolica ben sanno il dovere che loro incombe di uniformarsi alle leggi della medesima, e al supremo di Lei Capo.

Il sottoscritto raccomanda alla S. V. Illma di far giungere a cognizione dell' eccelso di Lei Sovrano la presente nota Ufficiale, e la prega altresì di volere adoperare allo scopo di essa quella influenza che sapranno inspirarle gli ottimi sentimenti ond'Ella distinguesi. — Nel tempo stesso pregiasi di confermarle i sensi della sua più distinta stima.

NUM. XX.

Periodo dell'allocuzione Pontificia dei 20 *Maggio* 1850 *riguardante gli affari di Piemonte.*

Verum dum hac utebamur consolatione, acerbissimus sane accessit dolor, quo vehementer angimur et premimur, videntes quomodo Sanctissimae Nostrae Religionis res in alio Catholico Regno nunc affligantur, et Sacra Ecclesiae atque hujus S. Sedis conculcentur jura. Probe intelligitis, Venerabiles Fratres, Nos hic loqui de Subalpino Regno ubi, quemadmodum omnes ex privatis nuntiis publicisque Litteris jam cognoscunt, Lex Ecclesiae juribus ac sollemnibus cum hac Apostolica Sede initis conventionibus adversa fuit promulgata, et hisce diebus Summo Animi Nostri moerore praeclarissimus Taurinensium Antistes Venerabilis Frater Aloisius Fransoni militari manu ab episcopalibus Suis Sedibus avulsus, et cum magno Taurinensis Urbis, ac totius illius Regni bonorum luctu in arcem est deductus. Nos itaque prout rerum gravitas, atque officii Nostri ratio in tuendis Ecclesiae juribus postulabat, nulla interjecta mora per Nostrum Cardinalem a publicis Negotiis primum de commemorata lege, postmodum vero de injuria et vi egregio Antistiti illata statim apud illud Gubernium reclamavimus. Atque interea dum inhae-

rentem Cordi Nostro amaritudinem ea spe solamur fore, ut ejusmodi reclamationes optatum assequantur exitum, Nos haud omittemus alia Allocutione de ecclesiasticis illius Regni negotiis agere, Vosque certiores facere cum id opportunum esse censuerimus.

NUM. XXI.

Nota di reclamo dell' Eminentissimo Sig. Card. Pro-Segretario di Stato al regio Incaricato di Sardegna in data 2 Settembre 1850 in seguito degli avvenimenti accaduti dopo la morte del ministro Santarosa.

Nuova materia di amaro cordoglio somministrano alla Chiesa ed all' Augusto di Lei Capo i recentissimi avvenimenti di Torino connessi con la circostanza della morte del Real Ministro del Commercio Cav. Pietro De-Rossi di Santa Rosa. La violazione commessa contro la immunità ecclesiastica con la serie dei fatti a cui riguardano le tuttora non curate proteste della S. Sede, si è spinta ancora più oltre in quella Capitale degli Stati Sardi con ingerirsi il potere laicale in affari che riguardano nientemeno che l'amministrazione de' Sacramenti. Imperocchè per aver creduto l' Autorità ecclesiastica di non ammettere il detto Ministro, mentre era negli estremi della vita, alla percezione del Sacramento Eucaristico, se prima non rettificasse con apposito atto la sua posizione in faccia alla Chiesa, stante la parte ch' egli avea avuto alla promulgazione di leggi anticanoniche; si pretese da ciò costituire un titolo di grave addebito a carico de' Sacri Ministri, e si prese ad agire contro i medesimi senza punto attendere nè al loro carattere, nè alla natura del titolo concernente la parte la più sagrosanta del Ministero Sacerdotale. Quindi l' immediato corso di aspre misure contro il Ministero stesso, vale a dire la violenta espulsione del Parroco di S. Carlo e di tutta la religiosa famiglia a cui esso appartiene, il contemporaneo e pubblico arresto di

Monsignor Arcivescovo di Torino e la sua traduzione alla Fortezza di Fenestrelle: per tacere delle perquisizioni che susseguirono poco appresso anche nei luoghi di residenza di quel Prelato.

La sola enunciazione di tali fatti sembra sufficiente a dimostrare la grave responsabilità contratta dagli autori dei medesimi in faccia alla Chiesa. Imperocchè il giudicare chi debba o no ammettersi alla partecipazione dei Sacramenti spetta del tutto ai Ministri del Santuario; ed essi nell' esercizio del geloso loro Ministero prendono norma dalla Superiore autorità della Chiesa, a cui sono intieramente responsabili del sacro deposito loro affidato. A questa stessa autorità poi intieramente si appartiene ogni esame e giudizio che talvolta possa occorrere sull' applicazione pratica delle regole e cautele da aversi in vista nell'amministrazione de' Sagramenti. Ciò posto, è facile scorgere quale ingiuria siasi fatta alla Chiesa dall' Autorità secolare con arrogarsi il diritto di giudicare dell' operato dei Sacri Ministri in materia di Sacramenti; e quanto oltraggiosamente siasi agito colle ostili determinazioni prese in onta del Ministero Sacerdotale, e specialmente col nuovo attentato commesso contro la Sacra persona di Monsig. Arcivescovo di Torino.

Alla vista di sì lagrimevoli avvenimenti cresce a dismisura l'afflizione, ond' era già compreso l'animo del S. Padre per la desolante condizione delle cose ecclesiastiche in un Regno Cattolico, qual' è quello di Sardegna. Intanto la Santità Sua per soddisfare ai doveri che Le impone l' augusto suo carattere di Capo Supremo della Cattolica Chiesa ha espressamente ingiunto al sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato di avanzare formale reclamo e protesta anche nell' attuale disgustosissima circostanza, e di domandare nel pontificio suo nome la conveniente riparazione dei fatti surriferiti.

Il S. Padre, che nel corso delle spiacevoli vertenze tra la S. Sede e il Piemonte conosce di aver dato un manifesto saggio di Apostolica longanimità, ama confidarsi anche una volta che il Governo di S. M. Sarda ripensando seriamente agli aggravii, a cui soggiace da qualche tempo la Chiesa in quegli Stati, ed

agli ingiuriosi tratti tanto ripetuti contro i Personaggi dell' insigne Ordine Episcopale con generale scandalo del mondo Cattolico; e ponendo mente altresì a quanto trovasi stabilito dai Sacri Canoni in relazione ad atti di tal genere, vorrà darsi carico di far cessare uno stato di cose, il quale non è conciliabile con le massime e leggi di quella Religione, che d'altronde lo stesso Governo si gloria di professare, e dichiara di voler mantenere e proteggere nei paesi che gli sono soggetti: come neppure è conciliabile con i Trattati solenni, ai quali la S. Sede, forte del suo buon diritto, non cessa di appellare.

Nel pregare V. S. Illma di far giungere la presente Nota al suo Reale Governo, il sottoscritto torna a confermarle i sentimenti della sua ben distinta stima.

NUM. XXII.

Legge dei 5 di giugno 1850 data dal Re Vittorio Emmanuele, colla quale è proibito agli stabilimenti e corpi morali di acquistare stabili o riceverli comunque in donazione senza il parere del Consiglio di stato.

Il Senato e la Camera de'Deputati hanno adottato, Noi abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Gli Stabilimenti e Corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili, senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore, non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Il nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato della esecuzione della presente Legge, che sa-

rà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo.

Moncalieri il 5 Giugno 1850.

NUM. XXIII.

Dispaccio del Sig. Presidente del Consiglio de' Ministri in Piemonte al Regio incaricato d' affari presso la Santa Sede in data 5 Giugno 1850, e da questi comunicato all'Emo Sig. Cardinale pro-Segretario di Stato.

Le accuso ricevuta della Nota direttale da S. E. R. il Card. pro-Segretario di Stato in data del 14 Maggio, relativa allo spiacevole caso dell'arresto di Monsignor Arcivescovo, e sebbene al contenuto di essa mi trovi avere anticipatamente risposto col mio Dispaccio del 18 Maggio, che colla detta Nota si scambiava per via, credo ciò non ostante dover ritornare sullo stesso argomento, onde presentare a S. E. R. il Card. Antonelli una risposta la quale più estesamente giustifichi gli atti del Governo del Re, e insieme spieghi quegli avvenimenti, che non essendo da lui dipendenti gli era impossibile d' impedire.

La nota del 14 Maggio stabilisce primieramente non essere stato nella facoltà dei tre poteri, che compongono la Sovranità Nazionale di dichiarare per legge abolito il Tribunale privilegiato degli Ecclesiastici, appoggiando questa sua affermazione ai concordati preesistenti, ai quali volendo attribuire il carattere e l'essenza medesima dei Trattati che si conchiudono fra gli stati laici, viene a ridurre ad una questione internazionale quella che è invece questione di disciplina ecclesiastica, di opportunità (dovrei dire di necessità) politica, d' indipendenza, e d'Autonomia dello Stato.

Non mi è possibile seguire la Nota del 14 Maggio su questo campo, nè accettare simili premesse, e basterà onde dimostrare quali inammissibili conseguenze

ne dovrebbero derivare, questa semplice interrogazione. È egli lecito ad uno Stato mutare i suoi ordini politici, senza il consenso della corte di Roma?

Ove non si voglia rispondere negativamente a questo quesito, rimane dimostrato che gli accordi, coi quali s'è venuto pel passato a regolare molti punti della disciplina ecclesiastica, e delle relazioni del clero col potere civile, debbono sempre intendersi, come sono in fatti, dipendenti da quelle successive modificazioni, che col mutar de' tempi o delle circostanze ogni stato giudica necessarie alla sua quiete, ed alla sua interna prosperità, e che neglette o troppo ritardate possono porlo a rischio di cadere in fatali commovimenti, e venir forse all' ultima rovina.

Un simile pericolo vale un'impossibilità assoluta per l'esecuzione di qualsivoglia trattato, tanto più certamente poi per l'esecuzione di quei concerti, i quali possono a norma delle circostanze esser presi colla S. Sede in materia di disciplina ecclesiastica, ma che intrinsecamente connettonsi cogli ordinamenti interni dello Stato, e col suo sistema politico, devono necessariamente essere subordinati alle convenienze o necessità di quello.

Le condizioni de' tempi persuasero alla venerata memoria del Rè Carlo Alberto essere necessità ridurre il Governo dello Stato ad ordini rappresentativi, e l'Augusto suo figliuolo il Rè Vittorio Emanuele, compreso innanzi tutto della religione dei suoi giuramenti, e conoscendo poi quanto importi nella presente e generale perturbazione dei principj d'autorità il rafforzarla, convinto insieme che ad ottenere questo importante scopo e a conciliarle rispetto v' è solo un modo, quello di renderla rispettabile, e che a ciò non si giunge, se non operando con giustizia, fede e lealtà, s'è studiato, e così il ministero, di stabilire la sua politica su queste sicure basi, e dare quindi allo Statuto proclamato dal Rè Carlo Alberto suo Padre quella pratica e generale applicazione, che non poteva negarsi senza nota d' ingiustizia e di dubbia fede.

L'eguaglianza de' cittadini davanti alla legge era certamente fra le più importanti di dette applicazioni co-

me quella, che rappresenta il principio più unanimemente accettato, ed anzi il solo forse universalmente accettato, e creduto in questa nostra età, che di tanti principj d'autorità ha veduto il naufragio.

Era dunque insieme dovere, convenienza, e necessità il modificare quella parte della legislazione, che dal detto principio s'allontanava, ed a quest'atto il Governo del Rè è venuto, non credo avventatamente, ma dopo lungo e maturo esame delle condizioni interne dello Stato, e passando per quei varj stadj parlamentarj, che la legge richiede, i quali dando campo alle lunghe, temperate, e libere discussioni, che furono pubblicate colle stampe, conferirono alla fine alla legge proposta dal Ministero la massima fra le possibili sanzioni, quella della grande maggioranza del Parlamento, confermata in appresso dal voto e dalla soddisfazione pressochè unanime del paese.

Compiuto quest'atto, e diventata per esso Legge dello Stato quello, che abolisce il foro privilegiato degli ecclesiastici, venne per naturale conseguenza ad esserne affidata l'applicazione al potere giudiziario, sul quale non può il potere esecutivo esercitare senza flagrante violazione d'ogni legge d'equità e di giustizia, autorità od influenza veruna.

Dell' imparziale applicazione della legge, per parte de' Magistrati, a norma della loro coscienza e de' loro giuramenti, è stata dolorosa conseguenza l'arresto ed il giudizio di Monsig. Arcivescovo. Non era in mano del Rè, del suo Governo, nè del Magistrato l' evitare nè il primo nè il secondo, ma poteva bensì Monsignor Arcivescovo esimersi dall'arresto se avesse voluto piegarsi a dar cauzione secondo vuole la legge; per fini tuttavia, de' quali non intendo farmi giudice, egli stimava non approfittare di questo mezzo, e posta così la quistione fra la legge ed esso, era dovere del pubblico Ministero mantener forza alla legge. Nell'adempire a questo difficile e penoso dovere il Magistrato ha tenuto que' più dolci e riverenti modi, che per lui si potevano senza mancare al suo dovere, e della verità della mia affermazione il pubblico m' è testimonio, come è testimonio Iddio del vero e profondo rammarico provato dal Gover-

no di S. M. e dall' universale, della triste necessità, che ha reso inevitabili cotali fatti, rammarico raddoppiato dall' idea del dispiacere, che in questi ha provato S. Santità.

Il Governo del Rè ha troppa fiducia nell' illuminata prudenza di quello della S. Sede per poter dubitare che la semplice esposizione delle condizioni, a cui era posto, e delle necessarie conseguenze, che da esse derivano, non basti a farlo persuaso che ne' fatti, i quali formano argomento della Nota del 14 Maggio l' azione del Ministero e de'varj poteri dello Stato, si è mantenuta rigorosamente nei limiti de' suoi diritti come de' suoi doveri, e che anzi a tutela de'primi, quanto ad intero adempimento de' secondi, non sarebbe stato possibile seguire altra via, nè prendere diversa deliberazione.

La prudenza poi e la bontà del Clero Piemontese, che sente generalmente quanto importi agli interessi dell' ordine pubblico e della Religione, il farsi esempio d' obbedienza alle leggi, e conosce essere questa ubbidienza, non solo un dovere civile, ma ben' anche un precetto religioso, mi fa sicuro che non siano ormai per rinnovarsi occasioni simili a quella, di cui deploriamo le conseguenze, e venga così tolta di mezzo la dura necessità, nella quale si troverebbe il Governo di S.M. di compiere a doveri, che gl' incombono; dall' adempimento de' quali solo dipende il rispetto all'Autorità ne'Governati, quindi la loro ubbedienza alle leggi, e da questa l' ordine pubblico, e la tranquillità dello Stato, non potrebbe il Governo del Rè esimersene per quanto tale adempimento gli riuscisse penoso.

Nel farsi interpete di queste franche ed altrettanto rispettose spiegazioni, voglia l' Illmo Sig. Marchese, egualmente far conoscere all'Emo Card. pro-Segretario di Stato quanto grave e dolorosa cosa sia per S. M. e pe' suoi Ministri il trovarsi in questi dispareri colla Corte Romana, e quanto stimerebbero importante, a restaurazione dell'Autorità Civile, come della Religiosa, che ambedue mantenendosi in quei confini, entro i quali sono pienamente l'una dall' altra indipendenti, non disperdessero inutilmen-

te le loro forze in contese, delle quali se è incerto il profitto, è certo purtroppo il danno, che ne ridonda all'ordine politico, come al religioso.

Coerente a questi principj il Governo del Rè se per un lato si troverà in debito di farsi vigilante custode dell'indipendenza del potere e della Sovranità civile, sarà altrettanto geloso di mantenere nello Stato libera e piena indipendenza all'Autorità Religiosa, come a quella che sola può ormai offrire felice soluzione alle flagranti questioni sociali, che minacciano l'umanità, e ricondurre la pace, la concordia e l'ordine nella civiltà Cristiana.

Prego V. S. Illma di dare comunicazione, od anche di rimettere una copia di questo Dispaccio a S. E. il Card. pro Segretario di Stato.

Colgo questa occasione per rinnovare alla S. V. Illma i sensi del mio distinto ossequio.

NUM. XXIV.

Nota dell' Emo Sig. Card. pro-Segretario di Stato al regio Incaricato Sardo dei 19 Luglio 1850 in risposta al Dispaccio del Presidente del Consiglio dei Ministri in Piemonte inviata allo stesso regio Incaricato.

Con pregiato ufficio del 28 prossimo passato Giugno V. S. Illma comunicava al sottoscritto Card. Pro Segretario di Stato un dispaccio a Lei diretto da Sua Eccellenza il Sig. Presidente del Consiglio, e Ministro degli affari esteri di S. M. Sarda, col quale s'intese di dare riscontro alla di Lui Nota del 14 Maggio sulli reclami e proteste che vi si facevano pel disgustoso argomento, al quale essa riferivasi. Nel citato dispaccio dicevasi essersi attribuito dal Card. sottoscritto alli Concordati della S. Sede il carattere e l'essenza medesima dei trattati, che si conchiudono fra gli Stati Laici, e che perciò venivasi a ridurre ad una questione internazionale, quella che è que-

stione di disciplina Ecclesiastica, di opportunità, di necessità politica, d'indipendenza, di autonomia dello Stato. In seguito di che il prelodato. Sig. Ministro dichiarava non essergli possibile di seguire la Nota in questo campo, e per dimostrarne l'impossibilità dalle conseguenze proponeva una interrogazione così formulata « È egli lecito ad uno Stato mutare i suoi » ordini politici senza il consenso della Corte di Ro- » ma ? » e quindi egli deduceva, nel supposto di risposta non negativa, che gli accordi con la S. Sede in molti punti di disciplina, ed altre relazioni del Clero col potere civile debbono sempre intendersi dipendenti da quelle successive modificazioni, che col mutare dei tempi e delle circostanze ogni Stato giudica necessarie.

In replica a quanto dal Sig. Ministro è stato esposto conviene fare alcune osservazioni. E primieramente è da notarsi come le reclamazioni e proteste avanzate per parte della S. Sede contro la Legge del 9. Aprile, con la quale si pretese di abolire il privilegio del foro Ecclesiastico, e come la reiterazione delle medesime per l'applicazione, che si fece dalla Legge stessa in aggravio della degna persona di Monsig. Arcivescovo di Torino, furono appoggiate dal Card. sottoscritto alle sanzioni canoniche, che si riferiscono a quell' oggetto di Ecclesiastica disciplina che si pretese di violare. Dovette eziandio il Card. sottoscritto appellare ai Concordati solennemente stipulati in tal oggetto tra la S. Sede, ed il Governo di S. M. Sarda, non potendo egli preterire quei solenni trattati, nei quali mentre vengono modificati alcuni punti della stessa Disciplina, vi si stabiliscono delle norme relative all' esercizio di alcuni diritti, alla osservanza delle quali si obbligano ciascuno per la parte che lo riguarda, li due Supremi poteri l'Ecclesiastico ed il Civile nel territorio di S. M. il Re di Sardegna. Nelli predetti trattati pertanto se non viene cambiata la natura dell' oggetto che è sempre di Ecclesiastica disciplina e soltanto si fanno delle modificazioni in alcuni punti della medesima; le disposizioni peraltro che vi si contengono acquistano, mediante la solenne intervenuta stipulazione una forza specia-

le di reciproca e più stretta osservanza per parte dei contraenti; così che per questo lato li trattati stessi mentre non lasciano di essere nel loro oggetto di disciplina Ecclesiastica, assumono però la caratteristica di quei, che diconsi internazionali.

Premesso tutto questo, e convenendosi che la questione riguardata nel suo oggetto è di disciplina Ecclesiastica, la proposizione formulata dal Sig. Marchese d'Azeglio e di sopra già riportata dovrebbe essere ridotta a questi più precisi termini. « È egli lecito ad uno Stato *specialmente cattolico* nel mutare li suoi ordini politici *apportare detrimento ai diritti disciplinari della Chiesa* senza il consenso della S. Sede? Qualora non voglia negarsi alla Chiesa la caratteristica che per divina istituzione le compete di vera e perfetta Società ed indipendente dal Potere Civile, la risposta deve essere negativa.

La sola Chiesa, la quale non ha limiti di territorio è dessa ovunque l'arbitra della sua disciplina. Essa giudica della convenienza e della maggiore, o minore estensione de' suoi diritti riguardo al loro esercizio, e se accomodandosi talvolta alle esigenze degli Stati lo modifica in parte, ciò lo fa di propria autorità, non potendo a causa della sua indipendenza esservi costretta dal Supremo Potere Civile. Quindi è che se lo Stato in alcuni casi di disciplina ecclesiastica connessi con l'interna sua amministrazione, stimi per motivi di opportunità, o di ragione politica, necessarie alla sua quiete od alla sua prosperità alcune modificazioni della Disciplina medesima, deve Esso provocarle presso il Potere competente, che è la Chiesa, deve mettersi d'accordo con questa, e non ha diritto di farlo di sola propria autorità, come lo farebbe, ove si trattasse di modificare ed anche di abolire le prerogative e li privilegi delle civili Università e Collegi che sono nello Stato, e perciò dipendenti da esso.

Essendo la Chiesa per divina istituzione, siccome sopra si disse « una vera e perfetta Società ed essendo anche d'ordine superiore alle Civili Società, li punti disciplinari della medesima contemplati nei trattati lungi dal doversi considerare come dipendenti dalle

mutazioni, che giudicano gli Stati d'introdurre nella loro amministrazione interna, debbono anzi ritenersi come fermi ed inviolabili, e le mutazioni delle Civili amministrazioni possono soltanto dare una occasione agli Stati di provocare nuovi accordi con la Chiesa.

Se la condizione de' tempi, come si dice, persuase al Re Carlo Alberto essere necessità di ridurre il Governo Sardo ad ordini rappresentativi, li riguardi di giustizia verso le altre Società indipendenti, e conseguentemente verso la Chiesa lo tennero fermo a fare nello Statuto Fondamentale la debita riserva riguardo ai trattati solenni, ed è a supporsi che lo stesso motivo inducesse il Governo Sardo ad aprire le trattative con la S. Sede per li cambiamenti, che s'intendevano recentemente d'introdurre in alcuni punti di disciplina Ecclesiastica, le quali poi per fatto dei Regi Inviati rimasero interrotte, perchè si dissero essi mancare d'istruzioni, che in proposito andavano a richiedere dal loro Governo.

Se dunque il Potere Nazionale Sardo col ricordato atto del 9. Aprile ha preso delle determinazioni in pregiudizio de' diritti disciplinari della Chiesa senza il consenso della S. Sede, questo atto non può riguardarsi che come lesivo delle prerogative della Chiesa assicurate alla medesima anche dal Potere Civile, delle quali prerogative essendo il S. Padre custode e vindice ha dovuto col mezzo del sottoscritto Cardinale reclamare e protestare per la violazione, che ne è stata fatta, ed ha dovuto ripetere collo stesso mezzo le sue doglianze e proteste reclamandone la debita riparazione, allorchè di tal supposta Legge si fece la ben dolorosa applicazione.

Se è grave e doloroso per S. M. ed il Regio Ministero trovarsi il Governo Sardo in questa spiacevole condizione verso la S. Sede, ciò lo è egualmente se non più pel S. Padre; e se da tali vertenze, giusta le previsioni del Sig. Ministro non risulterà un profitto all' ordine politico e religioso, la Santità Sua è consapevole a se stessa di non esserne la causa, ed altronde in considerazione dei doveri dell' Apostolico suo Ministero ne avrebbe avuto forte rammarico se

si fosse tenuta in silenzio sulla violazione, che si faceva delle Canoniche leggi garantite anche da solenni trattati.

Non lascia peraltro di confidarsi la Santità Sua che l'Augusto Monarca Vittorio Emmanuele emulando la pietà de' suoi illustri Predecessori, e che il di lui Ministero, non che il Potere legislativo del Regno saranno per rendere la debita giustizia ai reclami del Supremo Capo della Chiesa Cattolica.

Il sottoscritto nel pregare V. S. Illma di portare tuttociò a notizia del R. suo Governo Le rinnova in questo incontro li sensi ec.

NUM. XXV.

Dispaccio del Sig. Ministro D' Azeglio al regio incaricato Sardo in data 24 Luglio 1850 in risposta alla Nota di reclamo dell' Emo Sig. Card. pro-Segretaro di Stato sull'arresto di monsig. Varesini Arcivescovo di Sassari.

Dalla lettera della S. V. Illma in data 12 Giugno, nella quale mi rende conto del colloquio avuto con S. Eminenza il Cardinale Antonelli, e dal posteriore Dispaccio, con cui mi trasmette la protesta fatta in nome di Sua Santità in seguito all'arresto di Monsig. Varesini Arcivescovo di Sassari, scorgo che la Corte di Roma, appoggiandosi sui principii già emessi nelle note 9 Marzo, e 14 Maggio corrente anno, continua a sostenere che la legge del 9 Aprile abolitiva del Foro Ecclesiastico e dell' immunità locale implica una violazione delle convenzioni anteriormente stipulate colla S. Sede, e così viene a ridurre l'attuale vertenza al seguente quesito:

« È egli lecito ad uno Stato di violare i trattati solennemente fatti e sanzionati con un' altro Stato, » sia questo il Romano, o qualunque altro? È egli » semplicemente onesto il farlo?

Questo secondo quesito, potendo considerarsi come superfluo, oppure dirsi implicitamente contenuto nel primo, io mi dispenserò tanto più volentieri dal rispondervi attesochè contiene un' espressione inusitata nel linguaggio diplomatico, e che amo persuadermi essere sfuggita nel calore della discussione dalla bocca di S. Eminenza senza che abbia voluto darvi tutta quella portata, di cui è suscettiva.

Ma poichè le note del 9 Marzo e 14 Maggio vennero stampate in alcuni giornali stranieri e nazionali notoriamente considerati come favorevoli alle pretese della corte di Roma, io debbo osservare che queste comunicazioni premature, e questo singolare procedere non sono gran fatto conformi alle usanze internazionali, ed alla pratica dei Gabinetti, come quelle che tendono a sollevare anzi tempo le passioni, e le polemiche dei partiti intorno alle quistioni, che sono di naturale competenza dei respettivi governi, ed in riguardo alle quali sarebbe desiderabile che la pubblicità non fosse altrimenti invocata fuorchè allora quando tutte le pratiche Diplomatiche sono esaurite, ed i Ministri responsabili sono chiamati a render conto del loro operato. Ciò premesso nel riferirmi nuovamente al mio Dispaccio del 5 Giugno p. p., nel quale ho fatto osservare a S. E. il Card. Antonelli la differenza, che corre tra i concordati conchiusi colla S. Sede, ed i trattati stipulati coi Governi laici, e quali conseguenze ne derivino, riguardo ai diritti, che competono ad uno stato, quando l' osservanza di quelli diventa impossibile per le mutate condizioni dei tempi, debbo altresì osservare che quand' anche voglia stabilirsi, il che propriamente non si concede, una perfetta identità tra i Concordati ed i trattati pubblici, non ne conseguita, nemmeno in questa ipotesi, che le pretese inoltrate dal Governo di Sua Santità possono gran fatto vantaggiarsene.

Nell' ammettere che scrupolosa dev'essere in ogni tempo l' osservanza dei trattati, e che ove i medesimi non contengano qualche clausola resolutoria, od abbiano un' epoca fissa per la loro cessazione, ed inchiudano qualche condizione atta ad influire sulla loro durata, debbono generalmente considerarsi co-

me obligatorj finchè non vengano, per reciproco consenso delle parti contraenti, modificati od annullati, si deve pur anche ammettere, che questo principio non è talmente inflessibile, da non patire qualche eccezione, e che quando il caso formante l' eccezione si verifica, basta per prosciogliere un Governo dall' osservanza dei trattati stessi, e così lo salva dalla taccia di violata fede internazionale oggidì gratuitamente apposta da S. E. al Governo Sardo.

La perspicacia di S. E. il Card. Antonelli non gli lascia certamente ignorare qual valore venga attribuito dai pubblicisti alla nota clausola: *Rebus sic stantibus*: che si deve sottintendere come implicitamente stipulata in tutti i trattati, e come in vigore di essa la loro forza obbligatoria cessi dal lato dello Stato, al quale l' osservanza di un trattato diventa affatto impossibile. E benchè i Governi si risolvano raramente, e soltanto nei casi di necessità assoluta, ad invocare questa clausola, onde evitare che si creda volere essi servirsene a modo di pretesto onde giustificare mire ambiziose, o coll' intendimento di turbare quel generale assetto ed equilibrio fra le potenze, che a tutte preme di veder conservato, non ne conseguita per altro che l' efficacia di essa clausola sia stata fin quì rivocata in dubbio dagli scrittori di diritto pubblico, e che la sua pratica applicazione sia andata in disuso.

Un' illustre uomo di Stato il Duca di Broglie, a cui non si può negare la debita competenza e dottrina sopra queste materie, facendo allusione alla suddetta clausola la chiama « une condition générale qui » n'a jamais besoin d'être stipulée, parceque elle est » impliquée dans tous les traités parce qu' elle pé» nètre et domine tous les traités ». Questa massima sostenuta dall' antico Presidente del Consiglio de' Ministri nella tornata della Camera dei Pari di Francia del 15 Febbraro 1848, ed in una discussione solenne intorno ai trattati, basterà per provare a Sua Eminenza, quale sia l'opinione degli uomini di Stato, e di pubblicisti sopra l'argomento, di cui si tratta, e come nell' addottarla non si venga perciò a violare il diritto internazionale.

Senza discorrere per la schiera degli scrittori di diritto pubblico, che dal secolo 17 sino al giorno d'oggi si sono occupati della quistione in discorso, come sarebbe a cagion d'esempio un' Enrico Coccey, il quale scrisse ex professo una dissertazione sulla Clausola *Rebus sic stantibus*, basterà allegare l'autorità di Enrico Wheaton già Ministro degli Stati uniti d'America presso la corte di Berlino, la cui opera sul diritto internazionale vien considerata come l'espressione dello stato attuale della scienza, e come tale avuta da Pellegrino Rossi, che con apposito articolo stampato nella Revue Française del 1836, la giudicò come superiore in qualche parte alle opere medesime di Wolf, Waltel, e di Martens.

Nella traduzione dall' inglese degli *Elementi di diritto internazionale*, fatta a diligenza dell'Autore medesimo, e pubblicata in Lipsia nel 1848, il pubblicista Americano alla pagina 255, vol. 1 adduce due casi, nei quali la forza obbligatoria dei trattati viene a cessare.

1 » Dans le cas l' une ou l' autre des parties con-
» tractantes perd son existence comme Etat indépen-
» dant.

2 » Quand la Constitution intérieure de l' un ou de
» l'autre des Etats, est tellement changée qu'elle rend
» le traité inapplicable dans des circostances diffé-
» rentes de celles en vue des quelles il a été conclu. »

Questo secondo caso, che calza onninamente colle attuali condizioni politiche del Piemonte, essendo stato ampiamente dimostrato all' epoca delle discussioni parlamentari, che precedettero l' adozione della legge 9 Aprile, ed il principio, che da essa si deduce essendo stato iteratamente messo in rilievo nei miei precedenti dispacci, ai quali nuovamente mi riferisco, credo di potermi perciò dispensare dal rifarmi sullo stesso argomento, in appoggio del quale bastami d' aver citato i nomi di alcuni pubblicisti, ai quali Sua Eminenza il Cardinale Antonelli non vorrà negare quel grado d' autorità che è dovuta alle loro opinioni.

Nel colloquio avuto dalla S. V. col Cardinale Antonelli piacque a Sua Eminenza di sostenere che an-

che a fronte dello Statuto Costituzionale il Governo di Sua Maestà non si considerò tuttavia come prosciolto dal Concordato nella parte, che si riferisce al Foro Ecclesiastico, ed all' immunità locale, e ne addusse in prova le posteriori trattative, a tale riguardo iniziate colla S. Sede dal Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà, non che il contro-progetto scritto di proprio pugno da Sua Eminenza stessa in risposta alle proposizioni stategli fatte dal Governo Sardo.

Nell' ammettere il fatto allegato da Sua E. io non posso ugualmente ammettere che esso venga, a stabilire un precedente a danno del Governo di Sua Maestà e dei diritti, che gli competono in virtù dello Statuto fondamentale, mentre prova soltanto che si sono voluti sperimentare i possibili mezzi di buon accordo fra le due Corti prima di risolvere la legale abolizione del Foro Ecclesiastico, e dell' Immunità locale. Nè il Governo del Rè ha alcuna ragione di dolersi del suo operato, perchè fece prova della somma riverenza, onde un paese cattolico dev' essere penetrato verso la Sede Apostolica ed imitò l' esempio d' uno Stato vicino, il quale, volendo sciogliere nel 1845 una corporazione religiosa non autorizzata dalle leggi, e ciò potendo operare in forza delle medesime, stimò tuttavia conveniente, prima di applicarle, d' inviare a Roma qual Ministro Straordinario il Conte Pellegrino Rossi, onde sollecitare l' autorevole intervento del Romano Pontefice. Egli è noto che alcuni membri della Camera dei Deputati di Francia, temendo che con questa missione diplomatica si venisse a porre un precedente, di cui la Corte di Roma potesse prevalersi più tardi a danno dei diritti della Nazione, fecero senza indugio analoghe interpellanze al Ministro degli affari Esteri, e chiamarono la sua attenzione sulle conseguenze ulteriori, che da essa potevano derivare.

A tali interpellanze essendo stato risposto nella tornata del 5 Maggio, stesso anno, con esplicite e categoriche dichiarazioni lette dal Sig. Thiers, ed accettate dai Ministri e dalla Maggioranza dei Deputati e concepita in questi termini » ; Il est bien entendu

» que les lois sont applicables, que leur application » est devenue necessaire, et que quelque soit le re- » sultat des negociations, elles seront executées. » E venne conseguentemente adottato il seguente ordine del giorno onde dissipare i dubbj in tale circostanza manifestati. » La Chambre se reposant sur » le Governement du soin de faire executer les lois, » passe á l' ordre du jour. »

Da questo fatto pertanto, la cui significazione non era sfuggita alla considerazione del Governo di Sua Maestà quando anche dopo l'attuazione dello Statuto, cercò di mettersi d' accordo colla Corte di Roma prima di presentare alle deliberazioni del Parlamento il proggetto di legge, che venne definitivamente adottato e sanzionato alli 9 Aprile p. p., si può certamente dedurre, giova il ripeterlo, da quali sentimenti di religioso ossequio verso la S. Sede fosse e si mantenga tuttora animato, ma non si può in niun modo inferire che abbia alienata la sua libertà d' iniziativa e di azione, e rivocato in dubbio i proprj diritti.

Sinchè Sua Eminenza non giudicherà a proposito di portar la discussione sopra gli articoli dello Statuto, dai quali crede potersi stabilire che le anteriori convenzioni colla S. Sede non possano modificarsi dai poteri costituzionali del Regno, senza il previo assentimento del Pontefice, io non sarò in grado di assumere sui medesimi alcuna entratura, epperciò mi posso considerare come dispensato dall' addurre le ragioni capaci di giustificare la condotta del Governo di Sua Maestà.

Nel trasmettere le osservazioni e deduzioni contenute nel presente dispaccio, perchè possa darne lettura, ed anche rimetterne copia a Sua Eminenza il Cardinal Antonelli, colla persuasione che valgano a procacciargli più esatta cognizione delle intenzioni e degli atti del Governo di Sua Maestà, colgo con piacere questa occasione per rinnovare alla S. V. Illma gli attestati della distinta mia considerazione.

NUM. XXVI.

Lettera circolare diretta sotto i 31 di Agosto 1850 dall'Emo Sig. Card. Antonelli a tutti i rappresentanti della Santa Sede presso le corti estere sulle massime manifestate in Roma dal sig. cav. Pinelli.

Poco dopo i disgustosi avvenimenti di Torino, connessi colla circostanza della morte del Ministro Cavaliere di Santa Rosa si è da quel Governo inviata a Roma una Deputazione composta dell' Ecc. Presidente Pinelli, come capo della medesima, e dei Cavalieri Michelangelo Tonello, e Giovanni Cavalli. Da quanto ebbi io a raccogliere in una conferenza privata, che non potei ricusare al Sig. Pinelli, sembrerebbe esser lo scopo di tal missione lo insistere presso la Santa Sede per l'allontanamento di Monsig. Arcivescovo di Torino, con indursi il medesimo a rinunziare (dandogli in tal caso Sua Santità quella dignitosa destinazione, che crede ne'suoi Stati), e per una composizione delle vertenze tra la stessa S. Sede ed il Piemonte sulla base della conservazione delle recenti leggi di quel Regno nelle materie, che hanno relazione alla immunità ecclesiastica. In sostanza lo scopo della missione sarebbe quello che la S. Sede venisse a condiscendere intieramente su quei punti, che han dato motivo alla serie dei suoi reclami: ch'è quanto dire ritrattasse il contegno che ha dovuto fermamente proporsi per la difesa dei sacri diritti della Chiesa. Da ciò le sarà ben facile argomentare quel che si pensi intorno alla detta missione, e quali risultati questa sia per avere.

Ho creduto darle questo cenno per di Lei norma nel caso che siano a Lei per muoversi costì discorsi sull'enunciato argomento.

NUM. XXVII.

Lettera Pontificia all' Arcivescovo di Vercelli in data 6 Settembre 1850.

PIVS PP. IX.

Venerabilis Frater Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Si tristissimae rerum vicissitudines, quae in Subalpino Regno magis in dies eveniunt, summam Tibi, aliisque Venerabilibus Fratribus istius Vercellensis Provinciae Antistibus amaritudinem afferunt, exprimere haud possumus, quo incredibili dolore, vel moerore potius illae cor Nostrum excrucient atque sollicitent. Ac dum futurum confidimus, ut omnes Venerabiles Fratres ejusdem Regni Antistites, et Clerus, et quotquot ibi sunt boni fideles ea caelestis gratiae virtute, quae ab omnipotenti Deo est imploranda, fortiter magnoque animo resistant, necesse esse existimamus, ab omnibus cognosci quae sit vera rerum conditio et status, ne in fraudem, et in errorem inducantur. Equidem haec Apostolica Sedes veluti amantissima mater est prompta, atque parata benignam paternamque suam extendere manum ad opportuna adhibenda remedia, atque ad ea sananda vulnera, quibus electa illa Ecclesiae Jesu Christi pars tantopere affligitur. Veruntamen quomodo optatissimus hic finis, qui Nobis vel maxime cordi est, obtineri unquam poterit, et quo pacto iniri possunt tractationes, quae viam muniant ad sermonem habendum, et ad sanationes cum debitis, opportunisque Ecclesiasticae libertatis compensationibus concedendas, cum Subalpinum Gubernium per spectabilem Virum nuper ad Nos missum contendat, in legibus jam promulgatis suo prorsus jure sese fuisse usum, quo quidem praevia ad hanc Apostolicam Sedem interpellatio excludebatur, licet inter ipsam S. Sedem, et Gubernium solemnis existeret Conventio? Neque id tantum. Namque idem Vir praeter hoc praeposterum

absurdumque principium haud extimescit addere, et asserere, nihil aliud tam efficax esse ad Subalpinae Ecclesiae pacem restituendam, quam ut Venerabilis Frater Aloisius Fransoni Taurinensis Archiepiscopus ad propriae Sedis abdicationem cogatur, atque ita faciliorem muniri viam ad novam ineundam conventionem, pro moderandis aliis negotiis, quae ad Subalpinam Ecclesiam possunt pertinere. Hinc optime vides, Venerabilis Frater, ejusmodi sensa, et agendi rationem eo spectare, ut haec Apostolica Sedes particeps fiat in salutaribus illis convellendis, et labefactandis principiis, quibus ipsa potissimum nititur, utque inducatur ad clarissimum omnique laude dignum Antistitem puniendum jam tam vehementer afflictum, et oppressum propterea quod suos Parochos monuerit quibus Sacramenta essent conferenda, vel deneganda; quam quidem auctoritatem ad Ecclesiam unice, et omnino pertinere nemo unus ignorat. Insuper quam fidem haec Apostolica Sedes novae Conventioni adhibere poterit, cum solemnis alia Conventio fuerit plane despecta, et conculcata, de qua sane improbanda actione Gubernium idem nullam prorsus habere vult mentionem? Haec omnia cum acerbissimo animi Nostri dolore Tibi significamus, Venerabilis Frater, ut intelligas ardentissima Nostra desideria irrita fieri illius ipsius Gubernii opera, cui occurrere vellemus. Atque etiam certum est, Nos id exequi minime posse, quin ea admittamus, quibus non sine gravi huius Apostolicae Sedis et nostrae ipsius conscientiae detrimento obsecundare non possumus. Quamobrem levantes oculos Nostros in caelum in humilitate cordis Nostri Auctorem et Consummatorem fidei Christum Jesum enixe oramus et obsecramus, ut Ipse, in cujus manu corda sunt hominum, omnipotenti sua virtute illos ad sectandas in tota hac re veritatis, et justitiae semitas adducat, ac simul divino suo auxilio bonos omnes roboret, adjuvet, inflammet ad ipsam veritatem, justitiamque tuendam, et propugnandam. Denique studiosissimae Nostrae voluntatis testem, et caelestium omnium munerum auspicem Apostolicam Benedictionem ex imo corde profectam Tibi, aliisque

Venerabilibus Fratribus Tuis Suffraganeis, cunctisque istarum Ecclesiarum Clericis, Laicisque fidelibus peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 6 Septembris anno 1850.

Pontificatus Nostri anno quinto.

PIVS PP. IX.

NUM. XXVIII.

Lettera circolare dei 24. di settembre 1850. diretta dall' Emo sig. card. Antonelli ai rappresentanti pontificii presso le corti estere sulla posizione, in cui era allora la santa Sede rispetto al Governo di Torino.

Mentre dai varii governi cattolici si rende giustizia al dignitoso contegno di fermezza ed insieme di moderazione mostrata dalla S. Sede in mezzo alle continuate violazioni delle leggi e dei diritti della Chiesa negli stati di Piemonte e di Sardegna, si è da più parti dato a conoscere incidentemente il desiderio che possa dalla stessa S. Sede procurarsi una qualche occasione di convenevole accomodamento, in virtù del quale vada a cessare in quel regno uno stato di cose tanto perniciose agl' interessi della religione ed a quella altresì, dell' ordine politico.

Si sperimenta da ciò la opportunità di rendere sempre meglio instruiti i rappresentanti pontifici all' estero della vera posizione, in cui è la Sede Apostolica rispetto al Governo di Torino. E poichè tale argomento deve toccarsi dal S. P nella circostanza di rispondere a qualcuno dei ragguardevoli membri dell'Episcopato piemontese, è perciò che le stesse osservazioni esposte dalla Santità Sua somministrano a me la materia del presente dispaccio.

Lo spirito di conciliazione, per cui si predistingue la Sede Apostolica è bastantemente noto al mondo pei

documenti, che più o meno ne posseggono i varii Stati. Non può dunque dubitarsi che la medesima sulla base di un' equa correspettività in favore della Chiesa non sarebbe disposta ad un' aggiustamento col real Governo di Torino sulla materia delle attuali vertenze, qualora il Governo medesimo si mostrasse in un' attitudine più ragionevole, propria della circostanza. Al contrario però si è lo stesso Governo che sin qui almeno chiude intieramente la strada a qualunque apertura di negoziazioni: imperocchè per mezzo della persona qua recentemente inviata vuolsi pertinacemente sostenere, che nel promulgare le leggi, contro cui si è reclamato dalla S. Sede, quel Governo altro non fece che servirsi del suo diritto; col quale linguaggio viene esso a disconoscere l'obbligo, che gli correva d' intendersi preventivamente colla Sede Apostolica sia per la natura dell'argomento, come altresì in forza dei precedenti trattati, che riguardavano in gran parte alle materie prese di mira con quelle leggi.

Ma non è questo il solo obice, che pone il Governo Piemontese a potersi con esso trattare sugli oggetti delle presenti rotture. Pretenderebbesi inoltre che il S. P. si determinasse ad obbligare Monsig. Arciv. di Torino a dimettersi da quella Chiesa, dicendosi che tal misura molto contribuirebbe al sopimento delle questioni ecclesiastiche del Piemonte, ed appianerebbe la via ad un nuovo Concordato colla Santa Sede. Della qual pretensione ognun vede la somma inconvenienza e la inammissibilità, sia che si riguardi alla vista propria del supremo Capo della chiesa nei casi simili a quello, in che trovasi il detto rispettabile Prelato, sia che si avverta alle ragioni della giustizia, la quale non potrebbe mai soffrire un tratto sì umiliante nella persona di un sacro Pastore tanto benemerito della Chiesa per aver vigilantemente tutelato a costo di ripetuti oltraggiosi patimenti i diritti e l'autorità della Chiesa stessa, e per avere secondo le viste dell'affidatagli direzione pastorale dato al suo clero le opportune norme circa il modo da tenersi nelle attuali circostanze per la regolare amministrazione dei sagramenti. Presso

le quali considerazioni chi non vede che il prestarsi alla misura pretesa dal Governo di Torino rispetto a quell'Arcivescovo, sarebbe in certo modo lo stesso che legittimare col fatto della suprema autorità Ecclesiastica gli aggravii, che si moltiplicano per parte della potestà civile contro l'ottimo Prelato?

In fine, avuto riguardo alla indifferenza, in cui mostrasi il Governo Piemontese sulla commessa infrazione dei preesistenti trattati con la S. Sede, non volendo riconoscere su tal punto il grave suo torto, è ovvio l'argomentare da ciò qual fiducia potrebbe ispirare alla stessa S. Sede la proposta di un nuovo accordo con quel Governo, qualora esso non rettifichi il suo modo di vedere circa siffatte convenzioni, le quali per la mutua solenne promessa delle due parti contraenti inducono una obbligazione niente inferiore a quella che deriva dai pubblici trattati di altra categoria, soliti stipularsi con i varii Governi.

Finchè pertanto proseguano le cose nello stato esposto di sopra, le persone assuefatte a giudicare con rettitudine ed imparzialità calcoleranno se la S. Sede possa trovarsi in grado di ammettere il Governo Piemontese a trattative per la composizione delle insorte disgustose vertenze; e se intorno alle surriferite pretensioni possa il S. P. disporsi ad un indulgente contegno senza grave discapito della Chiesa, e senza contradizione con i coscenziosi doveri propri dell'Apostolico suo Ministero. Intanto sta contro il Governo Piemontese il fatto della corrispondenza che si manifestò dalla S. Sede all'invito di nuove trattative, il quale fu ad essa diretto, vivente ancora il Re Carlo Alberto, in occasione delle cambiate forme governative nei regii stati: le quali trattative dopo il primo loro iniziamento non ebbero alcun seguito per fatto del Reale Governo, che ne depose ogni pensiero.

Si abbia la S. V. tal comunicazione per di Lei notizia e per quell'uso, che le consiglieranno le circostanze, potendosi anche da Lei dar lettura del presente mio dispaccio a cotesto Sig. Ministro degli aff. esteri ov' Ella ne ravvisi l'opportunità.

NUM. XXIX.

Allocuzione pronunziata dalla Santità di N. S. Papa Pio IX. nel concistoro segreto del di 1. di novembre 1850 sugli affari religiosi del regno di Piemonte.

In Consistoriali Oratione, qua Vos alloquuti fuimus XIII. Kalendas Junii hujus anni , haud praetermisimus , Venerabiles Fratres , commemorare paucis verbis , ac dolere Vobiscum , quae in Carissimi in Christo Filii Nostri Sardiniae Regis Ditione contra Ecclesiae jus gesta nuper statutaque fuerant, atque una significavimus consilium Nobis esse, ut super his accuratiorem in Consessu Vestro sermonem opportuno alio tempore institueremus. Ea vero spe sustentabamur fore, ut injuriis illic Ecclesiae illatis aliquod interea remedium afferretur, quod annuntiare Vobis possemus. Sed quoniam longe admodum abfuit ut res ex sententia succederet, Nostri tandem officii esse duximus, ut ratione in hoc negotio a Nobis adhibita ab ipsis ejus rei exordiis brevissime repetita, queramur et graviori oratione reclamemus contra ea omnia, quae tum in continentibus, tum etiam in transmarinis supradictae Ditionis regionibus decreta in Ecclesiae injuriam aut facta sunt.

Nostis, Venerabiles Fratres, sollemnem Conventionem, quae die 27 Martii anni 1841 inter Pontificium et Regium Legatum inita fuit, et quam sine mora tum Gregorius XVI. recol. mem. Decessor Noster, tum Carolus Albertus fel. rec. Sardiniae Rex ratam habuerunt et confirmarunt; nostis scilicet hanc Conventionem eo prorsus spectasse, ut Ecclesiasticae immunitates, quae in Ditione illa ex sanctione Sacrorum Canonum diuturno multorum saeculorum decursu viguerant, quaeque recentiori tempore pactis conventis, et Romanorum Pontificum benignitate, aliqua ex parte relaxatae fuerant, novis adhuc ac multo arctioribus limitibus continerentur. Atque hinc

non defuere in Subalpinis provinciis qui de indulgentia Decessoris Nostri ea in re, quasi de nimis ampla concessione mirarentur; et Regium quoque Gubernium nonnullos annos abstinuit ab ejusdem Conventionis legibus in transmarinum suum Sardiniae Regnum inducendis. Jam vero idem Gubernium anno 1848 novam a Nobis conventionem postulavit, et die 14 Septembris ejus anni Regius Legatus Legato a Nobis deputato litteras tradidit ejusmodi conventionis formulam proponentes, paucis distinctam articulis, quos proemium quoddam haud levis sane momenti praecederet. Pervidit facile Legatus Noster postulationem ea, qua explicabatur, amplitudine ac verbis admitti prorsus non posse; immo nec agi in postulatione ipsa de mutua aliqua concessione paciscenda; quandoquidem nihil in ea proponebatur, in quo Gubernium ullam, ne levissimam quidem, obligationem erga Ecelesiam contrahere videretur. Itaque Noster idem Legatus novos proposuit articulos Gubernii votis meliori, qua fieri posse censuit, ratione consentaneos, quibus et alios adjunxit in id spectantes, ut Ecclesia omni pene civilis immunitatis usu caritura hanc saltem jacturam liberiore in reliquis suae auctoritatis exercitio compensaret. Declaravit tum Regius Legatus, postulaturum se novas a suo Gubernio instructiones, ut plene ad proposita respondere posset. Ignoramus equidem an instructiones illae Romam unquam advenerint; sed conjicere licet Regium Gubernium rem distulisse propter notissimas calamitates, quae Italiam pene universam subinde afflixerunt, quaeque Nos ipsos a tota Nostra civili Ditione discedere coegerunt. Postea, tranquillatis rebus, dum prope Neapolim tempus praestolaremur, quo in Urbem redire opportunum foret, novus illuc ad Nos missus est Extraordinarius Legatus, cui mandatum inter alia erat, ut intermissam de conventione tractactionem repeteret. Attamen postquam de aliis negotiis, egisset, revocatum se declaravit a Regio Gubernio, ac re necdum inchoata discessit. Itaque sperare licuit, Regiis Ministris opportunius visum fuisse ut tractactio illa in tem-

pus magis idoneum, post Nostrum scilicet in Urbem reditum, remitteretur.

Attamen paucos post menses accepimus, Regium ipsum Ministerium detulisse ad Regni Comitia novam Legem de Clericorum et Ecclesiarum immunitate penitus abolenda, de judicio etiam super Patronorum nominationibus ad Beneficia Ecclesiastica Tribunalibus Laicis attribuendo, nec non de aliis nonnullis, sive eodem, sive posteriori tempore, contra Ecclesiae jus, aut non sine Religionis periculo statuendis.

Ut primum de huiusmodi Legis propositione significatum Nobis est, reclamari contra illam jussimus tum a Cardinali Nostro pro-Secretario Status, tum etiam a Nostro Apostolico Nuntio tunc Augustae Taurinorum degente. Sed utraque reclamatioue cadente in irritum, expostulare paulo post oportuit contra ipsas, quas memoravimus, novitates ab utroque legibus ferendis Consilio approbatas, et Regia statim auctoritate sancitas. In quo ejus rei progressu atque exitu non illud modo dolendum, quod sanctissima Ecclesiae jura, quae ex Canonum sanctionibus in tot saeculorum diuturnitate viguerant, facto ipso violata et proculcata fuerint, sed etiam quod plures ex Deputatis ac Senatoribus Regni, qui in publica utriusque Consilii deliberatione verba fecerunt, et quorum sententia vicit, eam sibimetipsis seu Laicae Potestati auctoritatem asserere non dubitaverint, ut sollemnes Conventiones super usu illorum eorundem jurium cum Sede Apostolica initas, sine hujus consensu, immo et ea reclamante rescindere, et declarare ac facere irritas valeant.

Videtis qualia et quam gravis momenti haec sint, Venerabiles Fratres: perspicitis cujusmodi futura esset sacrarum rerum conditio, si suus Ecclesiae juribus honor non sit, si despiciantur illius Canones, si nulla diuturnae possessionis ratio habeatur, si tandem neque sua stet fides pactis inter Sanctam hanc Sedem et Civilem Potestatem rite conventis. Nec porro ignoratis non solum Religionis, sed etiam Civilis Ordinis, ac publicae privataeque rei omnino interesse, ut Ecclesiasticae eaedem Conventiones sanctae atque intemeratae habeantur; quandoquidem

earum vi ac jure contempto et labefactato, aliorum quoque publicorum privatorumque pactorum ratio concideret.

Injuriis per memoratas novas sanctiones Ecclesiae et Sanctae huic Sedi illatis aliae insuper brevi intevallo additae sunt , cum scilicet Regii Administri et Judices Laici duos praesertim sacros Antistites Nostros Venerabiles Fratres Archiepiscopum Turritanum, et Archiepiscopum Taurinensem in jus vocarunt; et illum quidem domi suae carceris loco detinuerunt , hunc vero deduxerunt militari manu in Castrum Regiae Urbis, ac tandem utrumque eorum civili poena mulctarunt; non aliam quidem ob causam, nisi quod pro suo pastorali munere instructiones ad Parochos dederant de ratione , qua in novae Legis conspectu suae et suarum ovium Deum timentium conscientiae consulere valerent. Ita igitur id sibi arrogavit Civilis Auctoritas, ut de instructionibus judicaret, quas Ecclesiae Pastores ad conscientiarum normam pro suo munere ediderant.

Postmodum alia his eademque gravior accessit injuria, postquam Nobilis quidam Vir, quem inter praecipuos supradictae injustissimae Legis suasores extitisse omnes noverant, quique abnuebat a facto illo suo palam improbando, indignus Archiepiscopi Taurinensis auctoritate judicatus est, cui extrema morientium Sacramenta administrari possent. Hac scilicet occasione et Archiepiscopus idem militari manu a sua Ecclesia avulsus atque in severioris custodiae Castrum detrusus est, et Parochus e Religiosa Familia Servorum B. M. V., qui ei pro officio paruerat , una cum Religiosis Sodalibus suis e Taurinensi Coenobio per vim expulsi , atque alio asportati sunt: quasi vero ad Laicam Potestatem pertinere possit, ut de divinorum Sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernat.

Nec satis. Ipsa haec de Sacramentorum ministerio causa , et alia insuper de novis pro coscientiarum regula instructionibus antea jam a memorato Archiepiscopo, ex mandato etiam Nostro datis, delatae sunt ad Taurinense Appellationis Tribunal; a quo statim

die 25 mensis Septembris decretum est, ut Archiepiscopus amandaretur extra fines Regiae Ditionis, atque ut omnia Archiepiscopatus bona sequestro retinerentur. Eodem fere tempore, die videlicet 21 ejusdem mensis, Tribunal Appellationum Regni Sardiniae similia decrevit contra Venerabilem Fratrem Archiepiscopum Calaritanum; cui crimini datum est, quod generalibus verbis (nullius scilicet expresso nomine) declaraverat Censuras Ecclesiasticas ab iis facto ipso contractas, qui Episcopalium Aedium immunitatem violando partem quamdam Episcopalis Tabularii intrare per vim ausi fuerant. Horum igitur Decretorum vi iidem Antistites possessione ac procuratione dejecti sunt temporalium bonorum redituumque ad Sacerdotia sua pertinentium, et alter quidem in Gallias, alter vero in Nostram hanc Almam Urbem venire coactus.

Verum alia quoque sunt, ac non levia illa quidem, quae subalpinum Gubernium contra Ecclesiae iura, vel in Religionis detrimentum, statuit ac gessit. Inter quae non possumus non lamentari vehementer de funestissima Lege, quam inde a die 4 Octobris Anni 1848 super publica institutione, publicis privatisque seu maiorum seu minorum disciplinarum scholis editam fuisse cognovimus. Totum illarum regimen, Episcopalibus Seminariis aliqua ratione exceptis, attributum ea in Lege habetur Regio Ministro atque auctoritatibus eidem subditis; et ita quidem attributum, ut in Articulo 58 legis ejusdem statuatur ac declaretur, nullum alii cuicumque auctoritati fore jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione Magistrorum. Hinc in Catholica illa Ditione scholae cuiusque generis, atque adeo Cathedrae etiam sacrarum disciplinarum, quarum ea in Lege mentio fit; nec non puerorum institutio ad elementa Christianae Fidei, quam eadem Lex inter minorum Ludimagistrorum officia annumerat, ab Episcoporum auctoritate substrahuntur. Ac ne quis ea de re dubitare valeat, in memorato articulo ipsi etiam Directores spiritus inter eos recensentur, qui a Regio Ministerio sive ab auctoritatibus ei subditis, absque ullo ulterius cujuscumque auctoritatis interventu, deligi atque appro-

bari possunt. Igitur sacri Pastores nedum privati iniustissime sunt praecipua illa auctoritate, quam a multis retro saeculis in plurima saltem studiorum instituta ex Pontificiis, Regiisque Constitutionibus, atque ex primaeve fundationis lege potiebantur, sed nec liberum ipsis est in ea advigilare, quae in scholarum regimine doctrinam fidei, christianos mores, aut divini cultus causam attingunt.

Equidem sperare juvat fore, ut saltem in executione illius Legis, aliqua Episcopalis Auctoritatis ratio habeatur. Ipsam tamen perniciosos fructus jam peperisse dignoscitur ex pestiferis opinionibus, et placitis irreformabili Ecclesiae doctrinae contrariis, quae non in liberioris tantum editionis libellis pagellisque sparguntur quotidie in vulgus, sed ab aliquo etiam in publicis scholis Doctore instillantur in mentes adolescentium, et publice propugnantur. Verba desunt, Venerabiles Fratres, quibus dolorem explicemus longe acerbissimum, quem ex notitia hujus rei, haud ita pridem ad Nos perlata, concepimus. Nulla quidem interposita mora providimus, ut eadem de re accuratius cognosceremus; et nihil porro a Nobis desiderari patiemur, quod ad officium pertineat custodiendae Fidei, et confirmandi in illa fratres infirmitati Nostrae divinitus attributum.

Novissime, ut scitis, missus a Subalpino Gubernio ad Nos fuerat unus ex Primoribus spectatus Vir, ut tractationes instauraret ecclesiasticis rebus cum Sancta hac Sede componendis. Illum tamen haudquaquam admittere potuimus ad litteras Legationis suae testes consueto solemni more Nobis reddendas. Ipse enim sive cum privatim ad Nos adiit, sive in sermonibus cum Cardinali Nostro Pro-Secretario Status iterum iterumque habitis, de supradicta de Immunitatibus Lege ita loquutus est, ut Laicam potestatem in ea contra sanctiones Canonum, et contra initarum cum Sede Apostolica Conventionum fidem promulganda suo prorsus jure usam fuisse contenderet. Hinc eorum, quae deinde contigerant, culpam transferebat in Clerum Sacrosque Antistites, maxime autem in Venerabilem Fratrem Archiepiscopum Taurinensem, ob suam in pastoralibus officiis constantiam in severiori

tunc custodia retentum. De hoc scilicet praestantissimo Praesule gravius querebatur, quasi de homine quietis ac tranquillitatis populi parum studioso; atque idcirco id se a Regio Gubernio in praecipuis mandatis habuisse declarabat, ut Nos induceret ad eumdem Antistitem in aliud extra Regiam Ditionem munus transferendum. Post haec opus non est ut alia explicemus, quae deinceps inter illum et Cardinalem praedictum mutuo sermone incassum tentata sunt ad aliquam rerum componendarum viam reperiendam. Interim vero tantum abfuit, ut Gubernium a sua agendi ratione cessaret; quin potius illo ipso tempore prodierint, atque ad effectum perductae fuerint supradictae Tribunalium saecularium in ecclesiasticis causis novissimae Sententiae tum contra memoratum Archiepiscopum, tum contra Archiepiscopum Calaritanum.

Cèterum de supradictis Ecclesiarum Clericorumque immunitatibus notum omnibus esse volumus, Nos, qui tractationes alterum ante annum a Subalpino Gubernio propositas minime recusavimus, hodie pariter non abhorrere a Canonum sanctionibus circa immunitates ipsas pro loco ac tempore moderandis; prout scilicet opportunum in Domino visum fuerit, ac dummodo Ecclesia aliis in rebus, liberiori suorum iurium exercitio potiatur. Non enim defecit in Nobis studium paternae benevolentiae, quo Romanos Pontifices Decessores Nostros inclitam Sabaudiae Domum prosequutos fuisse compertum est: dolemus insuper calamitates et aerumnas, quibus in ejus ditione Fratres Filiique Nostri in his rerum adjunctis haud leviter anguntur; ideoque et prompti sumus ad opportuna in eorum levamen adhibenda remedia; ex constanti nimirum instituto Sanctae huius Romanae Ecclesiae, quae veluti amantissima mater filiis succurrere in angustia ac tribulatione positis, et Apostolica Auctoritate sua ad sanandas contritiones Israel uti jugiter consuevit. Hac tamen Auctoritate, quae Nobis in aedificationem non in destructionem data est, haudquaquam uti possumus, ubi non de alio agatur, nisi ut quae in Ecclesiae injuriam; quae in comtemptum Sacrorum Canonum; quae contra sole-

mnes Conventiones, immo et ad ipsam quarumcumque Conventionum rationem labefactandam; quae tandem contra Sacerdotes et praecipuos ipsos Ecclesiae Praesules pastorali suo munere circa conscientiarum moderationem, Sacramentorumque administrationem fungentes deliberata, decreta, aut facta illic doluimus, patientia conniventia et concessionibus Nostris approbare quodammodo videamur.

Absit Venerabiles Fratres, ut Auctoritate Nostra in Ecclesiae et Catholicae rei detrimentum abuti unquam velimus. Immo divino praesidio nixi omnem industriam atque operam in id constanti animo collocabimus, ut Religionis utilitati prospiciamus, et sanctissima Ecclesiae jura sarcta tecta habeamus. Iuxta haec igitur attollentes hodie in solemni hoc Conventu Nostram apostolicam vocem, reclamamus maiorem in modum contra ea, quae superius enarravimus, et contra alia omnia, quae sive in Continente sive in Transmarinis regionibus Summo Taurinensi Principi subditis contra Ecclesiae jus, aut in Religionis damnum gesta quomodolibet aut tentata sunt; et ab omnibus, ad quos pertinet, gravissime exposcimus, ut desistant a vexandis Ecclesiae Pastoribus sacrorumque Ministris, et illata illic Sacrae rei damna reparare festinent.

Interea ne intermittamus, Venerabiles Fratres, Deo Misericordiarum Patri humiles orationes et obsecrationes offerre, et invocato etiam piissimo interventu Immaculatae Deiparae Virginis, et SS. Apostolorum Petri et Pauli, ab Eo suppliciter poscere, ut dilectam illam dominicae vineae partem dextera sua tegat et brachio sancto suo defendat.

NUM. XXX.

Nota del Marchese Spinola Incaricato Sardo all' Emo Sig. Card. Pro-Segretario di Stato in data 2 Maggio 1851. cui vanno annessi gli articoli preliminari di un progetto di abolizione delle decime nell' Isola di Sardegna.

Il sottoscritto Incaricato d'Affari di Sua Maestà il Re di Sardegna, in conseguenza delle comunicazioni prima d'ora fatte alla Santa Sede riguardo all' abolizione delle decime nell' Isola di Sardegna, e delle buone disposizioni da Sua Santità mostrate in proposito onde procedere di concerto col Governo del Re in questa importante circostanza, da cui può derivare il maggior vantaggio pella Chiesa e pello Stato, ha ora l'onore di qui compiegato trasmettere a Sua Eminenza il Cardinale Antonelli Pro-Segretario di Stato della Santità Sua, un progetto, i di cui articoli a parere del Governo di S. M. potrebbero servir di base ad un accordo colla Santa Sede.

Il Governo del Re spera che il Santo Padre penetrato della necessità della suddetta abolizione, non che della lealtà delle sue intenzioni per l'esatto adempimento degli accordi, che verranno conchiusi, sarà per favorevolmente accogliere il progetto, di cui è caso, e coadiuvarlo coll' Apostolica Sua Autorità a conciliare le convenienze, ed il decoro della Chiesa, colle esigenze economiche della popolazione e dello Stato.

Il sottoscritto non può a meno di lusingarsi, che il riscontro che l' Eminenza Sua sarà per favorirgli, appagherà le vive brame del Suo Governo, il quale nulla maggiormente desidera che di potere effettivamente provare al Sommo Pontefice quanto sia l'ossequio, e quanta la riverenza, che egli ed il Re professano alla Sacra Sua Persona.

Coglie chi scrive con premura questa circostanza per offrire all' Eminenza Sua Reverendissima i nuovi atti del massimo suo ossequio.

(Siegue il progetto)

Articoli preliminari per un progetto di abolizione delle decime nell' isola di Sardegna.

1 La Santa Sede ed il Governo del Re di Sardegna avendo di buon accordo riconosciuta l' utilità che nell' interesse della Chiesa e dello Stato sarà per risultare dall' abolizione delle Decime nell' Isola di Sardegna, e volendo dare i provvedimenti richiesti per porsi in grado di stabilire gli accordi necessari, onde da quella abolizione possano risultare tutti i vantaggi, che se ne aspettano, hanno fin d' ora convenuto nelle basi seguenti.

2 La S. Sede accetta ed il Governo del Re promette un assegnamento al Clero di Sardegna conveniente e corrispondente ai bisogni del Culto, secondo che verranno riconosciuti cogli accordi ulteriori.

3 L'assegnamento verrà fatto sulla base della riduzione possibile delle Diocesi, Abbazie, Priorati, Canonicati, Vicarie e Case Religiose avuto riguardo alle difficoltà delle comunicazioni nella Isola, alle rendite Ecclesiastiche ancora restanti dopo detratto l'ammontare delle Decime abolite, ed ai bisogni di ciascuna diocesi.

4 L'assegnamento ai Parrochi sarà maggiore o minore secondo la maggiore o minore importanza delle Parrocchie in ragione della popolazione. Esse verranno divise in apposite categorie nelle quali saranno determinati gli assegnamenti personali al Parroco, e quello per il mantenimento di un corrispondente numero di Vice-Parrochi.

5 Uno speciale assegnamento sarà fatto ai Seminarj e stabilimenti Ecclesiastici proporzionato eziandio ai loro bisogni ed a titolo di compenso per ciò che vengono a perdere colla abolizione delle Decime.

6 L' assegnamento per le Parrocchie, Corpi Morali, e Stabilimenti Ecclesiastici, sarà fatto dove sia possibile senza inconvenienti colla cessione di beni demaniali, ed in difetto, mediante rendite sul Debito Pubblico perpetuo dello Stato.

7 Sua Santità acconsente che sia egualmente provvisto

con speciale assegnamento per la continuazione delle operazioni del Monte di Riscatto.

8 Un assegnamento speciale temporario, progressivamente decrescente provvederà ai maggiori riguardi da usarsi durante la loro vita in favore dei titolari dei benefizj, privati del reddito delle Decime.

9 I lavori preparatorj da formarsi sopra le basi sovraenunciate sono affidati ad una Commissione di sei membri da designarsi, tre dalla Santa Sede da scegliersi fra i Prelati del Regno, e tre dal Re di Sardegna tra i funzionarj superiori dell' amministrazione.

10 A questa commissione che siederà in Torino verranno trasmessi i lavori della Commissione di Cagliari a misura che saranno terminati. Essa comporrà i quadri definitivi, che verranno sottoposti alla approvazione della Santa Sede e del Re.

11 Il progetto definitivamente approvato dalla Santa Sede, formerà il soggetto di speciali Bolle Pontificie, ed il Governo del Re promuoverà l'emanazione d'apposita legge presso il Parlamento.

NUM. XXXI.

Fogli senza firma consegnati dalla Legazione Sarda all' Eminentissimo Sig. Card. Pro-Segretario di Stato, contenenti alcune basi preliminari per le trattative colla S. Sede.

Il Governo del Re nel rappresentare alla Santa Sede l'urgente necessità nella quale egli si trova di dover promuovere alcune importanti riforme nelle parti essenziali della legislazione economica e civile del Regno non dubita punto di trovare nella Santa Sede quel concorso che sempre ebbero i Principi della Casa di Savoja, ogni qualvolta si facevano ad esporre al Padre comune dei fedeli i bisogni dei loro sudditi, ed i bisogni dello Stato, il quale in ogni tempo ricevette dalla S. Sede insigni prove dell' affetto che

ben si merita la religiosissima popolazione di questo Regno.

Essa popolazione fu sempre guidata da un sentimento religioso vivissimo che importa grandemente al Governo di fare quanto da lui dipende perchè non venga per nessuna causa menomamente alterato, ed il suo scopo, egli non ne dubita, sarà pienamente ottenuto quando la S. Sede voglia dal canto suo venire in suo ajuto con l' Autorità della sua parola e di quelli accordi che possano assicurare al Clero ed al popolo i benefizi dei nuovi ordinamenti con i quali sarà in questi paesi consolidata nella rispettiva loro sfera d'azione l'Autorità della Chiesa, e l'Autorità del Principe.

Gli argomenti, sui quali il Governo del Re crede di dover chiamare la benevola attenzione della Santa Sede sono:

1. Lo stato del Clero, e delle case Religiose nell' Isola di Sardegna.

2. Lo stato del basso Clero e delle case Religiose degli Stati di terra ferma, e la legislazione sui voti monastici.

3. La legislazione ancora vigente negli Stati del Re sul contratto di Matrimonio, e sullo stato civile.

4. In fine il numero eccessivo delle feste, che sono ancora in vigore nei Regi Stati.

I.

Stato del Clero e delle Case Religiose nell' Isola di Sardegna.

Su questo punto vi è luogo a credere che la S. Sede sia già disposta a riconoscere doversi apportare allo stato delle cose in Sardegna rilevantissime modificazioni. Quando ciò non fosse, basterebbe forse accennare a due essenziali circostanze: la prima si è che la Chiesa in Sardegna è tuttavia nello stato, in cui trovavasi da cinque secoli: la seconda, che mentre la Sardegna non conta che una popolazione di 500 mila abitanti, essa è divisa in undici Diocesi.

Quanto al primo fatto ne segue che sussistono tuttora

1. Le pingui rendite di molti di quei Vescovadi, a fronte di Parrochi che vivono di miseria e di stento. 2. Le decime a beneficio non dei Parrochi, che almeno le consumerebbero in gran parte a beneficio dei parrocchiani, ma sibbene dei prebendati viventi in città a carico delle popolazioni della campagna. 3. Prebendati, ai beneficii dei quali è annesso l' uffizio di Parroco, e che fanno esercitare l'uffizio da Vicarii loro dipendenti e salariati, mentre essi vivono lautamente lontani dal parrocchie, mentre i loro Vicari non hanno di che vivere, obbligati ai servizi più vili per supplire al loro sostentamento, essendosi persino veduti alcuni di essi condurre al pascolo gli animali immondi. 4.° La percezione delle Decime che impedisce ogni progresso di agricoltura, scoraggiando il coltivatore, togliendogli ogni interresse al miglioramento del suo fondo, i cui frutti in gran parte non gli appartegono. 5.° Le Mitre godenti del dritto delle decime sui frutti delle campagne per le quali il Prelato non ha verun interesse che appaltare le decime ad uomini avidi di lucro, a discrezione dei quali rimangono poste le misere popolazioni. 6.° L' impossibiliià per il Governo di ritrarre una imposta prediale qualunque in questo stato della coltura Sarda, ed il rifiuto assoluto di quelle popolazioni di concorrere a sollevare lo stato delle sue angustie finanziarie finchè dura questo stato di cose.

Dovrà ciostante la mano Regia continuare a proteggere lo stato così arretrato e di abbiezione nel quale sono piombate le misere popolazioni dell' isola ? Per il Governo non vi è via di mezzo: o continuare questo deplorabile sistema, e lo stato e la Chiesa corrono allora insieme ad una certa rovina, poichè quando la Chiesa non potrà più percepire le decime, allo stato non verranno corrisposti i tributi col pretesto del debito delle decime — O lo stato salvando se stesso salva eziandio la ragione della Chiesa, quando abolite le decime lo stato riconoscerà essere dover suo di provvedere al decente sostentamento del Clero.

L' abolizione delle Decime adunque, è effetto di quella legge suprema cui a nessuno è lecito di sottrarsi è legge di necessità.

Come le decime nel secolo scorso furono dalla Autorità Civile risolute in Piemonte, così pensò il Governo risolvere nella Sardegna — In Piemonte fu debito dei Comuni lo affrancarsi; in Sardegna è debito del Governo perchè era inutile imporre ai Comuni un peso che non avrebbero potuto sopportare — L' abolizione non avendo effetto che al 1 Gennajo 1853, il debito del Governo a questo riguardo potrà essere regolarmeute accertato — Si può chiamar debito per parte del Governo l'assegnamento che la legge sull' imposta prediale riserva espressamente al Clero per due motivi. 1.° Perchè il Governo sottentra ai Comuni ai quali può incombere un peso come a popolazioni cattoliche verso il proprio Vescovo, verso il proprio Parroco, verso un Clero che gli presta direttamente l'evangelico suo servizio. 2.° Perchè venendo l' Autorità della Chiesa in sollievo dello Stato, siccome sempre si fece in simili circostanze, essa non sarà per pretendere di più di quanto possa essere necessario per mantenere decentemente un Clero sufficiente ai bisogni della Sardegna. Sia dunque come abolizione di tributo, sia come atto di espropriazione forzata per utilità pubblica, l' abolizione delle decime è legge eminentemente economina, non avente altro scopo che di provvedere alle necessità più urgenti dello Stato provvedendo contemporaneamente a quelle della Chiesa.

La seconda circostanza menzionata in principio di questo paragrafo ci porta necessariamente ad esaminare quali possono essere i bisogni della Sardegna; Abbiamo accennato che la Sardegna conta undici Diocesi con 500 mila anime di popolazione. Le Diocesi di Piemonte sono in numero di venti, e sono troppe, ma almeno il Piemonte conta una popolazione di tre milioni. La Sardegna non conta che il sesto di popolazione in confronto del Piemonte ed ha un numero di Vescovi eccedente la metà dei Vescovi del Piemonte.

La Sardegna può senza scapito di servizio del culto, sopportare una riduzione di molte delle Diocesi esistenti, e conseguentemente di molti Canonicati che sono troppo numerosi in ciascheduna Diocesi, di molte dignità, e di molti pingui benefizi Abaziali, l'applicazione delle rendite dei quali benefizi può tornare som-

mamente útile per provvedere in modo decente al servizio ben più importante delle Parrocchie. Non si chiede tuttavia una riduzione corrispondente in ragione assoluta delle popolazioni giacchè si deve tener conto delle circosostanze locali, dei mezzi di comunicazione più o meno facili, talmente che quella riduzione che potrebbe essere maggiore quando la Sardegna sarà dotata di un compiuto sistema di strade, sarebbe forse in oggi inopportuna. Nulla però impedirebbe fin d'ora di ridurre in modo conveniente le Diocesi in numero di sei. Fatta questa riduzione con tutte le altre che ne sarebbero la conseguenza il servizio del culto sarebbe assicurato, la Sardegna ne sentirebbe un non spregevole frutto, e lo stato potrebbe sopportare il peso. Egli è appena utile lo accennare che nel sistema di riduzione si potrebbe adottare qualche progressività per modo che si avessero intanto maggiori riguardi agli attuali titolari.

Nel calcolo dell'annuo assegnamento, mentre si dovrebbe tener conto della rendita delle terre che rimangono annesse a ciascheduna Prebenda, il supplemento che si farebbe dal Governo potrebbe darsi in qualche luogo, come in favore di qualche Parrocchia mediante la cessione di beni demaniali, e dove ciò non sia possibile si farebbe con cartelle del debito pubblico perpetuo dello stato, cosicchè il servizio sarebbe per l'avvenire assai meglio guarentito che non lo sia oggi attesa la riscossione delle decime circondata d'immense difficoltà, le quali si fanno ogni giorno maggiori.

Una parte delle decime è ora attribuita ai corpi morali, Università, Seminarj, e simili: il Governo del Re intende che ad essi venga nello stesso modo provvisto a maggior decoro della Chiesa e dello Stato, importando grandemente che quegli stabilimenti sieno posti in grado di somministrare ottimi cultori delle scienze, ed egregi sacerdoti.

Generale è la lagnanza intorno al numero eccessivo delle case Religiose, le quali ristrette in un minor numero di Conventi non sarebbero di tanto aggravio all'Isola, e la S. Sede concedendone la diminuzione

ajuterebbe il Governo a rendere alla Sardegna un importante servizio.

Al fine di conoscere la vera entità delle rendite ecclesiastiche tanto in fondi che in decime, è noto già alla S. Sede come una commissione speciale sia stata incaricata di raccogliere tutti gli elementi necessari per stabilire con sicurezza qualche cifra relativa all'ammontare di dette rendite. Non avendo luogo l'abolizione effettiva delle decime che nel 1853 rimane innanzi a noi il tempo richiesto per l'accertamento di quelle rendite, e specialmente per devenire agli opportuni definitivi concerti con la S. Sede. Ma intanto la massima della loro abolizione non potrà esser lasciata indeterminata, giacchè quel principio deve servir di base a quelli, dai quali parte l'amministrazione per giungere in qualche modo alla formazione di un regolare cadastro—Ora, mentre il cadastro si starà formando, e la commissione incaricata di riferire sulla consistenza delle rendite ecclesiastiche porterà a compimento il suo lavoro, nulla impedisce che, consentendo la S. Sede a prestare il suo concorso per redimere la Sardegna dai mali, che la opprimono, si venga ad alcuni preliminari di convenzione, i quali dimostrando l'intendimento delle parti di venire ai necessari accordi, allontanino la possibile rinnovazione di quegli ostacoli, che il Governo fu ben suo malgrado costretto di superare per mantenere intatta la propria autorità. - Questi concerti portebbero altresì la pace nelle coscienze, ed agevolerebbero un opera, che onorerà il cuore del S. Padre, ed assicurerà alla Chiesa quella autorità che per il bene dell' umanità non deve mai venir meno negli animi dei fedeli.

Un progetto di articoli preliminari potrebbe essere a un dipresso così concepito

Veggasi il numero precedente alla pag. 110.

II.

Stato del basso Clero, e delle case Religiose negli Stati di Terraferma.

Lo stato paga annualmente una somma eccedente i 900/m franchi - Le Comunità della Savoja pagano del proprio una somma all' incirca di 400/m franchi annui. Nonostante questi sacrifici, ai quali per le sofferte vicende nè lo Stato, nè i Comuni possono più oltre far fronte, vi sono purtroppo dei parrochi, ai quali mancano i mezzi di un decente sostentamento - La loro triste condizione merita tutti i riguardi della S. Sede, siccome eccitò da gran tempo l'attenzione del Governo del Re - Le pingui rendite di molte Abazie che possono essere senza inconvenienti soppresse, e di molti Vescovadi, che potrebbero essere ridotti di numero, ed il di cui reddito potrebbe essere ridotto a termini più equi, l'applicazione di una parte di reddite di parrocchie ricchissime, e dei beni dell'Economato presentano i mezzi più che sufficienti per far cessare un sì lamentevole stato di cose — Aggiungasi il partito, che trarre si potrebbe da una parte delle rendite delle case religiose, delle quali alcune potrebbero essere soppresse mediante la riunione in uno, di due o più conventi, mediante che fossero impedite nuove professioni religiose, in quegli ordini che una commissione ecclesiastica fosse per riconoscere doversi sopprimere — A questo riguardo un lavoro si sta preparando, che terminato, verrà presentato alla S. Sede colle relative proposte, le quali se verranno, come si spera, prese in considerazione dal S. Padre, potranno dar luogo ad una Convenzione preliminare non dissimile da quella sovra proposta per la Sardegna.

Il Governo del Re crede nello stesso tempo dovere suo di chiamare l'attenzione della S. Sede sulla legislazione relativa all' emissione dei voti monastici perpetui durante la minore età — Gli inconvenienti ne sono gravissimi massime ora che la libertà che è assicurata ai cittadini impedirebbe il Governo di prestare il suo concorso nella esecuzione delle misure

coattive, che s'infligessero dal superiore del convento agli individui, che vivessero fuori del Chiostro senza commettere nè eccessi nè scandali che cadano sotto le minaccie delle leggi penali — A questo stato di cose potrebbe riparare la legge civile quando non riconoscesse l'effetto dei voti perpetui emessi prima di una certa età, ma la riverenza dovuta alla S. Sede fa sì che il Governo del Re desidera che anche questa materia possa venir regolata di suo consenso, onde il Governo si limita per ora a rappresentare lo stato delle cose, ed a reprimere il suo desiderio che la S. Sede voglia concorrere a far cessare gli abusi che pur troppo frequentemente hanno luogo per quelle professioni religiose immature, le quali non essendo il frutto di una decisa vocazione, danno poi luogo ad un tardo pentimento con grave perturbazione delle coscienze, e gravissimo danno delle famiglie.

III.

Legislazione sul Matrimonio come Contratto Civile.

Egli è impossibile che ai tempi che corrono una ben ordinata legislazione civile si mostri affatto straniera al contratto di matrimonio, che è la base della esistenza sociale, siccome appunto lo è ancora al giorno d'oggi del Codice civile negli stati del Re di Sardegna. Tutto ciò, che è dipendente dal Contratto civile del Matrimonio, è affatto indipendente dalle leggi civili; queste non regolano in modo alcuno lo stato del Cittadino, e non lo seguono nel Matrimonio, così non hanno influenza alcuna nell'accertamento delle nascite e delle morti — La prova di questa verità si fa vieppiù evidente se si considerino le disposizioni del regolamento acconsentito dalla S. Sede ed annesso alle R. patenti del 20 Giugno 1837, il quale pone la custodia degli atti interamente a discrezione dei Parrochi e degli Ordinari, e pone così la tenuta dello stato civile fra gli Uffizi di funzionari, che nell'esercizio della loro Autorità sono affatto indipendenti dal potere civile — Le conseguenze di questo stato di cose, già per se abbastanza gravi, sono aggravate dall'altra circo-

stanza che confuso in questo modo il Sacramento col contratto civile, come la legge civile così i Tribunali del Regno non hanno influenza alcuna sulla sorte delle famiglie la cui pace, tranquillità, e buon ordine è interamente affidata ad autorità affatto indipendente dal potere civile — Forse che la S. Sede non avrebbe nulla ad obiettare quando una legge civile venisse a regolare gli effetti puramente civili del contratto di matrimonio, con la qual legge si attuerebbe essenzialmente il principio della separazione ed indipendenza dei rispettivi poteri dello stato e della Chiesa. Ma il Governo del Re il quale pur conosce come una tal legge sia resa indispensabile dall' obbligo che gli corre di custodire con perfetta uguaglianza i diritti dei cittadini tutti a qualunque religione appartengáno, non vorrebbe tuttavia neanche in questa parte fare ad insaputa della S. Sede cosa che potesse lasciar credere che custode dell'Art. 1. dello statuto il quale dichiara la Religione Cattolica religione dello stato, egli volesse menomare in un modo qualunque relativamente al contratto civile del matrimonio l'importanza di quel principio religioso che deve esercitare tanta influenza sulla pace e sulla tranquillità delle famiglie, e sul buon esito dell' educazione delle future generazioni. Quindi a questo riguardo mentre il Governo del Re non fa per ora che esplorare le intenzioni della S. Sede, si riserva di dare a tempo opportuno comunicazione del progetto che una commissione è stata incaricata di formolare sopra questo argomento, e qualora intendesse la S. Sede di cogliere questa occasione per dare ai trattati l' opportuno avviamento verso una più compiuta separazione dei confini delle due autorità temporale e spirituale, il Governo del Re, cui non ripugnerebbe di tendere a questo risultamento, sentirebbe pur sempre volentieri le comunicazioni che la S. Sede credesse dovergli fare a questo proposito.

IV.

Della soppressione di alcune feste vigenti negli Stati di S. M.

L'eccessivo numero delle feste che nelle diverse stagioni dell'anno sono ancora vigenti negli stati del Re è già noto alla S. Sede — Trattandosi di sopra che, a parte l'applicazione dei regolamenti civili per l'osservanza delle feste è di assoluta ed esclusiva competenza del Sommo Pontefice, il Governo del Re si limita a chiamare sopra questo argomento l'attenzione del S. Padre, disposto a promuovere a questo riguardo uua formale domanda, qualora esso abbia uua fondata speranza di vederla dal S. Padre accolta con quel favore con cui solevasi una volta accogliere le domande di uno stato che a nessuno fu mai secondo nell'attestare al capo della S. Romana Chiesa la sua figliale devozione.

Egli è appoggiato alle sovraesposte circostanze e fidente nella giustizia delle sue domande che il Governo del Re osa sperare che la S. Sede vorrà persuadersi come vivo sia in lui il desiderio di veder stabilite di buon accordo fra l'autorità spirituale e l'autorità temporale basi di quelle importanti riforme che dovranno far sì che continui a regnare fra le popolazioni dello stato Sardo lo spirito di vera e soda Religione, non disgiunta dall' ossequio verso il Principe e da riverenza verso la S. Sede.

NUM. XXXII.

Circolare del ministro della pubblica istruzione in Torino sotto i 13 di maggio 1851 sul nuovo ordinamento delle scuole teologiche universitarie di provincia diretta ai Prelati del regno.

Eccellenza Rev.

Le discussioni, che hanno avuto luogo in occasione del bilancio dell' istruzione pubblica alla camera dei

Deputati, avranno fatto conoscere a V. E. Rev., come sia impossibile di mantenere a carico dello stato le scuole teologiche universitarie di provincia, se queste non si soggettino uniformemente alle regole comuni, e non si tengano possibilmente dentro collegi, ai quali di ragione debbono essere annesse.

Per questo fine sarebbe necessario.

1. Che smesso l'uso del dettare, si adottasse da tutti i professori il testo di questa Università centrale, o altro che venisse appositamente compilato ad uso comune di quelle scuole.

2. Che venisse, con norma certa e universale fissata la durata del corso.

3. Che gli studenti dovessero prendere la rassegna dal Provveditore agli studii, al principiare d'ogni anno scolastico dando prova di aver compiuto il corso di filosofia.

4. Che riportassero ogni trimestre la sottoscrizione del professore all'admittatur che verrebbe loro per tal fine rilasciato.

5. Che venissero sottoposti ad esami annui dati dal professore stesso e da altre persone ecclesiastiche da delegarsi dal Ministro, ad epoche determinate, e resoconto di questi esami fosse trasmesso al consiglio universitario.

6. Che Ispettori ecclesiastici delegati dal Governo visitassero a quando a quando le scuole anzidette, notando il grado d'istruzione dei giovani, e i metodi d'insegnamento, e le discipline, e gli orari e quant'altro si riferisce al buon andamento delle scuole: e tutto ciò al modo stesso e con quella libertà d'azione e pienezza di poteri che si usa verso gli altri rami dell'insegnamento.

Egli è a queste condizioni e non altrimenti, che la Camera del futuro bilancio sarà per approvare la spesa di codeste scuole; nè sarà senza fatica l'ottenere che, per alcune località, abbandoni l'idea già energicamente significata, che la scuola si abbia a tenere nell'edificio assegnato alle altre scuole laiche.

Ora, perchè io sia in grado di dare in proposito le spiegazioni di cui sarò certamente richiesto, mi occorre di pregare a vicenda la E. V. a volermi far

sapere, se per sua parte nulla osti alla piena e perfetta attuazione delle condizioni dianzi spiegate, imperocchè non è già intenzione del Governo di prescriverle precettivamente, ma sì di cessare la spesa, ogni volta che non si avesse certezza di poterle compiutamente eseguire.

Io saprò molto grado a V. E. se vorrà con qualche sollecitudine, essermi cortese di riscontro sui quesiti dianzi esposti, e senza più con profondo rispetto mi rassegno.

NUM. XXXIII.

Nota dell' Emo Card. Pro-Segretario di Stato al Sig. Marchese Spinola Incaricato d'affari di S. M. Sarda in data dei 5. Ottobre 1851.

Con Nota del 2. del p. p. Maggio V. S. Illma rimetteva al sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato un progetto di articoli per l'abolizione delle Decime in Sardegna, che a parere del Governo di S. M. Sarda poteano servire di base ad un accordo con la S. Sede; ed aggiungeva, che nulla maggiormente desiderava lo stesso Governo, che di poter effettivamente provare al Sommo Pontefice quanto fosse l'ossequio, e quanta la riverenza, che Egli, ed il Re professavano alla Sua Sacra Persona.

Il S. Padre, cui non mancò il sottoscritto di umiliare il contenuto di detta Nota, mentre ebbe a gradire le assicurazioni di figliale rispetto, che ricevea per parte del Governo Sardo, ebbe anche a manifestare allo scrivente, che conformemente a quanto ha Egli in ogni circostanza dichiarato; e più particolarmente nella Sua Allocuzione del 1. Novembre dello scorso anno, altro non desidera, che di veder cessati i mali, che affliggono la Chiesa in Piemonte, e che per raggiungere questo scopo tanto interessante alla Religio-

ne ed alla Società, non incontra difficoltà, che possano aprirsi le convenienti trattative, nella speranza, che da queste siano per risultare que' ragionevoli accordi, che valgano a provvedere ai diritti della Chiesa, ed alla quiete delle coscienze dei Fedeli.

Si vale lo scrivente di questo incontro per confermare alla S. V. Illma i sensi della distinta sua stima.

NUM. XXXIV.

Dispaccio del Sig. Marchese d' Azeglio ministro degli affari esteri di S. M. Sarda diretto all' Emo Sig. Card. Antonelli sotto i 30 *ottobre* 1850 *sulla missione del conte di Sambuy.*

Eminenza Reverendissima

Il vivo desiderio, che S. M. ed il Reale suo Governo nutrono di addivenire ad una soddisfacente soluzione delle trattative già intavolate, non che di veder composte le differenze insorte colla Santa Sede, hanno determinato la M. S. ad affidare un così importante incarico ad un diplomatico, le di cui personali qualità congiunte all'esperienza acquistata in varie altre missioni sostenute all'estero, a capacità, prudenza e provato zelo lasciassero con fondamento sperare di vederlo bene accetto.

Piacque pertanto al Re di prescegliere il Cavaliere Manfredo Bertone di Sambuy, siccome quello che oltre a riunire in se tutte le preaccennate doti, già ebbe a reggere interinalmente cotesta Legazione, e lo ha conseguentemente nominato suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso l'Apostolica Sede, firmando a tal uopo le necessarie consuete credenziali per essere rassegnate a Sua Santità, al qual fine egli avrà l'onore di chiedere a V. Emza Rma di ottenergli dal Santo Padre apposita udienza.

Mentre io mi persuado che il prefato Sig. Cavaliere

ben compreso dell'importanza della missione, di cui fu onorato, porrà tutto in opera onde meritarsi la confidenza di cotesta Corte, e non ismentirà quella, che il Re ed il Governo hanno in lui riposta, io porto pure intera e fondata speranza, che non gli verrà meno il valevolissimo appoggio e l'alto patrocinio dell'Emza V. Rma onde possa recare a buon termine ogni negoziato, con soddisfazione reciproca dei due Governi, al quale scopo nel miglior modo, che è per me possibile, a Lei caldamente lo raccomando.

Colgo intanto questa preziosissima circostanza per esprimere all'Emza V. Rma i sensi del profondo rispetto, con cui mi pregio di essere

Di Vostra Emza Rma

NUM. XXXV.

Nota dell' Emo Sig. Card. Antonelli in cui sotto i 21 di Novembre 1851 comunica al Sig. Cavaliere di Sambuy la plenipotenza data da Sua Santità a Monsignore ora Emo Sig. Cardinale Santucci.

In seguito delle ripetute istanze fatte alla Santa Sede dal Reale Governo di Sardegna con appositi offici dei 2 Maggio e 30 Ottobre p, p. per aprire nuove negoziazioni colla medesima affine di comporre le vertenze insorte fra esse e lo stesso Governo, e concertatosi circa l'occorrente riordinamento delle cose ecclesiastiche nei regi Stati di S. M. Sarda, il S. Padre nel vivo desiderio di vedere finalmente rimossi gli ostacoli, che hanno finora impedito il tanto desiderato accordo fra le due autorità ecclesiastica e civile, e nel deciso impegno di provvedere al benessere spirituale dei fedeli ed alla prosperità della Chiesa in un Regno eminentemente Cattolico, si è benignamente degnato di destinare Monsig. Vincenzo Santucci Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarj per trattare coll'Eccel-

lenza Vostra sopra un affare di tanta importanza, nominandolo a tal fine Suo Plenipotenziario; e accordando al medesimo le facoltà necessarie ed opportune per istabilire e conchiudere colla stessa Eccellenza Vostra un accordo corrispondente all'oggetto sopra indicato; e solo riserbandosi di approvare e contenere quanto in proposito verrà da ambe le parti stabilito e conchiuso.

Il Sottoscritto Card. pro-Segretario di Stato ben lieto di affrettare all'Eccellenza Vostra una notizia di sì alto interesse, nutre ferma fiducia, che le disposizioni a riguardo della Chiesa tanto di S. M. il Rè Vittorio Emmanuele quanto del Suo reale Governo, di cui Ella è stata l'interprete, faranno sì che possa felicemente raggiungersi lo scopo comunemente desiderato del pieno riordinamento degli affari religiosi negli Stati di Piemonte. Profitta intanto di questo incontro ec.

NUM. XXXVI.

Nota del sig, cav. di Sambuy ministro plenipotenziario Sardo diretta all'Emo sig. Card. Antonelli pro-Segretario di Stato sotto i 25 di novembre in risposta a quella inviatagli ai 21 dello stesso mese.

Il Sottoscritto, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, ha l'onore di accusare a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Antonelli, pro-Segretario di Stato di S. Santità, la ricevuta della sua nota in data del 21 corrente, colla quale gli partecipa che, in seguito dell'istanze del Real Governo Sardo contenute negli ufficj del 2. Maggio e 30 Ottobre p. p., il Santo Padre ha destinato Monsigore Santucci, Segretario della

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarj, per trattare col sottoscritto l'occorrente riordinamento delle cose Ecclesiastiche nei Regi Stati nominandolo Suo Plenipotenziario colle facoltà necessarie per conchiudere un accordo corrispondente all'oggetto sovrindicato.

Gode sommamente l'animo al sottoscritto di entrare in trattative con un così degno Prelato e di tendere con esso lui alla desiderata meta, prendendo per punto di partenza i suddetti ufficii citati da Sua Eminenza Reverendissima, e quello responsivo che Essa indirizzò al Sig. Marchese Spinola in data del 5 Ottobre prossimo passato.

Si è fatto una doverosa premura il Sottoscritto di portare la nota di Sua Eminenza Reverendissima alla conoscenza della Sua Real Corte, la quale vi leggerà col massimo giubilo le espressioni del vivo desiderio e del deciso impegno del Beatissimo Padre di provvedere al benessere spirituale dei fedeli ed alla prosperità della Chiesa in un Regno eminentemente cattolico.

Il Sottoscritto coglie questa felice occasione per offrire a Sua Eminenza Reverendissima i sensi del suo profondissimo ossequio.

XXXVII.

Nota del Sig. Cav. di Sambuy ministro Sardo dei 16 di dicembre 1851, in cui significa all' Emo Sig. Card. Antonelli Pro-Segretario di Stato aver ricevuti i pieni poteri per trattare sul concordato.

Il sottoscritto, Inviato e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Rè di Sardegna, essendosi riservato nel suo ufficio indirizzato a Sua Eminenza Rev. il Sig. Card. Antonelli Pro-Segretario di Stato di Sua Santità in

data del 25 Novembre p. p. di portare alla conoscenza della R. Corte di Torino la nota della medesima Emza Sua, in data del 21 precedente; ha quest'oggi l'onore di renderla consapevole che S. M. il Re di Sardegna corrispondendo alle disposizioni dimostrate in essa nota, ed alla scelta di un plenipotenziario Pontificio per addivenire agli accordi necessarii per lo riordinamento delle cose Ecclesiastiche nei Reali Stati e per comporre le vertenze insorte fra i due Governi, si è degnato di firmare il 3 del corrente dicembre i pienipoteri, con cui deputa ed autorizza il sottoscritto a conchiudere e firmare il suddetto accommodamento come pure quegli altri accordi che egli avrà ulteriormente a conchiudere col plenipotenziario di Sua Santità.

Questi pienipoteri essendo formulati in termini analoghi alle espressioni della sullodata nota di Sua Emza Rma ed autorizzando il sottoscritto a stipulare fin d'ora un accomodamento assai diverso e più esteso di quello indicato nell' ufficio di questa R. Legazione in data dei 2 Maggio, il sottoscritto osa lusingarsi che la S. Sede vi ravviserà il buon volere ed il verace impegno del Governo Sardo di uniformarsi ai desiderii manifestati dal S. Padre al sottoscritto, e di stabilire una perfetta pace tra il sacerdozio e l'Impero, addivenendo progressivamente a tutti quegli accordi che si ravviseranno opportuni pel maggior bene dei fedeli e dei cittadini.

Il sottoscritto coglie questa opportunità per offrire a Sua Eminenza Reverendissima gli attestati del maggiore suo ossequio.

NUM. XXXVIII.

Progetto di preambolo agli articoli da concordarsi presentato dal sig. cav. di Sambuy ministro Sardo al plenipotenziario pontificio.

L'anno del Signore ec.
I sottoscritti avendo scambiato ec.

In seguito alle replicate istanze di S. M. il Re di Sardegna animata dalla profonda venerazione che non ha mai cessato di avere verso la S. Sede e la Sacra persona del regnante S. Pontefice Pio IX, e conformemente al paterno desiderio della medesima S. S. di interporre la pienezza della Sua Apostolica facoltà affine di stabilire una perfetta pace fra il Sacerdozio e l'Impero e di fissare quelle discipline, che sembrarono alla M. S. meglio adattate a provvedere alla tranquillità pubblica e all'ordinamento della giustizia nei Suoi felicissimi Stati.
I sottoscritti hanno intanto convenuto di concorde consenso del S. Padre e della M. S. dei capitoli ec.

NUM. XXXIX.

Progetto di preambolo agli articoli da concordarsi formolato dal plenipotenziario pontificio in emendazione di quello proposto dal ministro Sardo.

S. M. il Re di Sardegna considerando che li Concordati tuttora esistenti tra la Santa Sede ed il Real suo Governo esigerebbero delle modificazioni ed ampliazioni, onde per la mutata condizione politica dei suoi Stati le leggi Civili possano trovarsi in armonia con le leggi disciplinari della Chiesa nei rapporti, che le medesime hanno tra loro, e nella piena convinzione dell'indispensabile intervento della Santa Sede su tal'oggetto, ha inviato in Roma in qualità di suo Plenipotenziario Sua Ecc. il Sig. Conte di Sambuy. Avendo pertanto Sua Santità ben accolte le premure della prelodata M. Sua per l'oggetto stesso ha nominato Monsig. Santucci in suo Plenipotenziario, li quali avendosi scambiati li pieni poteri sono convenuti nelli seguenti articoli (1).

NUM. XL.

Seconda formola di preambolo presentata dal Sig. Plenipotenziario Sardo e consegnata in mano a Sua Santità.

L'anno del Signore ec.—I sottoscritti ec. avendo scambiato i loro *Pieni-poteri*,

In seguito alle istanze di S. M. il Re di Sardegna animata da quella profonda venerazione, che non ha mai cessato d'avere verso la Santa Sede e la Sacra

(1) In questo progetto di preambolo si ebbe in vista di provvedere alla sola inviolabilità dei Concordati; poichè si pensava di provvedere alla Immunità Ecclesiastica violata con la Legge del 9 Aprile 1850, negli articoli della convenzione.

Persona del Regnante Pontefice Pio IX..... e conformemente al paterno desiderio della Sua Santità di fissare quelle discipline, che sembrano alla Maestà Sua meglio adattate a provvedere alla tranquillità pubblica e all'ordinamento delle cose ecclesiastiche nei suoi felicissimi Stati..... come pure d'interporre la pienezza della Sua Apostolica facoltà affine di stabilire una perfetta pace fra il Sacerdozio e l'Impero.... con aderire anzi tutto ai cambiamenti necessitati dalle nuove istituzioni di quel Regno in ordine alle Immunità locali ed alla giurisdizione civile e criminale, rimanendo intatte tutte le altre disposizioni degli atti stipulati tra i Predecessori della Santità Sua e di S. M. il Re di Sardegna.

Avendo i Plenipotenziari convenuto dell'estensione e sottoscrizione dei seguenti capitoli

Seguono gli 11 articoli proposti pella Sardegna, quindi quegli altri che si possono accordare per creare un'altra commissione mista, la quale esamini le riforme pella Terra-ferma.

In fede del che i suddetti Plenipotenziarii, promettendo che immediatamente si darà esecuzione al disposto di questo atto, ciascuno pella parte, che lo riguarda, hanno firmato di loro proprio pugno.

NUM. XLI.

Biglietto confidenziale dei 10 febraio 1852 diretto dal Sig. Conte di Sambuy al Plenipotenziario Pontificio Monsig. Santucci, con cui gl' inviò la seconda formola del progetto di preambolo.

Al momento d'andare a tavola, cioè verso le ore 6, mi è stato rimesso il cortesissimo foglio di Vostra Eccellenza Reverendissima, e siccome le occorre d'avere la mia risposta domattina, m'affretto a riscontrarla questa sera, onde l'abbia per tempo.

Primieramente la ringrazio assai della squisita bontà, con cui Ella ha pensato farmi conoscere il di Lei progetto di *preambolo* prima di comunicarmelo of-

ficialmente. E mi stimerei molto felice se le osservazioni che ora le devo sottomettere succintamente e frettolosamente valessero ad evitare ch'io le debba ripetere e sviluppare ufficialmente in risposta della ufficiale proposta del medesimo suo preambolo.

Passo quindi ad esternarle tali osservazioni, incominciando da questo ragionamento: Fui mandato per combinare anzitutto colla Santa Sede le riforme urgentissime della Sardegna, passando a trattar quindi di quelle pure necessarie in Terraferma, e dopo queste degli altri oggetti che potrebbero occorrere e bramarsi da ambe le parti. Ma anzitutto dovea ultimare la sola trattativa pella Sardegna prendendo per base gli 11 articoli proposti nella Nota del 2 maggio 1851 del marchese Spinola, cui l'Eminentissimo Card. Antonelli riscontrò (il 5 settembre) che la S. Sede consentiva di entrare in trattative su quelle basi — Se non che al mio arrivo ed al primo presentarmi al bacio del Santissimo piede del Sommo Pontefice egli, nella sua paterna ed amorevole accoglienza ebbe la degnazione di dirmi che si tratterebbero le *cose da farsi* ed impartirebbe la Sua benedizione sul presente e sul futuro, purchè affine di *obbliare il passato* facessimo precedere quel progetto di accomodamento da un *preambolo*, nel quale si direbbe *una parola sul passato*, affine di riconoscere i principj, sulli quali stanno fondati i diritti della Santa Chiesa e di rassicurarla sull' osservanza delle convenzioni con Essa, cioè colla Santa Sede stipulati dal governo Sardo.

A quelle parole del Santo Padre, ch'io attribuisco a concetto di una mente sublime, oppure ad ispirazione Divina, poichè troncano le più ardue difficoltà, che ci affliggono e ristabiliscono realmente la concordia tra due poteri, che maligni spiriti attizzano l'uno contro l'altro . . . io misi la più fervida premura a farmi autorizzare dal Ministero di Torino a trattare immediatamente la composizione delle passate vertenze nel senso indicatomi da Sua Santità, ed al tempo stesso mi provai a fare un preambolo che contenesse quella parola sul passato. . . e io mi provai a farlo sia perchè il Santo Padre m' avea detto

ch' io cercassi tal parola, sia perchè avendo noi proposto il progetto dell' accordo pelle cose della Sardegna, a noi toccava aggiungervi la redazione del richiesto preambolo. D' altronde il Sommo Pontefice, volendo che in esso si esprimesse che il Re di Sardegna *instava*, che Sua Santità *desiderava*, che la Santa Sede *consentiva* alle nostre nuove leggi sulla giurisdizione ed immunità, e che *valide si riconoscevano* tutte le convenzioni, m'avea pur detto che intendeva che quella parola fosse tale da non ferire le suscettibilità del Piemonte e non porre in imbroglio il Governo. Era dunque naturale che la redazione di quel preambolo spettasse a noi. — Perciò recai il mio progetto a Sua Santità che degnossi ritenerlo per esaminarlo, laonde argomentai non essermi troppo allontanato dal Suo concetto. Allora le comunicai al mio governo, appunto per esserne autorizzato ad estendere le mie trattative ed averne pieni-poteri più ampi. Da Torino mi vennero tali pieni poteri e copia dello stesso mio progetto coll' ordine di riguardarlo e difenderlo come cosa del governo. — Io dunque non ho più arbitrio in ciò, devo ubbidire alle istruzioni . . . trattare del progetto proposto dal governo (ed in base accettato dalla Santa Sede) tanto pelli 11 articoli che pel preambolo sovraggiunto.

Allorquando ebbi la buona sorte d' intavolare con V. E. R. li negoziati, Ella mi volle proporre altro preambolo ed io lo respinsi. Quindi me ne dettò un secondo e Lei si ricorderà che a misura ch' io scriveva, andava dicendo che ci allontanavamo dalle cose da trattarsi ora e dalla parola voluta dal Santo Padre. Io credeva che la sua redazione avesse per iscopo l' introdurvi eccezioni, le quali io sono in istretto dovere di eliminare da questo preambolo, perchè sono eccezioni o interpretazioni di consuetudini e di convenzioni anteriori alle vertenze attuali, e perchè non mi pajono nè al loro posto nè sufficienti ad evitare gli inconvenienti, cui giustamente rivolge V. E. la sua mente. Avendo avuto la soddisfazione di persuaderla di fare tali eccezioni oggetto di altre contemporanee mie dichiare per note diplomatiche (previo consentimento che chiederei al Re-

gio Governo) oppure di altre nostre stipulazioni, poichè non manca materia a farne, susseguentemente alle faccende dell'isola della Sardegna,... io mi era lusingato che, tolte le eccezioni dal preambolo, Ella farebbe ritorno al mio, cioè a quello del mio governo.... annotando quei piccoli cambiamenti necessarî a perfezionarlo.

Vedo invece che persiste in un altra redazione, che in esso mette eccezioni, ed anche alcune nuove nel progetto d'oggi: vedo che sempre vi resteranno cose indeterminate: e vedo sempre che invece di *un preambolo* è una convenzione bella e buona che ha un preambolo, poi i suoi 3 e 4 articoli dispositivi; quindi viene un altro preambolo seguito dagli articoli rerelativi alle riforme della Sardegna— Onde semprepiù ci allontaniamo dal concetto di Sua Santità, quale io l'ho capito e quale ha informato le mie istruzioni, non si parla più del solo consenso alla nuova legge sulla giurisdizione e del bisogno di un accordo per derogare alle convenzioni e tutti gli altri atti ora in vigore.

Che succederà dunque se V. E. Rma persiste nel divisamento di comunicarmi ancora ufficialmente quel progetto che già sa essere inamissibile per parte mia? succederà ch' io le dovrò officialmente ripetere queste mie riverenti osservazioni, più dovrò palmo a palmo, frase per frase confutare il di lei progetto, ripetere cioè le cose, che già ebbi l'onore di dirle ed aggiungervi quelle in risposta alle nuove difficoltà che Ella vi ha aggiunte in quest'ultima redazione.

La vorrei però anzi tutto persuasa della rettitudine delle mie intenzioni e del vivissimo mio desiderio di fare le cose nel modo che all' E. V. gradiranno il più. E pertanto se io sbaglio credendo che sarebbe meglio stare alla redazione primiera di chi ebbe l'iniziativa nella trattativa e meglio di non discutere sopra cose che già sappiamo che devono eliminarsi per formularle altrove più acconciamente, oppur trascinare le cose tal quali erano per l'addietro, cioè prima delle vertenze attuali..., io invece mi uniformerò alle di lei brame e mi accingerò alla minuta scritturazione di tutte le già dette ragioni. Se

V. E. Rma ciò desidera sarà per condurre per quella via allo stesso felice risultamento dei nostri sforzi per consolidare la concordia fra i due Poteri necessariissima ed ormai urgente in Piemonte affine di unire le forze contra i nemici comuni. Qualunque via a Lei piaccia di percorrere io sono pronto a metterci tutto l'impegno, purchè si arrivi, sebben anche non sia la più sollecita.

Perdoni Monsignore Reverendissimo, la mia involontaria prolissità. Gradisca la mia riconoscenza pelle cure premurose, con cui, fra tanti affari, lei si affatica per noi, e con cui sostiene le noje, che io le cagiono. E mi creda coi sensi del profondo ossequio

P. S. » Le restituisco secondo Ella mi accenna il di lei ultimo progetto di preambolo.

NUM. XLII.

Biglietto confidenziale del Sig. Conte di Sambuy, Ministro plenipotenziario Sardo, dato al plenipotenziario pontificio sotto i 9. di dicembre 1851.

Avendo ritrovato il giornale, che contiene la legge del 9 Aprile 1850, adempio alla promessa, che le ho fatto trasmettendolo a Vostra Eccellenza Reverendissima unitamente alle requisitorie relative agli *appelli per abuso*, che ebber luogo verso gli Arcivescovi di Torino e di Cagliari.

Vostra Eccellenza riconoscerà da quest'ultime che quei Prelati non furono giudicati in seguito di quella legge nè secondo la legislazione comune del Regno—e potrà persuadersi, dopo vista la medesima legge del 9 aprile (la quale ormai non può dal Governo nè sospendersi nè rivocarsi in nessuna parte) che noi tratteressimo inutilmente se nel preambolo in quistione introducessimo un eccezione la quale, per far rivivere in Piemonte il disposto della Sessione ventiquattresima del Tridentino, sarebbe in opposizione coll'attuale legislazione dello Stato.

Pertanto io le ripeto ancora la mia preghiera, Monsignore Reverendissimo, di ritogliere quell' eccezione al consentimento del Santo Padre espresso nel preambolo, affinchè sia accettabile a Torino. — Mi faccia pure la grazia di togliere quella *validità dei concordati* che Lei vi ha introdotto, poichè la mia frase *dichiarando che le altre disposizioni di tutte le convenzioni restano intatte* parmi spiegare e consacrare bastantemente la loro validità.

Sua Santità degnandosi consolidare colla Sua Apostolica Autorità i cambiamenti occorsi da noi (mediante una parola apposita nel preambolo affine di condiscendere alla preghiera del Re per *obbliare il passato*) parvemi voler cambiare nel mio progetto di preambolo la parola di *aderire* con quella di *consentire* e quindi sopprimere le parole *necessitati dalle nuove istituzioni di quel Regno*.

Per conseguenza se Vostra Eccellenza Reverendissima, autorizzata dal Santo Padre, potesse lasciare il progetto presso a poco quale ebbi l'onore di presentarglielo, io spererei riuscire ne' miei sforzi per farlo gradire dai Ministri del Re.... Ma sarebbero vani i miei tentativi, come ebbi l'onore di dirglielo, se viene a contenere espressioni, che i Ministri non potrebbero sostenere davanti al Parlamento.

La prego di gradire ec.

NUM. XLIII.

Nota ufficiale di Monsig. Santucci Plenipotenziario Pontificio al Sig. Conte di Sambuy Plenipotenziario di S. M. Sarda in data 28 Febrajo 1852.

Il sottoscritto Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii e Plenipotenziario di Sua Santità per trattare alcuni affari religiosi col Governo di Sua Maestà Sarda, sino dalle prime conferenze che ebbe l' onore di tenere con Vostra Eccellenza ravvisò con piacere la convinzione, di cui si mostrò penetrata sulla necessità di garantire la di-

ritti della Chiesa ed il valore stabile dei Concordati con la S. Sede, perchè potesse procedersi a nuovi accordi tra la S. Sede e lo stesso Real Governo.

Onde provvedere al suindicato doppio oggetto fu preso il temperamento di porre nel preambolo che precedere deve li nuovi Accordi e Convenzioni, alcune frasi all' uopo corrispondenti.

Il sottoscritto nel formulare il detto preambolo, che ha l'onore d'inviarle nel qui unito foglio, ebbe presente quello dall' Eccellenza Vostra propostogli modellandolo per quanto gli fu possibile sul medesimo, ma dovette toccare con qualche maggiore estensione alcuni punti, onde garantiti fossero li diritti della Chiesa ed il decoro dell' Episcopato.

Qualora all' Eccellenza Vostra piacesse una forma più semplice di espressioni, sarebbe indispensabile che a nome del Suo Real Governo Ella con Note diplomatiche garantisse quelle cose stesse in prevenzione alli nuovi accordi, e che venisse alle di Lei Note data tutta la pubblicità. Se V. E. fosse in tal divisamento, dovrebbe farne la richiesta d'Ufficio, ond' io previo l'esame degli Emi Signori Cardinali componenti la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, possa farne la relazione al S. Padre per quelle disposizioni, che piacesse alla Santità Sua di dare in proposito.

In questa occasione il sottoscritto come rende all' Eccellenza Vostra li dovuti elogj per li sentimenti di equità e di Religione, dai quali mostrossi penetrata, così non può dispensarsi dal richiamarle a memoria l'impegno, che disse di volere prendere presso il Regio Suo Governo per la libertà dei Sacri Ministri, alludendosi in ciò a far cessare l'abusiva pratica dei così detti appelli *ab abusu*.

Il Sig. Marchese Spinola già Incaricato d' Affari della Regia Sua Corte presso la S. Sede, oltre li noti articoli concernenti le decime in Sardegna, consegnò all' Emo Pro-Segretario di Stato alcuni fogli dello stesso Governo relativi a varj oggetti, e tra questi v'era la riduzione delle feste ed il divisamento che aveva il Governo stesso di regolare gli effetti Civili de' Matrimonj.

Siccome il sottoscritto nelle varie Conferenze, ebbe dal-

l'Eccellenza Vostra delle assicurazioni che riguardo alla riduzione delle Feste si proponeva il suo Governo di farne oggetto di domanda alla S. Sede, e che riguardo ai Matrimonj lo stesso Governo avrebbe regolate le cose in modo da non toccare il vincolo del Sagramento nè le cause matrimoniali definite dal Sagro Concilio di Trento di privativa competenza della Chiesa, e che perciò l'uno e l'altro argomento non era più oggetto di nuovi accordi; così ora gl' interessa di sapere se le altre cose contenute in quei fogli siano o nò più considerate dal suo Governo come oggetti delle nostre trattative, o se queste debbano limitarsi alle sole decime di Sardegna alle quali si riferiscono li varj articoli contenuti nei fogli, che vennero accompagnati dal Sig. Marchese Spinola con Nota del 2 Maggio 1851 all'Emo Pro-Segretario di Stato,

Il sottoscritto in attesa di suo riscontro si pregia intanto di ripeterle le proteste della sua più distinta considerazione.

ALLEG. LETT. A.

Seconda formola del progetto di preambolo riformata dal plenipotenziario pontificio su quella del plenipotenziario Sardo.

Sua Maestà il Re di Sardegna animata da profonda venerazione verso la S. Sede e la Sagra Persona del Sommo Pontefice Pio IX bramando di vedere composte le differenze insorte tra il Regio Suo Governo e la S. Sede, e di poter giungere ad una felice soluzione delle trattative già iniziate ha diretto per quest'oggetto alla Santità Sua le più vive istanze, Sua Santità nel desiderio già più volte manifestato anche nei modi più solenni di vedere cessati li mali che affligono la Chiesa in quei Regj Stati si è fatta ben volentieri incontro a tali istanze, annuendo che vengano stabiliti degli accordi che valgano a provvedere alla indennità dei diritti della Chiesa ed

alla quiete delle coscienze di quei fedeli. A tal fine Sua Santità ha destinato per suo Plenipotenziario N.N. e Sua Maestà ha destinato per suo Plenipotenziario il Sig. Conte di Sambuy Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Sardegna, riserbando a se, le Alte parti contraenti la ratifica delle cose convenute.

Dichiarando innanzi tutto il Plenipotenziario di S. M. che le disposizioni dei Sagri Canoni e quelle contenute nei Concordati o Convenzioni stipulate tra la S. Sede e li Sovrani di Sardegna debbano sempre rimanere nella loro forza e pieno vigore sino a che dalla S. Sede non venga ad esse derogato, siccome ad alcune viene col presente atto derogato, Sua Santità consente che tutte le cause puramente Civili toccanti le persone Ecclesiastiche ed il patrimonio temporale della Chiesa (escluse sempre quelle che nei Patronati fossero istituzionali e le includessero, ed escluse nei Padronati Ecclesiastici tutte quelle *in petitorio*), vengano deferite al giudizio dei Tribunali laici, come pure che ai medesimi Tribunali laici vengano deferite le cause criminali per delitti estranei alla Religione contemplati nelle attuali leggi del Regno risguardanti persone Ecclesiastiche, ed intendendosi eccettuate sempre le persone dei Vescovi; e ciò a condizione che procedendosi a condanna capitale o di pene infamanti dei predetti Ecclesiastici assoggettati al foro laicale, debbano precedere le formalità prescritte dai Sagri Canoni, ed osservarsi le altre cautele d'uso corrispondenti al carattere e qualità di Ecclesiastico. Consente inoltre Sua Santità che possano estrarsi dai luoghi Immuni i rei di qualsivoglia delitto e li così detti corpi di delitto, previe però alcune formalità che verranno determinate dalla Santità Sua in rispetto al principio del Sagro Asilo.

Bramando inoltre la Maestà Sua di promuovere ulteriori accordi con la S. Sede, ha intanto fatto proseguire le trattative già iniziate e comprese negli Articoli seguenti (1).

---

(1) Seguirebbero gli articoli relativi alle decime.

NUM. XLIV.

Biglietto confidenziale di monsig. Santucci al signor conte Bertone di Sambuy in data 28 Febraio 1852.

Mi duole che V. Eccellenza nel ritornarmi il progetto del noto Preambolo siasi data la pena di accompagnarlo con foglio di sue osservazioni, le quali hanno dovuto arrecarle del fastidio pel tempo inopportuno, in cui le giunse il mio piego. La prego ad avermi per iscusato dell' incommodo arrecatole involontariamente, poichè non ad altro fine io Le inviai quel progetto se non perchè, dovendo, giusta li concerti presi con Lei a voce, farlene l'invio d'ufficio, lo avesse prima sotto gli occhi per quei pochi cambiamenti di forme introdottivi e per l'aggiunta fattavi relativa alla immunità locale, trovandosi Ella prevenuta, anzi dirò meglio, essendosi Ella stessa mostrata desiderosa in genere di tali cambiamenti. Ma poichè è piaciuto all' Ecc. V. di darsi tale pena, io mi trovo in dovere di riassumere le sue osservazioni per contrapporvi li miei riflessi.

Prende Ella, per quanto sembra, in assunto del suo discorso essere attribuzione sua e non mia il presentare il preambolo alle trattative. In prova di ciò Ella dice che il S. Padre nella udienza accordatale Le concedesse di trovare Ella stessa una parola da mettersi nel preambolo affine *di riconoscere li diritti della nostra S. Chiesa e di riassicurarla sulla osservanza delle Convenzioni con essa, cioè con la S. Sede, stipulate dal Governo Sardo, e che una tale parola fosse espressa in modo da non ferire la suscettibilità del Piemonte.* Aggiunge inoltre che il S. Padre, cui Ella presentò il progetto, avendolo ritenuto per esaminarlo, Ella ne argomentò non essersi di molto allontanata, nello stenderlo, dal concetto della Santità Sua. Appoggiata su tale illazione Ella dice di essersi affrettata a mandare il progetto stesso di preambolo al suo Governo, dal quale Le venne ritornato in copia con ordine di riguardarlo e difenderlo come suo, cioè dello

stesso Governo, donde poi conchiude non essere più in suo arbitrio di cambiarlo.

In conferma poi dell'indicato suo assunto Ella si fa ad osservare che l'iniziativa degli accordi è del suo Governo, e che perciò da Lei dobbiamo attendere il preambolo, che deve precedere gli accordi stessi.

Per ciò poi che riguarda il mio progetto ossia quello da me presentatole Ella osserva 1.° che vi si contengono delle cose in forma dispositiva e che sarebbe perciò più un accordo che un preambolo. 2.° Che vi si trovano delle eccezioni o restrizioni, le quali Ella vedrebbe meglio poste in altro luogo, cioè, o nelle successive trattazioni, o espresse in Note diplomatiche, purchè venga Ella autorizzata dal suo Governo a farlo. Non lascia poi di toccare come nel preambolo inviatole vi siano nuove eccezioni e variazioni, le quali non erano nel primo a Lei noto e che Ella si era trascritto.

Prima che io risponda alle suaccennate di Lei osservazioni mi permetterà di mettere li fatti nella serie, con cui si succedettero, dipendendo molto da tal'ordine il lume delle cose che, riguardano questo argomento.

Ella ben si rammenterà che nella prima visita, della quale mi onorò, si entrò anche sul proposito delle trattative. Io Le dissi sino da quel momento che doppio n'era l'oggetto; quello cioè di giungere ad una felice soluzione delle trattative già iniziate, l'altro di vedere composte le insorte vertenze; e che questi due oggetti erano tra loro così connessi che volendosi trattare del primo, non potevasi prescindere dal secondo; ed anzi nelle varie vertenze insorte essendovi quella, che riguarda l'incontrovertibile principio della inviolabilità de' Concordati per parte del potere civile, non poteva prescindersi dal trattare di questa come dalla prima, e dalla quale dipendeva non già il valore intrinseco dei Concordati, ma il concetto, che ne avesse il suo Governo e la possibilità conseguentemente di venire a stipular con esso de' nuovi.

Al doppio suindicato oggetto cioè di giungere allo sviluppo delle iniziate trattative ed a comporre le insorte vertenze, annunziavasi eziandio nelli dispacci

Ministeriali del suo governo avere Ella avuto speciale incarico.

Dopo questa conferenza ebbi io l'onore di vederla in altro giorno in Segreteria della S. C. degli Affari Ecc. Straordinarj, e si tornò a parlare della necessità di garantire innanzi tutto l'inviolabilità dei Concordati. Ella mi presentò allora un suo progetto di preambolo, che non mi parve corrispondente al bisogno, ed invece io Le ne esibii un' altro, che scrissi sul momento alla di Lei presenza e che avendolo Ella letto disse di non poterlo ammettere.

Ci dividemmo in questo dissentimento reciproco, ed Ella però disse che avrebbe riformato quel suo progetto e quindi me lo avrebbe consegnato, onde io lo avessi considerato. Eravamo al fine di Novembre quando le cose si trovavano a questo punto. Aspettai inutilmente sino alla mattina del mercoldì 3. Decembre l'invio che Ella mi aveva promesso del nuovo suo preambolo, quando la sera di detto giorno essendomi recato alla Udienza ordinaria del S. Padre, mi venne dalla Santità Sua consegnato un di Lei foglio, e così appresi che Ella invece di mandare a me il progetto, lo aveva rassegnato al S. Padre. Tornato dalla Udienza in casa vi trovai un di Lei gentile biglietto, con cui mi dava di ciò avviso, e per sua delicatezza volle anche dirmi che nei precedenti giorni erasi Ella dovuta recare a Civitavecchia, e che fattone ritorno, avendo quindi avuto occasione di vedere il S. Padre, aveva creduto di umiliare alla Santità Sua quel progetto. Altro suo biglietto ricevetti il giorno susseguente, col quale esternava la sua dispiacenza pel ritardo, con cui mi era giunto quel primo suo biglietto, cioè dopo l'Udienza, che ebbi dal S. Padre, accusando d'un tal ritardo l'inesattezza del servizio del suo Domestico. Sta però in fatto che Sua Santità nel consegnarmi il di Lei progetto mi disse di non averlo trovato di sua soddisfazione, poichè avendo egli condisceso perchè nel preambolo si dicesse una parola intorno al principio incontrovertibile della inviolabilità de' Concordati, piuttosto che di farne articolo nelle trattative, intendeva che tale parola fosse espressa con disinvoltura bensì, ma con debita precisione e chiarezza; e che

avendo mostrato la sua disposizione ad allargare le leggi sulla Immunità Ecclesiastica, voleva che questa cosa venisse coartata nei limiti convenienti al decoro dell' Episcopato, al rispetto pei Sagri Asili, ed alla conservazione dei giudizj di competenza della Chiesa.

Io riferii tuttociò a Lei e quindi Ella proponeva che si riformasse pure da me il suo progettato preambolo. Ma per venire al fatto d' inchiudere nel preambolo le cose superiormente accennate ed entro i limiti giustamente prescritti dal S. Padre, fui astretto a formolarne uno, tenendo presente, ove mi fu possibile, il suo ed avendolene data lettura Ella volle trascriverselo alla mia presenza.

Nel trascriverlo è ben vero che Ella diceva di non poterlo ammettere, ma io non vedeva come potesse farsene a meno per provvedere alla indennità dei diritti della Chiesa ed al decoro dell' Episcopato.

Mentre le cose erano in questo stato io mi procurai il bene di vederla più volte in sua Casa, ed intanto le trattative non progredivano d'una linea. Altronde io vedeva la grande responsabilità, che pesava sopra di me e sopra di Lei per la immobilità in cui rimaneva questo affare. Pensai quindi di adottare il partito di farle d' ufficio l'invio del progetto da Lei trascritto e farle inoltre alcune interpellazioni sulli varj articoli concernenti le iniziate trattative relative alla Sardegna, onde occuparmene; ma prima di venire all'atto stimai mio dovere di prevenirla, siccome feci a voce, del partito che andava io a prendere e vi aggiunsi la delicatezza di farle tenere il preambolo, che io aveva riformato giusta li desiderj da Lei esternati, anche per supplire alla parte, che erasi omessa relativamente alla Immunità locale. Dopo avere eseguito tale trasmissione Ella mi ritornò il preambolo con le sue osservazioni da me sopra riportate, ed alle quali ora rispondo.

Checchè sia delle ragioni che Ella presenta per mostrare essere sua attribuzione e non mia il progettare il preambolo, io non m'impegno ad esaminarle sotto il rapporto dimostrativo dell' assunto, pel quale Ella le produce, giacchè dai fatti narrati di sopra risulta che Ella ha presentato il progetto di preambolo per il

primo, ed io sono venuto di seguito, non essendosi trovato il suo come soddisfacente alle necessarie condizioni prescritte dal S. Padre. La questione non istà sulla competenza di presentare il preambolo, ma sulla redazione, che deve essere eseguita in modo soddisfacente. Ella dice che nel preambolo deve esprimersi che *S. M. istava*, *Sua Santità desiderava*: *la S. Sede consentiva alle nuove leggi sulla giurisdizione ed Immunità*, *e che valide si riconoscevano tutte le Convenzioni*. Questo appunto è quello, che si desidera che venga espresso nel preambolo, ma però in modo conveniente a mettere in salvo li diritti della Chiesa, il rispetto ai Sagri Asili ed al decoro dell'Episcopato. Dopo essere stata proclamata solennemente la violabilità dei Concordati per parte del potere Civile, dopo essersi sanzionata la così detta legge Siccardi, con la quale si devolvono tutte le cause anche Istituzionali al foro Civile, e si procede alla cattura delli rei ed estrazione dei Corpi di delitto dai luoghi Immuni con le sole cautele di non turbare le Sagre funzioni, dopo che si è veduto procedere anche innanzi la sanzione di quella legge contro un Vescovo; come potranno quelle semplici parole, che Ella indica, essere sufficienti *a riconoscere* e garantire *li diritti della Chiesa*? se il S. Padre abbia detto a Lei di scegliere una parola acconcia all'uopo; Ella per corrispondere al concetto di Sua Santità dovrà per necessità non contentarsi di alcune frasi digiune, le quali potrebbero forse essere sufficienti se in tali argomenti non vi fossero state precedenti vertenze, e se la così detta legge Siccardi non fosse stata tanto eccessiva riguardo ai diritti della Chiesa.

Io non saprei poi cosa dire sulla illazione da Lei fatta di credere cioè *di non essersi di molto allontanata dal concetto del S. Padre nello stendere il suo preambolo dacchè Sua Santità lo ritenne per esaminarlo*. Io non posso dirle se non che ciò che io avrei fatto in tale circostanza, non so se bene o male, ed è che avrei atteso il giudizio del S. Padre prima di contrarre un qualunque impegno. Se Ella ha creduto di mandarlo al suo Governo prima che le fosse mani-

festo il giudizio che ne portava la Santità Sua, saremo noi perciò costretti ad ammetterlo?

Venendo ora alle sue osservazioni intorno al mio progetto, Le dico che dovendo in esso apparire il consenso del S. Padre alle larghezze intorno alle leggi Ecclesiastiche della Immunità, conviene che costi positivamente d'un tal consenso, e con quelle limitazioni, con le quali intende Sua Santità di prestarlo. Ecco la ragione di ciò che Ella crede di ravvisare nel mio preambolo come dispositivo, ed ecco pure la ragione di ciò che Ella dice eccezionale e ristrettivo. Qualora poi a Lei piaccia che vengano tolte nel preambolo quelle eccezioni e ristrettive, ed ami piuttosto di farne oggetto di declaratorie in forma diplomatica a nome del suo Governo, Ella me ne faccia la richiesta d'ufficio, onde io la sottoponga all'esame della Congregazione de'Cardinali per quindi farne rapporto al S. Padre ed averne quella determinazione, che piacerà a Sua Santità di dare.

Dal confronto poi, che Ella farà tra il progetto di preambolo, che Ella stessa trascrisse alla mia presenza, e quello inviatole, rileverà che le variazioni che si riscontrano tra l'uno e l'altro, tranne la sostanziale relativa alla Immunità locale della quale non erasi fatto parola, e che Ella giustamente ne notò l'omissione, tutte le altre sono più o meno di mere forme in parte anche da Lei desiderate.

Quindi è che non potendo prescindere dal farle d'ufficio l'invio del detto progetto, ho voluto separatamente esporle tutto questo in risposta al di Lei foglio particolare del 10 corrente.

In questa occasione Le faccio pure tenere il foglio intorno agli oggetti, sulli quali la S. Sede in qualche modo ha fatto le sue doglianze, dovendole la trasmissione di detto foglio in forza dei concerti già presi a voce.

Ella mi perdoni la prolissità, che fu richiesta dall'argomento, ed intanto con i sensi della più distinta stima. ecc.

(Inserto)

Foglio che fu spedito con la lettera particolare del 28 *febbrajo* 1852 *contenente i seguenti articoli sui quali si era reclamato dal Segretario di Stato anche a voce.*

1. La libertà della stampa estesa a libri non solo appartenenti all'esercizio della Religione, come sono i libri liturgici, ma eziandio ai libri di materie Teologiche e Canoniche e perfino alla Sagra Scrittura, alcune versioni della quale sono proibite. Siccome l' autorità della Chiesa deve impedire la diffusione di libri perniciosi, così doveva ad essa conservarsi la censura preventiva almeno sulle stampe di opere, che trattano di materie *ex professo* religiose.
2. Con la legge del 4 Ottobre 1848 tutto il regime ed ingerenza delle scuole pubbliche e private fu attribuita al Regio Ministero della pubblica Istruzione e fu tolta ogni ingerenza di altra Autorità, ossia, della Ecclesiastica, sulle Cattedre di Teologia, sulla educazione morale de'fanciulli e l'insegnamento de' primi elementi della Fede Cristiana. Gli stessi Direttori di spirito vengono scelti ed approvati dal Regio Ministero. Conseguentemente a tale legge fu spogliato l'Arcivescovo di Cagliari dell'ufficio di Rettore di quella Università, e fu tolta la formola di professione di fede stabilita da Pio IV, e vi fu surrogato il simbolo Apostolico e quindi si dispose non essere obbligata la presentazione delle tesi di tema Ecclesiastico all'Autorità Vescovile.

Con circolare del Ministero di pubblica Istruzione dei 13 Maggio 1851 si dispose che lo studio della Teologia nei Seminarj Vescovili verrà sorvegliato da un Ispettore delegato dal Governo: che si dovrà adottare il testo della Università.

Con legge del 25 Agosto 1848 furono devoluti all'azienda delle finanze li Beni de' Gesuiti e delle Dame del Sagro Cuore, che ora sono per essere venduti.

Nel Giugno fu fatta la legge ristrettiva del diritto di acquistare in riguardo alla Chiesa.

La legge sull'abolizione delle decime fatta senza inter-

vento della S. Sede (questo però oggi è argomento di trattative).

NUM. XLV.

Brano di lettera della Santità di N. S. del 9 Novembre 1849 diretta al Re di Sardegna, in cui si discorre contro agli eccessi della stampa.

. . . . Tra pochi giorni scriverò una lettera a tutti i Vescovi d'Italia; ma prego Lei a chiamare i suoi successivamente presso di se, per concertare insiema tutto quello, che la sua pietà saprà suggerirle per opporre riparo ai brutali conati della stampa, ed agli sforzi di una incredula Propaganda, che si affatica per tentare di togliere all'Italia il suo pregio migliore, che è la Fede. I demagogi si adoprano sfrontatamente, i moderati incrociano le mani neghittose ed i Governi desiderano il bene senza però adoperare i rimedii opportuni, e perchè? Mi sia lecito il dirlo, perchè non hanno della Religione quell'altissima e pratica stima, che pure dovrebbero avere, lasciandosi dominare dalla diffidenza verso la Santa Sede. Ho parlato col cuore sulle labbra ec.

NUM. XLVI.

Progetto di Legge presentato alle Camere Piemontesi sul contratto civile di Matrimonio, e sull' ordinamento dello stato civile.

Signori Deputati

Frà i diritti, che i cittadini possono esercitare non ve ne ha alcuno più importante di quelli, che appartengono alla validità od alla nullità del contratto di matrimonio. Tuttavia le nostre leggi non contengo-

no alcuna disposizione che li regoli; i nostri magistrati non possono pronunciare alcun giudizio, che li tuteli, In tal parte il codice che ci regge, conforme alle antiche leggi del Regno, si rimette interamente alle leggi, ed ai giudizi ecclesiastici. L' articolo ultimo della legge, del 9 aprile 1850, volendo che fosse supplito a questa mancanza, incaricava il governo del Re a presentare al parlamento un progetto di leggo inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Io vengo oggi a sdebitare il governo del Re di quest'obbligo, che la legge gli impone. Mentre assumo intera la responsabilità di proporvi il presente progetto, giustizia vuol che a chi mi precedè rimanga il merito di avere preparato e questo e l' altro, che provvede allo Stato civile.

Il capo primo della legge dichiara quali siano le persone abili a celebrare il contratto civile di matrimonio. Esso riconosce questa facoltà ai maschi minori di diciotto, ed alle femmine minori di quindici anni; la sottopone pei minorenni al consenso dei genitori. Limita gli impedimenti per parentela agli ascendenti e discendenti, ai fratelli e sorelle, agli zii e nepoti, ed agli affini negli stessi gradi. Ridotti così questi impedimenti ai loro limiti più ristretti, la legge non lascia luogo a dispensa. I divieti portati dagli articoli 30 e 31 parvero richiesti dalle tradizioni religiose che vivono nella coscienza del popolo ed a cui è debito del legislatore il non contrastare. Le altre condizioni prescritte nel proggetto alla capacità personale di contrarre matrimonio, non mutano sostanzialmente il diritto che oggi ci regge, e che dal diritto antico, o romano, o canonico passò nei codici delle nazioni moderne.

Il capo secondo spetta alle pubblicazioni ed alle opposizioni: la legge ha debito di non lasciare luogo a dubbiezza circa lo stato civile dei cittadini; la dubbiezza non sarebbe mai tanto pericolosa, come allorquando si aggirasse intorno agli impedimenti che formassero ostacolo alla validità del matrimonio. Indi la necessità delle pubblicazioni. Il diritto canoni-

co le commette ai parrochi. La legge che vi propongo le attribuisce ai sindaci. Di un atto che ha relazione al diritto civile dei cittadini, di un atto che debbe compiersi per tutti gli abitatori dello Stato, qualunque siasi la religione che professano, debbe essere incaricato chi per ragione del suo ufficio dipende interamente dalla podesta civile. Il diritto di formare opposizione è attribuito per una parte al ministero pubblico, per l'altra a tutti coloro che hanno più stretto interesse a che la famiglia non sia turbata dalla celebrazione di un matrimonio disconosciuto dalla legge. Si è eziandio provvisto a che i giudizi che sorgeranno da queste opposizioni vengano risolti in termini brevissimi.

Il capo terzo *Della celebrazione e registrazione del matrimonio* diede luogo alle maggiori difficoltà. L'antica e la presente legislazione della nostra patria fanno interamente dipendere la validità del contratto civile di matrimonio dalla sua consecrazione religiosa. cioe da un atto, in cui il governo ed i magistrati civili non hanno alcuna ingerenza. Questo sistema non era compatibile nè collo spirito, di cui s'informa la presente civiltà, nè colle massime, che reggono il nostro Governo.

La legge che vi è proposta prescrive che il matrimonio non abbia effetto civile, se non in quanto le parti vengano a farlo registrare negli atti dello Stato civile, e che nei casi in cui la consacrazione religiosa del matrimonio non abbia potuto intervenire, questo possa celebrarsi al cospetto del giudice, ogni volta che concorrano le condizioni volute dalla legge. Posto così il matrimonio sotto l'autorità delle leggi e dei magistrati, tolta la possibilità a chicchessia di impedirlo, a cui la legge lo consente, si credè di prescrivere, come fa il codice civile, che per regola generale il matrimonio venga sancito da una solennità religiosa. Con questa prescrizione si rende omaggio a quel principio profondamente scolpito nella coscienza dei popoli, che cioè l' atto più solenne della vita, l' atto che dà essere alla famiglia venga consacrato dalla religione.

Il capob uarto definisce ciò che ha relazione alle

cause di nullità. Si attribuiscono al ministero pubblico quelle che appartengono all' ordine pubblico; ai parenti quelle che appartengono a tutela della loro podestà; agli sposi stessi quelle che derivano da difetto di consenso; e che non potranno intentarsi dopo trascorso un tal termine che dia luogo a presumere sopravvenuto il consenso che da principio difettava.

Il capo quinto definisce i casi di separazione personale, aggiungendo a quelli che avranno luogo per autorità di legge, quello che avrà luogo per consenso dei coniugi. Prescrive che alle sentenze di separazione proceda il tentativo di conciliazione, dichiara i casi in cui si estingue l' azione in separazione, e quello, in cui cessano i suoi effetti, quando cioè il coniuge offeso sia ritornato ad abitare coll' altro coniuge.

Il capo sesto provvede ad impedire, per mezzo di penalità intimate agli ufficiali dello Stato civile od alle parti, che non si addivenga alla celebrazione di matrimonio, in cui siano state ommesse le formalità preliminari prescritte nei capi precedenti.

Il capo settimo contiene alcune disposizioni generali necessarie a compimento della legge: che niuno possa pretendere al titolo di coniuge senza il documento della registrazione o la prova equipollente che i tribunali civili conoscano soli delle contestazioni circa i diritti, che sorgono dagli sponsali, e dal matrimonio; che la presente legge non si applichi alla famiglia reale, alla quale, per trovarsi collocata in condizioni affatto speciali, debbono provvedere regole speciali.

Signori! Vi ho indicato per cenni sommarissimi i punti principali, ai quali provvede la presente legge. La discussione che avrà luogo nelle Camere darà luogo a meglio svolgere i principii, che essa sancisce. Voi ravviserete intanto come s'informi di due principii egualmente importanti: quello di non menomare l'autorità morale della religione, e quello di mantenere in questa, come in tutte le altre parti di legislazione, l'assoluta indipendenza del governo civile da ogni altra podestà.

CAPO PRIMO

DEL CONTRATTO CIVILE DI MATRIMONIO E DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA SUA VALIDITA'.

Art. 1. Il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto: esso quindi dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità per gli effetti civili, che ne derivano.

Il contratto di matrimonio non assume data certa, nè produce effetti civili, se non dal giorno in cui è stato dall'uffiziale dello Stato civile regolarmente iscritto nei suoi registri.

Art. 2. Non potrà essere civilmente contratto, nè iscritto sui registri dello Stato civile il matrimonio, nel quale non si verifichino le condizioni seguenti:

1. Che siano seguite le pubblicazioni;

2. Che lo sposo abbia compiuto l'età d'anni diciotto, e la sposa quella di quindici;

3. Che consti per i minorenni del consenso dei genitori od ascendenti, o di chi ne fa legalmente le veci, salvi, quanto ai maggiori, gli effetti delle disposizioni contenute dagli articoli 109, 110, e 111 del Codice civile;

4. Che le opposizioni fatte al matrimonio in seguito alle pubblicazioni siano state in conformità della legge;

5. Che la celebrazione abbia avuto luogo nella forma dalla legge prescritta;

6. Che il matrimonio sia stato registrato nella forma prescritta dalla presente legge.

Art. 3. Non vi è matrimonio, se non v'è consenso.

L'errore sulla identità della persona esclude il consenso.

Escluse pure il consenso la perpetua impotenza di soddisfare al debito conjugale.

I furiosi, i mentecatti, gl'imbecilli non possono contrarre matrimonio.

Il consenso al matrimonio non ha forza legale se fu estorto per fondato timore.

Art. 4. In linea retta, il matrimonio è vietato fra tutti

gli ascendenti o discendenti legittimi o naturali, e gli affini legittimi o naturali nella medesima linea.

Art. 5. In linea trasversale, il matrimonio è proibito fra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali.

Esso è pure proibito fra gli affini nel medesimo grado, legittimi o naturali che essi siano.

Art. 6. Il matrimonio è inoltre vietato fra lo zio e la nipote, legittimi o naturali.

Art. 27. La consanguineità od affinità naturali che siano tra gli sposi negli stessi gradi, contemplate dall' articolo precedente, producono un eguale impedimento:

1. Nei casi previsti dagli articoli 180, 185, 186 e 187 del Codice civile, e non potranno provarsi che in conformità di essi;

2. Quando risultino da sentenze civili o criminali;

3. Quando risultino dalla celebrazione e registrazione di un matrimonio consumato e poscia annullato.

Art. 8. Dovrà essere annullato, ed ordinata conseguentemente la cancellazione dai registri dello Stato civile del matrimonio, che si fosse contratto tra l'adultero e l'adultera, quando risulti dell' adulterio per sentenza civile o criminale.

Chi fu convinto reo di omicidio, benchè mancato o tentato sulla persona di un coniuge al proposito di unirsi in matrimonio coll'altro coniuge, o di aprire o conservare con esso relazioni, che ledano la fedeltà coniugale, o di sciogliere con quell'omicidio il suo matrimonio per contrarre nuove nozze con determinate persone, non sarà ammesso ad unirsi in matrimonio con chi ebbe a scopo di possedere.

Art. 9. All'adottato e all'adottante, loro affini, discendenti legittimi o naturali, e tra figli adottivi della stessa persona si applicano gli impedimenti al matrimonio, come se il vincolo dell'adozione fosse una vera figliazione.

Art. 10. La donna non è ammessa a contrarre un nuovo matrimonio, anche nel caso che il primo matrimonio sia stato annullato, se non dopo trascorso il termine stabilito nell'art. 145 del Codice civile,

dal giorno della morte di suo marito o delle sentenze di annullamento.

Art. 11. Chi appartiene a un culto cristiano non può sposare chi non sia cristiano.

Art. 12. I chierici, che hanno ricevuto gli ordini maggiori ed i religiosi d'ambo i sessi, che sono vincolati da voti solenni di celibato perpetuo, non possono contrarre valido matrimonio.

Art. 13. Il tutore o i figli non sono ammessi a sposare la persona sottoposta a tutela, fuorchè, quando essa sia giunta alla maggiore età, e sei mesi dopo che sarà stato approvato il conto definitivo della tutela.

Art. 14. Per il consenso richiesto quanto ai minorenni dal § 2 dell'art. 2 si osserveranno le avvertenze seguenti:

1. È necessario il consenso del padre e della madre; in caso che siano discordi è sufficiente l'assenso paterno;

2. Quando l'uno dei genitori sia morto, basta l'assenso del superstite;

3. Se il padre si trovi in condizione di fatto o di diritto tale da non poter esercitare i diritti della patria podestà, oppure nella condizione prevista dall' art. 239 del Codice civile, è sufficiente il consenso della madre, come è sufficiente il consenso del padre quando la madre sia nella condizione da non poter esprimere il consenso;

4. Se ambo i genitori si trovassero nel caso di non poter manifestare la loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell' avo. Se vi ha disparere fra le due linee, prevale l'opinione degli ascendenti della linea paterna.

5 Qualora non esistano ascendenti, o si trovino tutti nell' accennata condizione di impossibilità, è necessario l'assenso del consiglio di famiglia.

6. Quando l' impossibilità di dichiarare la volontà non risulti per gli ascendenti impediti da atti giudiziali, essa potrà essere dichiarata dal Tribunale, previe sommarie informazioni, e sentito il pubblico Ministero.

7. Il diritto della madre di emettere il suo giudi-

zio sul matrimonio dei figli, non cessa per il suo passaggio a seconde nozze, e quando anche non abbia la tutela di essi.

8. Il consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia non è valido, se espressamente non si riferisce ad un certo determinato matrimonio.

9. La necessità del consenso del padre e della madre, o di uno di essi, è comune ai figli naturali legalmente riconosciuti; il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che abbia perduto il padre e la madre, o che gli abbia nella condizione di non poter manifestare la loro volontà, non è ammesso a contrarre matrimonio, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi per quest' atto dal Giudice di Mandamento. Se il tutore dissente, potrà ricorrere al Magistrato d'Appello per far risultare dell' insussistenza dei motivi del dissenso.

10. I genitori od altro ascendente dell' adottato concorreranno al consenso assieme all' adottante.

In caso di disparità d' opinione, prevarrà quella dell' adottante.

CAPO SECONDO

DELLE PUBBLICAZONI E DELLE OPPOSIZIONI.

Art. 15. La celebrazione e registrazione del matrimonio dovranno essere precedute da tre pubblicazioni consecutive in giorno di domenica. Esse sono fatte ad istanza degli sposi, e a diligenza dei Sindaci nel luogo del loro attuale domicilio, e quando questo non dati da oltre un anno, nel luogo del domicilio immediatamente precedente.

Una copia dell' atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della sala comunale durante l'intervallo dall' una all'altra pubblicazione, e fino al giorno, in cui possa celebrarsi il matrimonio.

Le pubblicazioni devono precedere il matrimonio di dieci giorni almeno, e di tre mesi al più.

Scaduto quest' ultimo termine senza che abbia avuto luogo la celebrazione del matrimonio, le pubblicazioni dovranno rinnovarsi.

Il Governo, o chi verrà da lui a tal uopo delegato, potrà dispensare da due pubblicazioni, come anche dall' osservanza del termine nel caso di pericolo di morte di uno degli sposi.

Art. 16. Possono formare opposizione a quei matrimoni, alla celebrazione dei quali osti un impedimento qualunque stabilito dalla presente legge.

1. Il pubblico Ministero;

2. Il coniuge di una delle due parti contraenti;

3. I genitori e gli ascendenti paterni e materni legittimi o naturali;

4. I fratelli e sorelle, gli zii e zie, i cugini e cugine germani;

5. I tutori e protutori.

Ogni altra persona, che sia informata di qualche impedimento alla celebrazione di un matrimonio, per cui sia seguita alcuna delle prescritte pubblicazioni, dovrà farne la dichiarazione al Sindaco, che fece eseguire le pubblicazioni.

Art. 17. La promessa di unirsi in matrimonio non sarà mai causa valida di opposizione.

Essa però qualora sia fatta nelle forme volute dall' art. 106 del Codice Civile, dà diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto.

Art. 18. Delle opposizioni fatte dagli aventi diritto o derivanti dalla denunzia fatta al Sindaco, conoscerà entro dieci giorni il Tribunale di prima cognizione, nella giurisdizione del quale vennero eseguite le impugnate pubblicazioni. Entro egual termine pronunzierà il Magistrato d'Appello, avanti cui fosse portata la sentenza del Tribunale.

CAPO TERZO

DELLA CELEBRAZIONE E REGISTRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 19. Trascorso il termine di dieci giorni dall' ultima pubblicazione, ed in caso di opposizione; tostochè essa sarà stata risolta nel modo prescritto dall' articolo precedente, il Sindaco che fece eseguire le pubblicazioni, spedisce una dichiarazione comprovante nulla ostare alla celebrazione del matrimonio.

Art. 20. Tranne i casi espressi nell'articolo seguente, sta fermo in quanto alla celebrazione del matrimonio, il disposto degli art. 108 (1) e 150 (2) del Codice Civile,

Art. 21. Ogniqualvolta nel termine portato dal secondo alinea dell'art. 15 risulti, non potersi, per qualunque siasi causa, celebrare quell'atto in tale conformità, gli sposi avranno facoltà colla scorta della dichiarazione, di cui nell'art. decimonono, di fare istanza al Giudice mandamentale del domicilio di uno di essi ; al fine di essere ammessi a fare solennemente in sua presenza la dichiarazione del loro matrimonio.

Il Giudice riceve la dichiarazione degli sposi alla presenza di quattro testimoni, e ne fa stendere processo verbale, del quale rimette copia autentica allo sposo.

Art. 22. Il Sindaco del luogo del domicilio di uno degli sposi, sulla dichiarazione degli sposi medesimi e di due dei testimoni che vi assistettero, che il matrimonio per cui era stata spedita la dichiarazione di cui nell'art. 19 è stato celebrato, ed anche sulla presentazione del verbale quando siasi steso a' termini dell' articolo precedente, procede alla registrazione del matrimonio nella forma prescritta dalla legge sullo stato civile. Il verbale di registrazione è sottoscritto o sottosegnato dagli sposi e dai testimoni.

In caso d' impedimento giustificato per uno degli sposi di recarsi alla sala comunale, il Sindaco potrà recarsi alla casa dello sposo impedito, per ricevere quella dichiarazione, e potrà anche delegare a riceverla il Sindaco del luogo dove si trovasse lo sposo

---

(1) *Art.* 108 *del Cod. civ.* « *Il matrimonio si celebra giusta le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei* ».

(2) *Art.* 150. *del Cod. civ.* » *Gli sponsali ed i matrimoni tra coloro che professano culti tollerati nello Stato, sono retti dagli usi e regolamenti che li riguardano.....* »

che è nella impossibilità di presentarsi personalmente.

In questo caso il verbale di registrazione vien trasmesso al Sindaco delegante per la sua regolare iscrizione nei registri dello Stato civile.

Art. 23. I matrimonii dei regnicoli celebrati all'estero secondo le forme colà stabilite produrranno gli effetti civili nello Stato.

A questi matrimoni si applicheranno le disposizioni della presente legge sulla capacità dei contraenti, tranne, rispetto allo straniero, l'incapacità che derivi dai §§ 2 e 3 dell'art. 2.

CAPO QUARTO

DELLE CAUSE DI NULLITA'.

Art. 24. La registrazione del matrimonio nella forma portata dagli articoli precedenti fa prova autentica della sua regolare celebrazione in quanto agli effetti civili, e non lascia luogo ad eccezione di nullità per difetto di forma.

Art. 25. La nullità del matrimonio, nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, o per difetto di registrazione operata da un ufficiale dello Stato civile incompetente, non potrà essere provocata che dal Pubblico ministero.

Potrà anche chiedersi dalle persone contemplate nei §§ 2 e 3 dell' art. 16, dagli sposi o da uno di essi, e da chiunque abbia un interesse attuale per impugnare la validità del matrimonio, o da chi abbia la qualità di successibile d' uno degli sposi, tranne i loro figli e discendenti.

Art. 26. Potranno le stesse persone procurare l'annullamento del matrimonio dell' interdetto per imbecillità, demenza o furore, se al tempo del matrimonio già era emanata sentenza d' interdizione, o se questa venne pronunciata per fatti anteriori al matrimonio, prima però della revoca dell' interdizione, a meno che l' interdetto riabilitato entro il mese, dacchè sarà fatto conscio del suo matrimonio, non rinnovi in suo nome o prosegua la domanda di nullità.

Art. 27: Il matrimonio contratto dal minorenne senza il consenso degli ascendenti prescritto dall' art. 10 può essere annullato, se coloro, il consenso dei quali era richiesto, ne fanno la domanda.

Se chi fa questa domanda abitava nella giurisdizione del Magistrato d'appello, in cui il matrimonio fu contratto, il termine per proporre tal domanda sarà di giorni trenta dalla fattane registrazione.

Il termine è accresciuto:

1. Di un mese per chi abitasse fuori del Regno, ma negli Stati ad esso attigui.

2. Di due mesi per chi abitasse negli altri Stati d'Europa,

3. Di quattro mesi per coloro che abitassero fuori d'Europa al di quà del Capo di Buona Speranza.

Questo termine sarà di un anno per coloro che abitassero al di là di quel Capo.

La scienza in tempo utile delle fatte pubblicazioni, e la ratifica tacita od espressa escludono la domanda di nullità.

Art. 28. Il matrimonio contratto senza il libero consenso degli sposi, o di uno di essi; non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello di essi, il di cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore nella persona, l' azione in nullità compete soltanto allo sposo che fu indotto in errore.

Art. 29. Non è più ammessibile la domanda in nullità, ancorchè non siavi stata coabitazione, se dal punto in cui lo sposo che la propone ha riavuto la piena sua libertà, o dopo che è stato da lui riconosciuto l' errore, sieno decorsi più di tre mesi.

L'azione in nullità per la causa accennata nel secondo alinea dell'art. 3 non è piú proponibile dopo un anno di coabitazione.

Art. 30. Il Tribunale, innanzi a cui è proposta una domanda di nullità, può ordinare la provvisoria separazione degli sposi.

Art. 31. Semprechè si tratti della validità di un matrimonio, e gli sposi sieno ambedue in vita, il pubblico Ministero fa parte del giudizio per sostenerne la validità del matrimonio.

CAPO QUINTO

Della separazione personale

Art. 32. Il vincolo del matrimonio legalmente valido non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi

Ciò non pertanto i tribunali civili potranno pronunziare la separazione personale per le cause seguenti:

1. L' adulterio nei casi previsti dal codice penale;
2. Le pene criminali incorse dall'uno dei coniugi;
3. Le sevizie abituali o le ingiurie gravi del marito verso la moglie.
4. Il pericolo grave nel quale possa trovarsi il conjuge tanto per la vita, quanto per la salute.

L'azione in separazione compete soltanto al coniuge , al quale non può esserne attribuita la causa.

Art. 33. Potrà esser luogo di comune consenso alla separazione dei coniugi quando già abbiano convenuto presso chi debbano rimanere i figli, dove dovrà dimorare la moglie, e quale somma debba corrispondersi durante la separazione dall' uno all'altro coniuge.

La convenzione non avrà effetto che dopo la omologazione del Tribunale che giudicherà se debba o non concederla, sentite le parti, previe le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero.

Il rifiuto di omologazione non darà luogo ad appello.

Art. 34. Le sentenze dei tribunali in materia di separazione non saranno pronunziate se non dopo che siasi inutilmente dal Presidente o Giudice delegato tentata la conciliazione senza pregiudizio del dritto delle parti di far quelle prove che un ritardo potesse far perdere.

Le cause saranno spedite a porte chiuse, non solo quando il tribunale lo creda conveniente, ma anche ogni qualvolta se ne faccia istanza da una delle parti.

Sarà sempre sentito il pubblico ministero.

Art. 35. L'azione in separazione si estingue :

1. Se vi fu riconciliazione anche durante il giudizio.
2. Se dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia della causa di separazione, o dal giorno in cui

la domanda è proposta, convivendo tuttavia i coniugi, sarà decorso un anno, durante il quale non siano occorsi fatti che da se soli o con altri possano esser causa di nuova domanda di separazione.

Art. 36. In qualunque tempo occorrano questi fatti; potrà l'attore entro l'anno promuovere la sua domanda fondata sulla sopravvenienza di essi, e qualora ne abbia somministrata la prova, potrà valersi delle cause precedenti di separazione, non ostante la prescrizione incorsa o la riconciliazione, e giovarsi delle prove di esse già fatte nei primi giudizii, o dedurle per convalidare la sua instanza.

Art. 37. Cessano gli effetti della sentenza che fece luogo alla separazione, appena che il coniuge offeso è ritornato a coabitare coll'altro coniuge, salvo il diritto di valersi della medesima sentenza nel caso previsto dall'articolo precedente.

CAPO SESTO

DELLE INFRAZIONI ALLA PRESENTE LEGGE E DELLE PENE.

Art. 38. Se la registrazione del matrimonio ebbe luogo senza che sia stata preceduta dalle prescritte pubblicazioni, o se non fossero osservati i termini stabiliti si per le pubblicazioni che per la spedizione della dichiarazione portata dall'art. 19, sarà all'ufficiale dello Stato civile inflitta una multa da lire cento a quattrocento.

Questa multa sará invece da lire cento a cinquecento, se la dichiarazione portata dall'articolo 15 fu spedita non ostante la esistenza di opposizioni, oppure se il matrimonio fu registrato, senza che le opposizioni apparissero risolte.

Art. 39. Coloro che contraessero matrimonio senza aver fatto procedere alle prescritte pubblicazioni, o senza aver riportata la dichiarazione prescritta dall'articolo 19, o che ottenessero dolosamente la registrazione di un matrimonio non preceduto dalle prescritte formalità, incorreranno nella pena prevista dall'art. 582 del Codice penale.

Saranno passibili delle stesse pene i testimoni e le altre persone contemplate nell'Art. 113 del Codice civile.

Art. 40. I tribunali nel pronunziare la condanna per qualche omissione dell'ufficiale dello Stato civile o delle parti contraenti, provvederanno per mezzo, ove d'uopo, di speciale delegazione al compimento degli atti omessi.

CAPO SETTIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41. Ogni atto contemplato nella presente legge è gratuito.

Art. 42. Non ostante qualunque possesso di stato, niuno può pretendere al titolo di coniuge, nè agli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di registrazione fatto in conformità della legge.

Qualora per qualunque causa accidentale venga a mancare il foglio, in cui doveva contenersi l'atto di registrazione del matrimonio, la prova di esso potrà farsi tanto per documenti che per testimoni, purchè sia preceduta ed accompagnata da quella del conforme possesso di stato.

Art. 43. I registri dello Stato civile tanto per i matrimoni, quanto per le nascite e per i decessi saranno tenuti dagli ufficiali dello Stato civile secondo le norme che saranno determinate con apposita legge.

Art. 44. Ai Tribunali ordinari appartiene esclusivamente il conoscere delle contestazioni cui diano luogo gli sponsali contemplati nell'Art. 106. del Codice civile, od il contratto del matrimonio regolato ne'suoi effetti civili dalla presente legge e dal vigente Codice civile.

Art. 45. Senza pregiudizio degli atti consumati sotto l'impero delle leggi anteriori, e degli effetti ulteriori di essi, sono abrogati gli Art. 107, 114, 140, 144, del Codice civile, e qualunque altra disposiziene contraria alla presente legge.

Art. 46. Il disposto della presente legge non è appli-

cabile ai matrimoni del Re e delle persone della Reale Famiglia.

Art. 47. La presente legge sarà esecutoria dal 1. Gennaio del 1853.

NUM. XLVII.

Nota officiale del plenipotenziario pontificio diretta al sig. conte di Sambuy in data 15 luglio 1852 in cui si domanda spiegazione sulla divergenza, che scorgevasi fra il progetto di legge sul matrimonio e le assicurazioni date in proposito dal governo Sardo.

Il Signor Marchese Spinola già Incaricato d'Affari del Regio Governo presso la S. Sede, dopo avere inviato con Nota del 2 Maggio 1851 all'Emo Antonelli, allora Pro-Segretario di Stato di Sua Santità, un progetto contenente varj articoli, li quali proponevansi come base ad un accordo con la S. Sede per l' abolizione delle decime in Sardegna, consegnò al Porporato medesimo alcuni fogli, nei quali tra le altre cose di vario argomento, esponevasi l'intendimento dello stesso Governo di volere regolare con apposita legge gli effetti Civili del Matrimonio. Su tale proposito le espressioni contenute nei fogli erano le seguenti : « La S. « Sede non avrebbe nulla ad objettare , quando una « Legge Civile *venisse a regolare gli effetti puramente* « *civili del contratto di Matrimonio*, con la quale Legge « si attuerebbe essenzialmente il principio della se- « parazione ed indipendenza dei rispettivi poteri « dello Stato e della Chiesa. Ma il Governo del Re, « il quale pur conosce come una tal legge sia indi- « spensabile dall'obbligo che gli corre di custodire « con perfetta eguaglianza i diritti dei Cittadini tutti, « a qualunque religione appartengano, non vorrebbe « tuttavia neanche in questa parte fare *alla insaputa* « *della S. Sede* cosa che potesse lasciar credere, che « custode dell'art. 1. dello Statuto che dichiara *la Reli-* « *gione Cattolica, religione dello Stato*, *egli volesse* « *menomare in un modo qualunque relativamente al* « *contratto civile del Matrimonio, l'importanza di quel*

« *principio religioso che deve esercitare tanta influenza*
« *sulla pace e sulla tranquillità delle famiglie e sul*
« *buon esito delle future generazioni.* Quindi a que-
« sto riguardo mentre il Governo del Re non fa per
« ora che esplorare le intenzioni della S. Sede, *si ri-*
« *serva di dare a tempo opportuno comunicazione del*
« *progetto,* che una Commissione è stata incaricata
« di formolare sopra questo argomento.

Nelle prime conferenze che V. E. qual Plenipotenziario di S. M. Sarda tenne col sottoscritto Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarj e Plenipotenziario di Sua Santità, pel doppio oggetto di trattare cioè la composizione delle insorte vertenze e di devenire a degli accordi sulle decime in Sardegna, diede simili assicurazioni intorno alla indennità dei diritti della Chiesa nello stabilimento della legge civile sui Matrimoni; e positivamente affermava che il suo Governo avrebbe regolate le cose per modo da non toccare il vincolo del Sagramento nè le cause matrimoniali, definite dal S. Concilio di Trento di privativa competenza della Chiesa: e ciò Ella affermava con tanta sicurezza del niuno contatto delle disposizioni della futura legge con li diritti della Chiesa, da non dubitare di dichiarare, siccome fece, essere posto questo argomento fuori delle nostre trattative.

Dopo tali precedenti, con tutta ragione sarebbesi dovuto attendere che in un progetto di Legge sulli matrimoni, qualora venisse proposto dal Governo Sardo rispettandosi li diritti della Chiesa, si lascierebbe esclusivamente alla medesima il regolare la validità del contratto matrimoniale e sue conseguenze riguardo al vincolo nel solo *principio religioso* che il Governo stesso dichiarava *di non volere lasciar credere che esso volesse menomare in un modo qualunque e che deve essrcitare tanta influenza sulla pace e tranquillità delle famiglie* Cristiane e specialmente Cattoliche, le quali non possono riconoscere altra validità che quella del Sagramento inseparabile dal matrimonio, dopo che questo dal Divino fondatore della Chiesa fu elevato alla dignità di Sagramento; ed era pure a credersi che esso Governo avrebbe limitate le di-

sposizioni della sua legge *a regolare gli effetti puramente civili* siccome aveva dichiarato nei fogli sopracitati.

Contro però una tale espettazione è stato presentato alle Camere legislative un progetto di Legge, colla quale si pretenderebbe di regolare anche la validità del contratto nel vincolo, e per modo tale che alcuni dei matrimonj li quali sarebbero validi in faccia alla Chiesa, verrebbero riconosciuti per invalidi innanzi al Potere Civile e viceversa, con tutte le conseguenze che derivano da una Legge, la quale ammettendo la validità del contratto nei matrimoni indipendentemente dalla essenza religiosa, viene a disconoscere il principio, che non può esistere pei Cristiani il matrimonio indipendentemente e separato dalla essenza di Sagramento.

La dichiarazione da Lei fatta e superiormente riportata intorno ai limiti nei quali intendeva il Governo di contenere la Legge sui Matrimoni, essendo stata dal sottoscritto consegnata in una nota ufficiale del 28 ultimo decorso Febbraro che aveva per oggetto principale alcune interpellazioni, dalle quali dipendeva il proseguimento delle iniziate trattative e che è rimasta sin qui senza alcun riscontro; una tal circostanza mette ora lo scrivente nella necessità di domandare una spiegazione intorno alla divergenza che passa fra il progetto di Legge e le dichiarazioni fatte dal Governo, e ciò anche perchè non sembri che col suo silenzio venga implicitamente ad ammettere una consonanza tra il fatto e le precedenti dichiarazioni.

Il sottoscritto profitta di questo incontro per ripeterle ec.

NUM. XLVIII.

Biglietto confidenziale del Plenipotenziario Sardo a Monsignor Santucci Plenipotenziario Pontificio in data 29 luglio 1852.

Eccellenza Rma

Mi faccio un dovere d' informarla che ho portato al-

la conoscenza del Regio mio Governo la Nota ch'Ella mi fece l'onore d'indirizzarmi in data del 15 corrente, affine d'esser messo in grado di farle un adequata risposta ufficiale.

Intanto però mi corre l'obbligo di ripetere a V. E. R. quello che nel corso delle nostre conferenze ebbi più volte a dichiararle, cioè che non può dal Governo del Re esser ammessa la comunicazione indebitamente fatta dal Sig. Marchese Spinola, di alcuni fogli d'istruzioni che avea ricevuti per sua norma col preciso ordine di estrarne e comunicarne alla S. Sede soltanto il progetto di convenzione diviso in XI articoli, relativi alle riforme desiderate per l'Isola di Sardegna. Diffatti d'altro non parla la Nota indirizzata da quell'Incaricato d'Affari a S. E. il Sig. Cardinale Antonelli in data del 2 Maggio 1851. Non negherò ch'egli abbia quindi confidenzialmente fatto conoscere a S. E. R. le sue istruzioni, ma sarò sempre fermo nel credere che il Governo di S. M. farà eccezione a qualunque argomento sia per prodursi in forza di quella comunicazione indebita, e che ora soltanto viene a sua notizia per essere narrata nella recente nota di V. E. R. E questo lo ripeto affinchè Ella sia ben convinta che dal fatto del Marchese Spinola non può riconoscersi verun impegno preso in allora dal Governo verso la S. Sede. Egli è poi ovvio l'intendere che non era più il caso di comunicare preventivamente il progetto di legge sul matrimonio al Regio rappresentante presso la S. Sede, dal momento che si riconobbe e si dichiarò da ambe le parti che tale argomento era fuori delle nostre trattative. Pertanto, se ben anche fosse nato qualche impegno dal fatto del detto Incaricato d'Affari (il che nego e respingo), sarebbe cessato dacchè non dovea trattarsi tra noi della legge sul contratto civile del matrimonio.

Del rimanente il cordoglio che ho profondamente sentito nel vedere che la legge proposta al Parlamento Sardo non era accetta alla S. Sede, è stato assai temperato dal vedere nella nota di V. E. R. che il plenipotenziario prescelto dal Beatissimo Padre a trattare meco delle vertenze infelicemente insorte, tocca que-

sto argomento e mi fa per conseguenza presumere che, evocando a se tale materia e facendola oggetto delle sue osservazioni in tempo utile, esclude la possibilità di atti e censure con cui si venisse invece a colpire la detta legge allorquando fosse adottata e promulgata.

Sono persuaso che i Ministri di S. M. divideranno questo mio sentimento di compiacenza vedendo come l'espressione di quei riflessi pervenga loro per l'organo dei rispettivi plenipotenziari e questi si attengano alla condotta che sola può portare buoni frutti e servire allo scopo di conciliazione a cui da entrambe le parti si vuole intendere studiosamente. Guidato da tale persuasione e dalla conoscenza che ho dei sentimenti di S. M. il Re mio Augusto Sovrano e del Suo governo, io nutro la speranza che esso terrà nel maggior conto le osservazioni che gli venissero prodotte e che vedrà con piacere introdursi nelle discussioni del Senato quelle modificazioni al progetto di legge, le quali compatibilmente cogli interessi e dignità del potere civile, potessero adottarsi, onde render la legge accettabile alla S. Sede.

Pertanto, senza aspettare da Torino la soluzione dell'interpellanza proposta da V. E. R. io la vengo a pregare caldamente affinchè, fissandosi nello scopo conciliatore dei nostri pieni poteri, Ella mi voglia esporre quali sieno gli articoli del progetto che incontrano obbiezione seria, e quali sieno le modificazioni che vi si vorrebbero apportare, onde il Governo Sardo, conoscendo la difficoltà elevata dalla S. Sede ed il fondamentale di essa, sia in grado di adoprare in essa la sua influenza, di dare così una novella prova di riverenza verso la S. Sede e di fare cosa gradita al Santo Padre. Che se invece il trattare questo con V. E. R. non avesse quel significato e non dovesse evitare i mali che si debbono scongiurare, allora dubito che il Governo di S. M. voglia ch'io dia spiegazioni non conducenti ad alcun pronto e benefico effetto.

Siccome adunque parmi che alla nota di V. E. R. si debba assegnare uno scopo più profittevole e degno, che lo stabilire quistione sull'errore del Marchese Spi-

nola e sull'asserta divergenza tra il progetto di legge e le mie dichiarazioni..... quello cioè di impedire l'aumento di difficoltà ed impegni ostili, così mi lusingo che Ella, dandomi un riscontro favorevole alla presente, vorrà concorrere coi suoi lumi e colla sua mediazione a migliorare e render accettevole la legge suddetta tanto all'Ecclesiastica come alla Civile autorità.

La prego di voler gradire i sensi del profondo ossequio con cui ec.

NUM. XLIX.

Risposta del plenipotenziario pontificio in data 8 *agosto* 1852 *al biglietto confidenziale dei* 29 *di luglio direttogli dal sig. conte di Sambuy.*

Con pregiato foglio del 29 pp. luglio Vostra Eccellenza si dà premura d'informarmi d'aver portato a conoscenza del suo Real Governo la mia Nota del 15 dello stesso mese, onde fosse Ella posta in grado di dare un'adeguata risposta ufficiale; e frattanto in prevenzione ed espettativa di ciò, si fa a promuovere alcune questioni.

Primieramente Ella dice che dal Signor Marchese Spinola, sebbene siasi data confidenzialmente comunicazione alla S. Sede dei fogli, dai quali risulterebbero alcuni impegni del suo Governo verso la medesima, tuttavia da tal comunicazione (della quale il Governo stesso ora soltanto per la recente mia Nota avrebbe preso notizia) non può trarsi argomento della sussistenza d'impegno alcuno allora contratto verso la S. Sede, poichè quella comunicazione fu, a di Lei giudizio, indebitamente fatta. Quindi anche nella ipotesi, la quale però viene da Lei respinta, che cioè da tal comunicazione fosse derivato un qualche impegno, Ella opina che non era il caso, in cui il Governo dovesse dare preventiva comunicazione del progetto di legge civile sul matrimonio, da che *si riconobbe e dichiarò d'ambe le parti che tale argomento era fuori delle nostre trattative.*

Dall' avere io poi toccato nella mia Nota la divergenza

che esiste tra il progetto di Legge e le precedenti dichiarazioni del Governo, Ella prende argomento di poter presumere di vedere avocata tal materia ai Plenipotenziarj, e fatta oggetto di osservazioni in tempo utile, e conseguentemente esclusa la possibilità di atti e censure, con cui si venisse a colpire la detta Legge allorquando fosse adottata e promulgata.

Per queste fine l'Eccellenza Vostra senza aspettare da Torino la soluzione della interposta interpellanza, e nella persuasione che li Ministri di S. M. Sarda dividano con Lei l'accennata presunzione, m'invita ad indicarle le modificazioni che occorressero nel progetto di Legge, *le quali compatibilmente agl' interessi ed alla dignità del Potere Civile potessero adottarsi onde rendere la Legge accettabile alla S. Sede.*

Conchiude finalmente che qualora l'oggetto della mia Nota non fosse diretto a questo scopo da Lei presunto, Ella dubiterebbe che il Governo di S. M. voglia che per parte sua diansi spiegazioni alla interposta interpellanza non conducenti ad alcun pronto e benefico effetto.

Mentre adempio l'obbligo che mi corre di ringraziare Vostra Eccellenza per la partecipazione dei passi da Lei fatti per essere posta in grado di rispondere ufficialmente ed adeguatamente alla citata mia Nota, mi credo in preciso dovere d'intrattenerla sulle promosse questioni.

Riguardo alla prima ripeterò qui ciò che Le dissi a voce, allorchè da Lei si fece l'enunciata eccezione. La risposta si fù, ed è, che per li noti principj si ha per legittima una comunicazione, quando vien fatta da un Rappresentante di Governo, sia pur esso un semplice Incaricato d'affari, e quando si faccia per oggetto dello stesso Governo. Il sig. Marchese Spinola che era Incaricato del Governo Sardo, quali comunicazioni facesse, Vostra Eccellenza potrà ravvisarlo dalla lettura di quei fogli. Non sarà però inutile a proposito di portare di volo lo sguardo su alcuni paragrafi de' fogli medesimi. Nel proemio là dove si riportano sommariamente li titoli degli articoli, tra quali evvi il divisamento del Governo di voler regolare con legge civile il matrimonio, ecco le parole

che li precedono: *Argomenti sui quali il Governo del Re crede di chiamare la benevola attenzione della S. Sede.* Nell'articolo poi speciale dell'argomento in discorso si dice che il Governo non volendo procedere in tal materia *alla insaputa della S. Sede ..... non fa per ora che esplorare le intenzioni della medesima, e si riserva di dare a tempo opportuno comunicazione del progetto che una Commissione è stata incaricata di formolare su questo argomento.* In questi brani può agevolmente scorgersi qual'oggetto contenessero quei fogli, e quali fossero le intenzioni del Governo circa l'uso de' medesimi. Mi permetterà poi di osservarle con tutto il rispetto, che non saprei comprendere come lo stesso Governo avrebbe ora soltanto appreso per la recente mia Nota la seguita comunicazione, quando nell'altra precedente Nota del 28 ultimo decorso Febbraro, che l'Eccnza Vostra disse di avere trasmessa al Ministero in Torino, trovavasi ciò esplicitamente annunziato: Ella non avrà forse avuto presente questa circostanza.

Due poi sono gl' impegni del Governo risultanti dai fogli comunicati : l'uno si è quello di limitare il progetto di Legge a regolare *gli effetti puramente civili del contratto di Matrimonio*, l' altro di comunicare preventivamente alla S. Sede il progetto di Legge.

Il secondo di questi impegni, per quanto a me sembra, non si fece dipendere da intavolamento di trattativa, ma dal non agire in tale materia *alla insaputa della S. Sede.* Laonde non potrei dividere con Lei l'opinione sulla cessazione di tale impegno, da che Ella esplicitamente dichiarò essere questo argomento fuori delle nostre trattative. Poteva dubitarsi che nelle viste del Governo vi fosse anche questo intendimento di volerne fare oggetto di trattativa, ma non ne appariva traccia come del primo ; dalla di Lei dichiarazione ne venne escluso il dubbio.

In proposito poi dell'accennata dichiarazione mi piacerebbe che per maggiore esattezza non si dicesse fatta *d'ambe le parti*, poichè per parte mia non ve ne fu alcuna, nè poteva io farla essendo sua l' iniziativa : ed io soltanto mi chiamai inteso della dichiazione da Lei emessa, ma però non disgiunta dalla

sua causale, cioè perchè il Governo non avrebbe toccato il vincolo del Sagramento, nè le cause matrimoniali di competenza della Chiesa. Ella inoltre rammenterà che tal dichiarazione da Lei fatta tassativamente per questo argomento e per l'altro della riduzione delle Feste, mi fece nascere il dubbio che potesse essere nell'intendimento del Governo che gli altri argomenti pur contenuti come questi due nei fogli comunicati dal Signor Marchese Spinola, dovessero essere oggetto delle nostre trattative. Quindi per essere istruito su tal dubbio dovetti inserire nella mia Nota citata del 28 Febbraro l' analoga interpellanza.

Tornando ora al merito della questione sopra gli accennati impegni del Governo, Le dirò che il primo, il quale per noi è il più essenziale, deve ritenersi, ed Ella spero converrà meco, come piuttosto confermato che contratto per la comunicazione di quei fogli e per la di Lei dichiarazione, giacchè un Governo Cattolico, il quale nel primo articolo dello Statuto dichiara, com'è di dovere, che la Religione Cattolica è la sola Religione dello Stato, ha già contratto l'impegno di rispettare li diritti della Chiesa, tra i quali èvvi pur quello di regolare Essa soltanto la validità del vincolo e del contratto di Matrimonio nella essenza di Sagramento, non potendo esservene pei Cristiani altro separato e distinto, dopo che dal Divino Fondatore della Chiesa fu elevato il Matrimonio alla dignità di Sagramento.

Venendo ora al presunto scopo della mia Nota io non posso che richiamare la di Lei attenzione sulla medesima. Essa non ebbe per argomento che la divergenza esistente tra il fatto e le precedenti dichiarazioni del Governo, ed altro scopo non ebbe che di farla rilevare; e ciò affine di preventivamente schivare il pericolo se dal mio silenzio si volesse una volta trarre argomento di riconosciuta consonanza. Avendo poi dovuto fare oggetto della mia Nota una tal divergenza, nè osando io di qualificarla, mi trovai obbligato per delicatezza e per ogni altro buon fine, di ricorrere al partito di domandarne da Lei spiegazione nella possibilità che Ella fosse in grado di darla. Che la S. Sede voglia perciò

avocare tal materia ai Plenipotenziarj per farla oggetto delle loro osservazioni, la cosa è fuori dello scopo della mia Nota, e debbo aggiungerle non avere io sul proposito alcuna istruzione del S. Padre per di cui annuenza soltanto diedi corso a quella Nota per l'oggetto e lo scopo che Le ho indicati.

Qualora poi il Governo volesse escludere la possibilità di atti e censure sulla Legge allorchè venisse adottata e promulgata, sebbene più sicuro partito sarebbe stato di metterne al coperto lo stesso progetto; questo intendimento non sarebbe che commendevolissimo ma è in suo potere l'effettuarlo 1.° col limitare le disposizioni di legge *ai soli effetti puramente civili del contratto di matrimonio*. 2. col mettersi in regola con la S. Sede riguardo alle disposizioni concernenti lo Stato Civile, che trovasi già stabilito mediante accordo precedente tra la S. Sede ed il Governo medesimo.

Del resto non avendo io istruzioni siccome Le ho accennato, non mi credo neppure autorizzato a domandarle pel solo invito confidenzialmente venutomene da sua parte, e qualora ciò si domandasse è ben facile al suo illuminato discernimento il prevedere, che per regolare lo stato civile potrebbe farsi luogo ad istruzioni più o meno larghe, non così pel contratto di matrimonio che essendo argomento di principj escluderebbe una qualunque transazione.

Profitto ec.

NUM. L.

Fogli del Ministero Sardo trasmessi dal Re al S. Padre sulla presentazione del progetto di Legge concernente al Contratto Civile di matrimonio.

I.

La santità, e l'indissolubilità dei conjugi introdotte dal Cristianesimo, e mantenute dalle discipline della Chiesa Cattolica, sono uno dei maggiori beneficii che la nostra religione abbia recato alla generazione umana. Se in Piemonte, tutti riconoscono queste ve-

rità, vi è nondimeno antico anche fra le persone più affezionate alla religione il desiderio che le leggi si frammettano a definire, ed i magistrati a tutelare i diritti civili che nascono dalle nozze. Questo desiderio fu mantenuto dalla memoria del Codice civile francese stato in vigore fra noi, senza che ne scapitasse la riverenza dovuta alla religione: ed abrogato nel 1814. con una legge universalmente reputata improvvida, fu mantenuto dall'esempio dei paesi vicini: dell'Austria che dopo avere nel 1814. restaurato gli ordini antichi, conservava pure le giurisdizioni delle leggi, e dei magistrati civili sul matrimonio: della Francia che nel 1814. proclamava il Cattolicismo religione dello Stato: e nel 1815. per non offenderne i precetti abrogava il divorzio; ma in tutto il resto manteneva il Codice Civile del Belgio dove la rivoluzione del 1830 si faceva in gran parte per mantenere la libertà della Chiesa Cattolica, senza che la parte più gelosa dei suoi diritti si rimanesse dall'aderire alla conservazione del Codice Civile. Nè quelli fra i Cristiani sinceri, che fra noi partecipavano a questi desiderii si muovevano a diversa sentenza pel gran numero delle congiunzioni e delle nascite illegittime che si noverano in Francia; essi reputavano che questo fatto veramente lagrimevole non fosse dovuto al Codice civile, ma agli influssi che avevano fatto sorgere una generazione d'uomini non curanti delle leggi divine ed umane: che poco solleciti di ascrivere se e la prole ad una famiglia legittima, non si sarebbero portati diversamente, se le leggi della Chiesa avessero solo regolato la materia dei matrimonii. Queste opinioni universalmente diffuse fra noi sarebbero passate nel Codice Civile del 1837, se la nazione avesse avuto una diretta ingerenza sulla formazione delle leggi, e se l'assoluto potere di cui era investito il piissimo Re Carlo Alberto non lo avesse posto in grado di preporre ad ogni altro riguardo quello di mantenere inviolate anche quelle parti di giurisdizione Ecclesiastica che consuetudini quasi universali avevano fatte cadere in disuso negli altri stati Cattolici. Ciò nonostante, il Codice Civile del 1837. introdusse qualche leggiera variazione anche

nella materia dei matrimonii, oltrechè si stabilirono, procedendosi in ciò d'accordo con la S. Sede, parecchie variazioni in ordine alla forma degli atti dello stato Civile, ed alla giurisdizione che sovra di ciò esercitavano i magistrati civili: il Codice tolse ogni effetto civile agli sponsali che non fossero fatti per pubblico istromento, ovvero per scrittura privata: illecito il matrimonio tra l' adottante e l' adottato, non lasciando luogo a legittimazione per susseguente matrimonio: la promulgazione del Codice Civile rese più universali, e più vivi i desiderii di riforma anche nella materia dei matrimonii. Si considerava come fosse quella la sola materia in cui difettassero le disposizioni della legge civile, si metteva il nostro Codice a confronto con quelli delle nazioni straniere, si notava come gli effetti non corrispondessero ai desiderii del legislatore, come la registrazione degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte nei modi prescritti dalle Patenti del 20. giugno 1837 riuscisse insufficiente ad ottenere tutte quelle regolarità che era pure assolutamente necessaria in cosa di tanto momento: come riuscisse impossibile assicurare le rettificazioni che venissero prescritte per sentenze dei Tribunali: come rimanesse inosservato dalle curie ecclesiastiche il prescritto del Codice Civile che alla validità degli sponsali, pone per condizione la forma di un pubblico istromento, od almeno di una privata scrittura: come una inconsiderata promessa basti perchè altri sia dai Tribunali ecclesiastici condannato a contrarre delle nozze, le quali non potranno riuscire che malaugurate, ed impedito da ogni altro matrimonio. Che queste lagnanze non fossero infondate vennero a provarlo tre fatti denunziati testè in meno che due mesi. Il primo di un Parroco di Sardegna il cui rifiuto alla celebrazione di un matrimonio lecito secondo le leggi della Chiesa fu recentemente denunziato al Ministero: il secondo di una opposizione fatta ad un matrimonio che dovea contrarsi nelle vicinanze di Torino e fondata sù d' una promessa verbale, la quale dava luogo a dissidi tali che il Parroco avea ricorso al Ministero, affinchè provvedesse ad evitare i disordini,

e le violenze che sono tenute vive dal prolungarsi di questo giudizio: il terzo di un Ufficiale Cattolico agli stipendi degli Stati Uniti di America, il quale essendogli negata dal Parroco la celebrazione del matrimonio con una suddita del Re, si recava a celebrarlo civilmente, secondo le leggi del suo paese, al cospetto del suo Vice-Console. Questi desiderii divenivano più vivi dopo la promulgazione dello Statuto, ricevevano nuovo incitamento dalla libertà dello scrivere, e del parlare fatta diritto di tutti i Cittadini dall' art. 68. dello Statuto, secondo il quale la giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch' egli istituisce: articolo questo che attendendo alla naturale significazione delle parole, ed all' esempio di tutti gli altri popoli, che si reggono, e si ressero con forme di governo simili alle nostre, escludeva l'ingerenza di ogni altra giurisdizione contenziosa nei giudizii che spettano ai diritti dei Cittadini. Il Governo dal canto suo non era più nelle stesse condizioni in cui si trovava durante la Monarchia assoluta: la podestà legislativa che prima stava tutta raccolta nelle sue mani era accomunata colle due Camere del Parlamento: dove essendo libera la discussione, diveniva necessità che le leggi s'informassero delle opinioni che prevalevano universalmente e che erano espresse nei discorsi, e negli scritti. In tale condizione di cose fu promulgata la legge del 9. aprile 1850. Qualunque giudizio voglia portarsene, che questa fosse l'espressione di un opinione universalmente invalsa, lo dimostra l' accoglienza ch' essa trovò, non pure nella Camera elettiva, ma nel Senato dove cooperarono al suo accoglimento parecchi di coloro che avevano avuto parte nell' amministrazione del Governo antico, tanto geloso custode delle prerogative ecclesiastiche: lo dimostrò la natura stessa delle obbiezioni che si muovevano dagli oppositori, le quali si riferivano non tanto al merito della legge, quanto al modo che si teneva nell' introdurla: lo dimostrò l' accoglimento che ebbe presso il pubblico: lo dimostrò quel fatto che le pubbliche significazioni volute fare contro a questo sistema, diedero occasione a significazioni

contrarie, spesso deplorate, ma non mai potute impedire dal Governo. La legge sul contratto civile di matrimonio può considerarsi come una parte dei provvedimenti che furono sanciti nel 1850. In fatti allora fu statuito che la legge da farsi regolerebbe il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge Civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Si ravvisa dunque come la legge sarebbe stata fin d'allora sancita, se non si fosse stati ristretti dal tempo, come il principio fondamentale di cui s'informa il progetto proposto dal Governo, fosse già sancito dalla legge. Perciò tenendo conto delle condizioni del paese, della sua costituzione, delle sue leggi, delle opinioni nniversalmente diffuse è forza riconoscere che se nel 1850 non era facile al Governo procedere per altra via di quella che fu tenuta, oggi era impossibile venire a contrastare all' imperio della legge, negando di presentare un progetto conforme ai voti espressi nel 1850.

II.

Qualunque siano tuttavia le opinioni che prevalgono fra noi, i Ministri del Re non consentirebbero mai a fare una proposizione, quando facendola fossero conscii di contraffare ai precetti della religione. Nell'atto in cui propongono che le controversie sugli effetti civili del matrimonio siano di competenza dei Tribunali, essi non intendono venir meno a quest'ossequio: non intendono impugnare il fatto della Chiesa che acquistò, e mantenne giurisdizione sulle cause matrimoniali: non intendono impugnare il canone XII. *De Sacramento matrimonii* del Concilio Tridentino. Ma non poterono a meno di considerare come questo canone non tacci di usurpazione quella giurisdizione che i Principi ed i Magistrati avevano molte volte esercitato senza richiamo della Chiesa: non poterono a meno di considerare come l' autorità di questi canoni sia sempre dipesa dalla loro promulgazione: come in molte parti della Cristianità, anzi in alcune provincie di questo stesso Regno non sia riconosciuta la loro autorità: come la giurisdizione contenziosa del

foro ecclesiastico sulle cause matrimoniali sia cessata in molte parti della Cattolicità, senza che esse siansi perciò separate dall' unità: come in questi rispetti un tal canone divarii da quelli che appartengono strettamente alla fede religiosa: dai quali gli individui, od i popoli non possono in qualsiasi circostanza di tempo o di luogo dipartirsi in checchesia, senza cessare di appartenere alla Chiesa Cattolica. Procedendo da cosiffatte considerazioni e tenendo conto, com'era debito loro, delle condizioni dei tempi, della costituzione e delle leggi del loro paese, dell' opinione universale, delle disposizioni del Parlamento con cui la Corona debbe accordarsi, i Ministri di S. M. hanno opinato debito loro di proporre di attribuire ai Magistrati del Regno la cognizione delle cause concernenti ai diritti civili che procedono dal matrimonio.

I Ministri di S. M. non negano che alla Chiesa appartenga render valido il vincolo del matrimonio al cospetto della religione, e della coscienza: definire quali nozze siano lecite, od illecite tra i Cristiani. Ma riconoscendo nella Chiesa il diritto di statuire gl' impedimenti del matrimonio, non poterono essi abbandonare la sentenza che questo diritto competa altresì al Legislatore civile: sentenza che non fu condannata dal Concilio di Trento, che è confortata da leggi antichissime, promulgate senza contrasto per parte della Chiesa: che fu sempre mantenuta nelle nostre scuole, senza eccettuarne pure i Seminarii, e nella nostra magistratura, nè diede luogo a richiami o a condanne per parte della Chiesa. Alieni dall' affermare che siano lecite ai Cristiani le nozze contro il divieto della Chiesa, o senza le forme che essa prescrive, dovettero pure notare che la potestà civile non può a meno di lasciare i cittadini in libertà di fare molte cose, le quali sono condannate dalla morale, e dalla religione; che indi è inevitabile che al cospetto della legge civile e dei magistrati molte cose si tengano conformi al diritto che la religione condanna come peccaminose. Che perciò nello statuire le loro leggi i legislatori civili hanno obbligo di procedere da considerazioni di utilità civile e di opportunità politica; laddove la Chiesa nel pronunciare

ciò ch'è lecito ed onesto non debbe attendere che ai dettati immutabili della religione e della morale. Se nel proporre la legge sul contratto civile di matrimonio i Ministri di S. M. hanno avuto presente l'obbligo loro di provvedere alle emergenze dei tempi, essi hanno avuto presente altresì l'obbligo che incombe ad ogni legislatore di un popolo cattolico, e che trova una particolare sanzione nell'articolo 1. dello Statuto fondamentale del Regno, di tener conto della fede religiosa dei popoli, di non ammettere alcun precetto il quale faccia violenza alle coscienze cattoliche. Nella discussione della legge e particolarmente nella relazione al Senato, il Ministro di giustizia dimostrò come quei riguardi siansi avuti. Si aggiungerà che due condizioni si tennero per particolarmente essenziali affinchè fosse soddisfatto a quest' obbligo. Che la legge tenga per validi i matrimonii regolarmente celebrati al cospetto della Chiesa: che quando siasi celebrato un matrimonio che la Chiesa non riconosce per valido la parte che più tardi vuole uniformarsi ai suoi precetti non sia tenuta di perseverare in una convivenza condannata dalla religione. Il Ministero ebbe nell'animo di soddisfare a quelle due condizioni e crede che interpretata dai Magistrati secondo il vero spirito della legge attuale vi potrebbe soddisfare. Nondimeno nella discussione che ebbe luogo appoggiò con molta insistenza le proposizioni che erano intese a mettere in maggior luce questo pensiero. Essa non dubita punto che proposizioni così fatte verranno rinnovate, che altre ne verranno proposte, allorquando la legge verrà discussa nel Senato del Regno, il quale in tutte le deliberazioni procedè sempre con tanta maturità di consigli, e con tanto zelo per gli interessi della religione, e della Chiesa.

Ridotta la legge a questi termini non rimangono di matrimonii illeciti al cospetto della Chiesa, se non quelli di coloro, che avranno la deliberata volontà di perseverare in una unione che la Chiesa condanna. Il Governo confida che cosifatti matrimonii, o non saranno o saranno rarissimi negli Stati del Re. Quando vi fossero, esso crederebbe meno opportuno frapporsi coll'autorità della legge civile per annullarli: esso

crede più conveniente assicurare uno Stato legittimo alla prole: esso spera che l'influenza benefica della religione chiamerà i genitori ad invocare le benedizioni della Religione: esso mostrò questo suo desiderio non dando alcun effetto civile alle congiunzioni a cui la Chiesa non potesse dare mai il carattere di legittimo matrimonio.

I Ministri del Re hanno poi creduto che niuna delle obbiezioni che si opposero alla legge sul contratto civile di matrimonio, che essi credeano meno fondate potesse opporsi al progetto sullo Stato Civile. La Chiesa attribuisce ne' suoi Ministri il diritto e l'obbligo di tenere i registri delle nascite dei matrimonii e delle morti, le convenzioni del 1846 tra S. M. e la S. Sede posero le basi di alcune regole da osservarsi in questi registri affinchè facessero fede al cospetto dei Magistrati. Oggi non si vuole menomare il diritto della Chiesa, sul quale non fa alcuna usurpazione il Governo, quando dal canto suo prescrive ai proprii officiali che tengano registro delle nascite, dei matrimonii e delle morti.

III.

Nel portare giudizio della legge sul contratto Civile di matrimonio è opportuno altresì annotare di qual natura siano le opposizioni fatte a quel progetto. E quì non si vuole accennare a quelle che vennero da parecchi Vescovi. Essi non poteano forse peranco formarsi un'abbastanza preciso concetto dello spirito di cui s'informa il progetto, al che condurrà per avventura la pubblicazione che il Governo sta preparando dei lunghi e maturi studii che precedettero alla formazione del progetto; nè per avventura saranno essi per continuare nelle loro opposizioni quando l'ulteriore corso delle deliberazioni del Parlamento vi avrà introdotto quei miglioramenti che lo rendano più consentaneo agli intendimenti di chi lo propose.

Ma fatta astrazione da questi Prelati non si vuol tacere che se in Piemonte vi hanno alcuni pochi i quali traggono pretesto dalla libertà per insultare ad ogni autorità divina, ed umana, non mancano di quelli,

e sono forse più numerosi i quali fanno un sacrilego abuso della religione per distruggere quel rispetto alle leggi, ed alla costituzione dello Stato, a cui sono tenuti per debito di Cristiani, e di Cittadini: che non omettono alcuna occasione per insinuare che si distruggano quelle instituzioni che il Re ha giurato di mantenere. L'audacia di quella fazione ha trovato un nuovo pretesto nella proposizione della legge sul matrimonio. La discussione e l'opposizione contro la legge era certo un diritto a cui niuno poteva nè il Governo voleva contrastare. I giornali di quella fazione hanno suscitato i popoli all'agitazioni, ed al disordine: scelerate calunnie furono sparse: infami raggiri furono tentati per corrompere i Voti: le più sfacciate menzogne furono messe innanzi per carpire delle firme a petizioni che si fingevano contenere tutt'altro da ciò che vi stava scritto: un Magistrato della Suprema Corte del Regno che doveva dimettersi dall'Ufficio, quando credesse le leggi dello Stato meno consentanee alla sua coscienza, si induceva a divulgare un libro, in cui insultava alle leggi che aveva giurato di far osservare. I documenti scritti di tutti questi fatti stanno nelle mani dei ministri e quasi tutti saranno stabiliti da procedimenti giuridici. Il Governo del Re li deplora perchè alterano l'ordine pubblico, e li deplora perchè danno un nuovo incitamento a coloro che degli errori dei suoi difensori traggono occasione a venir meno al rispetto che debbono alla religione. Il governo del Re desidera e spera che nessun fatto nuovo crescendo l'audacia di questa fazione, verrà ad accrescere incitamento alle passioni politiche, ed a rendere più difficile la conservazione dell'ordine. I Ministri del Re hanno coscienza di non avere adulato mai nè le passioni popolari, nè i nemici della Chiesa. Se essi hanno potuto errare, essi hanno pure provato in molte occasioni di voler contrastare alle passioni delle multitudini. Essi hanno provato di voler proteggere la religione, ed i suoi Ministri finchè stanno fedeli alle leggi dello Stato. Essi hanno in cima dei loro pensieri la fede dei padri loro, la riverenza alla Chiesa, ed al suo Capo. Ma per debito di coscienza si cono-

scono obbligati ad osservare il giuramento che hanno fatto di mantenere lo Statuto, e le leggi del Regno.

NUM. LI.

Lettera data dalla Santità di N. S. a S. M. il Re Vittorio Emmanuele sotto il 19 settembre 1852 sul matrimonio civile.

La lettera, che V. M. ci ha fatto tenere in data 25 luglio ultimo in seguito d'altra da Noi direttale, ha dato motivo di consolazione al Nostro cuore, riconoscendo in quella un'interpellazione, che un Sovrano cattolico dirige al Capo della Chiesa sul gravissimo argomento del progetto di legge sui matrimonii civili. Questa prova di rispetto verso la nostra SS. Religione, che V. M. ci presenta, ben dimostra il retaggio glorioso, che le fu trasmesso dagli Augusti suoi Antenati; l'amore cioè alla fede da quelli professata, per cui abbiamo ferma fiducia, che V. M. saprà conservarne puro il deposito a beneficio di tutti i suoi sudditi a fronte della malvagità dei tempi, che corrono.

Questa lettera ci chiama ad eseguire i doveri dell'Apostolico Nostro Ministero, dandole una risposta franca e decisa; e ciò facciamo tanto più volentieri, in quanto che V. M. ci assicura, che terrà questa risposta in molto conto. Senza entrare a discutere il contenuto nei fogli dei Ministri Regii che la M. V. ci ha inviati, nei quali si pretende di fare l'apologia della legge del 9 aprile, insieme al progetto dell'altra sul matrimonio civile, facendo derivare quest'ultima dagl'impegni contratti nella pubblicazione della prima, senza rimarcare, che quest'apologia si fa nel momento stesso, in cui pendono le trattative iniziate per la conciliazione dei diritti della Chiesa violati da quelle leggi senza qualificare alcuni principii, che in detti fogli si esternano evidentemente contrarii alla sana

Dottrina della Chiesa, ci proponiamo soltanto di esporre colla brevità, che conviene ai limiti di una lettera, la dottrina Cattolica su tale argomento. Da questa dottrina V. M. rileverà quanto occorre, affinchè questo affare così importante sia messo in regola; la qual cosa tanto più siamo convinti di poter ottenere, in quanto che i suoi Ministri hanno dichiarato di non consentire mai a fare una proposizione contraria ai precetti della Religione qualunque siano le opinioni prevalenti.

È domma di fede essere stato elevato il matrimonio di N. S. G. C. alla dignità di Sacramento, ed è dottrina della Chiesa cattolica che il Sacramento non è una qualità accidentale aggiunta al contratto, ma è di essenza al matrimonio stesso, cosicchè l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima, se non nel matrimonio Sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. Una legge civile, che supponendo divisibile pei cattolici il Sacramento dal contratto di matrimonio, pretenda di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti inalienabili della medesima, e praticamente parifica il concubinato al Sacramento del matrimonio, sanzionando legittimo l'uno come l'altro.

Nè la dottrina della Chiesa sarebbe posta in salvo, nè bastantemente sarebbero garantiti i diritti della Chiesa stessa, ove venissero adottate nella discussione del Senato le due condizioni accennate dai ministri della M. V.: 1° cioè, che la legge tenga per validi i matrimonii regolarmente celebrati al cospetto della Chiesa: 2° che quando siasi celebrato un matrimonio, che la Chiesa non riconosce per valido, la parte che più tardi vuole uniformarsi ai suoi precetti non sia tenuta di perserverare in una convivenza condannata dalla religione. Imperciocchè in quanto alla prima condizione, o s'intendono per validi i matrimoni regolarmente celebrati avanti alla Chiesa, e in questo caso la disposizione della legge è superflua, che anzi sarebbe una vera usurpazione del potere legittimo, se la legge civile pretendesse di conoscere e giudicare, se il Sacramento del matrimonio sia stato regolarmente celebrato *in faciem Ecclesiae*; o si vogliono

intendere per validi avanti la medesima quei soli matrimonii contratti *regolarmente*, cioè secondo le leggi civili, ed anche in questo caso si va a violare un diritto, che è di esclusiva competenza della Chiesa.

Per la seconda condizione poi, lasciandosi ad una delle parti la libertà di non perseverare in una convivenza illecita, stante la nullità del matrimonio, perchè non celebrato innanzi la Chiesa, nè in conformità alle sue leggi, si lascierebbe sussistere come legittima in faccia il potere civile una unione, che viene dalla religione condannata. Ambedue poi le condizioni non distruggendo il supposto, dal quale parte la legge in tutte le sue disposizioni di separare cioè il Sacramento dal contratto, lasciano sussistere la opposizione di sopra ricordata tra la legge stessa e la dottrina della Chiesa intorno al matrimonio.

Non vi è pertanto altro mezzo di conciliazione, che, ritenendo Cesare quello che è suo, lasci alla Chiesa ciò, che ad essa appartiene. Il potere civile disponga pure degli effetti civili, che derivano dalle nozze, ma lasci alla Chiesa il regolarne la validità fra i cristiani. La legge civile prenda le mosse dalla validità, od invalidità del matrimonio, come sarà dalla Chiesa determinata, e partendo da questo fatto, che è fuori della sua sfera il costituirlo, disponga allora degli effetti civili.

La lettera poi della M. V. ci chiama a chiarire altre proposizioni, che abbiam rilevate dalla medesima. E primieramente V. M. dice d'aver saputo da un canale, che Ella deve credere ufficiale, che la proposta della suddetta legge non fu riguardata da Noi come ostile alla Chiesa. Abbiamo voluto su questo proposito parlare prima della sua partenza da Roma col ministro di V M. conte Bertone, il quale ci ha assicurato sull'onor suo, di avere scritto unicamente ai ministri di V. M., che il Papa non poteva nulla opporre, se conservati al Sacramento tutti i suoi sacri diritti, e la libertà che gli compete, si fossero volute fare delle leggi riguardanti solo gli effetti civili del matrimonio.

V. M. aggiunge, che queste stesse leggi, le quali sono in vigore presso certi Stati limitrofi al Regno del Piemonte non hanno impedito alla S. Sede di riguardarli

con occhio di benevolenza e di amore. A questo risponderemo che la stessa S. Sede non si è mai acquietata sui fatti, che si citano, e sempre ha reclamato contro queste leggi appena ne conobbe l'esistenza, conservandosi anche adesso ne'nostri archivii i documenti delle fatte rimostranze: ma queste proteste non hanno mai impedito, nè impediscono di amare i cattolici di quelle nazioni, che furono costrette a sottoporsi all'esigenza di queste leggi. Dovremo forse non amare i cattolici del Regno di V. M., quand' anche si trovassero nella dura necessità di subire questa legge? Mai no! Diremo di più; dovranno in Noi cessare i sentimenti di carità verso la M. V. nel caso si trovasse trascinata (che Dio nol permetta mai) di sanzionarla? La nostra carità si raddoppierebbe, e con zelo maggiore dirigeremmo più fervide preghiere a Dio, supplicandolo a non voler ritrarre la sua mano onnipotente dal capo di V. M. e a volerla soccorrere più che mai coi lumi, e colle ispirazioni della sua grazia.

Intanto però non possiamo a meno, anzi sentiamo tutto il debito che ci corre di prevenire il male per quanto da Noi dipende, e dichiariamo a V. M. che se la S. Sede ha reclamato altra volta contro questa legge, oggi più che mai è stretta dal dovere di farlo verso il Piemonte, e nei modi i più solenni perchè appunto il ministero di V.M. invoca gli esempi di altri Stati, dei quali funesti esempi incombe a Noi il dovere di impedire la riproduzione, ed anche perchè, procedendosi allo stabilimento di una tal legge in tempo che sono aperte le trattative per la conciliazione di altri affari, una tal circostanza potrebbe forse somministrare l'occasione di far supporre che vi fosse una qualche connivenza per parte della S. Sede. Ci sarebbe veramente penoso un tal passo, ma come esonerarcene avanti a Dio, che ci affidò il regime della Sua Chiesa, e la custodia de'suoi diritti? Solo la M. V. potrebbe arrecarci questo grande conforto col toglierceme l'occasione, ed una sola sua asserzione in proposito compirebbe la consolazione che abbiamo provato nell'essersi a Noi diretta, e quanto più sollecita sarà la sua risposta, tanto ci riuscirà più

gradita, come quella che ci solleverà da un pensiero che assai affligge il Nostro cuore, ma che saremmo costretti di sentire nella sua piena estensione, quando uno stretto dovere di coscienza reclamasse da Noi quest'atto solenne.

Ora ci resta di chiarire l'equivoco in cui è V. M. circa l'amministrazione della diocesi di Torino. E senza trattenerla soverchiamente su questo punto Noi le dimandiamo solo di avere la pazienza di leggere due Nostre lettere a lei dirette in data 7 settembre e 9 novembre 1849. Il suo ministro in Roma, conte Bertone ora in Torino, potrà anche riferirle a questo proposito una Nostra riflessione a lui esternata, e che ora ripetiamo con tutta ingenuità a V. M. Insistendo egli sulla nomina dell'amministratore della diocesi di Torino, facemmo ad esso osservare che il ministero piemontese essendosi reso responsabile della riprovevole carcerazione e dell'esiglio di monsig. Arcivescovo ha ottenuto un fine che non conosciamo se fosse nelle sue vedute, ha cioè ottenuto che il prelato abbia incontrato la simpatia e il rispetto di una grande parte del cattolicismo dimostratosi in tante maniere, per cui siamo stati oggi posti nell'impossibilità di andare incontro all'ammirazione dello stesso cattolicismo con privare monsignor Arcivescovo dell'amministrazione della sua diocesi.

Finalmente rispondiamo all'ultima osservazione che V. M. ci esterna addebitando ad una parte del Clero piemontese e pontificio, di far guerra al suo Governo e di eccitare i sudditi alla rivolta contro di lei e contro le sue leggi. Una tale asserzione ci sembrerebbe del tutto inverosimile se non ci fosse scritta da V.M., la quale assicura di averne in mano i documenti; ed in questo caso è fuori di dubbio che debbono esser puniti i rei nei debiti modi. Ci duole solo di non conoscere questi documenti per non sapere quali siano i membri del Clero che si sarebbero accinti alla pessima impresa di eccitare una rivoluzione nel Piemonte. Questa ignoranza ci pone nella necessità di non poterli punire; se mai però s'intendessero per eccitamento alla rivolta gli scritti che per parte del Clero sono comparsi per opporsi al

progetto di legge sul matrimonio, diremo che prescindendo dai modi che qualcuno avesse potuto adoperare, il Clero ha fatto il suo dovere. Noi scrivemmo a V. M. che la legge non è cattolica, e se la legge non è cattolica è obbligato il Clero di avvertire i fedeli anche a fronte del pericolo che incorre. Maestà, noi Le parliamo anche a nome di G. C., del quale siamo Vicario, quantunque indegni, e nel suo Santo Nome Le diciamo di non sanzionare questa legge che è fertile di mille disordini.

La preghiamo poi di volere ordinare che sia messo un freno alla stampa che ribocca continuamente di bestemmie e d'immoralità. I peccati che derivano dalla licenza di parlare e di scrivere sono senza numero. Deh! per pietà che questi peccati non si riversino mai sopra chi, avendone il potere, non ne impedisse la cagione! V. M. si lamenta del Clero, ma questo Clero è stato sempre in questi ultimi anni avvilito, bersagliato, calunniato, deriso da quasi tutti i fogli che si stampano nel Piemonte. Non si potrebbero ridire tutte le villanie e le rabbiose invettive scagliate e che si scagliano contro questo Clero. Ed ora perchè esso si accinge a difendere la verità, e la purità della fede dovrà questo Clero forse incontrare la disgrazia della M. V.? Noi non possiamo persuadercene, e ci abbandoniamo volentieri alla speranza di vedere dalla M. V. sostenuti i diritti della Chiesa, protetti li suoi ministri, e liberato il suo popolo dal pericolo di sottostare a certe leggi che seco portano l'impronta della decadenza della religione e della moralità negli Stati.

Pieni di questa fiducia alziamo al cielo le mani, pregando la Santissima Trinità a far discendere la benedizione apostolica sopra l'augusta sua persona e tutta la reale famiglia.

Datum Castri Gandulphi die 19 septembris 1852.

NUM. LII.

Nota del Plenipotenziario Sardo in data dei 24 agosto 1852 in risposta all'altra del Plenipotenziario Pontificio dei 28 febbraro dello stesso anno (1).

Il sottoscritto, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna presso la Santa Sede, dovendo riscontrare la Nota che Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Santucci, Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e Plenipotenziario di Sua Santità per trattare alcuni affari religiosi con esso sottoscritto, gli fece l'onore di indirizzargli in data del 28 Febbrajo del corrente anno; fa anzitutto precedere l'attestato della sua gratitudine per le espressioni con cui S. E. Rma ha voluto riconoscere i sentimenti di equità e di Religione di cui è penetrato chi per degnazione del Re Vittorio Emmanuele fu scelto per procedere a nuovi accordi i quali, confermando i dritti della Chiesa ed il valore delle convenzioni stipulate colla Santa Sede, assicurino nel tempo stesso al Clero ed ai fedeli degli Stati di S. M. quelle riforme di cui bisognano come Cattolici e come cittadini. Gode pur l'animo al sottoscritto di render pari testimonianza delli squisiti sensi di conciliazione ognora manifestati da S Ecc. Rma e dell' alta saviezza con cui Essa sembrò penetrarsi dell'imperiose esigenze del suo mandato.

Passando a ragionare primieramente del *Progetto di Preambolo* che alla sullodata Nota era annesso, il sottoscritto si trova nella stretta necessita di qui ripetere ciocchè ebbe l'onore di lungamente esporre a S. E. Rma nelle molte conferenze con Lei avute prima e dopo la trasmissione di quella Nota siccome nei fogli confidenziali che ebbe ad indirizzarle in data del 9 dicem. 1851

(1) Questa Nota fu consegnata al Segretario in proprie mani li 26 agosto alle due pomeridiane, poco prima della partenza del Sig. Ministro da Roma.

e 10 febbrajo di quest' anno, vale a dire che simile preambolo non può assolutamente esser ammesso dal Governo Sardo tanto per la sua forma intrinseca quanto per quella estrinseca, e perchè invece di esprimere il semplice e sublime concetto della Santità di Pio IX palesato al sottoscritto sin dalla sua prima udienza (17 novembre): prende le proporzioni di un vero Concordato e contiene materie che eccedono le attribuzioni della Corona.

Accoglie pertanto il sottoscritto colla massima compiacenza l'offerta che gli viene fatta da S. E. Rma di adottare una forma più semplice, e caldamente La prega di voler far ritorno alla redazione che il Beatissimo Padre si degnò, in udienza del 2 dicembre, di emendare e di ritenere, e che senza dilazione fu dal Governo di S. M. interamente approvata col solo intendimento di far cosa gradita a Sua Santità.

Relativamente alle *note diplomatiche* da emettersi contemporaneamente per parte del sottoscritto a seconda della proposta di S. E. Rma per guarentire le cose che non possono trovar luogo nel preambolo, sembra che a parer suo dovrebbero contenere le quattro seguenti proposizioni:

1. Che dalla competenza dei tribunali laici si debbano eccettuare tutte le cause istituzionali:
2. Che se ne debbano pure eccettuare le cause, *in petitorio* dei Patronati Ecclesiastici.
3. Che le persone dei Vescovi non siano sottoposte al giudizio dei tribunali criminali laici per delitti o reati contro le leggi civili, se non dopochè saranno stati giudicati da un tribunale ecclesiastico composto di Prelati del regno:
4. Che nei casi in cui l'immunità locale è stata di recente abolita, si osservino le medesime formalità che erano prescritte pei casi anteriormente aboliti, affinchè nell'estrarre i rei ed i corpi dei delitti dai luoghi sacri sia mantenuta la riverenza a questi dovuta.

Quanto alla 1. proposizione, trattandosi di oggetto puramente ecclesiastico, il Governo di S. M. non lo considera come compreso nella legge del 9 aprile 1850. Superflua sarebbe una speciale interpetrazione

a tal proposito. Se però il Plenipotenziario di Sua Santità gradisse una Nota a tale riguardo, oltre la presente dichiara, il sottoscritto non dubita che verrebbe autorizzato a soddisfare tale brama.

Quanto alla 2. e 4. proposizione sarà pur facile il mettersi d'accordo, qualora si riconosca che sieno in realtà di natura meramente ecclesiastica le cause *in petitorio*, le quali in definitivo riflettono il possesso di beni, epperciò rivestono un carattere civile; e qualora si accerti che le formalità che guarentiscono il rispetto dei luoghi sacri nulla detraggono alla vendetta pubblica contro i rei, che all' ombra di quelli cercassero di sfuggire al braccio della giustizia.

Quanto poi alla 3. proposizione che forma il perno della difficoltà e che è il motivo per cui è in ritardo la presente risposta, già ebbe il sottoscritto a dimostrare col maggiore sviluppo nelle diverse conferenze tenute con S. E. Rma, che non gli riesce di trovare il modo d'ottemperare ad una brama che si oppone diametralmente a molti articoli dello Statuto fondamentale e delle leggi della Monarchia di Sardegna, e che non può assolutamente essere secondata dal R. Governo, che oltrepasserebbe il limite del suo potere autorizzando una dichiara irrita ed illegittima, epperciò illusoria.

Mentre pertanto rinnova il sottoscritto l'assicurazione che negli Stati eminentemente cattolici della casa di Savoja i Vescovi non devono temere di ricevere un trattamento diverso da quello che ricevono presso le altre nazioni Cattoliche: mentre rinnova pure la riflessione che si provvederebbe forse maggiormente al decoro dell'Episcopato col tacere assolutamente di esso mentre si fissa la legislazione pei delinquenti, il sottoscritto si fa ad invocare i valevoli uffici di Monsignor Santucci e la profonda sua cognizione delle difficoltà che avvolgono questo affare, affinchè voglia metter sotto gli occhi benignissimi del Santo Padre le attuali necessità sì della Chiesa, come del Governo Piemontese, cosicchè Sua Santità si degni di non tardare più oltre ad ordinare la soluzione delle vertenze, la quale ormai dipende da un atto della Sua volontà, ed a voler ridonare la pace alle coscienze senza che un

tanto bene debba dipender da un incidente che è per ora insormontabile, e che (sia lecito il dirlo) ha una origine anteriore alla legge del 9 aprile 1850 ed alle vertenze che i Plenipotenziari sono chiamati a comporre.

Allorquando gli urgentissimi e desideratissimi accordi saranno stabiliti, oltre alla detta quistione dei Vescovi assai più ovvio ed opportuno sarà che il sottoscritto adoperi l'impegno, di cui fa cenno la Nota di S. Ecc. Rma per la libertà dei Sacri Ministri relativamente agli *Appelli per abuso*, non già perchè esso convenga nella qualifica di *abusiva pratica* attribuita nella sullodata nota, giacchè essa è antica legislazione del Regno e fu invocata pure da un Prelato dello stesso Stato, che non può essere sospetto alla S. Sede, il sapientissimo S. Fancesco di Sales, ma perchè egli (nella sua opinione privata) riconosce che potrebbe modificarsi per renderla consentanea alle odierne istituzioni e libertà, e perchè il Clero essendo ormai soggetto al diritto comune, questo assicura per se stesso l'obbedienza al Principe ed alle leggi.— Ma tal riforma sarà soltanto praticabile quando saranno effettuate quelle che fanno l'argomento delle attuali trattative ufficiali ed allorquando gli stessi Vescovi mostrandosi ossequenti alle leggi ed ai poteri dello Stato renderanno più universale il voto espresso dal sottoscritto.

Lasciato dunque per ora da un lato quanto spetta alla competenza dei tribunali laici criminali e più ancora la legislazione degli appelli per abuso, per ripigliare tale argomento in tempo migliore con più fondata speranza di utile risultamento, il sottoscritto concentra tutte le sue più calde istanze sul fondo delle trattative che furono proposte dal Governo di Sardegna con Nota in data del 2 maggio 1851, ed accettate con Nota responsiva dell' Eminentissimo Segretario di Stato di Sua Santità in data del 5 ottobre susseguente, la quale diede motivo alla pronta venuta a Roma del Plenipotenziario sottoscritto. Su quelle basi fu ammessa la trattativa: su quelle dunque si dirigga tutta l'attenzione per adottare i temperamenti provvisorii e nominare la commis-

sione mista che renda conto alla S. Sede ed al Real Governo delle riforme riconosciute necessarie ed applicabili al Clero secolare e regolare dell' isola di Sardegna; affine di sollecitamente e definitivamente provvedere ai suoi bisogni urgentissimi e mettere il Governo siccome la S. Sede al coperto di una immensa responsabilità per incalcolabili disordini e per ispese che oltrepasserebbero di gran lunga le forze pecuniarie di quell'Isola.

Incombe infine al sottoscritto l'obbligo di rispondere all'interpellanza con cui termina la Nota di S. E. R. per sapere se gli argomenti diversi accennati in alcuni fogli comunicati, siccome lo partecipa Monsig. Santucci, dal Marchese Spinola a Sua Emza Revma il Sig. Card. Antonelli, eccettuandone i due che si riferiscono alla diminuzione dei giorni festivi e ad una legge sulli effetti civili del matrimonio..... debbano ancora far parte delle attuali trattative.

Recò non poca sorpresa al sottoscritto il risapere che l'Incaricato d'affari cui il R. Ministero avea dato ordine espresso d'estrarre da quei fogli a fare oggetto di apposito ufficio all'Emo Segretario di Stato soltanto il progetto in 11 articoli relativo alle decime della Sardegna, e che formarono appunto l'oggetto della sua nota del 2 maggio, abbia poscia comunicato il rimanente malgrado l'ordine espresso di aspettare ulteriori istruzioni. Laonde non si può riconoscere in quella confidenziale communicazione un atto ufficiale che tragga seco verun impegno del Governo che l'ignorava, anzi l'avea vietata. Perciò il sottoscritto dichiara riferirsi soltanto alla nota del 2 maggio ed alle ulteriori relative che ebbe a fare in virtù dei suoi pieni poteri per estendere i negoziati alle riforme pelli Stati di Terraferma.

Pertanto confermando le istanze verbali riguardanti siffatte riforme, vedrebbe il sottoscritto con somma soddisfazione che il Plenipotenziario Pontificio accolga tali istanze aggiungendo al surriferito progetto gli articoli, che credesse opportuni per devenire alla nomina di altra commissione composta pure di tre Prelati del Regno e di tre Magistrati, la quale abbia il mandato di preparare e presentare un pia-

no di riforme adattate ai bisogni degli Stati di Terraferma ed analogo per quanto lo comportano le circostanze a quello, che si praticherà per l'isola di Sardegna.

Deve però dichiarare il sottoscritto che egli muove l'istanza per simil aggiunta soltanto nel caso probabile che ciò non porti ritardo alcuno alla conclusione dell'accordo relativo alla soppressione delle decime le quali, dovendo irremissibilmente cessare al 1. del futuro gennajo, rendono detta conclusione talmente urgente da esigere tutta la sollecitudine dei plenipotenziari e da doversi ormai tener conto non solo dei mesi e delle settimane, ma dei giorni e delle ore.

Il sottoscritto coglie con tutta premura quest'occasione propizia per pregare S. E. Rma Monsig. Santucci di gradire i sensi del suo più distinto ossequio.

NUM. LIII.

Nota di risposta del plenitenziario pontificio dei 18 settembre 1852 alla nota dei 24 agosto del sig. conte di Sambuy.

Il sottoscritto Segretario della S. C. degli affari ecclesiastici straordinari, nel riscontrare la pregiata Nota di V. E. del 24 p. p. agosto, si reca a preciso e grato dovere di farle precedentemente giungere le sue più vive azioni di grazie per le gentili espressioni, colle quali si è compiaciuta di esternargli la sua soddisfazione per li sensi di conciliazione addimostrati nel corso delle trattative, che il medesimo nella qualità di plenipotenziario di Sua Santità ha dovuto tenere colla stessa Ecc. V. Tali sentimenti dal sottoscritto manifestati, ed usati in questa occasione sono conformi allo spirito sempre conciliante della S. Sede, ed alle istruzioni ricevute dalla Santità Sua, allorchè dalla medesima per singolar degnazione gli venne affidato un tale onorevolissimo incarico.

Venendo ora agli argomenti, ai quali si riferisce la citata di Lei Nota, e primieramente al preambolo, il sottoscritto ha rilevato con piacere essere stato accolto dall'E. V. il partito offertole di garantire con separato atto diplomatico (da pubblicarsi per lo meno contemporaneamente agli articoli che frattanto venissero concordati) le eccezioni riguardanti l'immunità dei Vescovi, le cause di patronato ecclesiastico, e le istituzionali, non che le cautele da usarsi per rispetto ai Sagri Asili. Trovasi peraltro egli dispiacente di non potere accedere alle modificazioni, che si proporrebbero riguardo alle Cause in petitorio di patronato ecclesiastico, ed alla esclusione per ora delle persone dei Vescovi dai tribunali laici, per riportare con più profitto ad altro tempo le trattative su questo argomento.

L'E. V. ben rammenterà le ragioni più volte esposte nelle nostre conferenze sull'indispensabile necessità delle accennate ristrettive cautele, per cui lo scrivente stima superfluo di ripeterle. Non può però egli dispensarsi dal trattenere per pochi istanti l'E. V. sulla immunità delle persone dei Vescovi.

Nell'esporre l'Ecc. V. le difficoltà che incontrerebbe il suo Governo per ammettere una tale eccezione in favore dei Vescovi, fa riflettere che si provvederebbe meglio al decoro dell'Episcopato col tacere assolutamente di esso, mentre si stabilisce la legislazione pei delinquenti. Questo riflesso è così giusto e così ragionevole che il sottoscritto medesimo se ne valse per ispiegare l'omissione che si era fatta nella Convenzione del 1841 col Piemonte, allorchè dal silenzio allora usato riguardo ai Vescovi, voleva dedursi argomento contrario, essere cioè i Vescovi stessi compresi sotto la parola generica di Ecclesiastici, quando questi vennero assoggettati al foro laicale. Questa omissione fatta in allora con tale intendimento, era equivalente ad una vera e positiva eccezione, e tanto più onorevole per l'Episcopato, perchè con ometterli veniva ad escludersi eziandio la supposizione del caso di delinquenza negli illustri membri del medesimo.

Ma dopochè il Governo Sardo ha creduto e tutt'ora ri-

tiene che li Vescovi debbano essere indistintamente soggetti, come qualunque altro cittadino, al foro criminale laico, si rende indispensabile pel decoro dell'Episcopato una tale esplicita eccezione, perchè appunto le disposizioni legislative comprendendoveli, ammetterebbero più che possibile il caso della loro delinquenza. Ove poi ben si ponderi la cosa, prescindendosi dalla gravissima difficoltà, o per meglio dire, dalla impossibilità, in cui trovasi la S. Sede di allargare i canoni disciplinari sulla personale immunità, fino a privarne i Vescovi; l'accennata esplicita eccezione in loro favore inoltre si esige e pel decoro della S. Sede medesima, come altresì per quello dei Sovrani cattolici. Imperciocchè procedendosi dalla S. Sede alla istituzione dei Vescovi in seguito di regolare processo, e di presentazione, o raccomandazione dei Sovrani, che ne hanno il privilegio, è ingiurioso il supporre che gli uni raccomandino, e l'altra accetti ed innalzi alla dignità episcopale individui del Clero non forniti di qualità cotanto eminenti, per le quali sia non solo rimoto, ma moralmente impossibile il caso della loro delinquenza.

Non è poi attribuzione del sottoscritto il suggerire i mezzi, di cui potrebbe il Governo giovarsi onde rimuovere le difficoltà, che dice d'incontrare nel garantire l'immunità personale dei Vescovi, affinchè la dichiarazione, che venisse in proposito emessa, non fosse illegittima ed illusoria.

È pertanto il sottoscritto in obbligo di dichiarare che qualora le cose riportate nelle quattro proposizioni dall'E. V. consegnate nella citata Nota del 24 agosto, vengano accettate per farne atto separato di dichiarazione diplomatica puramente e semplicemente come dal sottoscritto furono espresse nel preambolo, egli potrebbe domandare l'autorizzazione di Sua Santità di modificare il preambolo stesso, sopprimendo in esso l'espressioni relative agli indicati argomenti, e riducendolo alla forma che quì Ella troverà negli uniti fogli, ben inteso però che le cautele tutrici del rispetto pei sagri asili, verrebbero concertate tra la S. Sede ed il Reale Governo, perchè

le medesime riuscissero in pari tempo innocue all'amministrazione della giustizia.

V. E. insiste perchè in tal caso si facesse ritorno al preambolo da Lei progettato, come quello che esprimerebbe il concetto datole, com'Ella dice, dal S. Padre nella udienza del 17 novembre dello scorso anno, e che presentato da Lei alla Santità Sua, si degnò nella udienza del 2 decembre emendare e ritenere. Dopo quel tanto che il sottoscritto ebbe l'onore di significarle con foglio confidenziale del 28 febbraro in risposta ad altro suo del 10 dello stesso mese per chiarire l'equivoco, in cui Ella era caduta, crede superfluo di lungamente trattenerla su tal proposito, e si limita a richiamarle a memoria l'osservazione allora fatta, cioè che avendo ritenuto Sua Santità il di Lei preambolo, non intese con ciò di approvarlo, ma di passarlo allo scrivente medesimo, come si degnò fare nella sera del 3 dello stesso mese, mostrando, con i modi però di sua connaturale bontà, di non esserne rimasta appagata, perchè non corrispondente alle viste ed al concetto che Le aveva indicato. Della qual cosa, essendosi affrettato il sottoscritto di farne consapevole la E. V. consentì Ella che venisse pure riformato. Tranne pertanto la soppressione delle accennate cose, il sottoscritto non è in grado di cambiare menomamente il preambolo esibito, e che ora con le dette modificazioni Le fa tenere.

Facendosi poi il sottoscritto carico di quella urgenza ch'Ella rammenta intorno alle trattative per l'abolizione delle Decime in Sardegna: urgenza della quale lo scrivente stesso trovossi penetrato fin dal principio delle trattative, come l'E. V. ben conosce, e per la quale non ommise di fare le occorrenti interpellazioni con Nota del 28 p.p. febbrajo, si è ora affrettato, appena avutone il riscontro di stendere un progetto di articoli relativi, tra quali trovansi alcuni altri che possono dirsi compensativi delle concessioni che fa la S. Sede, e questi reclamati parte dalla natura delle cose concesse, e parte dal libero esercizio dei diritti ecclesiastici e dalla libertà che compete ai ministri della Chiesa.

Deve però il sottoscritto in questa occasione richiamare la di Lei attenzione sulla Nota dell'Emo Antonelli del 5 ottobre 1851 al Sig. Marchese Spinola Incaricato di affari, ed i dispacci del Sig. Marchese D'Azeglio del 30 ott. 1850 con li quali venne l'Ecc. V. raccomandata, dai quali documenti Ella rileverà che non solo le trattative avevano per scopo l'abolizione delle decime, ma eziandio il conciliare le insorte vertenze, cosicchè trattandosi d'uno degli indicati oggetti, non può mettersi l'altro da un canto.

A pieno riscontro poi della Nota di V. E. rimarrebbe a toccarsi la comunicazione dei noti fogli fatta confidenzialmente dal Signor Marchese Spinola già incaricato di affari. Ma non essendo questo il luogo proprio di tal quistione, il sottoscritto si riporta interamente al suo officio confidenziale dell'8 p. p. agosto in risposta all'altro dell'E. V. del 29 precedente luglio, essendosi in allora trattato questo argomento.

Si confida il sottoscritto che l'E. V. sarà per apprezzare la cura ch'egli si è data per corrispondere alle di Lei stimabili premure, e si onora in quest'incontro di ripetere ec.

NUM. LIV.

Contro-progetto di articoli per li nuovi accordi promossi presso la S. Sede dal R. Governo Sardo che forma seguito del Preambolo riformato dal plenipotenziario pontificio.

Bramando inoltre Sua Maestà di promuovere ulteriori accordi con la S. Sede ha intanto fatto proseguire le trattative già iniziate e che si riportano nei seguenti Articoli,

I. Il R. Governo della Maestà Sua avendo rappresentato essere cosa utile per gli abitanti dell' Isola di Sardegna e perciò anche dell' interesse dello Stato se in luogo del pagamento delle decime in quell' Isola venga per questo titolo altrimenti provveduto al sostentamento del Clero ed alle spese del Culto, Sua San-

tità ha accolto l'istanza, ma però sulle basi che sieguono.

1. Che venga surrogato al pagamento delle decime un assegno congruo ed indipendente di fondi fruttiferi e liberi, o di rendite sul debito pubblico perpetuo dello Stato a titolo delle decime medesime, dal pagamento delle quali verranno esonerati gli abitanti di quell'Isola dopo che avrà avuto effetto per parte del Governo il detto assegno ed accettato che sarà dalla S. Sede.
2. Che il detto assegno venga fatto a seconda del bisogno che verrà determinato dalla S. Sede di concerto col Governo sia pel sostentamento del Ministero Sagro in quell' Isola come altresì per le spese del culto, ed avuto anche riguardo all' attuale prodotto delle decime.

II. Verrà perciò creata una Commissione mista composta di tre Prelati a scelta di Sua Santità e tre Magistrati a scelta di S. M. il Re, la quale avrà la sua residenza in Genova per preparare un rapporto ragionato e positivo giusta le istruzioni che verranno ad essa comunicate analoghe alle premesse basi, perchè quindi venga il Rapporto stesso inviato alla Santità Sua per le definitive deliberazioni.

III. Dall'attuazione del nuovo piano di surrogazione al pagamento delle decime resta esonerata la Chiesa di Sardegna dal contribuire al Monte di Riscatto le ulteriori quote che sarebbero ad esso dovute per alcuni altri anni in forza di concessione fatta dalla S. Sede ad istanza dei Monarchi di Sardegna.

IV. Verrà pure creata altra Commissione mista come la precedente, per Terra ferma, la quale risiederà nella città di . . . per preparare giusta le istruzioni che verranno ad essa comunicate un positivo e ragionato rapporto diretto ad indicare se e quali riforme potessero occorrere intorno alla sistemazione degli affari o cose ecclesiastiche ed in genere su tutto ciò che può riguardare il patrimonio temporale della Chiesa in quei Dominj Sardi pel sostentamento decoroso ed indipendente dei Sagri Ministri e per le spese del Culto.

V. Gli assegni e rendite predette in surrogazione delle decime in Sardegna verranno riguardate come vere proprietà della Chiesa al pari del patrimonio temporale della medesima in Terra ferma e gli uni e l'altro sono riconosciuti come una inviolabile proprietà la quale si dichiara garantita per tutti gli effetti in conformità al relativo articolo dello Statuto Fondamentale.

VI. Sarà libero alla Chiesa al pari di chiunque Cittadino il diritto di fare degli acquisti per qualsivoglia giusto titolo e le cose acquistate saranno ad essa garantite come nel precedente Articolo.

VII. L'insegnamento nelle Università, Collegj, Scuole pubbliche e private ed in altri stabilimenti d'istruzione sarà conforme alla dottrina della Religione Cattolica, e perciò li Vescovi e Ordinarj locali avranno la libera direzione delle Cattedre di Teologia, Giuscanonico e di tutti li rami d'insegnamento Ecclesiastico, come pure oltre l'influenza che eserciteranno in forza del Sagro Ministero sulla educazione religiosa della gioventù, invigileranno perchè nell' insegnamento di qualunque altro ramo nulla vi sia di contrario alla Religione ed alla Morale.

VIII. Gli stessi Vescovi conserveranno inoltre il loro diritto di censura sopra tutti i libri e scritti che hanno relazione al Domma, alla Disciplina della Chiesa, e morale pubblica; ed il Governo di S. M. concorrerà con li mezzi proprj dalla sua autorità a sostenere le disposizioni che eglino a norma de' Sagri Canoni prenderanno per tutelare la Religione ed evitare tuttociò che potrebbe esserle contrario.

IX. In forza del Primato del Romano Pontefice sulla Chiesa Universale saranno libere le comunicazioni fra la S. Sede ed i Vescovi, Clero e popolo, dichiarandosi abolita la pratica della così detta *visura* e molto più l'altra abusiva dell'*exequatur* negli atti che vengono emanati dalla S. Sede medesima.

X. Resta abolito l'appello che dicevasi *per abuso*.

XI. Le altre cose di Ecclesiastica disciplina alle quali non si è derogato col presente accordo nè con li precedenti stipulati tra la S. Sede ed il Real Governo dovranno regolarsi a norma della vigente disciplina della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

NUM. LV.

Lettera confidenziale diretta dal plenipotenziario pontificio sotto i 18. settembre 1852. al sig. conte di Sambuy in Torino.

—

Nel trasmettere a V. E. la risposta d'ufficio alla di Lei Nota del 24. p. p. Agosto col progetto di articoli in un col preambolo riformato nel modo possibile, purchè però con atto diplomatico si provveda alle cose che si sopprimerebbero nell'antico, stimo opportuno di dirigerle questo foglio confidenziale in ischiarimento degli articoli stessi.

Del I fino al IV inclusivamente, non occorre di far parola, poichè V. E. ne conosce il testo, avendolene io dato lettura prima della sua partenza da Roma.

Il V e VI sono analoghi alla materia, poichè trattandosi di surrogazione di fondi o di rendite, che andranno a far parte del patrimonio temporale della Chiesa, bisognava garantire le cose surrogate ed il diritto della Chiesa di acquistare: diritto che non si nega neppure all'ultimo cittadino del Regno. Gli articoli poi VII, VIII, IX e X sono relativi alla libertà dei diritti della Chiesa nell'insegnamento e nella comunicazione de'fedeli col Capo della Chiesa stessa, e sono stati motivati dalle parole generiche da Lei pronunziate sulli compensi, che intendeva di dare il Governo sì nell'insegnamento, come per la libertà della Chiesa e de'suoi Ministri. Se il Governo è in questo intendimento, siccome non me ne fanno dubitare le assicurazioni avute per parte di Lei pochi momenti innanzi alla sua partenza, non vedrei che potesse incontrarsi difficoltà per l'abolizione dei così detti *appelli per abuso* in questa circostanza delle iniziate trattative, quantunque nella sua Nota del 24 agosto si dica che di questo argomento potrebbe parlarsi con più profitto in altro tempo. L'articolo XI poi è il solito che si mette in tutti i Concordati a

garanzia delle cose alle quali viene derogato, e di quelle, che debbono rimanere nel loro vigore.

Non essendo Ella qui presente, ho stimato di supplire con lo scritto a ciò che le avrei detto a voce.

Gradisca in questo incontro.

NUM. LVI.

Progetto di legge presentato dal Ministro degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia nella tornata del 27 novembre 1852, per un piano provvisorio di assegni suppletivi al clero dell' Isola di Sardegna.

—

Signori, coll' art. 2. della legge 15 aprile 1851 vennero abolite, a datare dal 1 gennaio 1853, le decime di qualunque natura e sotto qualsiasi titolo pagate fino al tal tempo al clero, non che ai corpi e stabilimenti dell' Isola di Sardegna; la quale abolizione fu sanzionata mediante l' espressa riserva di fare, per lo stesso tempo, al clero e per il servizio del culto, un conveniente assegnamento da determinarsi in apposita legge.

Vincolato da questa riserva, il governo, che già prima e colla scorta degli indispensabili elementi statistici raccolti, e dei piani organici formolati da una zelante e benemerita regia commissione in Cagliari, intendeva a maturare, sul principio eziandio dell'abolizione delle decime, un sistema di riforme ecclesiastiche corrispondente ai gravi e ben sentiti bisogni del clero e delle popolazioni dell' Isola, nulla pretermise per compiere convenevolmente al debito suo, nei vari rapporti che presentava la natura, come l' importanza dell' arduo e delicato argomento.

La riserva anzidetta non mirava certamente a gravar l' Isola di una prestazione pecuniaria equivalente alle decime. Una legge rivolta a sollevarla da questa enorme contribuzione del decimo dei frutti senza prededuzione di spese, per migliorarne l' agricoltura,

svilupparne l' industria e porre gli abitanti in parità di condizione cogli Stati continentali, avrebbe certamente prodotto un effetto contrario al suo scopo. Perocchè all' aggravio di pagare in denaro ciò che prima corrispondevasi in natura, sarebbesi aggiunto quello di retribuire in somma fissa ciò che andava soggetto all' eventualità dei raccolti.

Non potevasi quindi menomamente deferire all' idea di una prestazione surrogata a titolo d' indennità, come se si trattasse di una spropriazione forzata per causa di utilità pubblica. E d' altro canto, se dovevasi procurare un conveniente assegno suppletivo, era pure mestieri di regolare tale assegno con più equa distribuzione, affinchè quella parte del clero che ha il peso della cura delle anime e non partecipava, salvo per una ben piccola tangente, delle decime, le quali andavano a pro delle mense vescovili, dei capitoli, delle università, dei seminari e dei parrochi così detti *abituali* (oltre alle percezioni del Monte di riscatto) avesse mezzi di onesta e decorosa sussistenza; per modo che cessasse finalmente la dolorosa incongruenza dei due estremi egualmente viziosi, cioè del clero troppo largamente provveduto, e del clero povero e mendico.

In aggiunta a tutti questi semplicissimi rilievi, ovvia pure offrivasi la considerazione che, senza una generale riforma, mercè cui venisse ridotto il numero delle sedi vescovili, e dei corpi e benefizi ecclesiastici non poteva il governo ripromettersi di ottenere, colla sola abolizione delle decime, un appropriato ed efficace rimedio al male: atteso che vano sarebbe il pensiero di provvedere alla sussistenza di un clero così numeroso e sproporzionato al numero degli abitanti, senza gravar soverchiamente le popolazioni; e non venendo notevolmente migliorata la condizione dei parrochi e dei loro coadjutori, non si otterrebbe il vantaggio di una più soda istruzione religiosa e morale, base di ogni civiltà, mercè le cure di un clero illuminato ed esemplare.

Questi sensi, siccome, per ragion della materia, occorreva, vennero fin dalla metà del 1851 ed anche ulteriormente espressi dal governo del Re al S. Padre

in via officiale e diplomatica, mentre, in analogia appunto alle sovraccennate emergenze, proponevasi, oltre a molte altre utili riforme, anche relative al clero regolare, di addivenire ad una nuova e meglio intesa circoscrizione delle diocesi, con riduzioni di sedi vescovili e di corpi ecclesiastici, al riordinamento del servizio parrocchiale ed alla soppressione di prelature inferiori, dignità e benefizi *sine cura*, per applicarne le rendite ai parroci e chiese parrocchiali, ed ai più urgenti bisogni spirituali.

Sebbene, ad onor del vero, debba il governo dichiarare di non aver incontrato, in tal parte delle sue trattative, alcun essenziale ostacolo o difficoltà dal canto della S. Sede, non giova tuttavia dissimulare che, siffatte negoziazioni richiedendo di loro natura lunghe e ponderate discussioni nei loro molteplici rapporti, non ha potuto il governo del Re, ad onta delle più vive sue sollecitudini, venire ancora alla desiderata conclusione, che si augura non molto lontana e soddisfacente su tutti i punti, senza offesa dei diritti della sovranità e della dignità nazionale.

Ma, frattanto che si stanno proseguendo le trattative per un regolare e ragionato piano definitivo, il governo ha dovuto, in coerenza al disposto della precitata legge, rivolgere le sue cure ed i suoi studi ad un provvedimento interinale per la Sardegna, affinchè, cessata affatto collo scadere dell' anno la percezione delle decime, non si trovi il clero privo dei mezzi di onesta sussistenza. Del quale impreteribile bisogno ed intento non lasciò pure di prevenire a suo tempo la S. Sede medesima.

Egli è appunto allo scopo di supplire, in via puramente provvisoria, alle esigenze derivanti dalla prossima cessazione delle decime che io ho l' onore di sottoporre alle deliberazioni del Parlamento il presente progetto di legge, a cui va annesso un piano di assegni suppletivi al clero dell' isola di Sardegna, accompagnato pure tal piano da particolari avvertenze, all' uopo di spiegare distintamente le basi, le condizioni e le cifre dei rispettivi assegni.

Facendomi ora a rendere ragione brevemente dei motivi, dai quali sono dettate le singole disposizioni

del progetto, dirò anzitutto che, nel piano a cui si riferisce l'articolo 1, sonosi, con equa misura e come trovasi minutamente dimostrato nelle sovraccennate avvertenze, distribuiti gli assegnamenti provvisori, avuto riguardo alle circostanze locali, al prezzo dei viveri ed ai bisogni del clero, secondo i gradi dei provvisti e la diversità degli offici. Cosicchè questi stessi elementi, con piccole variazioni in più od in meno, potranno servire di norma per gli accordi definitivi, ai quali dovrà necessariamente andar unito anche un piano transitorio per gli attuali provvisti dei benefizi che dovranno essere soppressi. Intanto si è avuto fin d'ora in vista il doppio vantaggio di assicurare ai parroci e vice-parroci in generale i mezzi di sussistenza, dei quali molti oggi sono privi, e di far scomparire quelle disuguaglianze, che troppo ferivano l'equità ed il buon senso.

Il sistema di ripartizione delle spese, proposto negli articoli 2, 3, 4 e 5, combina pienamente col disposto delle vigenti leggi, che pare equo e razionale, ed è inoltre anche conforme ai sagri canoni. Colla distinzione adottata tra le spese riguardanti le diocesi e quelle concernenti alle singole località e parrocchie, mettendosi queste ultime a carico dei parrocchiani, e le prime imponendosi, per due terzi, alle città, dove rispettivamente risiedono gli Ordinari diocesani, i Capitoli delle Cattedrali ed i Seminari, in compenso dei maggiori comodi e vantaggi che esse città ne risentono, e, per un terzo, agli altri comuni e terre delle rispettive diocesi, non si è fatto che applicare le regole e l'economia delle regie patenti 6 gennaio 1824. I principii poi da queste stabiliti sono, a loro volta, la pura applicazione di quelli del diritto canonico contenuti nella sezione 21, cap. 7 *de Reform.* del Concilio Tridentino, ai quali sono pure consentanee le avvertenze della regia istruzione per l'amministrazione dei comuni in data del 1 aprile 1838 (*V. art.* 163 *e seg.*).

La restrizione fattasi nell'alinea dell'art. 3 concorda essa pure colle citate leggi ed istruzione, non meno che collo spirito degli articoli 3 e 134 della legge 7 ottobre 1848.

In un progetto di legge tendente, qual è questo, a stabilire un sistema soltanto provvisorio, dovendosi rispettare per quanto è possibile lo stato presente delle cose, si è per ora creduto opportuno, riguardo alle spese di culto (*sagri arredi*, *lampade*, *cereo pasquale*, *predicatore quaresimale*, *organista*, *campanaro*, *campane* e simili), e così segnatamente di manutenzione delle chiese cattedrali, e delle chiese e case parrocchiali, il lasciare salva ed intiera l' osservanza delle tavole di fondazione, per i casi massime di patronato, delle speciali convenzioni e delle consuetudini vigenti nei diversi luoghi, anzichè studiare d' introdurre un sistema d'uniformità talvolta non conciliabile colle circostanze locali. Da queste considerazioni è dettata la disposizione dell'articolo 6.

Il monte di riscatto, a seguito delle concessioni portate da breve pontificio del 28 aprile 1807, venne instituito con regio editto del 19 giugno dello stesso anno, per la sdebitazione dello Stato, in vista delle gravi strettezze finanziere dell' Isola; a quale scopo furono assegnate: 1.° alcune pensioni sovra le mitre di Sassari, di Ales e di Tempio ed Ampurias, non che sulla rettorìa di Quartuccio: 2.° le rendite di tutte le prebende, per un biennio dalla vacanza dei rispettivi benefizi; 3.° l'eccedenza del reddito di mille scudi sardi, pari a l. n. 4,800, su tutti i benefizi, escluse bensì le prelature.

Vennero altresì applicati al monte di riscatto con carta reale del 12 marzo 1808 gli avanzi dell' antico patrimonio ex-gesuitico; oltre di che gli erano stati attribuiti alcuni diritti sulle esportazioni delle merci, ridotti poscia con regio editto 18 maggio 1820 alla somma fissa di lire 51,113. 46 ed altro di centesimi 72 per ogni atto sottoposto all'insinuazione ed avente per oggetto un valore in più di lire 72, quale reddito, calcolato in media decennale a lire 11,349. 13: 7, e specialmente destinato alla estinzione dei biglietti di credito verso le finanze dovette cessare, in forza della nuova legge sul diritto d' insinuazione in data del 22 giugno 1830.

Il monte di riscatto ebbe pure in progresso alcune altre proprietà che oggi riduconsi al compenso di annue lire 192 che riscuote dalle finanze, in dipendenza di regio brevetto 21 aprile 1840, per la retrocessa insinuazione di Tortoli, oltre ad un fruttato e terreni seminativi nel comune di Sarroc, danti il complessivo reddito di lire 174.

Cresciuta poi la mole dei debiti dello Stato che furono liquidati da speciali delegazioni create negli anni 1816 e 1818, si rendettero necessari altri provvedimenti onde occorrere ai maggiori bisogni.

A questo nuovo debito pubblico furono rivolti gli ordinamenti emanati col regio editto 25 agosto 1825, e col regolamento approvato in carta reale del 14 dicembre successivo. L'amministrazione di esso debito pubblico, redimibile a tutto il 1856, fu annessa al monte di riscatto, sul quale, per la dotazione appunto delle rendite e del fondo di estinzione, come altresì per le spese di amministrazione, fu fatto assegno di annue lire sarde 62,500, pari a ll. n. 120,000, portate quindi, coll'aggiunta per dette spese fattasi in regio brevetto 27 giugno 1840, ad un totale di lire nuove 122,412.

Per porre l'azienda del monte in grado di sopperire alle nuove passività, il Governo erasi premunito di altro breve pontificio in data del 29 luglio 1823, mediante il quale furono, con piccole variazioni, confermate per un altro venticinquennio le concessioni già fatte; proroga questa che, in senso di espressa dichiarazione intervenuta con un terzo breve del 28 marzo 1828, portava il termine di tali concessioni a tutto il 27 aprile 1857.

Bastano questi cenni di appoggio agli articoli 7 e 8, chiaro essendo che l'amministrazione del monte di riscatto, quale esso trovasi costituito e dotato nella massima parte con redditi provenienti dalle decime, viene a mancare, colla cessazione di queste, della base, dell'elemento e dello scopo di sua esistenza, per modo che alle finanze dello Stato, le quali vi avevano speciale interesse, incombe di assumerne le ragioni tutte, attive e passive, comprese, fra queste ultime, le annualità dovute a creditori dello Stato e finora

iscritte sul bilancio del monte per l'ammontare di lire 17,728. 71.

Non solo il servizio delle rendite e del fondo di estinzione del debito pubblico dell'Isola dovrà imporsi integralmente sul bilancio dello Stato, ma anche per necessaria conseguenza le relative spese di amministrazione, massime per un nuovo impianto del personale di quell'ufficio, dovendosi ritenere che gl'impiegati, i quali attendono cumulativamente alle due riunite amministrazioni, e già in vista della loro posizione, meritevole infatti di speciali riguardi, ebbero affidamenti di miglior sorte per il tempo, in cui fosse possibile di prendere apposite e definitive determinazioni, al 1 gennaio 1853 verranno a mancare degli stipendi e retribuzioni qualunque che già erano loro esclusivamente assegnati sui fondi del monte di riscatto. Ma a tal uopo sarà da provvedersi con decreto reale, potendosi altronde molto opportunamente lasciare nel solo rimanente ufficio del debito pubblico tutti gli attuali impiegati di esso e del monte, con affidare a tale ufficio parte delle operazioni relative all'accertamento e liquidazione delle contabilità del Monte medesimo, secondo l'art. 7; salvo a ridurne poi a giusti limiti, mediante altre destinazioni, il relativo personale, quando siffatte incumbenze siano per consentirlo.

Entrando nelle obbligazioni dello Stato il provvedere ai bisogni delle due università dell'Isola, come già provvedesi per le altre, l'art. 9 del progetto mira all'indispensabile stanziamento sul bilancio dello Stato di appositi assegni suppletivi ai redditi che esse università ricavano tuttora da prebende decimali in Lire 20,000 circa.

L'art. 10 relativo ai biglietti di credito verso le finanze ancora circolanti nell'Isola, non è che l'espressione già più volte ed anche nel Parlamento formolata, all'occorrenza massime delle relazioni e discussioni sui bilanci del monte di riscatto, di un bisogno specialmente sentito e riconosciuto.

Un cenno infine occorre sull'argomento delle pensioni contemplate nell'articolo ultimo del progetto. Fra queste pensioni che imponevansi sovra benefizi e pre-

bende decimali, e segnatamente sul terzo dei redditi di quelli vescovili, avvene alcune, e son poche certamente, che il Governo concedeva per speciali considerazioni di merito personale o di distinti servizi renduti al pubblico ed allo Stato. Quando esse si riconoscano fondate sovra legittimi titoli e possano ancora sussistere a fronte delle vigenti leggi, devono essere conservate e venir soddisfatte dalle finanze dello Stato, sulle quali avrebbero dovuto imporsi se lo avessero consentito le contingenze finanziarie dell'Isola, tolto oggi essendo coll'abolizione delle decime l'elemento sul quale sussistevano. Quanto a tutte le altre pensioni ed annualità non appoggiate a siffatti titoli, e state comunque imposte per supplire ai sempre crescenti bisogni del monte di riscatto ed alla insufficienza di alcune mense vescovili e di altri benefizi, massime parrocchiali, o corpi, in coerenza al sistema delle decime e delle relative sussistenze ecclesiastiche, è chiaro dover esse cessare, venendone meno lo scopo, e provvedendosi oggi ai bisogni del clero con equa e proporzionata misura.

Tali sono i principii che urgentemente raccomandano l'attuale progetto di legge all'approvazione del Parlamento.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. L'annesso piano, in cui vengono fissati gli assegni suppletivi da corrispondersi agli ivi indicati Arcivescovi, Vescovi, Vicari capitolari, Capitoli, Seminari, Parroci e Vice-Parroci dell'isola di Sardegna, non che quelli per spese particolari ed eventuali, in dipendenza dell'abolizione delle decime stabilita e della riserva espressa nell'art. 2.° della legge 15 aprile 1851, è approvato in via provvisoria; sino a che, ultimate le trattative colla Santa Sede, non sia definitivamente provveduto alla riforma ecclesiastica in detta Isola.

Esso avrà la sua esecuzione dal 1.° gennaio 1853, mediante altresì decreto reale, in cui verranno deter-

minate le basi e condizioni del riparto degli assegni ai Capitoli ed ai Parroci e Vice-Parroci.

Art. 2. Gli assegni agli Arcivescovi, Vescovi, Vicari Capitolari, Capitoli delle Chiese Cattedrali e Seminari, e così pure le somme destinate alle spese particolari ed eventuali, saranno a carico per due terzi, delle città, ove rispettivamente risiedono gli Ordinari Diocesani, ed i Capitoli e Seminari, e per un terzo, degli altri comuni e terre di ciascuna Diocesi.

Art. 3. Lo stesso modo di contribuzione si osserverà per le spese di conservazione degli episcopj e dei fabbricati inservienti ai seminari.

Non dovranno però i diocesani soggiacere a queste spese, salvo in proporzione del bisogno e sempre che risulti non esservi sufficienti mezzi per supplirvi coi fondi a tale oggetto destinati e colle rispettive rendite di essi episcopj e seminari.

Art. 4. Le somme nel piano assegnate ai capitoli delle Collegiate di Osilo e di Cuglieri, come pure ai Parroci e Vice.Parroci, secondo il riparto da farsi per questi in apposita pianta, verranno sopportate dalle città, comunità e terre, nelle quali essi Capitoli e le Parrocchie esistono.

Art. 5. Si procederà alla riscossione delle somme e spese contemplate nei precedenti articoli, mediante riparto di centesimi addizionali in aumento al principale della contribuzione prediale.

Art. 6. Nulla è innovato, quanto alle spese di culto e di manutenzione delle Chiese Cattedrali e delle Chiese e Case Parrocchiali, per le quali si osserveranno le tavole di fondazione, le speciali convenzioni e le consuetudini vigenti nei diversi luoghi.

Art. 7. L'amministrazione del Monte di Riscatto è soppressa dal 1° gennaio 1853; a partire dal qual tempo le ragioni attive e passive di essa s'intenderanno trasfuse nelle finanze dello Stato, dalle quali si procederà all'accertamento e liquidazione delle relative contabilità.

Art. 8. Nel bilancio dello Stato verranno stanziate le somme necessarie, sia per il servizio e le spese di amministrazione del debito pubblico dell'Isola, in quanto vi si provvedeva con fondi del Monte di Ri-

scatto, sia inoltre per le annualità continuative esistenti a carico del Monte medesimo.

Art. 9. Si supplirà con eguali assegni sul bilancio dello Stato alla cessazione dei redditi decimali già applicati alle università di Cagliari e di Sassari.

Art. 10. Sarà provveduto con legge speciale per la estinzione o la surrogazione con altri titoli, dei biglietti di credito verso le finanze tuttora circolanti nell'Isola.

Art. 11. Le pensioni imposte sopra prebende e redditi decimali a favore di individui laici od ecclesiastici per speciali considerazioni di merito personale o di servizi renduti al pubblico ed allo Stato, saranno d'or innanzi iscritte nel bilancio dello Stato, ove dall'esame che si farà da una commissione creata dal Re, risultino legittimamente imposte e tuttavia sussistenti.

Dovranno a tal uopo i provvisti presentare alla stessa commissione i loro titoli dentro il termine di mesi sei dalla notificazione nel foglio officiale della nomina di tale commissione.

NUM. LVII.

Nota dell'Emo Sig. Card. Antonelli diretta all'Incaricato di affari di S. M. Sarda sotto gli 11. di aprile 1853. in cui si protesta contro la legge dei 23. di marzo sull'assegno al Clero di Sardegna in compenso delle decime abolite di fatto in quest'isola.

—

Con Nota del 18. ultimo decorso settembre il Plenipotenziario Pontificio diresse al Sig. Conte Bertone di Sambuy un contro-progetto relativo alle già iniziate trattative sull'abolizione delle decime in Sardegna, ed accettabile però dalla S. Sede sulle basi seguenti.

1.° Che venga surrogato al pagamento delle decime un assegno congruo, ed indipendente di fondi fruttiferi, e liberi, o di rendite sul debito pubblico perpetuo dello Stato a titolo delle decime medesime, dal pagamento delle quali verranno esonerati gli abitanti

minate le basi e condizioni del riparto degli [illegible] parte ai Capitoli ed ai Parroci e Vice-Parroci. [illegible] sarà

Art. 2. Gli assegni agli Arcivescovi, Vesc[illegible] Capitolari, Capitoli delle Chiese Catted[illegible]onda del binari, e così pure le somme destinat[illegible] Sede di concerticolari ed eventuali, saranno a ca[illegible]ento del Ministero delle città, ove rispettivamente [illegible] per le spese del nari Diocesani, ed i Capitoli [illegible] all'attuale prodotto terzo, degli altri comuni e [illegible]

Art. 3. Lo stesso modo di [illegible] si attendeva un riscontro per le spese di conser[illegible] si vide invece proposto fabbricati inservien[illegible] novembre alle Camere un pro-

Non dovranno per[illegible] un piano provvisorio di assegni spese, salvo in [illegible] dell'Isola di Sardegna, il quale risulti non e[illegible] ed approvato. fondi a ta[illegible] dite di [illegible] premesso dal Sig. Ministro di Grazia e

Art. 4. [illegible] al progetto, venne asserito in genere non le [illegible] incontrato in tal parte di trattative alcun [illegible] ostacolo e difficoltà dal canto della S. Sede, [illegible] quale, si aggiunse, non erasi lasciato di dar prevenzione a suo tempo d'un provvedimento interinale per la Sardegna, onde cessata con lo scadere dell'anno la percezione delle decime non si trovasse il Clero privo dei mezzi d'onesta sussistenza. Inoltre si disse dal Sig. Ministro che quegli stessi elementi dell'interinale provvedimento con piccole variazioni in più o in meno potranno servire di norma per gli accordi definitivi, ai quali dovrà necessariamente andare unito un piano transitorio per gli attuali provvisti di benefizj che dovranno essere soppressi.

Questo discorso del Sig. Ministro potrebbe far supporre a chi non conoscesse le basi contenute nel controprogetto del Plenipotenziario Pontificio che vi sia stata un annuenza della S. Sede in favore del piano interinale, del quale non fu ad essa mai data comunicazione.

Ad allontanare una tal perniciosa supposizione, ed in mancanza di riscontro da parte del Real Governo alle comunicazioni fatte dal menzionato Plenipotenziario Pontificio colla citata Nota del 18 Settembre, il sottoscritto Card. Segretario di Stato trovasi nella indispensabile necessità di dichiarare col mezzo di V.S.I.

al Governo medesimo che l'interino piano provvisorio essendosi redatto senza intelligenza della Santa Sede alla quale apparteneva, e per ragione di materia, ed in conseguenza delle iniziate trattative, e perchè discordante dalle proposte basi condizionali lungi dal potere essere di norma per li definitivi accordi deve anzi riguardarsi come privo di qualunque legalità in faccia alla Chiesa, e perciò di niun valore, ad esonerare la coscienza dei fedeli dal precetto di pagare le decime.

Per lo stesso scopo il Cardinale scrivente d'ordine del S. Padre andrà ad avvertire l'Episcopato in Sardegna dello stato delle cose, e della emessa dichiarazione. Ciò per altro non toglie, che quel Clero possa frattanto ricevere il tenue compenso provvisorio, di cui si è fatto sopra menzione, in guisa però, che per parte di coloro, i quali lo riceveranno, non abbia ciò altro significato fuori di quello della sanzione di una parte dell'indennizzo ad essi dovuto per l'impedita riscossione delle decime.

Il sottoscritto ec.

NUM LVIII.

Nota data dall' Emo Sig. Card. Antonelli sotto il 1. Dicembre 1853 al Sig. Conte Pralormo Incaricato d' affari di Sua Maestà Sarda presso la Santa Sede.

È già trascorso un anno da che lasciò questa capitale il Plenipotenziario incaricato delle trattative da tenersi colla Santa Sede pel riordinamento degli affari riguardanti la Religione e la Chiesa ne' Dominî di Sua Maestà il Re di Sardegna. In tal considerevole intervallo non ebbero alcun seguito dal canto del R. Governo di V. S. Illma le preordinate negoziazioni, malgrado che il Personaggio destinato dalla Santa Sede a trattare col detto Plenipotenziario gli avesse inviato a Torino alcuni fogli contenenti le osservazioni sulla materia del progetto, che questi aveva presentato nei primordî della sua gestione.

Non occorre far qui rilevare come non possa non tenere oltremodo sollecito ed angustiato l'animo di Sua Santità una tale inazione, che nell'essere men conforme alle manifestazioni più volte fatte dal R. Governo, e spesso ancora confermate dal suo Rappresentante, torna di sommo sconforto alla Chiesa in confronto delle speranze che poco prima Le si affacciarono di una miglior condizione nei Regî Stati Sardi, mercè le insinuate aperture di un buon accordo tra i due Poteri. Il quale sconforto diviene anche maggiore per non es-

sersi quivi punto arrestato nel frattempo il corso ad altri passi lesivi dei diritti della Chiesa stessa e della sua autorità.

Egli è dunque per espresso incarico avutone da Sua Santità che il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato dee col mezzo della S. V. Illma invitare il premenzionato Real Governo a far conoscere in quali intenzioni esso sia rispetto alle predivisate trattative, affinchè quando persista nel primitivo pensiero, s'induca a riassumere il corso ripristinando a tal'uopo presso la Santa Sede senz'altro indugio il suo Negoziatore, o in caso diverso possa questa occuparsi delle deliberazioni che Le convengano.

Nella espettativa di conoscere quanto più presto sia possibile il riscontro che verrà dato alla S. V. Illma sull'obbietto della presente comunicazione, il sottoscritto si pregia di confermarle i sensi della sua distinta stima.

NUM. LIX.

Paragrafo dell' Allocuzione pronunciata dal S. P. nel Concistoro dei 19. dicembre 1853., relativo agli Affari religiosi del Piemonte.

Denique hodierno in consessu illud Vobis significandum censemus, Venerabiles Fratres, intermissas pendere pro parte Regii Subalpini Gubernii susceptas de religiosis rebus tractationes, sic ut inutile videri possit eam ob causam libera Nos mandata dedisse dilecto Filio Nostro Cardinali, quem ad tractationes illas conficiendas designavimus. Idcirco per dilectum item Filium Nostrum Cardinalem negotiis publicis praepositum quaerendum ab eodem Gubernio curavimus, quae illius tandem consilia sint post silentii hujus diuturnitatem. Nos quidem aequo animo accepimus porrectas ab ipso preces circa festorum numerum in universa Serenissimi Sardiniae Regis ditione minuendum, idque indulsimus non solum ad succurrendum miserorum inopiae, qui manuum labore victitare coguntur, sed vero etiam ad exhibendum longanimitatis exemplum, quo facilius Subalpinum Gubernium ad ea reparanda excitaretur, quae contra Apostolicam Sedem, contraque Ecclesiae jura violata, ac pessumdata in eo regno perperam gessisset. Quod si non perinde ac Nos expectamus evenerit, mansuetudinis certe, ac lenitatis attigisse terminos haud Nos poenitebit. Illud interea declaratum volumus, nullum Nos excepturos petitionis genus, quod dignitati ac juribus Apostolicae Sedis, et Religionis emolumento minime consentaneum deprehenderimus.

NUM. LX.

Nota Ufficiale dei 5 aprile 1854 diretta dall'Emo Sig. Cardinal Antonelli al Sig. Conte di Prulormo con cui si protesta contro a varii atti del Governo Sardo lesivi dei diritti della Chiesa.

La S. Sede ebbe più volte ad avanzare proteste e reclami su gli aggravi arrecati alla Chiesa nei Regii Stati Sardi in onta dell'autorità, dei diritti e delle prerogative che Le competono. Fu questo il disgustoso argomento di parecchie note ufficiali dirette in diverse occorrenze dal sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità a cotesta Regia Legazione: e fu pur questo il lamentevole tema di varie pontificie rimostranze, tra le quali distinguesi l'Allocuzione Concistoriale del 1. Novembre 1850. resa di pubblica ragione, mediante la stampa. Dopo questo atto solenne della Sede Apostolica erasi fatta sorgere nell'animo del S. Padre una non dubbia speranza che i torti aggravanti la Chiesa nei predetti Regii Stati sarebbonsi riparati mediante i convenevoli accordi da istituirsi con la S. Sede. Se non che, introdottesi le analoghe trattative sul cadere del susseguente anno tra i due Plenipotenziarii a ciò destinati, si richiamò poscia dal Reale Governo Sardo il suo Negoziatore restando negletto per lo spazio di ben oltre un anno il proseguimento delle iniziate intelligenze. E frattanto ebbe la Chiesa a vedere per sua grande sventura, che lungi dal revocarsi in quel Regno gli atti ad Essa lesivi, si progredì senza ritegno alcuno ad altri tendenti di lor natura a ridurla nell'avvilimento dal florido stato che dapprima godeva in un Regno eminentemente Cattolico.

Lungo sarebbe il noverarli qui tutti circostanziatamente, ed altronde quanto ad alcuni basta la semplice loro enunciazione per poterne appieno calcolare la gravezza. Sono di questa specie i Decreti onde vennero abolite nei Regii Stati Sardi alcune benemerite Religiose corporazioni tra le quali è a ricordarsi la Compagnia di S. Paolo di molto antica istituzione che secondo l'originario suo scopo era intenta alla pratica di opere di pietà e di beneficenza, ed alla cura di promuovere e difendere la Cattolica Religione. Appartiene pure alla detta specie l'autorizzata

erezione di pubblici tempj per l'esercizio del culto protestante nelle due più cospicue città della parte continentale del Regno, a fronte dei reclami dei sacri Pastori, basati anche sul chiaro testo delle leggi fondamentali del Regno; come ancora l'abuso insinuatosi in ufficiali atti governativi di accomunare la Religione Cattolica con le confessioni eterodosse, niuna differenza mettendo tra i sacri di Lei ministri e quei di altri culti. Mentre poi tali anomalie sono oltremodo sdicevoli in un paese ove la Religion Cattolica è solennemente riconosciuta come esclusiva Religione dello Stato, non è a dirsi qual profitto ne traggono gli scaltri di lei nemici per procacciarle onta e vilipendio sempre maggiore. E non ne mancano infatti nel Piemonte le prove, tra le quali la più affligente si è quella degli eccessi in cui trascorre abitualmente con isfrenata licenza la stampa, raffinando ogni dì più certi giornali antireligiosi il maligno loro veleno negli attacchi or contro le verità e le massime della Fede Cattolica, or contro le leggi e gl'istituti della Chiesa, or contro le Autorità del sacro suo Ministero, neppur risparmiando la sacra persona dell'Augusto di lei Capo. Nè può certamente mirarsi senza il più amareggiante cordoglio, come una tanto impudente sfrenatezza di quei giornali abbia tutto l'agio a poter impunemente insolentire, essendo pur palesi le riprovazioni e le condanne che per la loro parte ne pronunziarono in varie occorrenze i sacri Pastori zelanti di tutelare la purità della Fede e della cristiana morale nelle popolazioni affidate al loro episcopale governo. Ma se per queste ed altre simili cause la Chiesa è grandemente travagliata nel Regno di Sardegna in ciò che concerne alla parte religiosa, essa incontra pur materia di altre ben gravi sofferenze per ciò che quivi accade a suo detrimento in altri rapporti. Non può non essere oggetto di special menzione la legge che già publicossi con intento di coartare alla Chiesa il libero diritto che le appartiene di acquistare beni temporali, dichiarandosi in quella non potere gli Stabilimenti e corpi morali ecclesiastici o laicali fare acquisto di beni stabili, nè validamente accettare donazioni tra vivi, nè lascite testamentarie, ove non sieno a ciò autorizzati con regio decreto. La qual legge nella parte toccante la Chiesa altro non è in sostanza che una sovversione della essenziale sua indipendenza

rimpetto allo Stato, ed una manifesta violenza alla stessa ragion naturale, che necessariamente suppone e riconosce nella Chiesa il libero diritto di acquistare, stante il carattere di vera e perfetta società ch' Essa sortì dal Divino suo Fondatore. Ma su tal punto non occorre qui estendersi più oltre, essendosene già pienamente reclamato nella predetta Allocuzione Pontificia, onde Sua Santità nel farsi a protestare altamente contro le violazioni e le usurpazioni particolarmente contemplate in quell' atto solenne, levò altresì le sue conformi proteste contro tutte le altre novità che comunque si erano fino allora intraprese o consumate nei Regii Stati Sardi contro il diritto della Chiesa o in danno della Religione. Si limita perciò presentemente il sottoscritto a fare una breve osservazione sul falso ed odioso supposto da cui venne originata la sopradetta legge, che cioè gli acquisti delle comunità e corporazioni ecclesiastiche intese sotto il titolo di *mani-morte*, si rendono nocivi alla società.

Per dimostrare quanto in ciò si contenga di falso, ed anzi di calunnioso, basterebbe far appello alla storia, somministrando questa ampiamente le prove dei grandi vantaggi che costantemente ritrasse la Società dai beni temporali della Chiesa e delle religiose Corporazioni, siccome quelle che ne ordinarono mai sempre l' uso al giovamento sociale. E se tutti gli Stati Cattolici hanno avuto in ogni tempo effettive prove dei segnalati servigii resi ad essi nelle maggiori lor calamità dalle Corporazioni anzidette, mercè le splendide largizioni a cui queste prestaronsi mentre n' erano tuttora in grado pel conservato possesso delle loro immunità reali; il Piemonte e la Sardegna non mancano certamente di tali esempii, che continuaronsi fino ai più recenti tempi.

Ed il Reale Governo, che non può non conoscerli appieno, vedrà come possa stare in confronto di tali antecedenti una legge cotanto offensiva alla Chiesa, non solo perchè tende a spogliarla d' un suo naturale diritto, ma eziandio perchè con essa vengono a disconoscersi gli ampii servigii che dalla Chiesa medesima ebbe lo Stato nel rapporto di cui si tratta, qualificandosi inoltre come dannoso ciò che ad esso tornò sempre di non lieve utilità.

Passando ora ad altri punti onde diviene sempre piu duro e gravoso il trattamento che risente la Chiesa nei Reali

Stati di Sardegna, è forza parlare delle imposizioni a cui assoggettaronsi le proprietà e le persone ecclesiastiche in seguito di successivi reali decreti.

Tali imposizioni si ravvisano in primo luogo nella tassa del 4. per cento imposta sul reddito netto dei Corpi morali e delle così dette *manimorte* in compenso della loro esenzione dai tributi d'insinuazione e di successione per la immobilità ed inalienabilità dei loro possessi: inoltre nella tassa mobiliare, che nel comprendere in generale tutte le abitazioni, colpisce ancor quelle delle corporazioni ecclesiastiche, eccettuate le case dei mendicanti e poche altre: finalmente nella tassa personale, a cui si vollero sottoporre insieme coi laici tutti generalmente gl'individui del ceto ecclesiastico,

In proposito di siffatte imposizioni vuolsi qui opportunamente rilevare, che quando nei trascorsi tempi trattossi di assoggettare a qualche peso i beni ecclesiastici in pro del pubblico erario, gli augusti e pii regnanti della Casa di Savoia si diedero religiosamente la doverosa cura di rivolgersi alla S. Sede: e fu in conseguenza degli intervenuti concerti, e delle calcolate esigenze de' casi, che la stessa S. Sede non esitò a permettere che le proprietà del clero soggiacessero alle imposte medesime, onde erano gravate quelle del ceto laicale: circoscrivendo peraltro questa indulgente misura alla porzione dei beni ecclesiastici esistenti nella parte cismarina del regno, ed escludendone quella della Sardegna per la ragione di trovarsi già quivi notevolmente gravato il Clero in forza di altre contribuzioni.

Sono cognite appieno al Reale Governo le memorie delle relative concessioni Apostoliche risultanti dai Brevi dei gloriosi Pontefici Pio VI. e Leone XII. l'uno in data del 7. settembre 1792, l'altro in data del 14 maggio 1828. Sembrerebbe pertanto che questi esempi del debito rispetto per le inviolabili proprietà della Chiesa avrebbero dovuto esser di norma quanto alla via da tenersi in caso di qualche successivo consimile bisogno.

Prescindendosi poi dall'investigare se, stante il titolo della suespressa imposta del 4 per cento possa questa reputarsi per avventura come inclusa nella categoria delle tasse reali e miste autorizzate coi Brevi anzidetti, è peraltro incontrastabile ch'essa risulta affatto illegittima per la

incompetente estensione che le si diede quanto alla Sardegna, laddove ben conoscevasi che la S. Sede si era sempre negata alle istanze di applicazione di pesi ai beni ecclesiastici di quell'Isola. Ed è per questa medesima ragione che pecca di non minore illegittimità la tassa mobiliare.

Apparisce poi talmente abusiva la tassa personale, siccome quella che trascende la misura posta dalla S. Sede alle precorse indulgenti autorizzazioni.

Egli è conseguentemente manifesto che per non mancare al dovere di tutela, onde sono astrette verso la Chiesa ed i sacri suoi diritti, le autorità ecclesiastiche del Regno non possono indifferentemente permettere al clero di uniformarsi alle decretate imposte. Ma qui è però dove la posizione delle autorità stesse e del clero addiviene oltremodo angustiosa, mentre da una parte sentono l'obbligo che loro incombe di protestare su di esigenze contrarie all'immunità guarentita alla Chiesa ed ai suoi Ministri dai sacri canoni, dall'altra parte però ben comprendono come in presenza delle sinistre preoccupazioni tanto pronunziate contro il ceto clericale le loro proteste correrebbero indubitatamente il rischio d'esser tolte nel senso di un'animosità, e di turbolenta reazione contro le misure della superiore autorità governativa.

Vuolsi qui alludere a certe odiose disposizioni, onde si sono prese di mira le persone del Clero come se fossero animate da una tendenza ostile al Governo, e da una sistematica opposizione ai suoi ordinamenti, e non piuttosto impedite per coscienziose cause proprie del sacro loro carattere dall'uniformarsi talvolta ad alcune prescrizioni dell'Autorità Civile, che non sono in armonia con quelle della Chiesa.

Non è poi quì da dissimularsi, che mentre si eccede in esigenze verso del Clero oltre i termini prefissi nei Brevi Apostolici allegati di sopra, desta meraviglia ed anche sorpresa il vedere come al Clero medesimo si ricusi dal Governo l'adempimento di qualche obbligo che gli corre in correspettività delle facilitazioni usate dalla S. Sede sopra i beni clericali. Nell'estendersi infatti dal Pontefice Leone XII nel precitato suo Breve anche ai beni parrocchiali, con qualche tenue riserva, la facoltà di tassarli alla foggia dei beni laicali, ciò non avvenne

altrimenti che sulla base della promessa data dal Sovrano di Sardegna di assegnare ai parrochi un aumento di congrua. Ora peraltro mediante una Circolare a questi diretta non è molto tempo, dal Ministero di Grazia e Giustizia, all'insaputa dei Vescovi, si è contradetto il ripromesso aumento di congrua, al quale si era condizionata la detta estensione: onde l'Episcopato delle province di Torino, Genova e Vercelli trovossi nel caso di avanzarne reclamo.

Era quì per chiudere il Sottoscritto questa sua ulteriore rimostranza su i continuati mali ond'è afflitta la Chiesa nel Regno di Sardegna, quando ecco aumentarsene la disgustosa materia da un'altro spiacevole emergente, avvenuto or ora in pregiudizio della Chiesa stessa nella Capitale del Regno. Si è questo l'incompetente Decreto con cui venne ordinato il sequestro su i beni appartenenti al Seminario Arcivescovile di Torino, per toglierne l'amministrazione a quei che vi erano deputati dall'Ordinario Diocesano secondo le note prescrizioni del Sacro Concilio di Trento, e trasferirla provvisoriamente nell'Economato Regio Apostolico, come se il caso di quel Seminario potesse mai identificarsi, con quelli dei vacanti beneficii ecclesiastici. Presso il qual ordine non si tardò a fare la corrispondente intimazione al Rettore ed ai Deputati del pio Stabilimento. E poichè questi nel ricusarsi, come dovevano, alla voluta consegna, erano sul punto di venirvi costretti col mezzo della forza, si ridussero perciò ad emettere la conveniente protesta, dichiarando, esser loro intendimento di soggiacere alle ripetute insistenze come chi trovasi nel caso di dover cedere alla violenza.

Qualunque sieno state le cause per le quali il Reale Governo intese procedere a siffatta misura, si ravvisa però sempre nel fondo di questa un passo lesivo delle ingerenze esclusivamente proprie dell'ordine Ecclesiastico, ed un'affronto all'autorità del Prelato Metropolitano, da cui dipende il detto Seminario e quanto ad esso appartiene. Per le quali ragioni sarebbe stato desiderabile, che chi ebbe l'incarico della relativa esecuzione si astenesse dal prestare un concorso che nella specie del caso non potea convenirgli.

Dalla moltitudine e rispettiva gravità degli argomenti toc-

cati nel decorso di questa esposizione può ben immaginarsi qual colmo ne derivi all'amarezza, che sente già da molto tempo nell'animo l'Augusto Capo della Chiesa pel lacrimevole decadimento delle cose religiose nel Regno di Sardegna. Egli intanto congiungendo all'acerbità del suo dolore l'alacrità dello zelo, che incessantemente gl'ispirano i sacri doveri dell'Apostolico suo Ministero, ha dato espresso incarico al Sottoscritto di reclamare altamente contro le ulteriori offese e gravezze che moltiplicaronsi alla Religione e alla Chiesa nel detto Regno, dopo quelle che formarono il soggetto delle precedenti sue rimostranze contenute nell'Allocuzione di sopraenunciata. E siccome gli è noto, essere ognora in corso presso le Camere Piemontesi altri progetti di misure proprie a cagionare alla Religione ed alla Chiesa stessa nuovi disastri, così vuole che similmente contro di queste fin da ora si reclami nel Pontificio suo nome, pel caso che si proceda a mandarle in effetto.

Col mezzo pertanto della presente Nota ufficiale il Sottoscritto intende dar pieno adempimento ai manifestati voleri di Sua Santità. Egli poi perciò che riguarda le succennate imposizioni nella parte relativa al Clero, dee pur quì dichiarare, che qualora si voglia tenerle ferme, malgrado la dimostratane rispettiva illegittimità, andrà questo ad essere uno dei casi nei quali il Clero trovasi astretto a subire una vera violenza per fatto del Potere laicale.

In fine il Sottoscritto prega Vostra Eccellenza di voler elevare a notizia del Suo Real Governo le quì esposte querele, affinchè si voglia riconoscerne la ragionevolezza, e venga dato il conveniente riparo ai torti finor apportati alla Chiesa nei Reali Dominii Sardi, con rimuoversi altresì le cause donde sarebbero per derivarle danni ulteriori.

Nell'atto stesso il Sottoscritto si pregia di confermare alla Eccellenza Vostra i sensi della sua distinta considerazione.

Num. LXI.

Nota Ufficiale del Sig. Conte di Pralormo data agli 8 maggio 1854 all' Emo Sig. Card. Segretario di Stato.

Fino dal mese di gennajo ultimo ricevette dal Real Suo Governo il Sottoscritto Ministro Residente di S. M. il Re di Sardegna presso la Santa Sede, l'ordine di recare a cognizione di Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Antonelli Segretario di Stato di Sua Santità, in risposta alla sua Nota ufficiale del 1 dicembre 1853, ed in conformità del desiderio ivi esternato dal Santo Padre, che il medesimo Reale Governo, vivamente bramando di dare alla Santità Sua una prova del suo filiale rispetto per la Sua Sacra Persona e per la Santa Sede, come pure animato dalla speranza di poter condurre al fine ambito l'opera di conciliazione già stata altra volta tentata, si era determinato a intavolare le necessarie trattative per addivenire colla maggior possibile sollecitudine ad un compiuto accordo intorno al riordinamento delle cose Ecclesiastiche nei R. Stati, come per comporre in modo definitivo le differenze in questi ultimi anni insorte fra le due Alte Potestà; e che fino dalli 9. dello scorso febbrajo si era degnata la prefata M. S. di firmare i pieni poteri coi quali veniva lo Scrivente autorizzato a negoziare e a conchiudere quell'accordo medesimo.

Ma i dolorosi avvenimenti di famiglia, ben noti all'Eminenza Sua Reverendissima che da quell'epoca insino ad ora tolsero quasi totalmente il Sottoscritto al disimpegno delle affidategli funzioni, lo costrinsero a soprassedere suo malgrado all'esecuzione degli ordini precisi che dalla Real Sua Corte gli erano stati iteratamente compartiti ed a frapporre un nuovo ritardo all'iniziamento delle negoziazioni. Tanto ha voluto chi Scrive esporre all'Emo e e Revmo Segretario di Stato affinchè non potesse tale tardanza dalla Santa Sede venir imputata à difetto di volontà per parte del R. Governo Sardo nel corrispondere al desiderio espresso dalla succitata Nota dell'Eminenza Sua Reverendissima.

Per quanto poi concerne la dilazione d'oltre un anno che si dovette interporre fra la cessazione dei Negoziati e

l'emanazione di nuovi Pieni poteri conferiti al Sottoscritto, dilazione che forma nella stessa Nota il soggetto di lagnanze per parte dell'Eminenza Sua Reverendissima, non meno della Santa Sede ne è stato dolente il Governo di S. M. Sarda senza ch' ei creda che di tal ritardo gli si possa far giustamente censura, siccome per parte sua egli fu ben lontano dall' ascrivere a carico della S. Sede se la presentazione del controprogetto in opposizione a quello stato dal Regio Plenipotenziario proposta fin dall'esordire delle trattative non potè effettuarsi se non dopo un ritardo di molti mesi ed allorchè il Conte Bertone già erasi assentato da Roma.

Uno degli oggetti principali delle trattative dovendo essere l' introduzione di alcune riforme e di nuovi ordinamenti nelle condizioni del patrimonio temporale di cui è provveduta la Chiesa nei R. Stati, era indispensabile di avere una precisa e positiva conoscenza delle medesime. Perciò fino dal 1850 veniva istituita una Commissione affinchè determinasse l' ammontare esatto dell' asse Ecclesiastico e la ripartizione di esso; ma non ostante l' opera solerte ed indefessa dei membri che la componevano, essa non potè prima del cadere dello scorso anno recare a compimento un tale lavoro. La necessità adunque di stabilire le trattative sopra gli elementi positivi che ora si disse, e la difficoltà di riunire l' immensa quantità di materiali che si esigevano per determinare questi stessi elementi, ampiamente giustificano il R. Governo dalla taccia d' aver tardato a iniziare le trattative e sono anzi una prova del suo sincero desiderio di condurle poscia più prontamente a buon termine con allontanare quegli incagli che avrebbero potuto nascere dalla mancanza di conoscenza dello stato reale delle cose.

Non è d'altronde intenzione del Sottoscritto di entrare quì in recriminazioni che non potrebbero se non rendere più disagevole lo scioglimento d'ogni vertenza. Nell' astenersi pertanto dal rispondere alle varie osservazioni che nella citata Nota del primo dicembre potrebbero dar luogo a discussione, egli va lieto di potere invece esternare all' Eminenza Sua Reverendissima tutta la sincera soddisfazione che Ei prova nell' esser stato chiamato dalla confidenza del R. Suo Governo a contribuire ad un' opera di tanta importanza qual si è il ristabilimento di quel-

la buona armonia e di quella perfetta intelligenza colla S. Sede che la Real Casa di Savoja si è sempre gloriata di conservare, come eziandio si compiace lo Scrivente di esprimere alla medesima Eminenza Sua Reverendissima la ferma fiducia da esso nutrita che la benignità dell'animo paterno di Sua Santità e la lealtà delle conciliative intenzioni del R. Governo varranno ad appianare la via alle Trattative e render facile la conclusione del relativo accordo.

In attesa pertanto di un cenno di riscontro dell' Eminenza Sua Reverendissima che gli faccia conoscere il Personaggio che sarà stato dalla Santità del Sommo Pontefice destinato a rappresentare la S. Sede nelle negoziazioni, pregiasi lo Scrivente di rinnovarle gli atti del profondissimo suo ossequio.

NUM. LXII.

Nota ufficiale dell'Emo Cardinal Segretario di Stato al Signor Conte di Pralormo in data 12 maggio 1854.

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità ha ricevuto la pregievole Nota di V. E. in data 8 del corrente responsiva a quella che esso Le dirigeva il 1. dicembre del precorso anno sul proposito delle trattative pel riordinamento degli affari religiosi nei Regî Stati Sardi, le quali eransi da lungo tempo sospese per parte del Reale di Lei Governo dopo il richiamo del suo Plenipotenziario.

Nel preambolo di tal Nota accennasi alle luttuose circostanze di famiglia, che l'E. V. allega qual motivo di ritardo a presentare per la riassunzione delle succennate trattative la lettera credenziale di cui era stata munita, come ivi si enuncia, fin dal 9 febbraio p. p. Ed in questa parte il Sottoscritto si riporta alle condoglianze ed alle manifestazioni ch' ebbe luogo a farle in altra recente congiuntura.

Mentre poi nella Nota stessa si passa a far menzione di alcune cause per giustificare dal canto del Reale Governo dell'E. V. la prolungata interruzione dei concerti iniziati dal suddetto Plenipotenziario con quello della Santa Sede all'uopo summenzionato, non si prescinde dall'allegare in confronto un consimile caso di ritardo dal canto della stessa S. Sede, rilevandosi che essendosi presentato dal Regio Plenipotenziario il suo progetto nei primordî delle trattative, non ebbe corso per parte di essa il vicendevole contro-progetto, se non dopo

l'indugio di molti mesi allorchè il detto Personaggio erasi assentato da Roma.

A rettificazione però di tale rilievo vuolsi quì far osservare, che la ritardata esibizione del contro-progetto non dee punto ascriversi alla Santa Sede, ma bensì alla insistente ripugnanza del Regio Negoziatore ad ammettere nella parte proemiale di quell' atto una base che il Plenipotenziario Pontificio ravvisava, com'era in fatto, qual condizione essenziale a trattare per lo scopo di sopra indicato. Tolta la quale ripugnanza, la Santa Sede sarebbe stata in grado di effettuare tantosto la presentazione del piano che Le sembrò dover contraporre a quello esibito dal Regio Rappresentante.

A questa breve osservazione il sottoscritto deve aggiungere, non sapersi da lui rinvenire la causa di certe frasi usate verso il fine della predetta nota, come se la precitata di lui rappresentanza del 1 dicembre abbia potuto offrire materia di recriminazione verso la S. Sede. Ed in vero in quell' atto non si fe' che manifestare il disgusto dell' Augusto Capo della Chiesa per la tanto prolungata sospensione delle intavolate negoziazioni, notandosi che tale disgusto diveniva anche maggiore a causa degli ulteriori fatti, che in discapito dei diritti della Chiesa e della sua autorità eransi nel frattempo consumati in Piemonte. I quali fatti, come ben conosce l'E.V. cagionarono in seguito i reclami avanzati dal sottoscritto in nome di Sua Santità il 5 aprile dell' anno corrente.

Ciò posto pertanto, non apparisce qual elemento di recriminazione possa mai trarsi dalla ridetta Nota del 1 dicembre siccome darebbero a supporre le frasi qui sopra allegate.

Premesse tali annotazioni, il sottoscritto corrispondendo alla richiesta, che in fine discendeva a fargli l'E. V., Le significa, siccome già verbalmente dichiarolle altra volta, che l' Eminentissimo sig. Cardinal Santucci in forza della plenipotenza conferitagli fin dal 21 novembre 1851 trovasi pronto a riassumere e continuare con la ragguardevole di Lei persona le trattative su quanto formava il tema di quelle iniziate col mezzo dell' illustre di Lei antecessore.

Giova sperare che mercè le disposizioni ch'Ella torna ad asseverare in nome dell'Augusto di Lei Sovrano e del suo Reale Governo, l' imminente ripresa delle scambievoli intelligenze sia per proseguire felicemente e toccare tra non molto quell' esito che non può non interessare altamente alle ragioni della Chiesa e dello Stato nel Cattolico Regno di Sardegna.

In questa fiducia il sottoscritto si pregia etc.

NUM. LXIII.

Nota Ufficiale del Sig. Conte di Pralormo all'Emo Sig. Card. Antonelli Segretario di Stato in data 28 maggio 1854.

Nell'annunziare con Sua Nota degli 8 corrente all'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Antonelli Segretario di Stato di Sua Santità, di esser pronto ad entrare in trattative col Plenipotenziario che Sua Santità si fosse degnata di destinare a tale effetto, il sottoscritto Ministro Residente di Sua Maestà il Re di Sardegna presso la S. Sede, mentre da un lato si era trovato in obbligo di portare a cognizione dell'Eminenza Sua Reverendissima i motivi da cui era stato indotto il Regio Governo a ritardare la ripresa dei Negoziati, si era per altra parte compiaciuto nel pensiero, che coll'allontanare le discussioni cui poteva dar luogo la riverita Nota di Sua Eminenza Reverendissima in data 1 dicembre 1853, e col limitarsi al contrario ad esprimerle le favorevoli disposizioni del Regio Suo Governo Egli avrebbe per quanto stava in Esso lui contribuito al progredimento di quell'opera di conciliazione la cui riuscita forma il più vivo dei suoi desiderî; persuaso come Egli è che tali retroattive controversie ben lungi dall'essere ad essa riuscita opera d'alcun giovamento avrebbero forse potuto ritardarne il compimento coll'accrescere le già sì gravi e numerose difficoltà che sono a sormontarsi.

Fermo tuttora in questa opinione, il Sottoscritto aveva pertanto determinato di astenersi dal replicare alla Nota di Sua Eminenza Reverendissima degli 8 corrente; ma un paragrafo della medesima che potrebbe dar luogo a meno esatte interpretazioni, ed intorno a cui già ebbe Egli a sollecitare verbali spiegazioni della medesima Eminenza Sua Reverendissima, lo costringe ad abbandonare questo suo proposito. —

Il Paragrafo di cui si discorre è quello relativo *alla insistente ripugnanza* che il Regio Negoziatore il Signor Conte Bertone avrebbe avuto di ammettere nella parte proemiale dell'accordo una *base ravvisata come essenziale dal Plenipotenziario Pontificio*; il che sarebbe stata causa dell'essersi da questo stesso ritardata l'esibizione del contro-progetto insino a che fosse stata *tolta tale ripugnanza*. —

Interrogata l'Eminenza Sua Reverendissima dallo Scrivente per conoscere a quale base si dovesse ivi fare allusione, Ella gli fece l'onore di dirgli, trattarsi ivi d'una dichiarazione intorno alla validità dei Concordati che dal Plenipotenziario Pontificio si esigeva; al che rispose il sottoscritto che il Regio Negoziatore non aveva fin dalle prime conferenze fatta

difficoltà alcuna di ammettere in massima che il così detto *Preambolo* contenesse una frase relativa agli antecedenti Concordati, siccome dai primi progetti del medesimo si poteva rilevare; che gli ostacoli all' accordo erano per contro nati dalla forma da darsi a questa dichiarazione, e disgraziatamente non appariva allo Scrivente che essi fossero stati appianati onde Ei non si sapeva dar ragione di quelle parole *tolta la quale ripugnanza*, poichè sul fondo della questione si poteva quasi dire che ripugnanza non vi era stata, e in quanto alla forma non era ancor stata superata al dì d'oggi. —

Al che replicava l' Eminenza Sua Reverendissima essere in ultimo, cioè nel mese d'agosto 1852 rimasti d'accordo i Due Plenipotenziarî di fare della Dichiarazione intorno ai Concordati (quale dal Pontificio Negoziatore si esigeva) l'oggetto d'una Nota Diplomatica separata, la quale però si sarebbe considerata come facente parte del Trattato. —

Rispose lo Scrivente, e la Sua verbale risposta Ei si trova in dovere di ripetere qui formalmente a scanso di ogni equivoco o di qualche men retta interpretazione: che non potevasi da Esso ammettere questa asserzione; che il Plenipotenziario di Sua Maestà due o tre giorni prima di lasciare questa Capitale aveva diretto al Pontificio Negoziatore una Nota Ufficiale relativa alle Concessioni che Egli era autorizzato a fare, e che ben lungi dal lasciare la medesima supporre che si potesse dal Governo di Sua Maestà ammettere le esigenze del Pontificio Plenipotenziario, conteneva le seguenti esplicite parole: » *simile preambolo non può assolutamente essere ammesso dal Governo Sardo tanto per la sua forma intrinseca, quanto per quella estrinseca* »... e più lunge » *e caldamente lo* (cioè il Negoziatore Pontificio) *prega di voler far ritorno alla redazione che il Beatissimo Padre si degnò in Udienza del 2 dicembre di emendare e di ritenere* ». —

E infine che così lontano era il Signor Conte Bertone dall'aver consentito a inserire in apposito ufficio Diplomatico la Dichiarazione richiesta dal Negoziatore Pontificio, che nella citata Nota del 24 agosto là dove giunge a parlare appositamente delle *Note Diplomatiche* le quali dovevano accompagnare il Trattato per guarentire le cose che non potevano trovar luogo nel preambolo, enumera successivamente tutti i capi che al dire del Plenipotenziario di Sua Santità, vi si sarebbero potuti comprendere, e nessuno dei medesimi ha il benchè menomo rapporto colla dichiarazione dei Concordati.

Crede d'altronde lo scrivente che Sua Eminenza Reverendissima potrà persuadersi della verità del fin qui detto, non solo

dalla predetta Nota del sig. Conte Bertone del 28 agosto, ma ben anche col rileggere la Nota responsiva del Plenipotenziario Pontificio, che è in data del 18 settembre 1852, in cui, avvegnachè si parli esplicitamente delle progettate Note separate, non è detto mai che alcuna di esse dovesse essere relativa ai concordati.

Non è già che col fin qui detto voglia il sottoscritto escludere la possibilità di fare di una dichiarazione sui Concordati l'oggetto di una Nota Diplomatica separata; e quando lo credesse opportuno la S. Sede e ne facesse la formale proposta il Pontificio Plenipotenziario, non avrebbe il sottoscritto difficoltà veruna ad istruirne il Regio Suo Governo purchè però essa Dichiarazione fosse contenuta in quella forma già altre volte enunciata dal signor Conte Bertone « e » che venne dal Governo di Sua Maestà approvata col solo » intendimento di far cosa grata a Sua Santità. »

Ma intanto incombeva allo Scrivente in presenza alle citate frasi della Nota dell'Eminenza Sua Reverendissima degli 8 corrente che avrebbero potuto dar luogo ad erronee interpretazioni, il più stretto dovere di esporre i fatti nella assoluta loro realtà, e di dichiarare come colla presente Nota ha inteso di fare, che ben lungi dal consentire ad inserire in separata Nota Diplomatica la Dichiarazione sui Concordati, che il Plenipotenziario Pontificio aveva introdotta nel suo progetto di Preambolo, il Signor Conte Bertone ha assolutamente respinto come eccedente le attribuzioni del Regio Governo, e come inammissibili tanto nell'intrinseca che nell'estrinseca forma il medesimo Preambolo.

Coglie lo Scrivente questa occasione per rinnovare a Sua Eminenza Reverendissima gli atti del suo profondissimo ossequio.

NUM. LXIV.

Nota del Sig. Conte Pralormo del 2 giugno e suo Allegato e risposta del Plenipotenziario Pontificio del 18 giugno 1854.

Chiamato dall'alta degnazione dell' Augusto Suo Sovrano a rappresentare il Regio Governo Sardo nelle negoziazioni che già furono altre volte iniziate colla Santa Romana Sede onde por termine alle differenze insorte fra le due Alte Potestà e procedere a quelle riforme dalle circostanze e dal volgere degli anni rese necessarie nelle condizioni del Patrimonio temporale del Clero ne' Regi Stati, il sottoscritto Ministro

Residente di S. M. il Re di Sardegna presso la S. Sede nell' esternare anzi tutto a Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Santucci tutta la soddisfazione ch' ei prova di aver a trattare con sì distinto personaggio, trovasi in debito di rispondere alla pregiata di Lei nota del 18 settembre 1852.

Con vera compiacenza rilevava lo scrivente che prese in seria considerazione le osservazioni del signor Conte Bertone, reiterate ancora nell' ultima sua nota delli 24 agosto 1852, sulla urgente necessità di non ritardare ulteriormente a dirigere le trattative sull' or accennate riforme, fosse l' Eminenza Sua Reverendissima entrata a discutere questa essenzialissima quistione nella precitata sua nota.

Egli crede infatti che colla soluzione immediata di questa quistione medesima, la quale per tanti motivi, ma per quello soprattutto della ognor crescente urgenza domina tutte le altre, si potrebbero d'un sol tratto appianare molte fra le opposizioni che pel passato s' incontrarono riguardo ai diversi punti che ancor sono a decidersi. Ond' è che tralasciando per ora di discorrere delle materie aventi a formar l'oggetto del preambolo da anteporsi agli articoli dell'accordo e di cui rimane a determinarsi la redazione, il sottoscritto ha l'onore di chiamar l' attenzione della prefata Eminenza Sua Reverendissima sopra alcuni mezzi atti a dare alla definitiva sistemazione delle condizioni temporali del Clero nel Regno Sardo il più pronto compimento.

Fra gli articoli primordialmente esibiti per parte del Governo di S. M. eranvene alcuni che si riferivano all' idea d' istituire due Commissioni le quali avessero essenzialmente a raccogliere i dati necessarii onde si potesse poi di concerto addivenire alle preindicate riforme.

Ed era questa progettata istituzione cosa in quell' epoca necessaria per supplire all' inesatta conoscenza che si aveva dell' ammontare e delle condizioni dell' asse ecclesiastico, tuttavia, e fin dal 1850 già aveva il Regio Governo delegati alcuni personaggi fra i più competenti onde raccogliessero colla più scrupolosa esattezza tutte le nozioni che potessero servire a determinare lo stato di detto asse, i quali con tanta solerzia posero mano all' opera che sul finire dello scorso anno la recavano a compimento; ed è appunto un ristretto di questo considerevole lavoro che il sottoscritto ha l' onore di qui unito trasmettere all' Eminenza Sua Reverendissima. Esso contiene per ora soltanto i dati relativi alle rendite possedute dal Clero negli stati di Terraferma escluse anzi quelle appartenenti ai beneficii semplici ed alle Cappellanie, tanto

però i dati relativi a queste due categorie, come quelli riguardanti alle rendite del Clero dell'Isola di Sardegna sono già stati raccolti e spera chi scrive di essere in grado fra non molto di poterli pur portare a cognizione della medesima Eminenza Sua Reverendissima.

Troppo lungo sarebbe l'addurre quì le ragioni per cui non può venir rivocata in dubbio l'esattezza delle cifre nel medesimo contenute; il sottoscritto si riserva di comunicare alla prefata Eminenza Sua Reverendissima in breve un apposito *memorandum* in cui saranno indicate le norme state seguite dalla Commissione nel radunare i necessari materiali, e le prove della scrupolosa cura che la medesima pose nel riconoscere il vero stato delle cose. Basti il dire per ora che tutte le cifre sono state desunte da due sorgenti principali cioè 1.° dalle consegne fatte dagli stessi Titolari dei Benefizii Ecclesiastici, 2.° dalle fedi di catastro per le possessioni territoriali, dai Libri del Debito pubblico per le rendite in cartelle etc.; e quel che importa di notare inoltre si è che da entrambe queste sorgenti si ebbero nell' insieme pressochè conformi risultati.

È poi anzi convinto il Sottoscritto che se può esservi qualche divario fra l'annuo reddito di cui realmente gode il Clero negli Stati di Terraferma di S. M. e la cifra totale che risulta dal lavoro quì allegato, esso sia nel senso che quello superi questa, poichè per quanto si tengano per esatte le consegne dei possessori fatte nello scopo di determinare il quantitativo dell'imposta che deve gravitare sulle loro rendite, è lecito il credere che i consegnanti non avranno valutate le medesime a tutto il loro valore.

A fronte di così completo ed esatto lavoro, che d'altronde la S. Sede sarebbe in grado ove fosse d'uopo di fare dal suo lato minutamente controllare per mezzo dei rispettivi Vescovi, non solo inutile ma eziandio dannosa per la perdita di tempo che trarrebbe seco, tornerebbe ora la dianzi indicata istituzione delle Commissioni miste, ed è perciò che il Governo di S. M. sicuro di far cosa grata alla S. Sede nell' attenersi a tutto quello che può contribuire ad accelerare il momento in cui le cose Ecclesiastiche del Regno Sardo verranno definitivamente ordinate, rinunzia a quella parte delle sue primitive proposizioni che avevano per oggetto le suddette Commissioni, onde possano fin d'ora e senza ulterior dilazione i rispettivi Plenipotenziari discutere e concertare quell' accordo pel quale dovevano desse preparare i materiali.

Al quale effetto appunto pregiasi il Sottoscritto di quì sottoporre al perspicace giudizio di Sua Eminenza Reverendissima al-

cune considerazioni che si presentano nel prendere ad esaminare le annesse tabelle.

Ne risulta infatti possedere il Clero nei soli Stati di Terraferma di S. M. un patrimonio il di cui annuo reddito ammonta a poco meno di undici millioni.

Come si disse in questa cifra non sono comprese le rendite spettanti ai Benefizii semplici ed alle Cappellanie le quali possono fin d'ora valutarsi a 3 millioni di franchi, come pure non vi sono comprese nè fabbricati nè attinenze benchè rappresentanti cospicui capitali, cosicchè a 14 millioni di franchi d'annuo reddito puossi con approssimazione grande estimare il reddito del patrimonio temporale del Clero nella parte Continentale dei Regi Stati la di cui popolazione è di circa 4 millioni. Cifra questa la quale ove si ponga a confronto con quella che la Francia assegna al proprio Clero, tenuto conto del rapporto che corre fra il numero degli abitanti nei due Stati, darà a divedere che il Clero nel Regno Sardo (Terraferma) ha un reddito più che triplice di quello del Clero Francese; e lo stesso confronto con maggior vantaggio si può stabilire pel Belgio, nazioni tanto l'una che l'altra eminentemente cattoliche.

In presenza di così grandi ricchezze accumulate nelle mani del Clero le quali lo mettono in condizione da non aver evidentemente più bisogno di essere dalle Finanze del Regno sussidiate col mezzo di annui assegni ed a fronte delle gravissime strettezze in cui versano queste medesime finanze e l'impossibilità in cui sono di continuare a sopportare in avvenire l'onere di quell'assegno non dubita il Governo di S. M. che la S. Sede la quale nei tempi difficili lungi dal voler soverchiamente render grave la condizione degli Stati usi sempre di autorizzare il Clero a venire in soccorso dello Stato, non solo come nella presente circostanza col rinunziare ad assegnamenti che questi gli facesse, ma eziandio col sacrifizio delle proprie sostanze, non dissentirà dallo stabilire per base dell'ordinamento delle cose temporali della Chiesa nel Regno Sardo che debba il Governo di S. M. ritenersi liberato dal peso di prestare qualsiasi assegno al Clero dei Regi Stati e che questa liberazione debba, in ordine almeno all'assegnamento del Clero di Terraferma, incominciare dal 1 gennaio prossimo.

Altra considerazione ha pure meritamente colpito il Governo di S. M. allorchè venne ad ottenere l'attuale esatta conoscenza della distribuzione del patrimonio del Clero, ed è quella che nasce dall'esame della misera condizione in cui si trova ridotta una parte notevole di esso a malgrado del-

l' importanza del temporale patrimonio della Chiesa nei R. Stati. Così per cagion di esempio alcune mense Vescovili sono provvedute d' un reddito superiore all' annue L. 100 pm alcuni Capitoli Cattedrali hanno da 50 a 100 e sino a 160 pm L. di annuo reddito, parrocchie prebende parrocchiali hanno 6. 8. 10. e sino a 13 pm Lire di rendita, i soli Ordini religiosi hanno un reddito di oltre un millione e 700 pm Lire e per contraposto sonovi più di cento parrocchie sprovviste d' ogni sorta di reddito ed oltre 2500 altre che ne hanno uno in media di L. 450. all'anno cosicchè i titolari delle medesime trovansi mancare sovente del necessario vitto anzichè avere il modo di tenersi con quel decoro che la santità del Loro Ministero richiede e di venire eziandio in soccorso dei miseri.

Ed anche a questo riguardo è convinto il Governo di S. M. che la Santa Sede concorderà seco sulla necessità di porre un rimedio a così intollerabile situazione ed ammetterà quale altra base del divisato ordinamento che la condizione dei Parroci i più bisognosi sia migliorata in modo che ciascuno di essi possa godere di un annuo reddito non inferiore alle L. 100.

Assicurare al Clero l' intiera possessione delle sue sostanze, sollevare dalla misera condizione in cui si trova, una parte notevolissima del medesimo, prevenire infine con adeguata, e prudente riforma quei mali gravissimi che la resistenza assoluta a riclami fondati sulla giustizia e la ragione non mancherebbe di trascinar seco; tale è lo scopo che il Governo si propone, e l' illuminata e tradizionale saviezza della S. Sede gli è pegno sicuro che la di Lei opera non sarà per fargli difetto in un divisamento che riescirebbe di così manifesto vantaggio per la Chiesa nei Regi Stati.

Molti sono i mezzi coi quali senza pregiudicare la condizione del Clero, senza toccare ai diritti degli attuali titolari di benefizii crede il Governo del Re che si possa giungere a stabilire un ordinamento generale che su queste due basi riposi, e sarà premuroso dovere del Sottoscritto l' esporre in apposito progetto d' accordo quelli che il medesimo Regio Governo crede più appropriati a conseguire il desiderato intento tostochè dalla Eminenza Sua Reverendissima avrà avuto un riscontro che gli faccia conoscere se come egli ama sperarlo, la Santa Sede ammettere che tale ordinamento debba venir regolato secondo i due accennati principii.

Coglie intanto lo scrivente quest' incontro per offerire all'Eminenza Sua Reverendissima gli atti del massimo ossequio.

ANNESSO ALLA NOTA DEI 2 GIUGNO 1854.

Dati statistici sull'ammontare del patrimonio temporale della Chiesa ne' Regii Stati di Terraferma, rappresentato dall' annuo reddito; dedotto però quanto spetta alle Cappellanie ed a' Benefizi semplici.

ARCIVESCOVATI, E VESCOVATI

N.° d'Ordine	DIOCESI	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	30005	96	28310	72
2	Alba	32125	82	32434	97
3	Albenga	7968	85	10870	44
4	Alessandria	33348	15	21392	73
5	Annecy	15950	—	15950	—
6	Aosta	14672	55	19599	27
7	Asti	27646	19	29188	89
8	Biella	15823	79	16572	29
9	Bobbio	13191	23	15129	23
10	Casale	37910	84	32529	76
11	Ciamberì	23545	94	20105	04
12	Cuneo	25510	34	24123	75
13	Fossano	21682	82	15007	82
14	Genova	28930	42	20765	41
15	Ivrea	24136	69	21428	52
16	Mondovì	42222	07	34027	48
17	Moriana	17039	58	13318	38
18	Nizza	15464	36	14104	36
19	Novara	109828	81	104388	87
20	Pinerolo	30110	14	27330	14
21	Saluzzo	23362	51	25703	04
22	Sarzana, e Brugnato	10771	30	9189	21
23	Savona, e Noli	12412	70	11851	89
24	Susa	17799	11	17799	11
25	Tarantasia	9988	33	10729	13
26	Torino	119109	58	103239	18
27	Tortona	26185	09	21549	63
28	Ventimiglia	9788	66	10048	61
29	Vercelli	109011	76	94501	10
30	Vigevano	65693	19	47202	82
	TOTALE....	966236	78	859389	79

CAPITOLI CATTEDRALI

N.° d'Ordine	DIOCESI	INVOCAZIONE	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	Capitolo Cattedrale di M. V. Assunta . .	30005	31	23760	67
2	Alba	id. » »	28852	93	26375	14
3	Albenga	id. S. Michele.	8373	94	8775	25
4	Alessandria	id. S. Bandolino, e S. Pietro. . .	41756	22	44684	21
5	Annecy	id. S. Maurizio	17729	54	17229	54
6	Aosta	id. S. Giovanni Battista	33166	09	34338	03
7	Asti	id. » » . . .	59168	06	67480	87
8	Biella	id. » »	9544	08	7021	21
9	Bobbio	id. M. V. Assunta	15068	68	10793	84
10	Casale	id. S. Evasio	46115	69	48400	54
11	Ciamberì	id. » »	12980	45	12802	85
12	Cuneo	id. » »	18816	67	18421	67
13	Fossano	id. S. Mario e S. Giovenale . . .	15934	51	15324	51
14	Genova	id. Ss. Lorenzo, e Siro.	29589	05	31553	02
15	Ivrea	id. M. V. Assunta	46105	79	36426	34
16	Mondovì	id. e Collegio dei Cappellani della Catted.	28243	81	21478	84
17	Moriana	id. » »	11214	82	11377	82
18	Nizza	id. S. Reparata . . . . . , . .	10975	»	11055	»
19	Novara	id. M. V. Assunta.	42430	36	85947	53
20	Pinerolo	id. S. Donato	20048	45	18363	95
21	Saluzzo	id. » »	30134	90	29175	06
22	Sarzana e Brugnato	id. S. Andrea Apostolo	8519	52	4722	35
		id. S. Pasquale Baylon	300	»	300	»
23	Savona e Noli	id. M. V. Assunta	6568	26	6473	62
		id. Ss. Pietro, e Paolo	1789	29	1763	94
24	Susa	id. S. Giusto	24397	07	23541	57
25	Tarantasia	id. » »	9599	»	9689	»
26	Torino	id. S. Giovanni Battista	109525	39	103450	66
27	Tortona	id. S.Giacomo, e Massa di 4 Canonicati	18449	20	20235	79
28	Ventimiglia	id. M. V. Assunta	2795	91	3168	06
29	Vercelli	id. S. Eusebio.	156423	49	166308	26
30	Vigevano	id. S. Ambrogio	22226	42	22226	42
		TOTALE....	916777	90	942665	58

COLLEGIATE CANONICALI

N.° Ordine	DIOCESI	SEDE DELLE COLLEGIATE	Num. delle Collegiate per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle mani-morte	
1	Acqui	Collegiata Campofreddo della Natività di M. V. .	1	521	20	499	40
2	Alba	» » »	»		»		
3	Albenga	Collegiate di Albenga-Alassio-Diano Castello-Onelia Pieve, e Porto Maurizio	6	11454	98	11666	37
4	Alessandria	id. di Alersandria, Quargnento. Solero, e Valenza	5	14767	57	14163	06
5	Annecy	» » »	»	»	»	»	»
6	Aosta	Collegiata d'Aosta di S. Lorenzo	1	10178	01	4020	51
7	Asti	id. d'Asti di S. Secondo	1	9400	71	13254	53
8	Biella	» » »	»	»	»	»	»
9	Bobbio	» » »	»	»	»	»	»
10	Casale	Collegiate di Fubine e Lu	2	7708	58	6419	72
11	Ciamberì	» » »	»	»	»	»	»
12	Cuneo	» » »	»	»	»	»	»
13	Fossano	» » »	»	»	»	»	»
14	Genova	Collegiate di Genova, Carignano Chiavari, Lavagna Rapallo, S. Margarita di Rapallo, Recco e Volteggio	10	23437	86	34539	63
15	Ivrea	Collegiata d'Agliè (Massa)	1	507	64	2107	64
16	Mondovì	id. di Bene Cera ed Ormea	3	6495	65	5108	39
17	Moriana	» » »	»	»	»	»	»
18	Nizza	» » »	»	»	»	»	»
19	Novara	Collegiate di Novara-Arona-Borgomanero-BorgoSesio Canobbio, Domodonola-Gozzano-Intra IsolaS.Giulio-Omegna-Pallanza e Varallo.	12	68403	03	74079	47
20	Pinerolo	» » »	»	»	»	»	»
21	Saluzzo	Collegiate di Cardè, e Revello	2	1865	19	2069	70
22	Sarzana e Brugnato	id. di Spezia e Sestri Levante	2	5645	28	5650	68
23	Savona, e Noli	id. di Fineborgo, Finalmarina, e Varazze .	3	5824	33	5024	15
24	Susa	» » »	»	»	»	»	»
25	Tarantasia	» » »	»	»	»	»	»
26	Torino	Collegiate di Torino - Carmagnola - Chieri-Cecorgni Giaveno Monealreri - Rivoli e Sevigliano . .	8	66236	09	62979	47
27	Tortona	Collegiate di Broni-Casci-Castelnuovo Scrivia, Novi Ponte Curone, Viguzzolo, e Voghera	7	17695	32	11409	76
28	Ventimiglia	Collegiate di Badalucco, Castellaro, S. Remo, e Taggia	4	2663	84	1865	14
29	Vercelli	id. di Masserano, Santià e Trino	3	10554	07	8999	07
30	Vigevano	id. di Mortara, e Pieve di Vellezza . . .	2	1406	74	1406	74
		TOTALE	73	264766	09	265263	33

BENEFICJ CANONICALI SEMPLICI

N.° d' Ordine	DIOCESI	NUMERO DEGLI ENTI E REDDITI TOTALI RISULTANTI						
		Numero	dai certificati di Catasto		Numero	dalle consegne delle Manimorte		Numero effettivo degli Enti Canonicali aventi patrimonii particolari
1	Acqui	2	305	05	1	200	—	4
2	Alba	12	14829	81	13	12551	21	14
3	Albenga	35	7696	06	31	7204	89	67
4	Alessandria	84	63930	50	76	45913	50	92
5	Annecy	34	35400	—	34	35400	—	34
6	Austa	12	3069	97	17	15217	59	28
7	Asti	37	28057	44	36	31746	88	42
8	Biella	22	18036	81	22	22580	21	23
9	Bobbio	12	4490	61	1	207	70	12
10	Casale	11	7371	71	11	6454	61	21
11	Ciamberi	13	7880	—	13	7880	—	13
12	Cuneo	7	3625	05	9	6010	45	20
13	2ossano	15	23823	65	15	27443	75	15
14	Genova	10	1096	34	9	1646	03	34
15	Ivrea	2	2174	87	3	1796	87	3
16	Mondovì	42	26475	14	44	31385	32	52
17	Moriana	—	—	—	—	—	—	—
18	Nizza	10	6350	05	10	6260	05	10
19	Novara	106	40400	82	101	44369	61	133
20	Pinerolo	17	20006	36	18	24656	53	21
21	Saluzzo	7	4076	98	06	3187	68	9
22	Sarzana e Brugnato	27	7496	79	19	13007	81	39
23	Savona, e Noli	24	5779	98	20	6622	62	65
24	Susa	9	4360	90	9	4357	90	11
25	Tarantasei	11	3000	—	11	3000	—	11
26	Torino	44	27705	75	43	31850	88	49
27	Tortona	104	58326	35	108	60004	09	137
28	Ventimiglia	35	10471	32	29	12433	53	61
29	Vercelli	37	33734	78	30	22905	32	54
30	Vigevano	18	9238	67	21	12859	88	26
	TOTALE....	799	472101	75	760	499154	31	1100

SEMINARII ARCIVESCOVILI, E VESCOVILI

N.° d'Ordine	DIOCESI	Num. dei Seminarii Arcivescovili, e Vescovili per Diocesi.	REDDITI TOTALI RISULTANTI dei Cestificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	1	25276	24	25998	64
2	Alba	1	16554	18	16707	43
3	Albenga	1	7848	26	10541	49
4	Alessandria	1	24072	72	28323	23
5	Anney	1	50112	36	51791	41
6	Aosta	1	14991	75	14393	96
7	Asti	1	27050	41	32747	41
8	Biella	1	12665	36	14708	36
9	Bobbio	1	8215	16	5920	49
10	Casale	1	33644	36	28740	69
11	Ciamberì	1	45539	64	54660	64
12	Cuneo	1	22471	81	21079	26
13	Fossano	1	12226	20	11651	20
14	Genova	2	27923	19	31106	86
15	Ivrai	1	32404	48	23953	75
16	Mondovì	1	45996	90	43962	45
17	Moriana	1	10236	11	6512	11
18	Nizza	1	8485	32	10219	32
19	Novara	6	75641	67	88633	60
20	Pinerolo	1	13842	60	12987	60
21	Saluzzo	1	24785	63	27379	91
22	Sarzana e Brugnato	2	6575	58	7428	91
23	Savona, e Noli	2	4871	77	5481	80
24	Susa	1	7402	69	7576	40
35	Tarantasia	1	8338	36	9975	54
26	Torino	4	109015	77	118139	87
27	Tortona	1	20969	63	25575	46
28	Ventimiglia	1	1412	34	1709	30
29	Vercelli	1	75431	56	27174	17
30	Vigevano	1	50889	35	31290	97
	TOTALE....	41	814891	40	795772	25

SEMINARII PICCOLI

N.° d' Ordine	DIOCESI	Num. dei Seminarii piccoli per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Alba	—	—	—	—	—
2	Acqui	—	—	—	—	—
3	Albenga	—	—	—	—	—
4	Alessandria	1	3965	90	4492	99
5	Annuy	1	3931	15	7883	15
6	Aosta	1	1621	80	1831	30
7	Asti	—	—	—	—	—
8	Biella	1	616	—	726	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	—	—	—	—	—
11	Ciamberì	1	576	87	230	—
12	Cuneo	—	—	—	—	—
13	Fossano	—	—	—	—	—
14	Genova	1	23	36	—	—
15	Ivrea	1	1775	—	1775	—
16	Mondovì	—	—	—	—	—
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza					
19	Novara	1	5	02	—	—
20	Pinerolo	1	300	—	300	—
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarsana e Brugnata	—	—	—	—	—
23	Savona, e Noli	—	—	—	—	—
24	Susa	—	—	—	—	—
25	Tarantasia	1	462	70	255	70
26	Torino	—	—	—	—	—
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	—	—	—	—	—
29	Vercelli	—	—	—	—	—
30	Vigevano	—	—	—	—	—
	TOTALE....	14	13321	29	17527	54

BENEFICII CURATI PROVVISTI DI CONGRA

N.° d'Ordine	DIOCESI	Numero delle Parrocchie Congruate per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	87	80372	43	66225	06
2	Alba	47	37752	42	30456	84
3	Albenga	142	72880	01	68019	23
4	Alessandria	30	31102	90	33859	61
5	Annecy	273	267875	57	261133	14
6	Aosta	78	51502	22	46928	27
7	Asti	25	27796	90	24548	53
8	Biella	64	73015	12	68790	55
9	Bobbio	38	15107	65	11577	92
10	Casale	42	57806	33	53480	21
11	Ciamberì	148	109084	23	104141	71
12	Cuneo	28	29245	58	26639	28
13	Fossano	2	1517	68	1377	68
14	Genova	264	169359	80	160145	18
15	Ivrea	68	80410	44	67658	51
16	Mondovì	84	71040	37	56700	09
17	Moriana	70	58782	21	60913	49
18	Nizza	135	63260	95	50289	50
19	Novara	195	157078	30	152919	17
20	Pinerolo	54	28892	16	26097	22
21	Saluzzo	50	42198	36	27833	54
22	Sarzana, e Brugnato	89	40000	35	37810	38
23	Savona, e Noli	44	26667	77	26896	86
24	Susa	45	26805	98	21980	18
25	Tarantasia	68	52253	64	50814	41
26	Torino	108	135111	40	121559	36
27	Tortona	172	80156	45	63009	12
28	Ventimiglia	34	23508	23	20174	20
29	Vercelli	48	51453	23	51760	55
30	Vigevano	18	27340	11	26318	06
31	Piacenza	1	39	46	—	—
	TOTALE...	5251	1973018	25	1820057	82

In questa categoria sono compresi per una ragguardevole somma i redditi delle fabbricerie sagrestie ec.

*

BENEFICII CURATI NON PROVVISTI DI CONGRUA

N.° d'Ordine	DIOCESI	Numero dei Seminarii piccoli per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle consegne delle Manimorte	
1	Acqui	41	90671	01	66639	25
2	Alba	49	92348	52	88135	86
3	Albenga	26	22671	13	22966	87
4	Alessandria	33	80188	83	70537	48
5	Annecy	18	16109	81	16729	98
6	Aosta	9	13414	83	8699	38
7	Asti	84	191621	84	156945	34
8	Brella	50	79594	88	68320	73
9	Bobbio	6	3833	62	3380	84
10	Casale	96	222296	54	190670	14
11	Ciamberì	21	19803	70	19748	20
12	Cuneo	32	61255	18	57524	70
13	Fossano	28	75701	69	71091	83
14	Genova	55	65389	59	69851	13
15	Ivrea	66	145229	57	130297	80
16	Mondovì	76	123081	20	110527	24
17	Moriana	16	12506	85	12919	37
18	Nizza	16	14565	98	11400	91
19	Novara	177	363691	85	289370	88
20	Pinerolo	20	42624	23	40897	06
21	Saluzzo	41	107010	61	104025	57
22	Sarzana, e Brugnato	23	35431	79	26878	69
23	Savona, e Noli	12	12992	29	13674	20
24	Susa	11	20448	12	14887	10
25	Tarantasia	16	20033	48	20669	90
26	Torino	166	407536	40	395069	43
27	Tortona	144	169682	24	136433	45
28	Ventimiglia	30	22809	27	24510	25
29	Vercelli	92	248855	92	227593	76
30	Vigevano	56	131005	77	114349	81
	TOTALE...	1480	2908706	56	2584737	15

Vedi l'osservazione inscritta alla pagina precedente

CORPORAZIONI RELIGIOSE, OSSIA CONVENTI E MONASTERI

N.° d'Ordine	DIOCESI	NUMERO dei Conventi	NUMERO dei Monasteri	Numero totale dei Conventi, e Monasteri per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		REDDITI TOTALI RISULTANTI dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	8	2	10	12301	98	11092	23
2	Alba	7	2	9	51875	70	41140	38
3	Albenga	14	5	19	25901	59	23830	62
4	Alessandria	8	3	11	95768	11	85905	88
5	Annecy	17	24	41	25651	10	30659	44
6	Aosta	3	2	5	5752	12	10261	70
7	Asti	3	5	8	57497	05	62375	70
8	Biella	2	—	2	9275	41	9324	20
9	Bobbio	—	1	1	—	—	—	—
10	Casale	9	2	11	60017	48	51092	98
11	Ciamberì	6	9	15	29017	78	23246	90
12	Caneo	5	8	13	39906	74	36226	14
13	Fossano	4	1	5	34271	36	33219	36
14	Genova	58	48	106	387458	56	454651	52
15	Ivrea	4	7	11	41674	29	38921	01
16	Mondovì	8	8	16	72115	63	60032	93
17	Moriana	—	1	1	5051	52	3771	52
18	Nizza	11	6	17	30641	04	35168	85
19	Novara	16	16	32	65951	45	61115	52
20	Pinerolo	4	2	6	24657	03	22287	74
21	Saluzzo	5	2	7	9209	89	11767	39
22	Sarzana, e Brugnato	13	—	13	4904	63	7568	57
23	Savona, e Noli	18	8	26	46862	08	46233	69
24	Susa	3	1	4	53563	30	42413	21
25	Tarantasia	4	8	12	2410	29	2423	29
26	Torino	36	18	54	402881	16	431106	41
27	Tortona	9	3	12	16585	74	23088	32
28	Ventimiglia	6	5	11	27378	14	29992	36
29	Vercelli	8	3	11	98315	12	95217	46
30	Vigevano	1	—	1	—	—	252	—
	TOTALE...	290	200	490	1736976	29	1784387	32

CONVITTI ECCLESIASTICI

N.° d'Ordine	DIOCESI	Numero dei Convitti Ecclesiastici per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle consegne delle Manimorte	
1	Acqui	—	—	—	—	—
2	Alba	2	264	78	627	78
3	Albenga	1	601	74	364	74
4	Alessandria	—	—	—	—	—
5	Annecy	—	—	—	—	—
6	Aosta	—	—	—	—	—
7	Asti	1	4864	90	5198	45
8	Biella	—	—	—	—	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	—	—	—	—	—
11	Ciamberì	—	—	—	—	—
12	Cuneo	—	—	—	—	—
13	Fossano	—	—	—	—	—
14	Genova	—	—	—	—	—
15	Ivrea	—	—	—	—	—
16	Mondovì	1	731	37	1331	37
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza	—	—	—	—	—
19	Novara	—	—	—	—	—
20	Pinerolo	—	—	—	—	—
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzano, e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona, e Noli	—	—	—	—	—
24	Susa	—	—	—	—	—
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino	3	22881	54	23545	45
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	—	—	—	—	—
29	Vercelli	—	—	—	—	—
30	Vigevano	1	158	33	128	33
	TOTALE...	9	29502	66	31196	21

ABAZIE

N.° d'Ordine	DIOCESI	Numero delle Abazie per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	5	8841	32	3358	79
2	Alba	1	—	—	—	—
3	Albenga	4	525	71	424	46
4	Alessandria	11	10333	09	8883	27
5	Annecy	1	45	47	45	47
6	Aosta	—	—	—	—	—
7	Asti	1	202	47	113	23
8	Biella	—	—	—	—	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	2	1580	09	1288	54
11	Ciamberì	1	10713	62	13625	—
12	Cuneo	1	—	—	—	—
13	Fossano	1	—	—	—	—
14	Genova	24	19464	64	21183	15
15	Ivrea	1	12243	16	12760	16
16	Mondovì	3	7262	49	3625	—
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza	2	2132	—	2132	—
19	Novara	4	3989	97	1579	43
20	Pinerolo	1	—	—	—	—
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzana e Brugnato	1	495	97	25	01
23	Savona e Noli	1	418	—	418	—
24	Susa	1	—	—	—	—
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino	5	18544	66	20378	81
27	Tortona	8	2951	68	59	18
28	Ventimiglia	4	300	75	1388	04
29	Vercelli	4	773	79	663	69
30	Vigevano	—	—	—	—	—
	TOTALE...	87	100818	88	91951	23

SANTUARII E BASILICHE

N.° d'Ordine	DIOCESI	Numero dei Santuarii e Basiliche per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	3	1085	98	5568	62
2	Alba	3	2903	11	3002	13
3	Albenga	5	1663	43	527	93
4	Alessandria	1	101	60	181	40
5	Annecy	—	—	—	—	—
6	Aosta	1	10	—	10	—
7	Asti	2	262	34	508	40
8	Biella	7	57738	65	55212	08
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	1	296	67	738	42
11	Ciamberì	—	—	—	—	—
12	Cuneo	2	216	33	26	51
13	Fossano	1	1022	98	1183	98
14	Genova	13	13860	97	16421	86
15	Ivrea	3	1719	88	668	75
16	Mondovì	4	3303	61	4807	58
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza	1	185	74	315	74
19	Novara	6	6191	03	7139	58
20	Pinerolo	1	285	—	315	—
21	Saluzzo	4	339	48	95	92
22	Sarzana, e Brugnato	6	1669	24	—	—
23	Savona, e Noli	1	17	06	—	—
24	Susa	1	143	85	143	85
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino	16	36623	59	35518	94
27	Tortona	2	297	03	436	38
28	Ventimiglia	2	164	79	589	59
29	Vercelli	4	2689	77	2893	30
30	Vigevano	1	2838	36	2711	27
	TOTALE...	91	138630	52	139037	23

ECONOMATO GENERALE R.° APOSTOLICO

DALLO STATO GENERALE NUM. IX RISULTANO

ALL' ECONOMATO GENERALE REGIO APOSTOLICO I SEGUENTI REDDITI

1. Dai Certificati di Catasto	L.	527182	06
2. Dalle consegne delle manimorte	»	484069	15
3. Dal Bilancio particolare dell' anno 1851.	»	461885	33

CASSE O BORSE CLERICALI

N.° d'Ordine	DIOCESI	Numero delle Casse o borse Clericali per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	—	—	—	—	—
2	Alba	—	—	—	—	—
3	Albenga	—	—	—	—	—
4	Alessandria	—	—	—	—	—
5	Annecy	1	3953	09	3953	09
6	Aosta	1	105	—	105	—
7	Asti	—	—	—	—	—
8	Biella	—	—	—	—	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	—	—	—	—	—
11	Ciamberì	—	—	—	—	—
12	Cuneo	—	—	—	—	—
13	Fossano	—	—	—	—	—
14	Genova	—	—	—	—	—
15	Ivrea	—	—	—	—	—
16	Mondovì	—	—	—	—	—
17	Moriana	1	681	50	681	50
18	Nizza	—	—	—	—	—
19	Novara	—	—	—	—	—
20	Pinerolo	1	2831	35	2831	35
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzana, e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona, e Noli	—	—	—	—	—
24	Susa	1	129	05	129	05
25	Tarantasia	1	4582	32	3882	62
26	Torino	—	—	—	—	—
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	—	—	—	—	—
29	Vercelli	—	—	—	—	—
30	Vigevano	1	1500	—	1500	—
	TOTALE...	7	13782	31	13082	61

OPERE DI SOCCORSO AI PARROCHI INVALIDI

N.° d'Ordine	DIOCESI	Numero delle opere di soccorso ai Parrochi invalidi per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	1	1765	90	1886	99
2	Alba	1	845	55	3651	55
3	Albenga	1	622	24	638	24
4	Alessandria	1	1645	98	2340	63
5	Annecy	1	18901	05	18901	05
6	Aosta	1	166	—	166	—
7	Asti	—	—	—	—	—
8	Biella	1	431	98	431	98
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	—	—	—	—	—
11	Ciamberì	1	4283	15	4283	15
12	Cuneo	—	—	—	—	—
13	Fossano	1	720	41	60	—
14	Genova	1	2400	—	2400	—
15	Ivrea	—	—	—	—	—
16	Mondovì	1	12324	79	19470	—
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza	—	—	—	—	—
19	Novara	1	3816	94	4116	94
20	Pinerolo	1	344	—	344	—
21	Saluzzo	—	—	—	—	—
22	Sarzana, e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona e Noli	—	—	—	—	—
24	Susa	1	125	—	125	—
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino	1	2750	22	2711	90
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	1	245	50	245	50
29	Vercelli	1	2644	75	2644	75
30	Vigevano	1	2996	24	5190	29
	TOTALE...	18	57029	70	69607	97

STABILIMENTI ED OPERE DI ESERCIZI SPIRITUALI

N.° d'Ordine	DIOCESI	Num. degli esercizi spirituali e Missioni, per Diocesi	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
1	Acqui	—	—	—	—	—
2	Alba	—	—	—	—	—
3	Albenga	1	796	72	1085	02
4	Alessandria	—	—	—	—	—
5	Annecy	—	—	—	—	—
6	Aosta	5	1282	35	1287	05
7	Asti	—	—	—	—	—
8	Biella	—	—	—	—	—
9	Bobbio	—	—	—	—	—
10	Casale	1	102	30	—	—
11	Ciamberì	1	50	—	50	—
12	Cuneo	2	1226	60	1850	—
13	Fossano	2	654	13	1023	—
14	Genova	—	—	—	—	—
15	Ivrea	3	1066	60	1541	30
16	Mondovì	9	2788	23	3001	97
17	Moriana	—	—	—	—	—
18	Nizza	1	50	—	50	—
19	Novara	4	1047	30	1215	46
20	Pinerolo	—	—	—	—	—
21	Saluzzo	1	2206	14	—	—
22	Sarzano, e Brugnato	—	—	—	—	—
23	Savona, e Noli	1	222	24	222	24
24	Susa	—	—	—	—	—
25	Tarantasia	—	—	—	—	—
26	Torino	6	1842	02	1661	62
27	Tortona	—	—	—	—	—
28	Ventimiglia	—	—	—	—	—
29	Vercelli	2	798	91	1196	41
30	Vigevano	—	—	—	—	—
	TOTALE....	39	14133	54	14184	07

SUNTO SOMMARIO DELLA CONSISTENZA REDDITUALE DEI SEGUENTI CORPI, OD ENTI ECCLESIASTICI RELIGIOSI

N.° d'Ordine		DENOMINAZIONE DEGLI ENTI	Num. totale degli Enti per Diocesi.	REDDITI TOTALI RISULTANTI dai Certificati di Catasto		dalle Consegne delle Manimorte	
I		Arcivescovati, e Vescovati	30	966236	78	859389	79
II	a	Capitoli Cattedrali	30	916777	90	942665	58
	b	Collegiate Canonicali	73	264766	09	265263	33
	c	Beneficj Canonicali semplici	1100	472101	75	499154	31
III	a	Seminarj Arcivescovili, e Vescovili . .	41	814891	40	795772	23
	b	idem piccoli	14	13321	29	17527	54
IV	a	Benefici Curati provvisti di Congrua. .	2551	1973018	25	1820057	82
	b	idem non provvisti	1480	2908706	65	2584747	15
V		Corporazioni Religiose ossia Conventi, e Monasteri. . . . . (Uomini 290, Donne 200)	490	1736976	29	1784387	32
VI		Convitti Ecclesiastici	9	29502	66	31196	21
VII		Abazie	87	100818	88	91951	23
VIII		Santuarj e Basiliche	91	138630	52	139037	23
IX		Economato Generale R. Apostolico	1	527182	06	484069	15
X		Casse o Borse Clericali	7	13782	31	13082	61
XI		Opere di soccorso ai Parrochi invalidi . .	18	57029	70	69607	97
XII		Stabilimenti ed opere di esercizj Spirituali, e Missioni	39	14133	54	14184	07
		TOTALE....	6061	10947876	07	10412083	54

NUM. LXV.

Nota dell'Emo Sig. Card. Santucci in data dei 18 giugno 1854 al Sig. Conte di Pralormo.

Il sottoscritto Cardinale che trovasi rivestito dal S. Padre dell'onorevole incarico con pieni poteri di continuare le trattative già in corso per alcuni affari religiosi col Governo di Sua Maestà Sarda nell'accusare a V. E. il ricevimento della nota del 2 corrente, la ringrazia ben di cuore per le gentili espressioni che si è compiaciuta usare a di lui riguardo, e si fa un grato dovere di ricambiarnela con le sue congratulazioni nel vederla surrogata dalla prelodata Maestà Sua all'egregio Sig. Conte Bertone di Sambuy in qualità di plenipotenziario all'oggetto medesimo.

Nell'intendimento però che l'E. V. dice di avere avuto di riscontrare con la citata sua nota l'altra del sottoscritto in data del 18 settembre 1852 si fa Ella ad invitarlo perchè ponga per ora da parte le vertenze relative alla ricognizione dei diritti della Chiesa ed alla inviolabilità incontrovertibile de' Concordati, e vorrebbe che si volgessero invece le trattative a quelle riforme che Ella dice dalle circostanze e dal volgere degli anni rese necessarie nelle condizioni del patrimonio temporale del Clero, proponendo intanto per base alle riforme stesse doversi ritenere il Governo di Sua Maestà liberato dal peso di prestare qualsiasi assegno al Clero nei regî Stati, e che questa liberazione debba in ordine almeno al Clero di Terraferma incominciare dal 1. gennaio prossimo. Assicura poi che colla immediata soluzione di questa quistione di riforma si potrebbero d'un sol tratto appianare molte fra le opposizioni che pel passato s'incontrarono riguardo ai diversi punti che Ella dice essere rimasti a decidersi.

Dopo tale esposizione di cose e dopo un tale invito, trovasi lo scrivente nella necessità di dovere richiamare l'attenzione della E. V. sullo stato delle trattative, e lo farà colla maggior brevità possibile, potendo Ella rilevarlo più distesamente dal carteggio

tenuto tra lo scrivente medesimo e il sig. Conte di Sambuy.

Ebbero cominciamento le trattative circa la metà di novembre 1851, e si convenne dai due plenipotenziari di cominciarle da quei punti, che Ella amerebbe di mettere per ora da parte. Mostrandosi convinto il plenipotenziario Sardo della necessità di non potersi dipartire da tal base, credè opportuno di porre nel preambolo, che avrebbe dovuto precedere i nuovi accordi, alcune espressioni, colle quali *venissero riconosciuti li diritti della nostra S. Chiesa* violati con la così detta legge Siccardi, e *fosse riassicurata la Chiesa stessa sulla osservanza* ossia inviolabilità *delle convenzioni stipolate colla S. Sede dal Governo Sardo*. Le frasi usate a tal uopo dal sig. Conte di Sambuy non furono riconosciute dalla S. Sede come sufficienti a raggiungere lo scopo, e perciò dal plenipotenziario pontificio si progettarono altre espressioni consegnate in una formola di preambolo che con Nota del 28 febbraio 1852 fu fatta tenere al plenipotenziario Sardo, il quale disse che l'avrebbe inviata al suo Governo.

Dopo sei mesi incirca, ossia il 24 agosto, il sottoscritto ottenne la risposta, ed in questa si dichiarava che il Governo Sardo non poteva ammettere quel preambolo tanto per la sua forma intrinseca, quanto per la estrinseca, e perchè invece di esprimere il sublime concetto che il Conte di Sambuy supponeva d'avere espresso nel preambolo da lui formolato, prendeva le proporzioni d'un vero Concordato e conteneva materie che eccedono le attribuzioni della Corona. Si accolse invece dal plenipotenziario Sardo il partito di preambolo formolato dal plenipotenziario pontificio, con la soppressione di alcune cose che a giudizio del Governo Sardo non vi potevano trovar luogo, le quali però dovevano dal Sig. Conte di Sambuy garantirsi con note diplomatiche da emettersi contemporaneamente ai nuovi accordi. Compendiò il Sig. Conte queste cose in quattro proposizioni e sono le sequenti:

1. Che dalla competenza dei tribunali laici si debbano eccettuare tutte le cause istituzionali.
2. Che se ne debbano pure eccettuare le cause in petitorio dei patronati ecclesiastici.
3. Che le persone dei Vescovi non sieno sottoposte al giudizio dei tribunali criminali laici per delitti, o reati contro alle leggi civili se non dopochè saranno stati giudicati da un tribunale ecclesiastico composto di Prelati del Regno.
4. Che nei casi, in cui la immunità locale è stata di recente abolita si osservino le medesime formalità che erano prescritte per i casi anteriormente aboliti, affinchè nell'estrarre i rei e i corpi dei delitti dai luoghi sagri, sia mantenuta la riverenza a questi dovuta.

La prima proposizione fu da lui ammessa senza osservazione. La seconda e la quarta si dissero di facile accordo mediante alcune spiegazioni. La terza si rigettò assolutamente.

Il punto della inviolabilità de' Concordati non trovandosi annoverato tra le quattro proposizioni testè riferite, e soltanto facendosi dal Sig. Conte di Sambuy preghiera che si ritornasse alla formola da lui progettata, potè il sottoscritto argomentare essersi convenuto di lasciare questo punto a fare parte del preambolo.

In seguito di ciò venne modificato il preambolo con la soppressione delle cose riferibili alle quattro proposizioni: fu compilato un contro-progetto di articoli, tra i quali sono quelli della creazione domandata dal Governo delle due commissioni miste per la Sardegna e per Terra-ferma ed il tutto fu inviato con Nota del sottoscritto del 18 settembre al Sig. Conte di Sambuy a Torino, giusta li concerti con lui presi mentre egli andava a partire per colà uno o due giorni dopo che aveva consegnato al sottoscritto medesimo la sua nota.

Il plenipotenziario pontificio nella citata sua Nota del 18 settembre, senza fare osservazione sulla inesattezza di alcune espressioni contenute in dette proposizioni, e specialmente nella terza, in quella parte in cui supponevasi che dopo il giudizio dei Prelati del Regno avrebbero i Vescovi soggiaciuto al giudizio dei tribunali laici, poichè era ciò superfluo allo scopo ch' egli aveva manifestato, di fare cioè rimanere i Vescovi esenti dalla giurisdizione laica assolutamente, ed in qualunque tempo, tornò ad insistere per lo scopo stesso, limitandosi a ripetere le ragioni che richiedevano una tale esenzione, e conchiuse col dichiarare che qualora le cose riportate nelle quattro proposizioni vengano accettate per farne atto separato di dichiarazione diplomatica, ma però *puramente e semplicemente come dal sottoscritto furono espresse nel preambolo*, egli potrebbe domandare l' autorizzazione di Sua Santità di modificare il preambolo stesso, sopprimendo in esso le espressioni relative agli indicati argomenti, e riducendolo alla formola, della quale gli si trasmetteva l' esemplare; bene inteso però che alle cautele tutrici del rispetto per i sacri asili, sarebbe dalla S. Sede di concerto col suo Governo provveduto, onde riuscissero innocue alla amministrazione della giustizia, fermo d'altronde rimanendo sempre l'obbligo nel plenipotenziario Sardo di garantire con note le cose che andavano a sopprimersi nel preambolo. Essendo questo l'ultimo stato in cui trovansi le trattative, sembrava che dovesse attendersi lo scrivente una risposta categorica alla citata di lui dichiarazione, onde per questo modo le trat-

tative venissero continuate riprendendole dal punto ove erano rimaste; ma invece senza nulla dire di ciò si domandava che posti da un canto questi argomenti rinunziasse la S. Sede al progetto fatto dal Governo e da Essa accettato delle commissioni miste e senza previo esame dei bisogni del Clero e del Culto si procedesse alla dichiarazione della esonerazione del Governo dall'obbligo di somministrare i compensi, che pur deve per giustizia al Clero di Terra-ferma e quelli eziandio, che dovrebbe al Clero di Sardegna.

Trovandosi il sottoscritto senza istruzioni per corrispondere a queste inchieste da lui inaspettate, si è dovuto rivolgere al Santo Padre per implorarle. La Santità Sua pertanto gli ha dichiarato, che essendo gravissime le ragioni, per le quali la S. Sede ha creduto di poter affidare alle commissioni miste l' esame e le operazioni occorrenti intorno a ciò che possa riguardare il patrimonio temporale del Clero in relazione ai bisogni della Chiesa nei dominj di Sua Maestà Sarda, non crede di potere annuire alle richieste, intendendo che le trattative vengano continuate sulla base e sull'andamento, con cui furono condotte col di Lei antecessore Sig. Conte di Sambuy.

Il sottoscritto animato dalla premura di vedere al più presto possibile portate alla loro soluzione le trattative in corso, premura ispiratagli solo dalla comprensione del proprio dovere indipendentemente dalle insinuazioni del degno di Lei antecessore, e alla quale in fatto ha corrisposto, siccome lo mostrano e la storia delle trattative e le date del suo carteggio, si affretta di partecipare alla E. V. questa disposizione di Sua Santità, e si confida che dividendo l' E. V. con esso i medesimi sentimenti di premura per l'oggetto, vorrà sollecitamente favorirlo della richiesta categorica risposta alla di sopra accennata dichiarazione contenuta nella nota del 18 settembre 1852 e richiamata nella presente, non che agli altri argomenti della nota stessa. Il sottoscritto profitta di questo incontro etc.

NUM. LXVI.

Nota del Sig. Conte di Pralormo dei ... settembre 1854 all'Emo Sig. Card. Santucci, in cui si rinnovano le insistenze per ottenere la riforma economica sul patrimonio del Clero di Terraferma.

Il sottoscritto Ministro Residente di S. M. il Re di Sardegna presso la Santa Sede, il quale appena ricevuta la Nota che Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinal Santucci

La prima proposizione fu da lui ammessa senza oss[illegible] S.
La seconda e la quarta si dissero di facile acco[illegible] del
alcune spiegazioni. La terza si rigettò assol[illegible] appo-
Il punto della inviolabilità de' Concordati no[illegible]ta.
verato tra le quattro proposizioni testè [illegible] precitata Nota
cendosi dal Sig. Conte di Sambuy pr[illegible]e colla Santa Sede
alla formola da lui progettata, p[illegible]e in disparte « i vari
tare essersi convenuto di lasci[illegible] sua Nota delli 18 set-
del preambolo. [illegible]ncontro, che la S. Sede
In seguito di ciò venne m[illegible] ed accettato delle Commis-
sione delle cose rifer[illegible], esame dei bisogni del Clero
pilato un contro-p[illegible]lla dichiarazione dell'esonera-
della creazione [illegible] obbligo di somministrare i com-
miste per la [illegible]e per Giustizia al Clero di Terraferma
viato con [illegible]dio, che dovrebbe al Clero di Sardegna. »
di Sam[illegible] quindi la medesima Eminenza Sua Reverendissima
egli [illegible] rivolta al Santo Padre per implorare istruzioni a
a[illegible] riguardo, ed avere la S. S. dichiarato che, essendo
[illegible] gravissime le ragioni, per le quali la S. Sede ha creduto
[illegible] di poter affidare alle Commissioni miste l'esame e le ope-
[illegible] razioni occorrenti intorno a ciò, che possa risguardare il pa-
[illegible] trimonio temporale del Clero nei R. Stati, non crede di
[illegible] poter annuire alle richieste, intendendo che le trattative ven-
[illegible] gano continuate sulla base e sull' andamento con cui fu-
[illegible] rono condotte precedentemente. »

Queste osservazioni impongono allo Scrivente l'obbligo di manifestare all'Eminenza Sua Reverendissima la convinzione, che ei nutre che le intenzioni del R. Governo non sieno state nel vero loro senso interpretate, il che può egli unicamente ascrivere a difetto di sufficiente chiarezza nel contesto della propria Nota delli 2 giugno.

Non è mai stato infatti nè è intenzione del prefato Governo di eliminare dalle Trattative i diversi punti rimasti insoluti, di cui è cenno nella mentovata Nota dell'Eminenza Sua Reverendissima delli 18 settembre 1852. Che anzi il sottoscritto coglie con vera soddisfazione questa circostanza per dichiarare formalmente, essere il Governo di S. M. Sarda disposto ad aderire a tutte quelle concessioni desiderate dalla S. Sede, che saranno conciliabili colle facoltà spettanti al potere esecutivo, colla dignità ed interesse dello Stato, e cogli inalienabili diritti della Corona: e persuaso com'è, che nell'alto suo senno l' Eminenza Sua Reverendissima non vorrà spingere oltre tali limiti le sue domande, lo Scrivente, se da un lato può pensare che la determinazione di questi potrà ancora dar luogo all' ulteriore protrarsi delle Trattative, ha però fondata

ragione di credere, ch' esse saranno per riescire al desiderato accordo.

Ma il medesimo Reale Governo, ha dovuto nel tempo stesso considerare che, nella moltiplicità delle insorte questioni, le quali rendono indispensabile un nuovo ordinamento delle condizioni del Patrimonio temporale del Clero negli Stati Sardi, alcune ve ne hanno di speciale urgenza, e la cui definizione non potrebbe essere nè sospesa nè ritardata senza gravemente compromettere non meno l'interesse dello Stato che quello della Chiesa. Egli avrebbe quindi creduto di mancare al debito suo, se non avesse tosto richiamata l'attenzione della S. Sede sopra questi punti, e non l'avesse richiesta di formarne l'oggetto d'una preliminare dichiarazione, senza pregiudizio del proseguimento delle Trattative già iniziate sopra le vertenze esistenti.

Dei punti, a cui qui si allude dal Sottoscritto e che concernono, siccome già è noto all'Eminenza Sua Reverendissima, l'esonerazione del Regio Governo da ogni sussidio od assegno al Clero dei R. Stati, ed il miglioramento della condizione dei Parrochi più bisognosi, fu a lungo discorso nella più volte citata Nota delli 2 Giugno; nè più occorre il ripetere le considerazioni gravissime ivi esposte, le quali dimostrano ad un tempo la Giustizia delle proposizioni del Governo di S. M. e l'urgenza di provvedervi; si contenterà pertanto lo scrivente di far osservare a Sua Eminenza Reverendissima, che a far capo dal 1 Gennajo prossimo venturo troverassi il medesimo Governo nell'assoluta impossibilità di continuare a far pagare dalle Finanze dello Stato quella somma, che si è sin qui corrisposta per supplemento di congrua ai Parrochi che non ne sono a sufficienza provvisti. D'altra parte essendo stato dalle fatte ricerche dimostrato come il patrimonio temporale del Clero nei R. Stati superi di gran lunga quanto può essere necessario per un largo e decoroso di lui sostentamento, sarebbe inutile l'attendere dal Nazionale Parlamento l'imposizione di nuova gravezza per questo oggetto sul pubblico Erario, sopra tutto nelle attuali sue condizioni. È quindi naturale, che il R. Governo sia al presente preoccupato particolarmente da questa urgente questione, e che nel desiderio di provvedervi, attenda ad allontanare tutto ciò che ne potrebbe in alcun modo ritardare lo scioglimento.

Deve d'altronde lo scrivente far riflettere all'Eminenza Sua Reverendissima che la dichiarazione proposta in ordine agli indicati due punti, non forma propriamente, nell'opinione del Governo del Re, oggetto di Negoziati colla Santa Sede, ma

è bensì un modo di agevolare la conchiusione de' medesimi, e rimuovere gli ostacoli, che vi si potrebbero opporre.

Avrebbe infatti il medesimo Governo in se stesso, indipendentemente dal concorso della Santa Sede, i mezzi di rimediare senza contravvenire ad alcuna convenzione, tanto alla deficienza della somma ora detta, e fin qui stanziata annualmente dalle Finanze a pro del Clero, quanto alle nuove spese, cui darà luogo l'effettuazione del progetto di miglioramento della condizione dei Parrochi i più bisognosi; ma nella viva brama che ha di astenersi da qualsiasi atto, il quale sebbene contenuto nella stretta cerchia delle legittime e naturali sue attribuzioni, possa tuttavia in qualche guisa anche indirettamente tornare meno grato all' animo del Santo Padre ed incagliare anche menomamente le pendenti trattative, il Governo di S. M. anzi che usare di questo suo diritto, intende di dare alla Santità Sua una prova della sua deferenza per la Santa Sede e per la sacra Sua Persona, rivolgendolesi e chiedendole di esprimere il suo assenso, convinto pure com' è che procedendo di comune accordo le due Alte Potestà, più agevole riuscirà il rinvenire i mezzi, coi quali meglio si possa nel comune interesse raggiungere il desiderato scopo.

Avvi però al dì d'oggi per esso R. Governo una considerazione, che tutte le altre domina, ed è quella della urgenza, al segno che se entro breve termine di tempo non si fosse alle predette emergenze provveduto, egli si troverebbe aver mancato ai rigorosi doveri, che la situazione delle cose gli impone. In conseguenza di che il sottoscritto ha ricevuto l'ordine di domandare all' Eminenza Sua Reverendissima relativamente alla dichiarazione più volte indicata un categorico riscontro, e di farle in pari tempo osservare, che ove dalla Santa Sede si consenta ad emanarla in quel mentre medesimo che di comune concerto si potranno stabilire i mezzi più acconci a provvedere agli accennati bisogni, non sarà anche difficile l'intendersi intorno agli oggetti discussi nella Nota del 18 settembre 1852; che quando poi per lo contrario si attenesse la Santa Sede al partito di ricusare la proposta dichiarazione, non muoverebbe al certo il Governo di S. M. alcun ostacolo al proseguimento dei Negoziati sulle basi e coll' andamento, con cui furono per lo passato condotti; ma in tal caso gli incombe l'obbligo di dichiarare francamente che astretto qual' è il Reale suo Governo dalle condizioni, in cui si trova lo Stato, si vedrebbe suo malgrado nella necessità di procedere da solo e con quei mezzi che dalla Civile potestà dipendono al conseguimento del duplice intento.

Ha lo Scrivente ferma confidenza che la Santa Sede nel desiderio, il quale certamente nutrirà pure vivissimo, di veder prontamente composte le differenze tutte insorte negli scorsi anni, vorrà acconsentire alle proposizioni del Governo di S. M. Sarda e concorrere con esso Lui a determinare quei provvedimenti dalle circostanze imperiosamente richiesti, non che a facilitarne coll' opera sua l'esecuzione; ciò nullameno ha egli creduto di suo stretto dovere lo esporre all'Eminenza Sua Reverendissima in tutta lealtà e franchezza quali verrebbero ad essere le inevitabili conseguenze della contraria decisione, qualora la S. Sede credesse di doverla assumere.

Il Sottoscritto attenderà intanto la risposta, che l'Eminenza Sua Reverendissima si vorrà compiacere di fare a queste sue domande per poter poi entrare a discutere e partitamente riscontrare le obbiezioni, che nella Nota delli 18 settembre 1852 si contenevano, e che vennero in quella già citata delli 18 Giugno p. p. sommariamente riprodotte. Soltanto alcuni riflessi egli è in debito di qui aggiungere circa qualche osservazione di questa ultima Nota: ed in prima circa la sorpresa manifestata dall'Eminenza Sua Reverendissima per aver voluto il Governo di S. M. rinunciare al progetto delle Commissioni miste, il quale pareva già accettato.

Le considerazioni contenute nella Nota del Sottoscritto delli 2 giugno davano anticipatamente contezza dei motivi, che avevano dettata la condotta del Governo di S. M.; contuttociò si farà lecito lo Scrivente di sottomettere al penetrante giudizio dell'Eminenza Sua alcuni cenni atti a meglio far conoscere il modo di pensare di esso Real Governo a questo riguardo.

Precipuo scopo delle Commissioni miste doveva essere quello di accertare lo Stato del Patrimonio Temporale del Clero nei R. Stati; ora gli accurati diligentissimi studi, che per cura del Governo di S. M. furono fatti e che sono ormai giunti al totale loro compimento, siccome antecedentemente fu detto e come l'Eminenza Sua Reverendissima lo ha potuto scorgere dal ristretto che il sottoscritto ha avuto l'onore di mettere sotto i suoi occhi con alligarlo alla nota delli 2 giugno, fanno sì che questo scopo medesimo, cagione prima della ideata loro creazione, venga a mancare alle commissioni miste per essere già ultimato quell'accertamento, a cui dovevano attendere. Quanto poi all' altro oggetto, cui il R. Governo aveva proposto che si istituissero, quella cioè di preparare e promuovere i mezzi di introdurre quelle riforme, che dalle condizioni del Patrimonio temporale del Clero si esigevano, esso bensì sussiste tuttora, ed il sottoscritto

è autorizzato a dichiarare che il Governo di S. M. benchè non creda, che al giorno d' oggi l' istituzione delle Commissioni miste sia più acconcia a dare alle vertenze una pronta soluzione, accetterebbe con riconoscenza l' immediata Istituzione di una simile Commissione avente un tal mandato, appena si fosse dalla Santa Sede accolta la dichiarazione da esso proposta e in questa Nota ripetutamente mentovata circa l' esonerazione delle R. Finanze dagli assegni al Clero, e il miglioramento della sorte dei Parrochi più bisognosi.

Anche però in questo caso siccome sarebbe, ben può dirsi impossibile che in sì breve spazio di tempo qual' è quello che rimane a trascorrere prima del gennajo 1855 si fosse potuto addivenire alla nomina dei membri della Commissione e che riunitasi questa avesse potuto compilare un piano particolareggiato e definitivo di ordinamento, converrebbe dar luogo in questo intervallo ad un accordo meramente provvisorio fra le due Alte Potestà per regolare le immediate conseguenze di essa dichiarazione; il quale accordo tanto più facilmente si conchiuderebbe se atteso la sua natura transitoria si volesse far ritorno al pensiero, che l' Eminentissimo Segretario di Stato emetteva parlando col sottoscritto sulla questione delle decime dell' Isola di Sardegna ne' primi giorni di aprile 1853, e che lo incaricava di recare a cognizione del Reale suo Governo dicendogli che: « trattandosi di un semplice aggiustamento provvisorio relativo » ad esse Decime, il Santo Padre non avrebbe fatto difficoltà a prescindere dalle altre vertenze col rimandarne » la definizione ad un aggiustamento generale. »

In fine è in obbligo il sottoscritto di rispondere all' implicito rimprovero mosso nella nota delli 18 giugno al Reale suo Governo che si contiene nelle parole *senza previo esame dei bisogni del Clero e del Culto,* quasichè pretendesse il prefato Governo che la Santa Sede tuttochè priva di qualsifosse informazione delle condizioni del Patrimonio temporale della Chiesa nei R. Stati avesse a divenire alla propostale dichiarazione.

L' accusa pargli tanto meno essere fondata che lo Scrivente, egli è d' uopo il ripeterlo, ha dietro le formali istruzioni da esso ricevute, comunicate all' Eminenza Sua Reverendissima le più esatte informazioni a questo riguardo in unione alla precedente sua Nota delli 2 giugno. Nè si potrebbe opporre che si trattò di un lavoro ordinato dal Governo, i cui risultamenti perciò non potrebbero essere ammessi dalla S. Sede, poichè, senza far caso della considerazione, che non può cadere ragionevole sospetto sulla sincerità ed esat-

tezza di un lavoro fondato sulla evaluazione e dichiarazioni del Clero medesimo, non mancano alla S. Sede i mezzi di farne meglio accertare le cifre per mezzo dei Vescovi delle rispettive Diocesi.

Coglie intanto con piacere lo scrivente quest' incontro per rinnovare a Sua Eminenza Reverendissima gli atti del profondissimo suo ossequio.

NUM. LXVII.

Nota dell' Emo Sig. Card. Santucci Plenipotenziario Pontificio diretta ai 3 di ottobre 1854 al Sig. Conte di Pralormo Ministro Sardo.

Due sono gli argomenti, ai quali si riferisce la Nota del Sottoscritto Cardinale del 18. giugno anno corrente, che viene da V. Ecc. riscontrata con altra Nota dei .... del testè scorso Settembre. Il primo riferivasi allo stato, in cui si rimasero le trattative già messe in corso col degno di Lei antecessore sig. Conte di Sambuy, onde continuarle con l' Ecc. V. ed a tal uopo si chiedeva dal sottoscritto una risposta categorica alla interpellanza fatta sull'accettazione delle concessioni, che facevansi dalla S. Sede al Governo Sardo intorno alla immunità, che era stata violata con la Legge del 9 aprile 1850 restringendone la S. Sede stessa il privilegio pel Foro Criminale alle sole persone dei Vescovi, e pel Foro Civile alle cause in petitorio di Patronato ecclesiastico, escluse sempre dallo stesso foro civile le cause istituzionali sì nel Patronato ecclesiastico che laicale: e per la immunità locale non volle esigere che la osservanza di alcune cautele in tutela del rispetto per i sagri asili. Sarebbesi dovuto attendere il sottoscritto riguardo a questo argomento una risposta positiva e favorevole, tanto più che il di Lei antecessore sig. Conte di Sambuy, con Nota del 24 agosto 1852. diceva di facile accordo li detti punti, tranne quello dei Vescovi *spettante alla competenza de' tribunali laici criminali;* del quale peraltro soggiungeva potersi in altro tempo trattare *con più fondate speranze d' utile risultamento,* ossia, per quanto sembra, dopo che si fosse conseguito l' oggetto, *al quale Egli concentrava le sue più calde istanze,* e questo era l' assenso della S. Sede per adottare li provvedimenti provvisori e *nominare una Commissione mista, la quale rendesse conto alla S. Sede ed al Real*

Governo delle riforme riconosciute necessarie ed applicabili al Clero secolare e regolare dell'Isola di Sardegna, come altra simile per Terraferma. La qual cosa sebbene per parte della S. Sede avesse avuto effetto con la esibizione del contro-progetto, in cui contenevasi l'accettazione delle commissioni miste, tuttavia il Governo Sardo, anzi che fare li passi occorrenti per la nomina dei membri delle Commissioni medesime, e progettare il temperamento provvisorio pel 1853. riguardo alla Sardegna, credette di non darsi carico di tuttociò e d'impedire alla Chiesa in quell' Isola la percezione delle decime.

Mentre, come si disse, dovevasi attendere il sottoscritto un riscontro del tenore suindicato, ha avuto invece in risposta, *essere il Governo di Sua Maestà Sarda disposto ad aderire a tutte quelle concessioni desiderate dalla S. Sede, che saranno conciliabili colle facoltà spettanti al potere esecutivo, colla dignità ed interesse dello Stato, e con gl' inalienabili diritti della Corona.* Questa risposta generica, come Vostra Eccellenza ben vedrà, non è categorica alla richiesta, che facevasi dal sottoscritto in un senso esplicito e determinato, cioè se il Governo accettava la concessione, che gli faceva la Santa Sede in quel limite indicato nella citata sua Nota. Dopo due anni, che sono corsi dalla fatta interpellanza, credeva il sottoscritto che il Governo avesse potuto bilanciare le cose in modo da dare su ciò una positiva risposta, quale appunto si richiedeva, ossia da completare col di Lei mezzo quella data dal Sig. Conte di Sambuy sulli punti, che senza avere avuto allora la menoma apprensione *per la dignità dello* Stato, *per i diritti inalienabili della* Corona, *per le facoltà del potere esecutivo,* si qualificarono *di facile accordo*, tranne quello della esenzione dei Vescovi, che peraltro si disse da trattarsi *in seguito con più fondata speranza di utile risultamento.*

Dopo le premesse osservazioni, non sa il sottoscritto comprendere come possa l' Eccellenza Vostra pensare che le trattative su questo argomento avrebbero a protrarsi, mentre per la continuazione delle medesime, occorre soltanto sapere se il Governo dopo avere ottenuto quello che domandava, ossia l'assenso della Santa Sede per le Commissioni miste, sia ora in grado di accettare o nò le dette concessioni nei termini più volte indicati. Che se avesse a ritenersi per positivo il caso da Lei pensato della ulteriore protrazione malgrado lo spazio già ora decorso di due anni dalla fatta interpellanza, sarebbe appunto questo il caso rilevato nella Nota del sottoscritto del 18 giugno, non avendo lo scrivente medesimo dato all'espressioni da Lei usate e riportate nella sua Nota, se non il senso di una *protrazione*, e non di *elimina-*

zione dei detti punti dalle trattative, per cui rendesi superflua la dichiarazione che L'è piaciuto di fare in proposito.

Rimanendosi pertanto le trattative su questi punti stessi nello stato per lo meno d'immobilità in cui erano dopo la Nota del sottoscritto del 18 settembre 1852 per mancanza sin quì di categorica risposta per parte del di Lei Governo, il sottoscritto non può fare a meno di rinnovare le sue premure per una risposta categorica ed esplicita all'argomento stesso, rivolgendo a Lei la preghiera, perchè trattandosi di concessioni della Santa Sede al Governo, e non di Questo a Quella, non voglia spingere le domande oltre i limiti già espressi, essendo sì illuminato il di Lei senno, da conoscere le insormontabili difficoltà che incontrerebbe la Santa Sede per assoggettare i Vescovi alla giurisdizione criminale laica: difficoltà indicate nella sua Nota del 18 settembre 1852 e per le quali non darà mai il suo assenso.

Venendo ora al secondo argomento, ossia alla esonerazione desiderata dal Governo Sardo dal prestare il noto assegno al Clero di Terraferma, Le dichiarava il sottoscritto non avere creduto Sua Santità di potervi annuire, poichè gravissime erano le ragioni per le quali la Santa Sede ha creduto di potere affidare alla relativa Commissione mista l'esame e le operazioni occorrenti intorno a ciò che possa riguardare il patrimonio temporale del Clero, in relazione ai bisogni della Chiesa nei dominî di Sua Maestà Sarda. Tra le dette operazioni, è qui opportuno l'osservare che non si sarebbero trascurati, anzi sarebbero stati raccomandati dalla Santa Sede nelle istruzioni che avrebbe comunicato alle Commissioni, con molta più premura di quella che sembra mostrare il Governo, i Parrochi che si trovassero non sufficientemente provveduti; ma il tutto da farsi regolarmente in seguito di minuto esame sullo stato del patrimonio temporale del Clero. Quando poi l'esame e le operazioni occorrenti sull'oggetto fossero state eseguite dalla Commissione mista, le determinazioni che credesse di adottare la Santa Sede, sarebbero al coperto d'una grandissima responsabilità, poichè facendo parte di detta Commissione alcuni Vescovi, vi sarebbe tutta la presunzione a credere che il loro opinamento e per i lumi e l'esperienza ch'essi hanno minutamente delle cose, e per l'interesse che debbano avere per la Chiesa, sarebbe tale che alcune determinazioni sarebbero certamente utili, ed altre non sarebbero per essere di grave pregiudizio alla Medesima. Dovendosi poi un tal opinamento esternare con cognizione non solo delle rendite, ma eziandio dei bisogni per i quali debbono erogarsi, sarebbe inammissibile un parere che venisse

esternato sulla base d'uno soltanto degli estremi suindicati, ossia sulla cifra delle sole rendite, senza la considerazione speciale delle spese occorrenti pel culto e pel sostentamento del Clero e dei pesi annessi alle rispettive fondazioni. Il lavoro testè presentato dal Governo, riguarda lo stato dell'ammontare delle rendite, cosicchè senza muovere il dubbio che Ella ipoteticamente supporrebbe potersi fare dalla Santa Sede sopra la esattezza del lavoro fatto, la sola mancanza della considerazione dell'altro estremo, lo rende insufficiente perchè si possa prendere una deliberazione qualunque; e se potesse esservi luogo alla dichiarazione domandata dal Governo della più volte nominata esonerazione, questa dovrebbe essere la conseguenza dell'esame predetto, e non dovrebbe mai precederlo. Essendosi pertanto accettato dalla S. Sede il progetto fatto dal Governo della Commissione mista per la intiera operazione, devesi ragionevolmente ritenere questo partito, e la Commissione stessa informerà la Santa Sede ed il R. Governo se siavi o nò eccedenza nelle rendite, compresavi anche la somministrazione in discorso, e ciò sempre in relazione alle spese occorrenti.

Sebbene il Governo avesse precedentemente, cioè sino dal 1850. commesso ai suoi agenti il lavoro ora presentato da V. Eccellenza con la Nota del 2 giugno u. d. tuttavia Esso invocò la creazione delle Commissioni miste colla Nota del di Lei antecessore del 24 agosto 1852 ed allegavasi allora il motivo della urgenza, onde ottenere l'assenso della S. Sede per la creazione delle medesime, alle quali si voleva commesso l'intiero esame ed operazioni per la riforma del Patrimonio temporale del Clero: urgenza che ora si allega per togliere alle Commissioni stesse una parte principalissima delle operazioni, e spingere, se fosse possibile, la S. Sede ad una deliberazione che, quando avesse luogo, dovrebbe, siccome di sopra si è detto, ragionevolmente susseguire e non precedere le operazioni in discorso. E quì è da notarsi, che sebbene il Governo compreso allora da urgenza del provvedimento delle Commissioni miste, non lo richiedesse con tanta sollecitudine pel patrimonio di Terraferma, con quanta lo richiedeva per quello della Isola di Sardegna, tuttavia la S. Sede in un sol atto prestò l'assenso per ambedue le Commissioni, così che secondò, se pure non prevenne, le premure del Real Governo su tal proposito.

Che se il Governo stesso non ha creduto nello spazio già decorso di due anni di attuare un progetto da Esso esibito, e pel quale il suo Ministro concentrava le sue più calde istanze, non per questo la S. Sede ha potuto contrarre responsabilità

alcuna, nè L'è ovvio un modo ragionevole per far fronte all'affacciata urgenza.

Qualora poi il Governo, come V. Ecc. dice, ha *in se stesso indipendentemente dal concorso della S. Sede i mezzi da rimediare senza contravenire ad alcuna convenzione* tanto alla deficienza della prestazione del noto assegno, quanto alle spese che andrebbe ad incontrare per la effettuazione del progetto di miglioramento della condizione dei Parrochi più bisognosi; mezzi ch'essendo di tal natura quali Ella gl'indica, debbono supporsi del tutto estranei al patrimonio temporale della Chiesa, la S. Sede in questo caso e in tale ipotesi, trattandosi di surrogazione de' fondi proprî del Governo ad altre rendite di cui legittimamente e per titolo di giustizia è in possesso la Chiesa, farà tutte quelle facilitazioni che Le saranno possibili, ove sostanzialmente concorrano i requisiti voluti dai Sagri Canoni nella permuta dei fondi ecclesiastici, e in questo caso di permuta di fondi, se il Governo non crede farne oggetto di negoziato, potrà dirigere la istanza alla S. Sede (fuori del mezzo del sottoscritto il quale non ha altro mandato com'Ella ben conosce che per le materie di negoziato) indicando quali sieno i fondi o rendite di sua proprietà che intende surrogare a quelli della prestazione più volte nominata, della quale la Chiesa è legittimamente in possesso; non potendo il sottoscritto dividere con l'Ecc. V. la opinione esternata che in questo caso il Governo possa procedere senza il concorso della S. Sede.

Quindi è che nella impossibilità in cui attualmente si ritrova la S. Sede di dichiarare il Governo esonerato dall'obbligo della prestazione in discorso, il sottoscritto si riporta alla dichiarazione già fatta in proposito con la Nota del 18 giugno, e Le significa in pari tempo che la S. Sede starà ben volentieri attendendo dal Governo il progetto di surrogazione dei fondi tutti suoi propri, quando voglia così provvedere alla urgenza, lasciandosi intanto alla Commissione mista l'esame e le operazioni del patrimonio temporale del Clero di Terraferma nella sua integrità e colla sola sostituzione che verrebbe fatta dei nuovi fondi o rendite in luogo della solita prestazione, quando piac-

cia al Governo di promuoverla ed ottenerne la necessaria sanzione dalla S. Sede.

Il sottoscritto profitta di quest'incontro ec.

NUM. LXVIII.

Relazione Ministeriale ed analogo progetto di legge sulla soppressione degli Ordini monastici presentato alla Camera dei deputati il giorno 28 novembre 1854.

La deliberazione presa di fare scomparire dal bilancio passivo dello stato la somma di L. 928,412, cent. 30 destinata a fornire di congrua i parrochi i più bisognosi di Terraferma, ha collocato il Governo nella indefettibile necessità di avvisare ai mezzi per cui a un tanto numero di rispettabili sacerdoti non venga meno a un tratto il ben dovuto sussidio, che anzi la esiguità delle congrue, e la pochezza dei sussidî che la più parte dei parrochi riceveva finora dallo Stato, mostravano apertamente l'assoluta convenienza di por mano senza più a quei provvedimenti che potessero vantaggiarne meritamente la sorte.

In seno al parlamento e fuori, lamentavasi con ragione che a fronte di un asse ecclesiastico, dal quale si ritrae in complesso un reddito annuo eccedente dieci milioni di lire, non compresi i redditi dei singoli beneficii, le finanze dello Stato fossero tuttavia costrette ad erogare un'ingente somma per retribuire, e scarsamente ancora, i parrochi dello Stato; e che una certa parte del ceto ecclesiastico fosse largamente accivita d'ogni cosa conferente all'agiato vivere, intantochè la più operosa, la più consolatrice e la più benemerita, quella che fa di continuo penetrare in ogni parte della cittadinanza gli spiriti evangelici, difettasse quasi del necessario (1).

---

(1) Il ministero farà quanto prima distribuire alla Camera uno stato delle comunità monastiche e religiose, e delle rendite di cui sono provviste, non che del numero degli individui componenti ciascuna comunità.

Ma, a tal disparità di condizione procedente dal troppo ineguale compartimento dei beni, non si potrebbe altrimenti rimediare, salvochè diradando sensibilmente il numero degli stabilimenti ecclesiastici che non sono propriamente necessari, attemperando il modo di essere dei rimanenti, e regolando la distribuzione delle rendite in guisa che una porzione almeno dell'attuale superfluo degli uni valga a sopperire al necessario degli altri, tantochè la massa delle cose temporali destinate al mantenimento del clero ed alle spese del culto, sulle quali cose può liberamente esercitarsi come in suo dominio l'azione del governo civile, debba lodevolmente bastare a sì fatti usi, anzichè le finanze dello Stato rimangano più gravate di un dispendio, che nell'attuale condizione di cose sarebbe incompatibile.

Dopo l'epoca del 1814 si credette di servire alla religione riaprendo fra noi e moltiplicando le case religiose dell' uno e dell' altro sesso, a cui vennero di mano in mano assegnati i beni, che erano già stati posseduti dalle disciolte corporazioni, quantunque essi beni fossero addivenuti demaniali; si richiamarono anche in vita le collegiate; si ebbero come riconosciuti molti dei benefizi semplici stati già soppressi; e con la ripristinazione delle patrie leggi si potè crearne dei nuovi. Si volle per tal modo reagire contro a quell'ordine di cose, che aveva già durato per più anni; e rinnovare in tutto l'antico, sebbene non fosse più consentaneo alle mutate condizioni del vivere sociale.

Non si potrebbero invero disconoscere, senza offendere il vero, i grandi e segnalati beneficii che gli ordini monastici e religiosi portarono alla società nei primordi della loro instituzione, giovando pur sempre il ricordare, che ai monaci del tenebroso medio evo la civiltà presente va debitrice dei serbati monumenti delle lettere classiche ed antiche. Essi furono che pazienti, industri e laboriosi, quando la barbarie premeva l'Europa, instaurarono gli studi speculativi, che custodirono e tramandarono i semi delle arti belle, che promossero l'agricoltura *disboscando i terreni, mutando in campi fecondi e in po-*

polose vallate le inospite selve, i pestilenti marosi e le lande selvagge.

Ma, senza dover ora riandare ciò che avvenisse degli ordini monastici e religiosi nella seguenza dei tempi, basti il dire, che ogni secolo ha le sue particolari tendenze e le sue dominanti opinioni, e che fra noi il maggior numero delle ristabilite comunità religiose è lungi assai dal produrre quella morale utilità, la quale possa rifare anche in parte il danno, che soffre il paese per la coesistenza di tante mani morte, le quali tolgono al commercio ed all'industria una sì grande quantità di beni territoriali.

L'indole del secolo, più che mai industre e positiva, non può mirare di buon animo quei tanti chiostri nei quali si conduce una vita ascetica e contemplativa, senzachè n'esca al di fuori un reale vantaggio alla società civile; quandochè ai bisogni morali e religiosi del popolo ed al servizio del culto, può largamente bastare un clero secolare quale il nostro.

Alla podestà politica non si può contendere il diritto di sopprimere, nei termini della mera temporalità, le comunità religiose, semprechè le giudichi o dannose o inutili. Essa, senza punto ingerirsi nell'interna loro costituzione, e lasciando in disparte tutto ciò che si attiene al loro modo di essere nei rapporti spirituali con la chiesa, può ritogliere loro quella personalità civile, che debbono unicamente riconoscere dalla sovranità del paese, a cui appartengono.

La soppressione delle comunità religiose vuole essere bensì accompagnata da quegli eccezionali riguardi, che sono meritamente dovuti a parecchie di esse, l'opera delle quali appaia veramente socievole e fruttuosa: perchè il governo, dovendo conformarsi alla pubblica opinione dove sia costante nell'accusare la inutilità e sconvenienza di certi instituti, dee similmente secondarla qualora si mostri grata e ricordevole del bene che produssero, è giusta apprezzatrice di quello, che pur vadano ognora operando.

Le ragioni, che persuadono la soppressione in genere delle comunità religiose dell'uno e dell'altro sesso, valgono eziandio in parte a determinare quella delle collegiate e dei benefizi semplici.

Le collegiate, a ragione di quel servizio che prestano al culto sono istituzioni puramente secondarie ed accessorie, la esistenza delle quali non è punto necessaria come quella dei vescovadi, delle parrocchie, dei seminari e dei capitoli, delle cattedrali, che formano il consiglio dei vescovi, e nei quali si riduce la giurisdizione vescovile in caso di sede vacante. Ed i benefizi semplici, nella più parte dei casi, rendono immagine di un vincolo fidecommissario inteso a perpetuare l'inalienabilità dei beni a pro di certe persone, e così ad ingrossare senza pro il numero delle mani morte, massimamente ove il beneficiato non sia tenuto ad alcun servizio personale.

Eppertanto il proggetto di legge che, d'ordine di S. M. ho l'onore di presentare alla camera, ha per oggetto di statuire la soppressione in genere delle comunità monastiche e religiose di ambo i sessi, delle collegiate e dei benefizi semplici, coll'aggiunta di quei provvedimenti che si rendono necessari, sia per regolare la sorte degli individui, che si troveranno eliminati dai chiostri, sia per conseguire l'intento finale della legge, che le rendite ecclesiastiche riescano bastevoli, mediante una più equa distribuzione delle medesime, ai bisogni delle persone dedicate operosamente al culto della religione dominante, e che lo Stato venga quindi alleviato dai pesi, a cui dovette soddisfare finora

Eccettuando però dalla soppressione, oltre alle benemerite e lodate suore di carità e di S. Giuseppe, quelle comunità degli ordini monastici e delle corporazioni religiose e secolari di ambo i sessi, che sono precipuamente destinate *od all'educazione*, *od all'istruzione pubblica*, *od alla predicazione ed assistenza degli infermi* come saranno designate in apposito elenco da pubblicarsi insieme colla legge, il Governo intende accennare ad alcune soltanto di quelle comunità che attendono in effetto a siffatte opere. Nè per verità, sarebbe un titolo sufficiente alle altre per essere mantenute in piedi, il professare solo il nome e la educazione, o la istruzione pubblica, o la predicazione, quando al fine primitivo della loro instituzione non rispondesse la realtà e l'attualità delle

opere, e quando dal loro seno pochi e rari sorgessero gli educatori, gli istruttori ed i predicatori, tantochè avessero solamente il pregio di qualche individualità di simili doti fornita, e la loro conservazione non apparisse quindi giustificata da ragioni di utilità vera e riconosciuta.

Quindi è che l'art. 1 della legge concede bensì al Governo la facoltà di preservare dalla generale soppressione alcune delle comunità religiose, ma circoscrive l'esercizio di tale facoltà dentro a certi limiti, designando quei tali ordini, nei quali potrà solamente cadere la elezione delle singole comunità, che si vorranno conservate. — Che anzi la ridetta facoltà data al Governo dovendo esaurirsi affatto col regio decreto da pubblicarsi insieme con la legge, della quale sarà come il complemento, ne verrà per necessaria conseguenza che tutte in generale le comunità di detti ordini eccezionalmente indicati, che non saranno espressamente mantenute, si avranno come definitivamente soppresse, senzachè il Governo possa più decretarne la conservazione od il ristabilimento.

Il Governo potrebbe anche nel seguito disciorre le comunità eccettuate dalla soppressione, ciò essendo ognora per la natura stessa delle cose nelle attribuzioni del potere esecutivo, il quale è propriamente in grado di apprezzare le circostanze, che possano condurre a simili determinazioni; ma non sarebbe mai abilitato da sè a riconstituire le comunità soppresse, od a preservarle dalla soppressione ordinata per legge, arrogendo alle già decretate eccezioni.

Anche il numero dei religiosi nelle comunità conservate vorrà essere determinato e proporzionato a quella utilità, che si avrà in pensiero di eseguirne, perchè altrimenti potrebbero di leggieri tralignare e venir meno al fine della loro conservazione; ed oltre a ciò le stesse comunità dovranno accomodarsi alle norme e condizioni, che verranno dettate dal reale decreto, perchè la podestà civile avendo, come dicevasi, il diritto di non ammettere nello Stato una qualsivoglia congregazione religiosa, ha per naturale conseguenza, ammettendola, o tollerandola, anche il diritto di prescrivere le condizioni, che debbono rego-

lare nei rapporti puramente temporali la di lei civile esistenza (articolo 2).

Ragion poi vuole che, rientrando i claustrali nel secolo, sieno restituiti al pieno godimento dei diritti civili che andarono perduti o diminuiti in grazia della loro professione religiosa. Perciò l'art. 3 del progetto di legge induce la cessazione delle disposizioni proibitive contenute nell'art. 714 del codice civile, colloca espressamente coloro che uscirono dal chiostro nella condizione contemplata nel seguente art. 715, salvi i diritti già legittimamente acquistati dai terzi a tenore dello stesso articolo, a cui la presente legge intende riferirsi.

Quanto alle collegiate, la soppressione loro è puranco accompagnata da una riserva eccezionale, rispetto cioè a quelle più insigni stabilite nelle principali città del regno, la conservazione delle quali potrebbe per avventura essere suggerita da speciali ragioni di convenienza (art. 4).

Ma sia per riguardo alle comunità religiose, che rispetto alle collegiate soppresse, è conservata la cura delle anime, che vi si trovi annessa, con espressa dichiarazione che si provvederà con decreto reale e per l'abitazione del curato, e per l'assegnamento di una congrua, ove ne sia il caso, e per la nomina del beneficiato (art. 5).

L'amministrazione dei beni, dritti ed azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi (art. 6), è conferita al demanio dello Stato per convertirne le rendite negli usi puramente ecclesiastici, che vengono espressamente determinati.

Così il demanio, cui spetterebbe forse il diritto di rivendicare a sè quegli immobili che, come dicevasi poc'anzi nell'anno 1814, in forza della prima soppressione, cadevano fra i demaniali, perchè era legge antica e fondamentale della monarchia, rinnovata nel codice civile, che i beni del demanio fossero inalienabili a qualunque titolo sì gratuito che oneroso, e l'abbandono degli stessi beni alle varie comunità religiose di nuovo istituite, venne poscia eseguito senza nemmanco osservare le consuete forme delle

alienazioni, così il demanio sarà tuttavia costituito semplice amministratore dei medesimi.

E ciò basti a chiarire il vero oggetto di questa legge, la quale non intende che i beni oggidì posseduti dalle comunità religiose vadano confusi cogli altri beni e redditi demaniali, ma che abbiano pur sempre una destinazione meramente ecclesiastica, bastando il conseguire che l'asse ecclesiastico torni nel suo complesso bastevole al mantenimento di tutti i membri operosi del clero ed alle spese del culto, e che pagate le pensioni da assegnarsi ai religiosi dell'uno e dell'altro sesso che stanno per uscire dal chiostro, si abbia anche il modo di corrispondere ai parrochi di Terraferma le dovute congrue col divisato aumento, e di soddisfare agli assegnamenti dovuti al clero sardo in compenso delle perdute decime.

I redditi adunque dei beni, dei quali il demanio assumerà l'amministrazione saranno primamente erogati nelle dette pensioni da assegnarsi ai membri delle comunità, che rimarranno soppresse.

Cotesti individui entrando nel chiostro non acquistarono per fermo alcun diritto alla proprietà dei beni dalla comunità posseduti, ossia da quell'ente morale ed astratto, nelle ragioni del quale non potrebbero mai subentrare semplici individui; e neppure acquistarono la speranza, per quanto si voglia lontana, di potere in qualche evento partecipare alla divisione di essi beni. I religiosi professi non potevano avere altra aspettazione, quanto alle cose temporali, fuori quella di partecipare all'uso dei beni della comunità in proporzione dei loro personali bisogni, e secondo le claustrali discipline, finchè la comunità avrebbe legalmente durato. La stessa comunità sarebbe stata certamente incapace di trasmettere anche espressamente ai suoi affigliati maggiori diritti e maggiori speranze.

Si soddisfa adunque alla convenienza, e dicasi pure alla giustizia se, ritolto alle comunità religiose il dritto di esistere civilmente, e cessata quella personalità legale, che fu una mera concessione del governo civile, viene assicurata una conveniente vitalizia pensione ai membri, che ne fanno parte, la quale sia

determinata dalla innegabile necessità di provvedere al loro sostentamento, qualora non sieno altrimenti provvisti nel modo contemplato dalla legge; e venga misurata dalla varia età delle persone e delle circostanze (art. 10 e 11).

Quindi è che, a tenore di questo progetto di legge, cesserà la pensione rispetto a coloro, che fossero per rientrare in qualche stabilimento religioso o monastico, sia nello Stato che all'estero, o che venissero quindi provveduti o dal Governo od altrimenti di uno stabile e corrispondente mezzo di sussistenza, cessando allora la causa, per cui la pensione venne concessa.

Non sarà dovuta la pensione ai membri delle comunità e stabilimenti soppressi, che riterranno la cura delle anime, poichè rimarranno per siffatto modo convenientemente provvisti.

Non sarà dovuto ai membri delle congregazioni secolari non colpiti dall'art. 714 del codice civile, perchè abbracciando l'instituto religioso serbarono tuttavia il godimento dei loro beni, e la pienezza dei loro diritti, a meno che per l'uscita dal chiostro se trovassero privi di mezzi propri di sussistenza, i questi non fossero corrispondenti alla pensione, che potrebbe loro spettare.

Non sarà dovuta agli stranieri, perchè allo Stato non può correre l'obbligo di sussidiare coloro, che non gli appartengono; ma non pertanto avranno un' indennità per ripatriare, insieme con la giusta restituzione delle somme pagate per il loro ingresso nell'ordine religioso o monastico.

Non sarà infine dovuta a coloro che al tempo della presentazione di questa legge al parlamento non avessero peranco emessi i voti, e compiuta la professione religiosa, perchè essi dovettero prevedere l'evento, che quanto prima li avrebbe tolti alla vita claustrale.

Ma siccome l'ingresso nell'ordine monastico o regolare, per certi monaci o religiosi dell'uno e dell'altro sesso, può essere stato accompagnato dal pagamento di una determinata somma e che a taluno di essi potrebbe riuscire più accetto e conveniente il

ricuperare ciò che pagarono, è data loro facoltà di eleggere tra la restituzione della somma pagata e la vitalizia pensione.

Quanto ai canonici delle collegiate, che andranno soppresse, e quanto ai possessori dei benefizii semplici, non accade che siano di pensione provveduti, perchè la personale loro condizione non resterà punto immutata. Essi, mediante la istituzione nel beneficio, acquistarono il diritto di fruire durante la vita loro quei certi e determinati beni che ne costituiscono la dote, ed il godimento di essi rimane loro conservato, purchè soddisfino ognora ai pesi onde sono gravati (art. 8.)

Anzi, per non lasciare senza alcuna maniera di compenso quei certi diritti eventuali che per la soppressione dei benefici andranno perduti, viene assicurata ai patroni dei benefici la proprietà della metà dei detti beni; la quale metà, ove il patronato attivo trovisi disgiunto dal passivo, sarà tra gli uni e gli altri patroni egualmente ripartita, e l'altra metà convertita negli usi determinati dalla legge (art. 9.)

Ma non si otterrebbe per ora l'intento di stabilire una più equa proporzione nella distribuzione delle rendite dell'asse ecclesiastico per vantaggiare i parrochi dello Stato, che sono i meno retribuiti, e continuare mediante i redditi delle corporazioni soppresse l'assegnamento al clero sardo, massime a ragione delle pensioni, che si dovranno assegnare ai membri delle corporazioni mendicanti, da cui non si possedono beni fuori dei chiostri, ed avuto anche riguardo all' adempimento dei pesi e dei servizi religiosi, non che all' uffiziatura delle chiese, a cui si dovrà incessantemente provvedere, se nel tempo stesso non si obbligassero gli altri stabilimenti ecclesiastici ed i beneficiati, che si trovano più largamente provvisti, a concorrere con una parte almeno del loro superfluo a tale bisogna. Perciò si viene anche proponendo una quota annua di concorso (articolo 15), la quale rispetto alle abbazie, ai benefici canonicali e semplici, alle fabricerie, sacristie, opere di servizi spirituali e santuari, sarà imposta sopra il loro reddito eccedente le lire 1,000 in ragione

del 3 per cento sino alle lire 5,000; del 12 per cento dalle lire 5,000 sino a lire 10,000, del 20 per cento sopra ogni reddito maggiore.

Rispetto ai benefizi parrocchiali la detta quota sarà regolata nella medesima proporzione, ma avuto rispetto alla maggiore operosità richiesta nel parrocchiale ministero, dovrà solamente partire dal reddito eccedente le lire 2,000.

Quanto ai seminari e convitti ecclesiastici la quota sarà pure del 5 per 100 sopra le lire 10,000 sino a lire 15,000; del 10 per 100 dalle lire 15,000 a 25,000 e del 15 per ogni reddito maggiore; cosicchè i minori seminari potranno ugualmente soddisfare all'oggetto della loro istruzione, ed i meglio dotati verranno a corrispondere una sol parte di quel superfluo che possono e sogliono d'ordinario risparmiare.

La quota degli arcivescovadi e dei vescovadi sarà in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto ai secondi. Così i nostri prelati, comparativamente a quelli di altre vicine nazioni, saranno ancora i meglio provvisti, eziandiochè il numero delle nostre diocesi, fatto il debito ragguaglio, sia eccessivamente maggiore; che anzi la detta quota di concorso, a cui dovranno soggiacere, risulterà tuttavia minore del terzo netto, che a tenore di antiche disposizioni sarebbesi potuto prelevare sui redditi delle loro mense onde erogarlo in pensioni.

La divisata soppressione delle comunità religiose non produrrebbe tuttavia quel pieno, sociale ed economico effetto che questa legge si propone, se non fosse ad un tempo autorizzata l'alienazione dei beni che saranno per venire a mani dell'amministrazione demaniale. Perciò vuol esser autorizzato il Governo a destinare per uso dei pubblici servizi, e ad alienare alle provincie ed ai municipi, non che ai privati, i beni, di che si tratta (art. 17), ed a convertirne il prezzo in cedole a carico dello Stato portanti l'annualità perpetua del 4 per 100 (art. 18), al quale effetto vengono opportunamente designate le forme e le cautele da osservarsi nelle vendite, ossia che intervengano a favore delle provincie e dei municipii,

ossia che seguano a favore di private persone (articoli 19 e 20).

Quanto alle provincie ed ai municipii, i quali fossero per aspirare a simili acquisti, perocchè si prevede che potranno facilmente giovarsi di certi edifizi urbani per accomodarsi ad usi pubblici, si propone che le alienazioni possano operarsi mediante perizia a private trattative, ed è alle provincie ed ai municipii compartita la facoltà di corrispondere annualmente, oltre al pagamento degli interessi in ragione del 4 per 100, l'uno per cento come fondo di sdebitazione, sicchè nel giro di 42 anni il debito loro si trovi pienamente estinto (Art. 19).

Rispetto ai privati è prescritta la necessità dell'asta pubblica, riservata tuttavia all'amministrazione la facoltà delle private trattazioni dopo l'inutile esperimento di due incanti (Artic. 20).

E per ultimo, affinchè la nazione ottenga una certa garanzia dell'adempimento di questa legge, si prescrive l'obbligo ai ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze di rendere in ogni anno ragione al parlamento della cassa stabilita all'art. 6 e così del modo, in cui saranno amministrate ed impiegate le rendite dei beni occupati dal demanio, e delle cedole in che sarà investito il prezzo dei beni venduti, come della quota a cui dovranno soggiacere i vari stabilimenti ecclesiastici ed i maggiori e minori beneficii contemplati nell'articolo 15.

Signori,

Questa legge, quantunque assai temperata ed improntata in ogni sua parte da quella moderazione che deve presiedere alle civili riforme, non mancherà di eccitare lunghe e clamorose querele, delle quali farà ragione il senno pubblico, come avvenne di simili riforme attuate in altri tempi ed in altri paesi, da illuminati governi, ai quali rende la storia il giusto merito. Ma il Governo non esita punto a prenderne l'iniziativa, conscio qual è del sovrano diritto, spettante alla podestà politica di regolare nei temporali rapporti tali materie, che così stretta-

mente risguardano il corpo sociale, e convinto della intrinseca giustizia, e della opportunità dei provvedimenti, che vengono proposti; i quali anzichè pregiudicare alla ragion dello Stato, varranno a promuovere i più vitali interessi, eliminando cioè quelle disutili comunità, dalle quali non rimangono più edificati i popoli, e porgendo alla parte più illuminata, più operosa e più sociale del clero quell' onesto sostentamento, che a sì giusto titolo le compete, oltre di che, le finanze dello Stato otterranno un conveniente sollievo, senza che venga essenzialmente immutata la destinazione delle rendite di quell' ammasso di beni, che in oggi compone l' asse ecclesiastico, le quali saranno incessantemente adoperate e mantenere il culto ed i suoi ministri.

VITTORIO EMANUELE II. ecc. ecc.

Art. 1. Eccettuate le Suore di Carità e di S. Giuseppe, non che quelle comunità degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari d' ambo i sessi, che sono precipuamente destinate od all'educazione ed all' istruzione pubblica, od alla predicazione ed assistenza degli infermi, e che saranno come tali nominativamente designate in apposito elenco da pubblicarsi con decreto Reale contemporaneamente alla presente legge, tutte le altre comunità e gli stabilimenti di qualsiasi genere dei detti ordini e delle dette corporazioni esistenti nello Stato sono soppressi, e non potranno essere ricostituiti salvo in forza di legge.

Art. 2. Il numero dei membri appartenenti alle comunità conservate, potrà essere determinato con decreto Reale in modo che non si abbia ad eccedere quello che venisse stabilito. Potranno pure con decreto Reale stabilirsi le norme e le condizioni che dovranno essere osservate dalle dette comunità per la loro conservazione nei regii Stati.

Art. 3. Dal giorno della promulgazione della presente legge, le disposizioni contenute nell'art. 714 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili ai membri delle comunità e stabilimenti soppressi in forza dell'art. 1. Essi membri si troveranno senz'altro nella condizione contemplata dal successivo articolo 715 dello stesso Codice, salvi i diritti che si fossero legittimamente acquistati dai terzi.

Art. 4. Sono parimente soppressi i Capitoli delle Chiese collegiate, non che i beneficii semplici esistenti nello Stato, i quali non abbiano annesso alcun servizio, che debba compiersi personalmente da chi ne sia provvisto.

Potranno tuttavia, con Regio decreto da pubblicarsi pure contemporaneamente alla presente legge, essere conservati alcuni capitoli delle chiese collegiate insigni stabiliti nelle città principali del Regno.

Art. 5. È però conservata la cura d'anime annessa tanto alle comunità e stabilimenti di cui all'art. 1 quanto ai Capitoli delle chiese collegiate.

Sarà provveduto con decreto Reale per la fissazione d'una conveniente abitazione, e di un assegnamento di congrua, ove ne sia il caso, a favore del provvisto; non che per la nomina del beneficiario.

Art. 6. Tutti indistintamente i beni, i dritti e le azioni spettanti alle comunità e stabilimenti soppressi in virtù delle precedenti disposizioni, e salve solo le modificazioni infra espresse, sono posti sotto l'amministrazione del demanio dello Stato, il quale procederà alla loro occupazione e descrizione in conformità delle istruzioni, che verranno date di concerto, dai ministri delle finanze e degli affari ecclesiastici. Il reddito di essi beni, unitamente alla somma, che si percepirà dalla quota di concorso infra imposta, dovrà versarsi in una cassa particolare, e sarà esclusivamente erogato nei seguenti usi ecclesiastici, cioè:

1. Nel pagamento delle pensioni, che verranno come in appresso assegnate ai membri delle comunità e degli stabilimenti soppressi;

2. Nella corresponsione di un congruo supplimento ai parrochi più bisognosi dello Stato.

Questa corresponsione dovrà essere regolata in modo da assicurare a tutti i parrochi una congrua dell'annua rendita di L. 1,000, concedendo il relativo supplimento da prima a quelli che ne godono sin ora sul bilancio dello Stato, e quindi agli altri;

3. Nella soddisfazione della somma, che sarà necessaria per il clero dell'Isola di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime.

Art. 7. Dovranno però regolarmente venire soddisfatti i servizi religiosi ed i pesi tutti legittimamente imposti sopra i detti beni.

E quanto alle chiese delle comunità e degli stabilimenti soppressi sarà provveduto alla loro officiatura a seconda delle circostanze e dei bisogni delle popolazioni.

Art. 8. I membri dei Capitoli delle chiese collegiate, non che i provvisti dei benefici semplici soppressi, godranno durante la loro vita del reddito di essi beneficii in quell'annua somma, che sarà stabilita dietro il risultato dell'ultimo quinquennio, detratto ben inteso il montare dei pesi, di cui nell'articolo precedente, e soddisfatta la quota di concorso, di cui infra.

Art. 9. Trattandosi di canonicati e di beneficii di patronato laicale, la proprietà dei beni che ne costituiscono la dote, spetterà per metà al patrono o patroni, cui apparterrebbe l'esercizio del dritto di patronato al momento della pubblicazione di questa legge, e l'altra metà sarà erogata negli usi indicati nell'art. 6, e soggetta quindi alle disposizioni in esso articolo stabilite.

Qualora il patronato attivo fosse distinto dal passivo, la metà di proprietà sopra assegnata al patrono dovrà ripartirsi in parti uguali tra l'attivo ed il passivo.

Art. 10. Le monache e religiose professe, non che i monaci o religiosi, i quali siano insigniti del sacerdozio, o abbiano conseguito alcuno degli ordini maggiori, appartenendo alle comunità ed agli stabilimenti soppressi in forza dell'art. 1, godranno dal giorno della loro uscita dal chiostro della seguente annua vitalizia pensione, cioè:

Di L. 800 se hanno compiuta l'età di anni 70
Di » 700 . . . . . id. 60
Di » 500 . . . . . id. 40
Di » 400 . . . . . id. 30
Di » 240 quando abbiano un' età minore degli anni 30.

Art. 11. I servienti d'ambo i sessi e d'ogni età, i quali abbiano emessi voti semplici, e prestino servizio da dieci anni prima della promulgazione di questa legge, avranno diritto ad un'annua vitalizia pensione di L. 300, se hanno compiuta l'età di anni 40; di L. 240 se sono di un'età minore.

Art. 12. La pensione conceduta in virtù di questa legge cesserà ogniqualvolta il provvisto rientri in uno stabilimento religioso o monastico, sia nello Stato, sia all'estero, come pure semprechè sia dal Governo, o altrimenti provveduto di uno stabile o corrispondente mezzo di sussistenza.

Art. 13. Non potranno godere di detta pensione:

1. I membri delle comunità e degli stabilimenti soppressi, i quali ritenessero la cura d'anime, di cui nell'art. 5;

2. Coloro che appartengono a congregazioni secolari, ed altre non colpite dalla disposizione dell' art. 714 del Codice civile, salvo non abbiano mezzi proprii di sussistenza corrispondenti alla pensione che potrebbe loro spettare.

3. Gli stranieri, ai quali potrà essere corrisposta sopra la domanda una indennità di L. 300 per ripatriare, oltre la restituzione delle somme, che si fossero per avventura da essi pagate per il loro ingresso nell'ordine religioso o monastico;

4. Quelli che al tempo della presentazione di questa legge al Parlamento non abbiano già emessi i voti e compiuta la professione religiosa.

Art. 14. I monaci o religiosi, e le monache o religiose, che abbiano pagata una determinata somma per il loro ingresso nell'Ordine monastico, o regolare, saranno in diritto di chiederne la restituzione, e tale somma sarà loro pagata col prodotto della cassa contemplata nell'art. 6. In tal caso non

godranno della pensione loro conceduta da questa legge.

Art. 15. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nell'art. 6. è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati una quota di annuo concorso, la quale è stabilita nei modi e nelle proporzioni seguenti:

(*a*) Abbazie, beneficii canonicali e semplici, fabbricerie, sacristie, opere di esercizi spirituali e santuarii; sopra il reddito di qualunque natura, o provenienza eccedente le L. 1m. in ragione del 5 per cento sino alle L. 5m, in ragione del 12 per cento dalle L. 5m. sino alle L. 10m., finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito maggiore.

(*b*) Beneficii parrocchiali, nella stessa e medesima proporzione, partendo però soltanto dal reddito eccedente le L. 2m.

(*c*) Seminarii e convitti ecclesiastici sopra il reddito eccedente le L. 10m. sino alle L. 15m. in ragione del 5 per cento; dalle L. 15m. sino alle L. 25m. in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore.

(*d*) Arcivescovadi e Vescovadi in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le L. 18m. quanto ai primi, e le L. 12m. rispetto agli altri.

Art. 16. La quota di concorso sopra imposta sarà rispettivamente fissata sulle basi della consegna prescritta dalla legge 23 maggio 1851, e vi saranno applicabili le norme di riscossione stabilite colla legge medesima.

Art. 17. Il Governo è autorizzato a destinare per uso di pubblici servizi, e ad alienare alle provincie e municipii, non che ai privati, i beni, diritti od azioni, di cui nell'art. 6.

Art. 18. Il valore degli immobili e dei mobili, che saranno destinati a pubblico servizio, dovrà essere determinato da apposite perizie nei modi, che verranno stabiliti da un regolamento da approvarsi con decreto reale.

Per la somma corrispondente al valore, così accertato dei detti stabili e mobili, il Ministro delle finanze emetterà a favore della cassa stabilita coll'ar-

ticolo 6, cedole a carico dello Stato portanti annualità perpetue alla ragione del 4 per cento.

Art. 19. L'alienazione dei predetti stabili e mobili, se sarà fatta a favore delle provincie e dei municipii, potrà aver luogo per trattativa privata dietro perizia per l'accertamento del loro valore da eseguirsi nella conformità che sarà pure prescritta nel regolamento, di cui nell'articolo precedente.

Sul valore dei beni in questa guisa stabilito, le provincie ed i municipii, che ne faranno l'acquisto, corrisponderanno alla detta cassa l'interesse in ragione del 4 per cento: più l'1 per cento per fondo di sdebitazione.

Mediante questo pagamento saranno liberati nel periodo d'anni 42.

Art. 20. Se l'alienazione avrà luogo in favore dei privati, dovrà farsi ai pubblici incanti, salvo si tratti di stabili o mobili, il cui valore non ecceda le L. 1,000; i quali potranno anche alienarsi a trattative private.

Dopo la diserzione di due incanti, il ministro potrà ordinare la vendita anche degli altri a trattative private.

Il prezzo che si riceverà da queste alienazioni sarà versato nella cassa dello Stato, e formerà un'apposita categoria del bilancio attivo. In corrispondenza però delle finanze emetterà a favore della cassa, di cui all'art. 6. cedole a carico dello Stato, conformi a quelle di cui all'art. 18. e portanti la stessa rendita.

Art. 21. I ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze renderanno annualmente conto al Parlamento della cassa stabilita all'art. 6.

INDICE

I.° *Allocuzione pronunciata dalla* Santita' di N. S. *nel Concistoro segreto dei* 22 *gennaio* 1855.

II.° *Succinta esposizione dei gravi danni sofferti dalla Chiesa nel regno di Sardegna e delle cure incessanti del S. P. a riparo dei medesimi.*

Docum. n.° I. Comunicazione della segreteria di Stato di S. M. Sarda ai Vescovi del regno, relativa alla legge sulla libertà della stampa. pag. 1

» II. Decreto Reale dei 25 aprile 1848 sull'*Exequatur* . . . . . » 2

» III. Breve di Clemente XI. dei 19 agosto 1719 contro l'editto del Senato Torinese lesivo della libertà ecclesiastica . . . . . » 4

» IV. Paragrafo terzo della istruzione di Bedetto XIV. sulla immunità ecclesiastica negli stati Sardi . » 10

» V. Nota dei 16 giugno 1848, con cui il Rappresentante Sardo presso la santa Sede domanda di entrare in trattato sulla detta immunità ecclesiastica . » 11

» VI. Nota dell' Emo sig. Card. Segr. di stato dei 27 giugno in risposta alla precedente . . . . . » 12

» VII. Nota dello stesso Rappresentante Sardo dei 14 settembre 1848 con cui si comunica un progetto di concordato all' Emo sig. Card. Antonelli plenipotenziario pontificio . . . . . » 14

Alleg.° Let. A. Progetto di concordato con alcune nozioni di fatto sulla giurisdizione ecclesiastica nei dominii regii di terra ferma. . » 16

Docum.° VIII. Nota dell'Emo sig. Card. Antonelli dei 16 settembre 1848 in risposta a quella inviatagli dal ministro Sardo sotto il giorno 14 dello stesso mese. . , . . » 30

Docum. n.° IX. Articoli convenuti fra l' Emo sig. Card. Vizzardelli plenipotenziario pontificio e mons. Boninsegni plenip. Toscano e firmati ai 30 marzo 1848. pag. 31
» X. Legge dei 4 ottobre 1848 sull' ordinamento della pubblica istruzione nei dominii Sardi . . » 34
» XI. Lettera del presidente del consiglio universitario ai presidi, e vice-presidi delle facoltà in data 8 dicembre 1848 . . . . . » 51
» XII. Legge dei 25 agosto 1848 sull' espulsione dei pp. della compagnia di Gesù e delle dame del s. Cuore dai dominii Sardi. » 55
» XIII. Nota dei 23 settembre 1848, con cui l'Emo sig. Card. Segr. di stato protestò contro l' anzidetta legge . . . . . » 57
» XIV. Progetto di legge presentato dal C. Siccardi alla camera dei deputati il dì 25 febbraio 1850 » 62
» XV. Nota del sig. march. Spinola Inc. Sardo dei 4 marzo 1850 sulla proposizione della predetta legge Siccardi . . . . . » 63
» XVI. Nota di reclamo dell'Emo sig. Card. Antonelli pro-segr. di Stato dei 9 marzo 1850 contro il detto progetto . . . . . » 65
» XVII. Nota di reclamo di mons. Nunzio apostolico in Torino dei 18 marzo 1850 contro lo stesso progetto . . . . . » 68
» XVIII. Nota di reclamo dell'Emo pro-segr. di Stato dei 14 marzo 1850 in seguito dell'arresto di monsig. arciv. di Torino . . . . . » 71
» XIX. Altra nota del medesimo dei 26 giugno 1850 a motivo dell'arresto di mons. arciv. di Sassari . . . . . » 75

Docum. n.° XX. Periodo dell'Allocuzione Pontificia dei 20 maggio 1850 . . pag. 77
» XXI. Nota di reclamo dell'Emo sig. Card. pro-Segr. di stato dei 2 settembre 1850 in seguito degli avvenimenti accaduti dopo la morte del ministro Santarosa . . . » 78
» XXII. Legge dei 5 giugno 1850 sulla proibizione agli stabilimenti e corpi morali di acquistare stabili ec. . . . . » 80
» XXIII. Disp.° del signor presidente del Consiglio dei Ministri al regio Incaricato in Roma dei 3 giugno 1850 in risposta alla nota di reclamo per l'arresto dell' arcivescovo di Torino. . . . » 81
» XXIV. Nota del Emo sig. Card. pro-Segret. di stato dei 19 luglio 1850 in replica al precedente dispaccio» 85
» XXV. Dispaccio del sig. ministro d'Azeglio al regio incaricato Sardo dei 24 luglio 1850 in risposta alla nota di reclamo per l'arresto dell'arcivescovo di Sassari . . . 89
» XXVI. Lettera circolare del Emo pro-Segretario di stato dei 31 agosto 1850 ai rappresentanti pontificii presso le corti estere » 95
» XXVII. Lettera pontificia all'arcivescovo di Vercelli dei 6 settembre 1850 » 96
» XXVIII. Altra lettera circolare del sig. Card. Antonelli dei 24 settembre 1850 ai rappresentanti pontificii presso le corti estere . . . . » 98
» XXIX. Allocuzione pronunciata dalla S. di N. S. nel Concistoro segreto del 1 di novembre 1850 . . . . » 101
» XXX. Nota dell'inc. Sardo all'Emo pro-Seg. di stato dei 2 maggio 1851 con progetto di abolizione delle decime nell'isola di Sardegna » 109

Docum.° XXXI. Fogli della legazione Sarda senza firma sopra alcune basi preliminari per le trattive colla s. Sede . . . . . pag. 111
» XXXII. Circolare ministeriale dei 13 maggio 1851 sul nuovo ordinamento delle scuole teologiche universitarie provinciali diretta ai prelati del regno . . . . » 120
» XXXIII. Nota del Emo Card. pro-Segretario di stato dei 5 ottobre 1851 in risposta alla Nota inviatagli ai 2 di maggio dal signor Marchese Spinola incaricato Sardo» 122
» XXXIV. Dispaccio del Ministro degli affari esteri diretto sotto i 30 ottobre all' Emo sig. Card. Antonelli sulla missione del sig. conte di Sambuy. . . . . » 123
» XXXV. Nota dell' Emo sig. Card. Antonelli diretta al signor conte di Sambuy ai 21 novembre 1851 sulla nomina del plenipot.° pontif.° » 124
» XXXVI. Nota del sig. conte di Sambuy diretta all'Emo card. pro-seg. di Stato sotto i 25 del mese di novembre 1851 in risposta a quella del giorno 21 di detto mese » 125
» XXXVII. Nota dei 16 dicembre 1851 con cui il sig. conte di Sambuy significa all'Emo sig. Card. pro-Seg. di Stato di avere ricevuti i pieni poteri per trattare . . . » 126
» XXXVIII. Progetto di preambolo agli articoli da concordarsi proposto dal plenip. Sardo conte di Sambuy al plenipotenziario pontificio » 128
» XXXIX. Progetto di preambolo proposto dal plenipot.° di S.S. in emendazione di quello del Ministro Sardo» 129
» XL. Seconda formola di preambolo presentata dal plenipotenziario Sardo a Sua Santita' . . . » id.

Docum. n.° XLI. Biglietto confidenziale dei 10 di febbraro 1852 diretto dal signor conte di Sambuy al plenipotenziario pontificio monsig. Santucci con cui rinviò la seconda formola del progetto di preambolo. . . . . pag. 130
» XLII. Biglietto confidenziale dei 9 novembre 1851 diretto dal sig. conte di Sambuy al plenipotenziario pontificio. . . . . » 134
» XLIII. Nota Ufficiale dei 28 febbraro 1852 diretta dal plepotenz. pontificio al signor conte di Sambuy Ministro Sardo . . . . . » 135
Alleg. Lett.° A. Seconda formola del progetto di Preambolo riformata dal plenipotenziario pontificio. . . » 137
Docum.° XLIV. Biglietto confidenziale dei 28 di febraro 1852 diretto dal plenipotenziario pontificio al sig. conte di Sambuy (*con inserto*) » 139
» XLV. Brano di lettera diretta dalla S. di N. S. a S. M. il Re Vittorio Emmanuele ai 9 di novembre 1849 sugli eccessi della stampa . » 146
» XLVI. Progetto di legge sul matrimonio, proposto ai 9 di giugno 1852 » id.
» XLVII. Nota dei 15 luglio 1852 inviata dal plenip. pontificio al sig. conte di Sambuy sul progetto di legge concernente il matrimonio . » 161
» XLVIII. Biglietto confidenziale del plenipotenziario Sardo dei 29 luglio al plenipotenziario pontificio con cui accusa ricevimento della nota dei 15 luglio 1852. . . » 163
» XLIX. Risposta del plenipotenziario pontificio in data 8 agosto 1852 » 166
» L. Fogli del ministero Sardo sul matrimonio . . . . . » 170

Docum. n.° LI. Lettera della S. di N. S. diretta a S. M. il Re Vittorio Emmanuele ai 19 settembre 1852 . . pag. 179
» LII. Nota del sig. conte di Sambuy in data 24 agosto in risposta alla nota del Plenipotenziario pontificio segnata ai 28 feb. 1852 » 185
» LIII. Nota di risposta del Plenipotenziario pontificio al sig. conte di Sambuy dei 18 settembre 1852. » 190
» LIV. Controprogetto di articoli pei nuovi accordi promossi dal real Governo Sardo presso la s. Sede, che forma seguito del preambolo riformato dal plenipotenziario pontificio . . » 194
» LV. Lettera confidenziale dei 18 settembre 1852 inviata dal plenip. pontificio al sig. conte di Sambuy in Torino . . . . . » 197
» LVI. Progetto di legge per un piano provvisorio di assegni suppletivi al clero dell' isola di Sardegna proposto alla discussione della camera dei deputati sotto i 27 novembre 1852 . . . . . » 198
» LVII. Nota di protesta inviata agli 11 aprile 1853 dall' Emo signor Card. Antonelli al sig. incaricato di affari. . . . . » 207
« LVIII. Nota del 1 dicembre 1853 diretta dall'Emo sig. Card. Antonelli Segretario di stato al signor conte di Pralormo . . . . . » 209
» LIX. Brano di Allocuzione pontificia sugli affari di Piemonte 19 dicembre 1853 . . . . . » 210
» LX. Nota dei 5 aprile 1854 diretta dall'Emo signor Card. Antonelli al signor conte di Pralormo, con cui si protesta contro a varii atti del governo Sardo lesivi dei diritti della Chiesa . » 211

Docum. n.° LXI. Nota del sig. conte di Pralormo data agli 8 maggio 1854 all'Emo sig. Card. Segretario di Stato in risposta a quella del 1 dicembre 1853. . . . . pag. 218
» LXII. Nota del Segretario di stato in data 12 maggio 1854 in replica a quella del sig. conte di Pralormo degli 8 dello stesso mese » 220
» LXIII. Nota del sig. conte di Pralormo dei 28 maggio diretta all'Emo sig. Card. Antonelli segretario di stato . . . . . » 222
» LXIV. Nota del sig. C. di Pralormo all'Emo sig. Card. Santucci dei 2 giugno 1854 con allegati statistici del patrimonio della Chiesa nei R. Stati di Terraferma. . . . . » 224
» LXV. Nota diretta ai 18 di giugno 1854 dall'Emo sig. Card. Santucci plenipotenziario pontificio al sig. conte di Pralormo . . . . » 248
» LXVI. Nota dei . . . settembre 1854 del sig. conte di Pralormo all' Emo sig. Card. Santucci sulle riforme economiche del patrimonio del clero di terraferma . . . » 251
» LXVII. Nota dei 3 ottobre 1854 dell'Emo sig. Card. Santucci in risposta al ministro Sardo. . . . . » 257
» LXVIII. Progetto di Legge sulla soppressione degli ordini monastici . » 262

7

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

form 410

B'D JUN 5 1919